

spedizione in abbonamento postale - 70% - Filiale di Bologna

# BOLOGNA FORENSE

Notiziario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna



n. 1/2012



# BOLOGNA FORENSE

Notiziario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna  
Associato all'ASTAF. Periodico quadrimestrale

Viene spedito agli iscritti all'Albo dell'Ordine di Bologna;  
ai Consiglieri del C.N.F.; a tutti i Consigli degli Ordini forensi italiani;  
ai delegati dell'O.U.A.; ai delegati della Cassa Forense;  
alle riviste dell'A.S.T.A.F.; ai magistrati in servizio nel Foro di Bologna;  
alle Istituzioni; ai consiglieri e assessori comunali; agli organi di stampa locali

**Direzione e redazione:**

presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna  
(Palazzo di Giustizia)  
Piazza dei Tribunali, 4 – 40124 Bologna.  
Autorizzazione del Tribunale di Bologna  
n. 5365 del 6 maggio 1986.

**Direttore responsabile: Sandro Callegaro**

**Comitato di redazione:**

Giovanni Berti Arnoaldi Veli (referente),  
Annalisa Atti, Federico Canova,  
Guido Clausi-Schettini, Gino Martinuzzi,  
Antonio Spinzo

**Hanno collaborato a questo numero:**

dott. Elvis Agassi, *dipendente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna*  
prof. avv. Guido Alpa, *Presidente del Consiglio Nazionale Forense*  
avv. Annalisa Atti, *Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e Direttore dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Bologna*  
avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, *Segretario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna*  
prof. avv. Paolo Biavati, *Ordinario di diritto processuale civile alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna*  
avv. Augusto Bonazzi, *Presidente dell'Associazione "Le Toghe nel Pallone"*  
avv. Sandro Callegaro, *Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bologna*  
avv. Federico Canova, *Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Bologna*  
avv. Massimo Carrattieri, *Foro di Bologna*  
avv. Guido Clausi-Schettini, *Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Bologna*  
avv. Stefano Dalla Verità, *Direttore della Fondazione Forense Bolognese*  
avv. Manlio D'Amico, *Presidente dell'Associazione "Ius Bologna Ciclismo"*  
avv. Walter Fidone, *Foro di Bologna*  
avv. Sandro Giacomelli, *Foro di Bologna*  
avv. Stefano Goldstaub, *Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Bologna*  
avv. Gino Martinuzzi, *Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Bologna*  
avv. Bruno Micolano, *Componente del Consiglio Direttivo della Union Internationale des Avocats (U.I.A.)*  
avv. Alberto Rossi, *Foro di Bologna*  
avv. Bruno Sazzini, *Delegato nazionale dell'Associazione Nazionale Forense*  
avv. Antonio Spinzo, *Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Bologna*  
avv. Lucio Strazziari, *Componente del Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Bologna*  
avv. Giovanni Roberto Vivaldi, *Foro di Bologna*

Chiuso in redazione il 12 luglio 2012  
Tiratura 5200 copie.  
Grafica e stampa: Grafiche A&B - Bologna

## ● EDITORIALE

- Lucio Strazziari* 3 - Editoriale di saluto  
*Sandro Callegaro* 5 - Editoriale del nuovo Presidente

## ● IL NUOVO CONSIGLIO DELL'ORDINE

- Lucio Strazziari* 7 - Il saluto dei Consiglieri uscenti  
*Sandro Giacomelli*  
*Giovambattista Fragomeni*  
*Fausto Sergio Pacifico*
- a cura di*  
*Giovanni Berti Arnoaldi Veli* 11 - La nuova composizione del Consiglio
- 12 - Commissioni e incarichi
- 15 - Turni di ricevimento dei Consiglieri

## ● SPECIALE TOGHE D'ORO

- Sandro Callegaro* 16 - La cerimonia di consegna delle Toghe d'Oro (ma anche dei Premi Mario Jacchia, Alberto Vighi e... "Una vita per la toga")
- Sandro Giacomelli* 18 - La consegna del premio "Una vita per la toga" all'avv. Lucio Strazziari

## ● ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

- Lucio Strazziari* 24 - Relazione del Presidente all'assemblea ordinaria dell'anno 2012
- Sandro Callegaro* 33 - Intervento del Presidente del Consiglio dell'Ordine alla cerimonia di inaugurazione della nuova sede del Tribunale a Palazzo Legnani-Pizzardi
- a cura di*  
*Giovanni Berti Arnoaldi Veli* 34 - Estratti dai verbali del periodo giugno 2011 – gennaio 2012
- Antonio Spinzo* 75 - Patrocinio a spese dello Stato e difesa d'ufficio: lungaggini e problematiche della liquidazione. Le convenzioni stipulate dal Consiglio dell'Ordine con l'Ufficio del Giudice di Pace e la Corte d'Appello

## ● STATISTICHE

- a cura di*  
*Giovanni Berti Arnoaldi Veli* 81 - Dati degli avvocati e praticanti iscritti all'Ordine di Bologna al 31 dicembre 2011
- 81 - Presenze dei Consiglieri alle adunanze e udienze disciplinari e ai turni di ricevimento

## ● PROCESSO CIVILE TELEMATICO

- Elvis Agassi* 85 - Il punto sul Processo Civile Telematico
- Sandro Callegaro* 89 - La PEC per gli avvocati

# Bologna Forense

## ● FONDAZIONE FORENSE

---

- Sandro Callegaro* 93 - Relazione sull'attività svolta nell'anno 2011
- Stefano Dalla Verità* 100 - Il badge per gli eventi formativi e le modifiche al regolamento sulla formazione continua della Fondazione Forense
- Alberto Rossi* 101 - Sci e formazione professionale ad Andalo – Fai della Paganella (TN): un appuntamento tradizionale divenuto imperdibile

## ● OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE

---

- Giovanni Berti Arnaldi Veli* 102 - L'attività dell'Osservatorio sulla giustizia civile: le intese raggiunte sui rinvii a seguito di astensione degli avvocati dalle udienze e in materia di ingiunzioni; il Protocollo d'intesa sulle pari opportunità negli incarichi

## ● ATTUALITÀ FORENSI

---

- Paolo Biavati* 107 - La disciplina positiva della mediazione civile e commerciale fra principio di sussidiarietà e deflazione del contenzioso
- Massimo Carrattieri* 111 - L'obbligo d'informativa del cliente a carico del difensore nella mediazione

## ● SENZA SCHERMI

---

- Walter Fidone* 116 - Minority Report

## ● DEONTOLOGIA

---

- a cura di  
Giovanni Berti Arnaldi Veli* 119 - Le modifiche al codice deontologico forense
- Giovanni Berti Arnaldi Veli  
e Gino Martinuzzi* 121 - Le inserzioni pubblicitarie degli avvocati nel sito internet "Azienda Amica"
- Annalisa Atti* 123 - Pari opportunità e deontologia

## ● GIURISPRUDENZA DISCIPLINARE

---

- a cura di  
Giovanni Berti Arnaldi Veli* 126 - Delibere di non luogo a provvedere e decisioni

## ● DALLE ISTITUZIONI FORENSI

---

- Guido Alpa* 151 - Intervento del Presidente del Consiglio Nazionale Forense all'inaugurazione dell'anno giudiziario innanzi alla Corte di Cassazione
- Federico Canova  
e Guido Clausi-Schettini* 153 - *The Lawyer and Social Media*: il Congresso annuale della Federation des Barreaux d'Europe, Wroclaw (Polonia) dal 21 al 24 settembre 2011

## ● DALLE ASSOCIAZIONI FORENSI

---

- Bruno Sazzini* (Associazione Sindacale degli Avvocati di Bologna - A.N.F.) 168 - E così per non morire (senza pensione)
- Associazione Sindacale degli Avvocati di Bologna - A.N.F.* 170 - Lettera aperta al Comune di Bologna sul progetto di pedonalizzazione del centro
- Stefania Tonini* (Camera Minorile dell'Emilia-Romagna) 171 - Il nuovo Direttivo della Camera Minorile dell'Emilia-Romagna
- Daniela Abram* (A.I.A.F.) 172 - La nuova Presidente dell'A.I.A.F. Emilia-Romagna
- Giovanni Roberto Vivaldi* (U.I.A.) 173 - Il 55° Congresso annuale della Union Internationale des Avocats, Miami Beach (U.S.A.) 31 ottobre - 4 novembre 2011
- Bruno Micolano* (U.I.A.) 174 - Il premio Jacques Ludovic Trarieux della Union Internationale des Avocats

## ● IUS BOLOGNA SPORT

---

- Stefano Goldstaub* 177 - L'associazione "Le Toghe nel Pallone"
- a cura di Giovanni Berti Arnoaldi Veli* 179 - Dagli archivi del Consiglio dell'Ordine: la memorabile sfida a pallone fra avvocati e magistrati del 19 giugno 1973
- Augusto Bonazzi* 181 - Il I° torneo di calcetto Ius Felsinea Cup
- Manlio D'Amico* 183 - Il calendario 2012 dello Ius Bologna Ciclismo
- Manlio D'Amico* 185 - Il doping; una piaga che potrà vedere la sua fine solo con una nuova cultura sportiva
- Giovanni Cerri e Vittorio Mazza* 186 - La 46ª edizione del campionato italiano per avvocati e magistrati sciatori: S. Martino di Castrozza, aprile 2012

## ● NOTIZIE UTILI

---

- a cura di Giovanni Berti Arnoaldi Veli* 188 - Obbligo di indossare la toga nelle udienze pubbliche civili e penali
- 190 - Procedimenti di accertamento tecnico preventivo al Tribunale del lavoro
- 193 - Modalità di ricezione delle istanze o delle dichiarazioni di nomina del difensore presso la Procura
- 195 - Convenzione con Cosepuri per il ritiro e la consegna in studio dei fascicoli di parte nelle cause civili concluse in Tribunale e in Corte d'Appello

## ● DULCIS IN FUNDO

---

- a cura di Sandro Callegaro* 196 - Patachèdi: Titta Benzi e Federico Fellini

# BOLOGNA FORENSE

## EDITORIALE DI SALUTO

---

LUCIO STRAZZIARI

Ci siamo incontrati tante volte negli ultimi anni sulle pagine di questo nostro Notiziario per scambiarcì riflessioni sulla situazione dell'avvocatura, prendendo in esame le tante problematiche direttamente riferite alla nostra realtà locale, ma con uno sguardo che inevitabilmente si è esteso alla crisi della giustizia con la quale da ormai troppo tempo dobbiamo quotidianamente confrontarci.

Questo è il mio ultimo editoriale; quello del commiato, nel momento in cui si è concluso il mio impegno istituzionale presso il nostro Ordine.

Perplexità, richieste, esigenze, difficoltà, auspici, speranze.

Quanti stati d'animo hanno accompagnato, e accompagnano, il nostro quotidiano lavoro che si svolge in condizioni di crescente disagio e di maggiori incertezze.

E le prospettive non si presentano certamente sotto auspici incoraggianti.

È fin troppo facile constatare infatti come si sia ormai radicato l'intendimento (che non si limita ai giudizi negativi nei confronti dell'avvocatura che sempre più pervadono la pubblica opinione, ma che si è apertamente manifestata nei più recenti provvedimenti normativi) di delegittimare la nostra professione riducendola alla prestazione

di meri servizi, comunque resi, e sottoposti alle leggi del mercato e della concorrenza.

Sì che principi e valori sui quali si è da sempre fondato l'esercizio forense, quali la preparazione, la qualità, la professionalità, l'etica finiscono per essere messi all'angolo, quasi rappresentassero retaggio di un passato che più non si concilierebbe con le esigenze e con gli scenari della nostra moderna società.

Intendiamoci. Nessuno vuole rifiutare il confronto con una realtà che è radicalmente mutata nelle condizioni di vita dei singoli, nelle dinamiche del tessuto produttivo, nelle possibilità di comunicazione che vengono consentite dai più moderni strumenti tecnologici, e con una rapidità di evoluzione che non è neppure in grado di rispettare i normali tempi del cambio generazionale; né si vuole prescindere dai condizionamenti di quella crisi economica che da alcuni anni ha investito il nostro come gli altri Paesi, e che, a dare ascolto alle previsioni degli economisti, si protrarrà ancora per lungo tempo prima che si possano recuperare nuovi accettabili assetti economici.

Resta tuttavia la constatazione che gli interventi operati dagli ultimi governi, e approvati dal Parlamento, sul nostro assetto ordinamentale, non siano in grado di avere

alcuna incidenza positiva sullo sviluppo economico e sulla crescita del nostro Paese.

Non si tratta quindi di volere sottrarsi ai cambiamenti e ai sacrifici cui tutti i cittadini sono oggi chiamati

I motivi della protesta dell'avvocatura radicano il loro fondamento nella assoluta incapacità di comprendere quale concreto contributo all'economia del Paese possa essere apportato dalle nuove disposizioni che sono intervenute a modificare pesantemente l'assetto e la struttura stessa del nostro esercizio professionale, in tema di formazione, di accesso, di tirocinio, di pubblicità, di tariffe, di società professionali con soci di capitale, di procedimenti disciplinari, di organizzazione interna.

Senza poi tenere conto che tali aspetti della nostra professione sono già stati oggetto di nuova e compiuta definizione in quel progetto di riforma dell'ordinamento professionale che era stato predisposto fino dal novembre 2008 dall'avvocatura italiana, nella raggiunta unità di tutte le sue componenti, istituzionali e associative; che nel mese di novembre 2010 è stato approvato dal Senato della Repubblica; e che si trova tuttora presso la Camera dei Deputati in attesa di essere calendarizzato per la discussione in aula.

È questa assoluta mancanza di un disegno logico e coordinato che lascia disorientati e preoccupati, e che ha indotto l'avvocatura ad assumere, nella sua stessa veste istituzionale, posizioni di aperto e radicale contrasto. Senza volere difendere propri privilegi e proprie posizioni di preminenza che non esistono. Ma per salvaguardare il ruolo e il compito dell'avvocatura quali le sono riconosciuti dallo stesso dettato costituzionale, come dimensione indefettibile, anche nelle circostanze eccezionali che il nostro Paese sta attraversando. Custode dei diritti fondamentali dell'uomo e coscienza della società civile.

L'avvocatura, ben consapevole e fiera di rappresentare tali valori, non può restare inerte e indifferente di fronte a un disegno normativo che comprime il diritto del cittadino all'accesso alla giustizia, che mina il principio fondamentale di una difesa autonoma resa da un difensore libero e indipendente dai poteri economici.

E, ancora, non può accettare un modo di operare degli ultimi governi che ha del tutto ignorato il metodo della concertazione con le

realità professionali del nostro Paese, non avendo avvertito la necessità di acquisire pareri, dati, valori di esperienza da parte di chi opera giornalmente a contatto con i rispettivi contesti di riferimento.

Ci si è affidati agli economisti che non hanno saputo né prevedere né prevenire la crisi, e che ora si trovano in serie difficoltà nell'indicare un qualche modo per uscirne, invocando e rincorrendo lo strumento delle "liberalizzazioni" quasi che rappresentasse (in termini poi che gli stessi suoi sostenitori hanno difficoltà a definire nelle sue linee essenziali e qualificanti) l'unica soluzione per ritrovare operatività, per incrementare efficienza e per recuperare risorse economiche.

L'auspicio è che si possa superare questa situazione nella quale pare così difficile favorire contatti, coltivare dialoghi, prospettare modelli di collaborazione fondati sulla consapevole responsabilità sociale che l'avvocatura si assume e si riconosce.

È questo il compito, difficile e arduo, che devono affrontare oggi tutte le rappresentanze dell'avvocatura, dai vertici nazionali alle re-

altà locali.

Ed è questo l'impegno che si trova a dovere sostenere il nostro Consiglio nella nuova composizione formata all'esito del recente turno elettorale.

Sono certo che lo assolverà con piena capacità e con radicata consapevolezza, ponendosi quale guida affidabile e sicura per tutti noi, nella esigenza di coniugare i nuovi percorsi sui quali modellare il nostro esercizio professionale con la salvaguardia di quei valori di autonomia e di indipendenza che l'avvocatura rivendica come ineludibili nell'interesse dei cittadini a beneficio dei quali è esclusivamente rivolto il nostro operare.

Esprimo a tutti i Consiglieri la mia piena fiducia, e manifesto loro il mio più convinto sostegno.

A tutti Voi, cari Colleghi, rinnovo i sentimenti del mio animo grato per la generosità che in tanti anni mi avete dimostrato, consentendomi di maturare una esperienza che resterà straordinaria nella mia vita e che conserverò sempre come bene prezioso.

Il comitato di redazione di Bologna Forense desidera ringraziare affettuosamente Lucio Strazziari, per gli ultimi dodici anni non solo Presidente del nostro Ordine ma anche direttore responsabile della nostra rivista, per la sua partecipazione attiva alla vita redazionale e per i suoi sempre apprezzati editoriali, con i quali ha arricchito la rivista in questi anni; così come continuerà certamente a fare con tutti i suoi contributi futuri, che Bologna Forense si onorerà di continuare a ospitare.

## EDITORIALE DEL NUOVO PRESIDENTE

SANDRO CALLEGARO

Con questo primo numero del 2012 si apre anche il mio impegno con i lettori di *Bologna Forense* per un editoriale di approfondimento sui temi di attualità e stretta rilevanza per la nostra professione e per il nostro Foro.

Tuttavia, essendo questo un "inizio", non posso esimermi da alcune brevi e personali considerazioni sulla fiducia accordatami dal Consiglio, che si è insediato a seguito delle recenti elezioni, della quale mi sento sinceramente onorato esprimendo sentimenti di viva gratitudine.

Non voglio però nascondere i miei timori e i pensieri di inquietudine che mi scuotono. Da subito, infatti, ho avuto la consapevolezza di dover raccogliere, unitamente alla nomina di Presidente di questo Ordine, una eredità di nobiltà, di professionalità e sapere, di generosa dedizione all'avvocatura, che non fa dormire la notte. Una storia gloriosa iniziata nel 1874, condotta da personaggi illustri – come Genuzio Bentini, Gaetano Berti, Leonida Busi, Giuseppe Ceneri, Ugo Lenzi, Mario Jacchia, Giuseppe Aldo Oviglio, Giacomo Venezian, Enrico Redenti, Angiola Sbaiz, per citarne alcuni – che ha attraversato moti insurrezionali, due guerre mondiali e i cosiddetti "anni di piombo", donando vite preziose per la giustizia e la libertà, affrontando crisi economiche assai più gravi di quelle attuali e svolgendo un ruolo non solo istituzionale e professionale, ma anche politico e sociale di altissimo livello. Dimenticare

la nostra storia e perdere questa eredità vuol dire perdere la nostra identità.

Non essendo neppure ipotizzabile un confronto, penso di avere dato un'idea di cosa intendo quando parlo di timori e inquietudini.

Indubbiamente i tempi sono cambiati, ma questa eredità va preservata e va mantenuto vivo l'impegno per la giustizia e la libertà di cui la nostra società democratica ha purtroppo ancora urgente bisogno.

È un incarico, quello affidatomi, che va svolto praticamente a tempo pieno, e che non può essere compiuto se non con l'aiuto di tutti; dei colleghi Consiglieri in primo luogo, e di tutti i colleghi che credo ancora, nonostante tutto, nella nobiltà, nell'importanza e insostituibilità della nostra professione. E ciò non solo e non tanto per dare attuazione a un dettato costituzionale, quanto ancor più e ancor prima per dare contenuto vivo e concreto ai valori inalienabili di libertà e giustizia propri di un paese democratico che voglia essere tale nei fatti e non solo nella carta.

Si dovrà lavorare duro per il presente, dunque, ma con lo sguardo attento al futuro, chiamando i giovani a partecipare in modo attivo alla vita professionale affinché, nel prendere piena consapevolezza dei problemi che da tempo affliggono l'avvocatura, sappiano sapientemente coniugare l'impegno professionale con l'impegno

forense, raccogliendo la sfida del tempo.

I compiti che ci aspettano sono tanti e tutti di vitale importanza; sono sotto gli occhi di tutti i tentativi di umiliare la nostra professione impoverendola di competenze e riducendone i compensi secondo criteri che nulla hanno a che vedere con il decoro dovuto a chi esercita una professione come la nostra, che è e deve rimanere libera e autonoma.

Così come molti sanno dei numerosi e vani tentativi avanzati negli ultimi cinquant'anni dall'avvocatura per riformare la legge professionale del 1933; riforma che in realtà non interessa a nessuno se non a questa o quell'area politica per accattivarsi simpatie elettorali, e che l'avvocatura non è stata capace di farne comprendere la sacrosanta necessità, e non la mera opportunità, per adeguare norme vetuste e inadeguate ai tempi, per ridare vigore alla funzione dell'avvocato, al ruolo della difesa e alla tutela effettiva dei diritti. Una professione che, per poterla svolgere rendendo un decoroso servizio al cittadino che ne ha diritto, vede l'avvocatura italiana costretta a soccorrere gli apparati giudiziari e amministrativi privi delle risorse più elementari.

Un mondo che va un po' alla rovescia, ma che proprio per questo rafforza la nostra volontà di non cedere e con senso di responsabilità non faremo mancare il nostro necessario contributo al cambiamento.



# il saluto dei Consiglieri uscenti

Cari Colleghi,  
all'esito del "ballottaggio" che ha completato, il 3 febbraio u.s., il turno elettorale, si è definita la composizione del nuovo Consiglio per il biennio 2012-2013, e si è così concluso il mio impegno istituzionale al nostro Ordine Forense.

I fatti, gli avvenimenti, le persone, gli incontri, i colloqui, le adunanze, le riunioni, le assemblee, i congressi, i convegni, i corsi, i rapporti connessi alle funzioni dell'Ordine, ma anche i momenti di convivialità, le soddisfazioni, ma anche le difficoltà e le preoccupazioni, hanno rappresentato per me una esperienza straordinaria, che ha impreziosito la mia vita, e non solo quella professionale.

E Vi assicuro che non mi è proprio possibile manifestarVi i sentimenti che, ora, affollano il mio animo e la mia mente.

Mi limito allora, ma con tutto il cuore, a ringraziare tutti Voi, e i Colleghi dei tempi passati, per la generosità con cui mi avete accordato la Vostra fiducia, affidandomi compiti così importanti, che sono ben consapevole di non avere svolto con la dovuta capacità, con la attenzione richiesta dalle tante problematiche da affrontare, con la adeguata tempestività e con la necessaria determinazione nel rappresentare, in ogni sede, le fondate esigenze e le giuste istanze della avvocatura.

Posso solo assicurarVi di averVi dedicato ogni mio impegno.

E, per quanto ho potuto fare, rivolgo un particolare ringraziamento a tutti i Colleghi Consiglieri che non mi hanno fatto mai mancare la loro collaborazione per una attività del Consiglio che è divenuta, negli anni, sempre più complessa ed impegnativa. Il confronto, sempre aperto e leale, nel quale ciascuno ha espresso proprie idee e proprie convinzioni, ha consentito al Consiglio di assumere decisioni sempre meditate e frutto del contributo di tutti.

Un grazie sincero rivolgo poi a tutti i dipendenti e collaboratori che, con la loro capacità e con la loro dedizione, hanno consentito al Consiglio di rendere un servizio quanto più rispondente, nei limiti del possibile, alle esigenze degli avvocati e della cittadinanza.

Ai Consiglieri risultati confermati e ai nuovi Consiglieri, ai quali tutti esprimo il mio compiacimento per il consenso ottenuto, rivolgo l'auspicio più fervido di proficuo e fruttuoso lavoro in questo momento tanto difficile per la avvocatura e per l'intero Paese.

Nel solco più genuino e radicato di una appartenenza che sentiamo nostra e che vogliamo salvaguardare per potere esercitare nel modo più adeguato, efficace e responsabile quella funzione di garanzia della difesa dei diritti che è affidata alla avvocatura dallo stesso dettato costituzionale, Vi saluto con tutto il mio affetto.

Lucio Strazziari  


**Avv. SANDRO GIACOMELLI**

**A TUTTI I COLLEGHI**

Carissimi,

in questi momenti di raggiunto relax, vorrei, consentitemelo, approfittare, ancora una volta, della Vostra disponibilità nei miei confronti per ringraziarVi per la splendida opportunità che mi avete offerto alcuni anni fa – e più volte confermata – di rappresentarVi in seno al Consiglio.

Sono stati per me anni intensi, impegnativi ma nel contempo, e sono sincero, ricolmi di soddisfazioni altrimenti irraggiungibili, che hanno lasciato un solco profondo nel mio cuore.

Ho scoperto, grazie a Voi, che cos'è la vera amicizia, quella che molti di Voi hanno dimostrato, (e dimostrano ancora), di avere nei miei riguardi, perdonando i miei molteplici errori, sostenendo le mie scelte, suggerendo nel contempo atteggiamenti da mettere in atto a tutela delle aspettative della classe forense.

Dal canto mio ho cercato in ogni modo di non tradire la fiducia riposta in me e mi auguro di esserci, almeno in parte, riuscito.

Prima delle ultime elezioni, qualcuno mi ha invitato a candidarmi nuovamente per proseguire per un ulteriore mandato.

Pur ringraziando commosso, ho però declinato l'invito e motivatamente.

Innanzitutto ricordando la genesi. Il mio ingresso in Consiglio, insieme ad altri colleghi quasi coetanei, fu a quel tempo, sollecitato dalla esigenza, molto sentita, di portare avanti le istanze dei giovani avvocati. Esigenze che si sommarono naturalmente a tutte quelle percepite dalla intera classe forense.

Molte cose si stavano evolvendo e vi era necessità che anche il Consiglio fosse più vicino alle nuove leve, ascoltando dalla voce dei "giovani consiglieri" le esigenze e le richieste di queste.


Nell'attuale momento storico, mi sono detto, di particolare difficoltà in tutti i sensi e non solo per la nostra attività, è necessario che tornino in campo i giovani. La classe forense deve mostrarsi più che mai pronta per fare sentire, con tenacia e coesione, la propria voce, a salvaguardia degli interessi collettivi e, di conseguenza, a garanzia dei diritti dei cittadini. Occorre garantire un impegno costante, un'attenzione particolare..... da giovani appunto.

In coerenza con le motivazioni che, allora, mi avevano spinto ad accettare la candidatura, ed a tutto il mio vissuto, ho ritenuto, pertanto, non potendo garantire ancora una partecipazione come necessitata dalle circostanze attuali, di cedere il passo, lasciando appunto ai più giovani e validi l'onore e l'onere di tutelare gli interessi della categoria e della gente.

Grazie per questa preziosa esperienza che mi avete dato l'occasione di vivere, grazie di cuore a tutti Voi.

Un grazie, se possibile ancora più profondo, che va esteso a quanti hanno collaborato con me, in Consiglio e fuori, aiutandomi a portare avanti l'incarico affidatomi.

I vostri volti, le vostre voci rimarranno impressi nel mio cuore.



Bologna, lì 14 febbraio 2012

Preg.mo Signor  
Presidente del Consiglio dell'Ordine  
Degli Avvocati di Bologna  
Piazza dei Tribunali n. 4  
BOLOGNA

**Caro Sandro,**

voglio esprimerti i miei complimenti per il traguardo raggiunto alla nomina dell'alta e onerosa (anche per il confronto con chi Ti ha preceduto) carica da presidente che andrai a ricoprire alla guida del C.O.A. bolognese, soprattutto in questo periodo in cui, purtroppo, si discute addirittura della "sopravvivenza" dell'avvocatura.

Non era così dodici anni fa, quando avevo deciso, insieme ad un fraterno amico e Collega, l'avv. Tonino Spinzo, di partecipare con dedizione alla vita dell'Istituzione Forense.

Il lungo percorso in Consiglio, più di un quinto della mia esistenza, presieduto dal "figlio" dell'intramontabile avv. Sbaiz, l'avv. Lucio Strazziari, alla nomina del quale, modestamente e fortunatamente, ho contribuito, non solo mi ha arricchito di valori e di spirito di servizio, ma anche di una magnifica esperienza di vita e professionale che custodirò come un tesoro.


Nell'occasione del riconoscimento che Ti rivolgo, desidero menzionare anche i Colleghi del Consiglio che ho avuto modo di conoscere ed apprezzare per le loro elevate doti umane e professionali, molti dei quali, per buona sorte, mi hanno anche onorato e, spero continueranno a farlo, della loro amicizia.

La mia esperienza, al Tuo ed a loro fianco, è stata proficua, specialmente ogni qual volta ci siamo dedicati ad importanti temi nell'interesse e per la crescita dell'avvocatura.

La mia dedizione, comprovata negli anni, alla causa della nostra categoria, non verrà mai meno e rimarrò serio rappresentante dei principi per cui è nata.

Rivolgo, dunque, a Te, ai "vecchi" Colleghi Consiglieri ed ai neo Eletti, un sentito augurio di buon lavoro a tutela della nostra amata professione.

Un caro saluto



AVV. FAUSTO SERGIO PACIFICO

Via Castiglione n. 41 – 40124 Bologna

Tel 051/224551 – fax 051/6486198

Bologna, li 15/12/2011

Consiglio dell' Ordine  
degli Avvocati di Bologna

Miei cari amici e Colleghi,

come sapete non intendo più presentarmi alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio.

Ringrazio tutti per le manifestazioni di affetto e per i tentativi volti ad un mio ripensamento: sono onorato di tanta premura.

Non c'è una motivazione specifica che mi ha indotto a questa decisione, ma ho percepito che per me questa esperienza è giunta al termine... più semplicemente, come dice Aldo Busi, "...il racconto è finito..." e per quanto mi riguarda è un racconto a lieto fine, seppur al momento l'emozione e la commozione continuano ad avere il sopravvento.

Permarranno i ricordi e una malinconica nostalgia, ma anche un patrimonio di esperienze umane e professionali che tutti Voi, dico Tutti, avete contribuito a creare.

Grazie.

In questo decennio ho dato il mio contributo secondo le mie capacità, le mie cognizioni e le mie sensibilità, convinto di interpretare al meglio il ruolo.

Credo di avere svolto il mio compito discretamente e con la saggezza del *pater familias*, quest'ultimo, oltre che un parametro, è un obiettivo per chi ogni giorno si sveglia con l'impegno di provare ad essere un uomo giusto.

Posso non essere stato sempre eccellente ripetto alla levatura del nostro incarico, ma certamente mi sono adoperato non dimenticando mai la delicatezza dell'impegno assunto nei confronti degli avvocati che su me e su Voi hanno riposto affidamento.


Non ho mai avvertito il peso di tanta responsabilità e da essa ho tratto l'energia per cercare di "*far bene*" nell'interesse della collettività: un traguardo non sempre facile da conquistare e che credo d'aver talora raggiunto.

Ed in ultimo, ma non per importanza, ringrazio tutte le collaboratrici e collaboratori del Consiglio e della Fondazione, con cui ho avuto ed avrò sempre un legame ed una riconoscenza speciale.

Ancora grazie, di cuore!

Buon lavoro amici miei, tanto ci vedremo e sentiremo sempre,  
con grande affetto e profonda amicizia,

Vostro



# **IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA COMPOSIZIONE PER IL MANDATO 2012-2013**

*Il 3 febbraio 2012 si sono completate, con lo scrutinio delle votazioni del turno di ballottaggio, le operazioni di rinnovo del Consiglio dell'Ordine, all'esito delle quali sono risultati eletti, per il mandato 2012-2013, i seguenti Consiglieri (in ordine alfabetico):*

**AVV. ANNALISA ATTI  
AVV. GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI  
AVV. SANDRO CALLEGARO  
AVV. FEDERICO CANOVA  
AVV. GUIDO CLAUSI-SCHETTINI  
AVV. MARCO D'APOTE  
AVV. VINCENZO FLORIO  
AVV. STEFANO GOLDSTAUB  
AVV. ALESSANDRO LOVATO  
AVV. GINO MARTINUZZI  
AVV. FLAVIO PECCENINI  
AVV. CHIARA RIGOSI  
AVV. ANTONIO SPINZO  
AVV. LORENZO TURAZZA  
AVV. TIZIANA ZAMBELLI**

*Nell'adunanza del 13 febbraio 2012, il Consiglio ha proceduto alla nomina al proprio interno delle cariche, eleggendo*

**AVV. SANDRO CALLEGARO - *PRESIDENTE*  
AVV. GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI - *SEGRETARIO*  
AVV. TIZIANA ZAMBELLI - *TESORIERE***

# COMMISSIONI DI LAVORO E INCARICHI PER IL MANDATO CONSILIARE 2012-2013

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI	CONSIGLIERI
Prima Commissione indagini preliminari disciplinari	Annalisa Atti (referente) Federico Canova Guido Clausi-Schettini Marco D'Apote
Seconda Commissione indagini preliminari disciplinari	Gino Martinuzzi (referente) Vincenzo Florio Stefano Goldstaub Alessandro Lovato
Terza Commissione indagini preliminari disciplinari	Chiara Rigosi (referente) Flavio Peccenini Antonio Spinzo Lorenzo Turazza
Prima Commissione opinamenti	Annalisa Atti (referente) Federico Canova
Seconda Commissione opinamenti	Gino Martinuzzi (referente) Vincenzo Florio Stefano Goldstaub Alessandro Lovato
Terza Commissione opinamenti (penale)	Guido Clausi-Schettini (referente) Marco D'Apote Antonio Spinzo Tiziana Zambelli
Pareri di congruità note penali per difese d'ufficio	Antonio Spinzo (referente) Guido Clausi-Schettini Marco D'Apote Tiziana Zambelli
Accreditamento eventi formativi	Antonio Spinzo (referente) Annalisa Atti Chiara Rigosi Lorenzo Turazza
Ammissioni al patrocinio a spese dello Stato	Annalisa Atti (referente) Federico Canova Chiara Rigosi
Pratica forense	Federico Canova (referente) Guido Clausi-Schettini Stefano Goldstaub Chiara Rigosi
Revisione Albo	Sandro Callegaro (referente) Giovanni Berti Arnoaldi Veli Tiziana Zambelli
Verifica assolvimento obbligo formativo	Giovanni Berti Arnoaldi Veli (referente) Sandro Callegaro Tiziana Zambelli

<b>ATTIVITÀ DI RELAZIONE LOCALE</b>	<b>CONSIGLIERI</b>
Osservatorio sulla giustizia civile	Giovanni Berti Arnoaldi Veli (referente) Annalisa Atti Alessandro Lovato Gino Martinuzzi Flavio Peccenini
Penale	Marco D'Apote (referente) Guido Clausi-Schettini Antonio Spinzo Tiziana Zambelli

<b>ATTIVITÀ DI SERVIZIO</b>	<b>CONSIGLIERI E MEMBRI ESTERNI</b>
Consiglio dell'Organismo di mediazione dell'Ordine (2012-2013)	Annalisa Atti (direttore) Sandro Callegaro (presidente) Federico Canova Stefano Goldstaub Chiara Rigosi Lorenzo Turazza
Informatizzazione e processo telematico	Alessandro Lovato (referente) Marco D'Apote Stefano Goldstaub Antonio Spinzo
Notiziario "Bologna Forense"	Giovanni Berti Arnoaldi Veli (referente) Annalisa Atti Federico Canova Guido Clausi-Schettini Gino Martinuzzi Antonio Spinzo
Corso di aggiornamento e perfezionamento in diritto minorile penale	Marco D'Apote (referente) <i>Fausto Sergio Pacifico</i> <i>Maria Grazia Tufariello</i>
Corso di aggiornamento e perfezionamento in diritto minorile civile	Vincenzo Florio (referente) <i>Stefania Tonini</i>
Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento	Sandro Callegaro (referente) Federico Canova Stefano Goldstaub Flavio Peccenini Chiara Rigosi

INCARICHI	CONSIGLIERI E MEMBRI ESTERNI
Assegnazione opinamenti	Gino Martinuzzi
Tematiche del patrocinio a spese dello Stato	Annalisa Atti (civile) Antonio Spinzo (penale)
Rapporti con la Federation des Barreaux e l'Union Internationale des Avocats	Federico Canova Guido Clausi-Schettini
Consiglio di amministrazione della Fondazione Forense Bolognese (2012-2014)	Flavio Peccenini Lorenzo Turazza
Comitato Pari Opportunità	Annalisa Atti Chiara Rigosi
Commissione Pari Opportunità del Consiglio Giudiziario	Chiara Rigosi
Consiglio della Camera arbitrale della Camera di Commercio (2012-2016)	Sandro Callegaro
Consiglio della Camera arbitrale immobiliare della Camera di Commercio (2010-2014)	<i>Giovambattista Fragomeni</i>
Commissione di controllo sulla presenza di clausole vessatorie inserite nei contratti tra professionisti e consumatori e di predisposizione dei contratti tipo e dei codici di condotta, della Camera di Commercio (2011-2014)	Annalisa Atti
Consiglio direttivo della Scuola di specializzazione per le professioni legali "Enrico Redenti"	Annalisa Atti Sandro Callegaro
Commissione per il patrocinio a spese dello Stato presso il T.A.R.	Chiara Rigosi
Commissione giudicatrice per l'assegnazione del premio "Augusta Del Vecchio Veneziani" dell'Università di Bologna	Annalisa Atti
Nucleo di valutazione della Prefettura di Bologna per l'accesso al fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura	<i>Giovanni Cerri</i>

INCARICHI CONFERITI DA ALTRI ENTI	CONSIGLIERI E MEMBRI ESTERNI
Consiglio Giudiziario (2012-2015)	<i>Lucio Strazziari</i>
Ufficio di Presidenza dell'Unione dei Consigli dell'Ordine Forensi dell'Emilia-Romagna	<i>Lucio Strazziari</i>
Comitato scientifico della Scuola Superiore dell'Avvocatura	Sandro Callegaro
Consiglio di sezione "Formazione e aggiornamento" della Scuola Superiore dell'Avvocatura	<i>Giuliano Berti Arnoaldi Veli</i>
Coordinamento centrale delle Scuole Forensi	Sandro Callegaro
Coordinatore area "Deontologia e ordinamento forense" della Scuola di specializzazione per le professioni legali "Enrico Redenti"	Sandro Callegaro
Coordinatore area "Tecnica della comunicazione e dell'argomentazione" della Scuola di specializzazione per le professioni legali "Enrico Redenti"	<i>Giuliano Berti Arnoaldi Veli</i>



# TURNI DI RICEVIMENTO DEI CONSIGLIERI

giorno	orario	Consiglieri
lunedì	dalle 12 alle 13	Avv. Stefano Goldstaub Avv. Gino Martinuzzi <i>(a settimane alternate)</i>
martedì	dalle 12 alle 13	Avv. Alessandro Lovato Avv. Chiara Rigosi <i>(a settimane alternate)</i>
mercoledì	dalle 12 alle 13	Avv. Federico Canova Avv. Flavio Peccenini <i>(a settimane alternate)</i>
giovedì	dalle 12 alle 13	Avv. Antonio Spinzo Avv. Lorenzo Turazza <i>(a settimane alternate)</i>
venerdì	dalle 12 alle 13	Avv. Annalisa Atti Avv. Marco D'Apote <i>(a settimane alternate)</i>
sabato	dalle 12 alle 13	Avv. Guido Clausi-Schettini Avv. Vincenzo Florio <i>(a settimane alternate)</i>

## EMERGENZA TERREMOTO LA SOLIDARIETÀ DELL'AVVOCATURA

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena, d'intesa con il Consiglio Nazionale Forense ha aperto un conto corrente alla Banca Nazionale del Lavoro sul quale far confluire le donazioni che ogni Ordine, Unione Regionale, Associazione e singolo Avvocato vorrà fare a favore dei Colleghi colpiti dal sisma nella nostra Regione, ma anche nel Veneto e nella Lombardia.

Su tale conto il Consiglio Nazionale Forense ha già disposto una prima donazione di 100.000,00 euro; l'Unione Regionale dei Consigli dell'Ordine Forensi dell'Emilia-Romagna ha deliberato un altro versamento di 50.000,00 euro, somma alimentata, in percentuale rispetto al numero dei rispettivi iscritti, dagli Ordini Forensi del nostro Distretto. Pur nelle difficoltà in cui attualmente si muove la nostra professione, siamo fiduciosi che la sensibilità e generosità dei colleghi bolognesi non verranno meno.

Dati bancari per le donazioni:

**BANCA NAZIONALE DEL LAVORO DIPENDENZA DI MODENA**  
**CONTO CORRENTE n. 000669**  
**INTESTATO A CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**  
**CODICE IBAN: IT94 P010 0512 90000000 0000 669**

## LA CERIMONIA DI CONSEGNA DELLE TOGHE D'ORO (MA ANCHE DEI PREMI MARIO JACCHIA, ALBERTO VIGHI E... "UNA VITA PER LA TOGA")

SANDRO CALLEGARO

Mercoledì 14 dicembre 2011 al Teatro Arena del Sole, il Consiglio dell'Ordine ha riproposto la cerimonia delle "Toghe d'Oro", felice tradizione degli Ordini Forensi italiani e prestigioso riconoscimento agli avvocati che hanno raggiunto i cinquant'anni di iscrizione all'Albo.

La manifestazione, che ha visto la partecipazione di molti colleghi, dei Presidenti degli Ordini del Distretto, delle maggiori autorità giudiziarie e militari, rappresentanti dello Stato e autorità civili, è stata anche l'occasione per affiancare agli avvocati con cinquant'anni di esperienza i giovani che nell'affrontare il precedente esame di abilitazione professionale hanno raggiunto i migliori risultati a livello distrettuale e circondariale.

La serata, alla realizzazione della quale hanno contribuito anche Chopard e Autovanti BMW, che si ringraziano vivamente per la disponibilità offerta, si è aperta con un cocktail di benvenuto al quale hanno fatto seguito i saluti introduttivi del Presidente avv. Lucio Strazziari che, non senza emozione, ha condotto con consumata esperienza e come se calcasse le scene da sempre tutta la manifestazione, evidenziando che "il traguardo dei cinquanta anni appare prestigioso non solo e non tanto sotto il profilo del dato temporale, che pure è di rilevante significato, quanto piuttosto nella considerazione di un esercizio professionale svolto in un periodo nel quale si sono manifestati cambiamenti epocali come mai si erano verificati in precedenza, che hanno interessato, con tutte le altre componenti del tessuto sociale, anche le attività professionali", e ha concluso affermando che "gli avvocati che oggi festeggiamo hanno scritto la storia del nostro Foro degli ultimi decenni, contribuendo con il loro impegno, con la loro professionalità, con il loro rigore morale, ad accresce-

re prestigio e autorevolezza della nostra avvocatura".

Ha fatto seguito la consegna delle 55 Toghe d'Oro, chiamate una per una dal Presidente avv. Strazziari che ne ha ricordato, tra l'altro, le cariche nel tempo ricoperte, come per gli ex Presidenti del nostro Ordine avvocati Sandro Giacomelli e Pietro Ruggieri, o come gli ex Consiglieri dell'Ordine avvocati Luigi Alberto Bottoni, Alfredo Goldstaub, Guido Turchi e Maria Teresa Ubaldini Dugato.

Ecco i nomi di tutti i colleghi che hanno raggiunto questo straordinario traguardo:

**Amalia Baraldi, Anselmo Bernardi, Giancarlo Berti, Luigi Borghi, Vincenzo Bottiglieri, Luigi Alberto Bottoni, Marcello Briguglio, Alberto Caltabiano, Maurizio Chirco, Giordano Coco, Giuseppe Coliva, Franco Luigi Dalla Verità, Salvatore De Bonis Cristalli, Giuseppe de Vergottini, Chiara Del Giudice, Giancarlo Della Giovampaola, Lucio d'Errico, Vincenzo**

**Desiderio, Stefano Faldella, Gian Alberto Ferrerio, Giuseppe Gervasio, Sandro Giacomelli, Giuseppe Giampaolo, Alfredo Goldstaub, Andrea Legnani, Mario Giulio Leone, Pietro Lolli, Guido Longobardi, Raffaele Luongo, Alberto Maffei Alberti, Massimo Manaresi, Raffaello Mangione, Antonio Marri, Maria Rosa Marsocicio, Marco Masetti, Mauro Mazzucato, Giancarlo Mengoli, Riccardo Mollame, Francesco Paolucci, Cesare Papa, Alfredo Pasquariello, Luciano Pergola, Luigi Rinaldi, Luigi Maria Rogari, Pietro Ruggieri, Fernanda Santoro, Bruno Scagliarini, Silvano Sereni, Guido Turchi, Giovanni Turroni, Maria Teresa Ubaldini Dugato, Anna Maria Veronesi, Olga Zanetti, Alessandro Zanfanti, Maria Luisa Zuffi Giacomelli.**

I sentimenti di sincero compiacimento e di fervido auspicio di ancora lunghi anni di proficua attività professionale a questi colleghi che hanno raggiunto questo straordinario traguardo sono stati resi anche dai Consiglieri dell'Ordine avvocati Annalisa Atti, Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Federico Canova, Guido Clausi-Schettini, Vincenzo Florio, Giovambattista Fragomeni, Gino Martinuzzi, Flavio Peccenini, Chiara Rigosi, Antonio Spinzio e Tiziana Zambelli, che hanno personalmente consegnato le medagliette d'oro ricordo e le pagamene.

Nel corso della manifestazione hanno ricevuto il riconoscimento per i loro meriti anche il neo avvocato Martino Macchiavelli, al quale è stato consegnato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine il prestigioso Premio Mario Jacchia, e la neo avvocat Irene Rossetto, alla quale è stato consegnato dal Direttore della Fondazione Forense Bolognese il Premio Alberto Vighi.

Mercoledì 14 Dicembre 2011  
Teatro Arena del Sole

**Toghe  
d'Oro  
50 Anni  
di professione**

ore 19,30 Colloquio di benvenuto  
20,30 Saluti introduttivi  
20,45 Catechismo "Toghe d'Oro"  
21,15 Assompraione Premi a Mario Jacchia  
Assompraione Premi a Alberto Vighi  
22,00 "Una vita per la Toga"  
22,15 Spettacolo di Giuseppe Cioccolani "Una vita che pensa"

Costo, non ammonta a pagamento delle entrate ricavate, con il contributo di alcune società e privati.

Manifestazione a cui non partecipano gli avvocati iscritti al Foro di Bologna. Per informazioni del regolamento, al Segretariato del Consiglio dell'Ordine: Dott. Riccardo Di. 051 7985774  
E-mail: [segreteria@ordineavvocatiroma.it](mailto:segreteria@ordineavvocatiroma.it)  
L'elenco non è definitivo e si riserva il diritto di non essere ammessi a consegnare.  
Il contributo, versato per la promozione della manifestazione, è di € 10,00.

Ha fatto seguito un evento veramente straordinario: al Presidente avv. Lucio Strazziari, che da tempo aveva manifestato la sua volontà di non ricandidarsi dopo 32 anni di fedele, saggia e generosa attività consigliare di cui dodici anni di Presidenza, i colleghi del Consiglio hanno voluto dedicare, unitamente a tutto il Foro bolognese, un momento speciale, tutto per lui, istituendo la prima edizione del Premio "Una vita per la Toga".

La *laudatio* (riportata nelle pagine successive della rivista) non poteva che toccare al decano del Consiglio, l'avv. Sandro Giacomelli, il quale gli ha poi consegnato, a nome di tutti, un piatto d'argento sul quale era stata fatta incidere la scritta:

**al suo Presidente**

**Lucio Strazziari**

**la amicizia e la gratitudine**

**dell'Ordine degli Avvocati**

**di Bologna**

**14 dicembre 2011**

In chiusura, il Consigliere avv. Sandro Callegaro ha introdotto lo spettacolo del comico Giuseppe Giacobazzi con il suo repertorio più classico: "Una vita da paura".

Concludevo un articolo analogo del 2006, pubblicato sempre su questa rivista, con la seguente frase: "Un'esperienza che non può rimanere isolata ricadendo nel buio del tempo".

Confermo e ribadisco.

*Un particolare ringraziamento va all'avv. Sandro Callegaro, al quale il Consiglio dell'Ordine ha affidato l'organizzazione di questa cerimonia, memore delle capacità dimostrate e dei successi ottenuti nella precedente edizione del 21 giugno 2006, svoltasi nella magnifica cornice di Palazzo Albergati dopo 36 anni di sospensione, e nell'organizzazione del XXIX Congresso Nazionale Forense svoltosi a Bologna nel 2008.*

## TOGA D'ORO IL PREMIO A 56 PROFESSIONISTI

### «Ecco tutti gli avvocati che hanno scritto la nostra storia»

**DOPO** cinque anni torna a Bologna la 'Toga d'oro', il prestigioso riconoscimento agli avvocati che sono iscritti all'Albo da cinquanta anni. I nostri avvocati che hanno raggiunto i cinquant'anni di professione sono 54, e, con poche assenze dovute a personali impedimenti, saranno presenti questa sera sul palco del Teatro Arena del Sole per ricevere, con la pergamena e la medaglia d'oro, il saluto e il compiacimento del foro bolognese, oltre che delle autorità cittadine.

«Il traguardo dei cinquanta anni appare prestigioso non solo e non tanto sotto il profilo del dato temporale — commenta l'avvocato Lucio Strazziari (nella foto), presidente dell'Ordine locale — che pure è di rilevante significato, quanto piuttosto nella considerazione di un esercizio professionale svolto in un periodo nel quale si sono manifestati cambiamenti epocali come mai si erano verificati in precedenza». E quindi «gli avvocati che oggi festeggiamo hanno scritto la storia del nostro foro degli ultimi decenni»



**ED ECCO** i nomi dei premiati: Amalia Baraldi, Anselmo Bernardi, Giancarlo Berti, Luigi Borghi, Vincenzo Bottiglieri, Luigi Alberto Bottoni, Marcello Briguglio, Alberto Cal-

tabiano, Maurizio Chirco, Giuseppe Coliva, Franco Luigi Dalla Verità, Salvatore De Bonis Cristalli, Giuseppe de Vergottini, Giancarlo Della Giovampaola, Lucio d'Errico, Chiara Del Giudice, Vincenzo Desiderio, Stefano Faldella, Gian Alberto Ferrero, Giuseppe Gervasio, Sandro Giacomelli, Giuseppe Giampaolo, Alfredo Goldstaub, Andrea Legnani, Mario Giulio Leone, Pietro Lolli, Guido Longobardi, Raffaele Luongo, Alberto Maffei Alberti, Massimo Manaresi, Raffaello Mangione, Antonio

## LUCIO STRAZZIARI

«In 50 anni di professione hanno attraversato una fase epocale»

Marri, Maria Rosa Marsoccio, Marco Masetti, Mauro Mazzucato, Giancarlo Mengoli, Riccardo Mollame, Francesco Paolucci, Cesare Papa, Alfredo Pasquariello, Luciano Pergola, Luigi Rinaldi, Luigi Maria Rogari, Pietro Ruggieri, Fernanda Santoro, Bruno Scagliarini, Silvano Sereni, Guido Turchi, Giovanni Turrone, Maria Teresa Ubaldini Dugato, Anna Maria Veronesi, Olga Zanetti, Alessandro Zanfanti e Maria Luisa Zuffi Giacomelli.

## LA CONSEGNA DEL PREMIO “UNA VITA PER LA TOGA” A LUCIO STRAZZIARI

SANDRO GIACOMELLI

Caro Lucio, il Consiglio, in uno dei rarissimi momenti di Tua momentanea assenza, ha deliberato di ricordare e festeggiare, nel momento di celebrazione dei colleghi datati e dei giovani virtuosi, anche i dodici anni di Tua Presidenza del Consiglio dell'Ordine, senza con questo voler dimenticare, naturalmente, l'attività da Te svolta in precedenza come Consigliere prima e Segretario poi. Attività che si è rivelata sempre essenziale per la funzionalità del Consiglio, supportata, com'era, dalla Tua immensa disponibilità, dal Tuo amo-

re per la professione che esercitiamo, dalla Tua competenza specifica. Attendendo la mia chiamata per la consegna dell'attestato della "Toga d'Oro", ho rivissuto, caro Lucio, tutti i momenti passati insieme in questi anni in Consiglio. Ho rivisto, in un susseguirsi di *flash*, le Tue preoccupazioni per difficoltà conseguenti a situazioni contingenti, l'impegno da Te profuso per superarle, e gli ottimi risultati raggiunti ma, credimi, ho rivissuto, e con una certa angoscia, tutti i momenti da Te vissuti per portare avanti il non certo lieve impegno che l'avvocatura bolo-

gnese aveva voluto assegnarti, ben conscia, peraltro, di non commettere errori, e sono rimasto sbigottito per quanto hai fatto. Il Tuo spirito, la Tua sensibilità e, essenzialmente, il Tuo valore Ti hanno splendidamente guidato e Ti hanno consentito di superare tutte le difficoltà, con serenità, e noi, ben consci, Te ne siamo, e saremo sempre, riconoscenti. Prova della fondatezza di quanto sto dicendo, e conferma per i non addetti ai lavori, è la stessa manifestazione di consegna delle „Toghe d'Oro“, da Te fortemente voluta, per ricordare



*Da sinistra: i Consiglieri avvocati Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Giovambattista Fragomeni, Chiara Rigosi, Antonio Spinzo, la vincitrice del "Premio Alberto Vighi" avv. Irene Rossetto, i Consiglieri avvocati Flavio Peccenini, Sandro Giacomelli e Guido Clausi-Schettini, il Presidente*

# SPECIALE TOGHE D'ORO

Corriere di Bologna Venerdì 16 Dicembre 2011



## La festa degli avvocati

### Premiate 53 «toghe d'oro» e il presidente Strazziari

Mercoledì sera, all'Arena del Sole, a 53 avvocati bolognesi è stato assegnato un riconoscimento per i 50 anni di professione. L'evento, «Toghe d'oro», è stato organizzato dall'Ordine forense. A sorpresa, anche il presidente dell'Ordine, Lucio Strazziari, ha ricevuto un premio. Il premio «Una vita per la toga». Comosso, Strazziari ha ringraziato dicendo: «Non lo merito, ho solo cercato di lavorare con impegno. Anzi, mi scuso per quello che non ho saputo fare. Un grande ringraziamento a mio padre, scomparso, che mi ha guidato fin da giovane».

i vecchi (naturalmente parlo solo per me) e i giovani colleghi, così magistralmente da Te diretta; prova sono le parole che Tu hai saputo esprimere nei nostri confronti, cosa di cui, sicuro di interpretare il pensiero di noi tutti,

voglio ringraziarTi, anche perchè il ricordo da parte degli amici, la loro vicinanza, è sempre fonte di gioia, specie nei momenti più significativi della vita. Ed è per questo, e per tutto quello che non ho saputo esprimere, cosa di cui

mi dolgo, che Ti diciamo "grazie Lucio", per quanto hai fatto e per quanto ancora farai per l'avvocatura bolognese e italiana.



*avv. Lucio Strazziari, i Consiglieri avvocati Annalisa Atti, Tiziana Zambelli, Vincenzo Florio, Gino Martinuzzi e Federico Canova, il vincitore del "Premio Mario Jacchia" avv. Martino Macchiavelli, il Consigliere avv. Sandro Callegaro (era assente il Consigliere avv. Fausto Sergio Pacifico).*

# SPECIALE TOGHE D'ORO



# SPECIALE TOGHE D'ORO



# SPECIALE TOGHE D'ORO





# SPECIALE TOGHE D'ORO



# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

## RELAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA DEL 24 GENNAIO 2012

LUCIO STRAZZIARI

Cari Colleghi,

il biennio appena trascorso si è qualificato per una ulteriore crisi che ha coinvolto la avvocatura, come tutte le altre componenti del tessuto sociale.

Eravamo abituati da tempo, nell'esame e nella valutazione di pregressi percorsi di attività, a confrontarci con la crisi della avvocatura, in quanto tale e negli aspetti interni, cui non è mai stata estranea la perdurante e ancora più aggravata **crisi della giustizia**, con l'arretrato civile di oltre cinque milioni e mezzo di cause che non tende a diminuire, e con un carico di processi penali che sempre più viene falciato da provvedimenti di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione.

Ora dobbiamo convivere con la crisi economica caratterizzata dagli autentici sconvolgimenti che hanno travolto tutto il mondo finanziario, con nuovi scenari che hanno finito per interessare, con profondi e fondati timori, l'attività di istituzioni pubbliche e di enti privati, i percorsi produttivi delle imprese e la vita dei singoli cittadini.

E la situazione, nelle preoccupate, ma realistiche, previsioni degli economisti, è destinata a protrarsi ancora a lungo prima che si possa intravedere una ricomposizione e il recupero di nuovi accettabili assetti economici.

Tale situazione incide pesantemente sulla attività forense, sia in tema di più problematici flussi di lavoro, sia sotto il profilo del riscontro economico che appare da un po' di tempo merce sempre più rara.

E si è aggiunta poi, a partire dalla scorsa estate, una serie di interventi dei Governi, approvati dal Parlamento, che, mentre non paiono potere avere alcuna incidenza positiva in materia di sviluppo della economia del Paese, vanno a intaccare profondamente, quando non a financo vanificare del tutto, principi e valori sui quali da sempre l'esercizio professionale forense ha fondato la propria credibilità e la propria qualificata ed efficace presenza nella società civile.

Pure dovendo riconoscere come il momento che stiamo vivendo imponga a tutti sacrifici necessari per risollevarne le sorti del Paese, non si possono tuttavia non avanzare a

questi ultimi interventi governativi fondate e convincenti critiche.

Innanzitutto si deve sottolineare come il modo di operare dei Governi che si sono succeduti abbia del tutto ignorato gli interpelli e le consultazioni. Come se nella materia del lavoro autonomo, un lavoro intellettuale che incide sui diritti fondamentali dei cittadini, come la salute e la difesa dei diritti, si potesse legiferare senza neppure avvertire la esigenza di acquisire pareri e dati, prima di assumere provvedimenti o di predisporre programmi. Pareri e dati che le categorie interessate avrebbero volentieri discusso per concertare il modo di uscire dalla crisi, per introdurre i desiderati cambiamenti, per concordare le modalità operative e le disponibilità a fornire un fattivo volontario contributo.

Così, le categorie professionali, tacciate di corporativismo, si sono viste piombare addosso provvedimenti di ogni tipo: per la avvocatura, nuove disposizioni in materia di formazione, di accesso, di tirocinio, di pubblicità, di tariffe, di procedimenti disciplinari, di modalità di organizzazione interna, senza tenere conto che tali materie avevano già trovato una loro compiuta

ta definizione in progetti di legge già pendenti in Parlamento, che oggi non si sa quale sorte possano ancora avere.

Il fatto è che tutti questi provvedimenti, e la discussione che ne è derivata sui *mass media*, mentre mettono in evidenza la necessaria considerazione dei valori economici, presentano una pericolosa indifferenza per i valori giuridici.

All'economia si affidano una società, e un Governo, consapevoli che gli economisti non hanno saputo né prevedere né prevenire la crisi, e ora sono incerti nel trovare la via d'uscita. Ci si affida a una economia liberista che predica le liberalizzazioni, quasi che questa parola magica, diventata un feticcio, dovesse rappresentare l'unica via d'uscita, l'unica panacea per ritrovare serenità e sicurezza.

In questo scenario si sviluppa un sistematico attacco agli Ordini professionali, equiparati a qualsiasi associazione di prestatori di servizi, ignorando che proprio gli Ordini vigilano sulla formazione, sul corretto esercizio della professione, sulla trasparenza nella applicazione delle tariffe, sulla dignità e il decoro della pubblicità, sulla probità e sul rigore morale dei propri iscritti.

E si ignora completamente tutta la attività suppletiva degli Ordini a sostegno delle esigenze operative degli Uffici Giudiziari che comportano giornalmente risparmi di costi, di risorse umane e finanziarie, di energie intellettuali che lo Stato sarebbe tenuto a mettere a disposizione e che sono state assicurate proprio da quelle categorie professionali che oggi si dipingono come egoistiche e retrive corporazioni.

Da ultimo, è preoccupante il fatto che nei provvedimenti già adottati e in quelli progettati si pensa di agire in materia di professioni con la tecnica della delegificazione,

sottraendo al dibattito parlamentare, e affidando alla normazione di secondo grado, regolamentare, materie che coinvolgono diritti fondamentali e interessi primari. Ciò quando alcune professioni, come quella forense, trovano riconoscimento nella Costituzione, e tutte le professioni sono rette da principi espressi in leggi ordinarie, e ancora, nel caso della avvocatura, un ramo del Parlamento ha approvato un ampio testo sistematico, innovativo, completo, che la Camera dovrebbe portare a compimento.

E invece ci stiamo chiedendo quale sorte potrà avere il progetto di riforma dell'ordinamento forense che la avvocatura aveva predisposto con tanto impegno ricomponendo a unità le varie convinzioni e i diversi punti di vista che, su tanti aspetti, avevano inizialmente diviso le proprie rappresentanze istituzionali e associative.

Potrei continuare nel descrivere questa situazione che implica un grave disagio nell'istituire contatti, nel mantenere in vita un dialogo, nel prospettare modalità di cooperazione che sgorgano dalla consapevole responsabilità sociale rivestita dalle professioni e dalle loro rappresentanze, disponibilità che tuttora permane, anche se la stessa è svilita da troppe misure punitive.

L'avvocatura ha programmato un Congresso Straordinario, nei tempi, negli aspetti logistici e nelle modalità operative che saranno al più presto stabilite, al fine di fare sentire la propria voce e le proprie fondate esigenze non solo al mondo politico ma alla intera collettività.

Direttamente collegato alle linee essenziali della riforma dell'ordinamento professionale si pone il tema delle specializzazioni, del tutto indispensabile per la riqualificazione della qualità delle prestazioni forensi; e che ha tuttavia

suscitato aspri contrasti in seno alla avvocatura.

E, proprio a seguito di ricorso presentato da un gruppo di legali del Foro di Roma, il T.A.R. del Lazio ha annullato e dichiarato inefficace il regolamento sulle specializzazioni che era stato predisposto dal Consiglio Nazionale Forense, negando a tale organismo superiore la facoltà di regolamentare su una materia che attiene direttamente al concreto esercizio della professione.

La complessa problematica dovrà essere riesaminata al fine di potere recuperare un valore dal quale l'avvocatura di oggi non può assolutamente prescindere.

Strettamente connesso alla specializzazione vi è l'altro fondamentale tema della formazione continua. L'assoluto rilievo che tale attività ha ormai assunto è fornito da questi dati: nell'anno 2011 il Consiglio, oltre ai 300 eventi programmati dalla Fondazione Forense Bolognese, ha accreditato ben 659 eventi organizzati da istituzioni pubbliche, enti privati, associazioni forensi e non.

Alla data del 31 dicembre 2010 è maturato il primo triennio del detto impegno, che rappresenta ormai esigenza imprescindibile per ogni iscritto. Il controllo effettuato dall'Ordine ha consentito di verificare che l'impegno è stato assolto con grande scrupolo e diligenza dalla grande maggioranza degli avvocati di Bologna. Per coloro che non hanno maturato i crediti richiesti il nuovo Consiglio che si insedierà, all'esito del presente turno elettorale, valuterà come attenersi.

Il riferimento alla formazione continua rappresenta felice occasione per sottolineare ancora il grande sviluppo e l'opera straordinaria svolta su tale terreno dalla **Fondazione Forense Bolognese** che, ormai superati i primi dieci anni di

## ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

vita, rappresenta realtà viva, operante e ormai indispensabile, non solo nella nostra realtà territoriale bolognese, ma su tutto il territorio del nostro Paese.

Un particolare ringraziamento, e vero compiacimento, rivolgo all'avv. Sandro Callegaro, il quale, nel suo compito di Direttore, continua a rappresentare mente fervida di iniziative, e capacità organizzativa straordinaria nel tradurre in concreta operatività quanto programmato, che si presenta ogni anno più vario, più completo e più innovativo.

Collaborano con altrettanta capacità e continuo impegno il Segretario avv. Giuliano Berti Arnaldi Veli e il Tesoriere avv. Gino Martinuzzi, il quale, in particolare, ha dimostrato grande originalità e oculatezza in una gestione che è ormai divenuta autonoma, ma che, proprio per questo, richiede ancora più scrupolo e diligenza.

Il mio ringraziamento va poi ai due membri del Consiglio Forense, Vincenzo Florio e Tiziana Zambelli che fanno parte del consiglio di amministrazione. Non posso poi non ricordare la preziosa opera che svolge quotidianamente l'avv. Stefano Dalla Verità, il quale, pure non ricoprendo alcuna carica ufficiale, è quotidianamente a servizio di ogni esigenza che si manifesti. Una presenza preziosa e un'opera necessaria, ancora più meritevole per gli aspetti di assoluta dedizione che ne connotano l'espletamento.

Un plauso rivolgo poi a tutti i dipendenti e collaboratori, guidati dalla Paola e dalla Barbara, che hanno iniziato la loro attività all'atto stesso del nascere della Fondazione, e che ne hanno seguito, e valorizzato, gli sviluppi in tutti questi anni.

A livello nazionale, a parte il Congresso Straordinario, cui ho dianzi accennato, è programmato il XXXI

Congresso Nazionale Forense, che si svolgerà a Bari nel prossimo mese di novembre. L'Ordine di Bologna vi parteciperà per apportare il proprio contributo ai temi congressuali, dopo che si sarà svolto l'apposito turno elettorale per la nomina dei delegati, che, unitamente al Presidente, costituiranno la delegazione di Bologna.

Il riferimento agli scenari nazionali mi concede la felice opportunità di rivolgere un saluto e un grande ringraziamento ai colleghi di Bologna che sono stati chiamati a fare parte degli organismi nazionali della avvocatura: Lorenza Bond e Ercole Cavarretta che fanno parte della delegazione del Distretto dell'Emilia Romagna all'**O.U.A.**; e Giovanni Cerri e Michelina Grillo che sono i nostri delegati alla **Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense**.

A tutti rivolgo il mio plauso, a nome dei colleghi del Foro, per un impegno che richiede, oltre che capacità e competenza, anche la disponibilità ai soggiorni romani che diventano sempre più frequenti e necessari. In particolare i delegati della Cassa hanno poi un compito di estrema importanza e delicatezza, e cioè quello di salvaguardare sviluppo e operatività del patrimonio delle Cassa Forense, che sta subendo tutti i rischi e tutte le difficoltà direttamente conseguenti alla crisi economica di cui ho parlato all'inizio di questa mia relazione.

Non posso poi tralasciare l'impegno del Consiglio nella partecipazione, attraverso Consiglieri di volta in volta designati, ai tanti convegni, alle conferenze e ai congressi che si susseguono in tutte le parti d'Italia per approfondire, studiare, verificare, interpretare le tante novità che, a livello normativo, dottrinale e giurisprudenziale, interessano l'esercizio della nostra professione. Anche l'Ordine di Bologna dà il proprio contributo, con proprie iniziative, a questa

preziosa e insostituibile attività di aggiornamento.

Prima di esaminare l'attività più specifica che il nostro Consiglio ha svolto nell'anno trascorso, ritengo di dovere svolgere alcune considerazioni sulla **nuova sede del Tribunale, a Palazzo Legnani-Pizzardi**, che ha per gran parte caratterizzato la vita della avvocatura a livello locale. E lo faccio per chiarire ancora certi dati di fatto che hanno determinato, forse perché non correttamente conosciuti, interpretazioni distorte e comunque lontane dalla realtà.

Il dato di fatto è che non corrisponde nella maniera più assoluta al vero che sia stata la avvocatura bolognese a reperire, a richiedere e a ottenere Palazzo Legnani-Pizzardi quale nuova sede del Tribunale. È vero invece che, allorché il Comune di Bologna ebbe a proporla quale unica soluzione possibile per accorpare, nel comparto territoriale, tutti gli Uffici del Tribunale, la avvocatura, quale componente della Commissione di Manutenzione presso la Corte d'Appello, manifestò il proprio benessere, come fecero i responsabili di tutti gli Uffici Giudiziari, a eccezione dell'allora Procuratore della Repubblica.

Una volta effettuato il trasloco, il Consiglio ha affrontato i tanti problemi che si sono presentati con spirito propositivo, cercando di contribuire a reperire soluzioni che potessero in qualche modo ovviare, o comunque mitigare, i disagi per gli avvocati, quasi esclusivi utilizzatori dei servizi delle Cancellerie. E ora la situazione di carattere generale si può dire sia accettabile, e comunque positivamente monitorata. Tale intendimento è arrivato fino a prevedere, come è ancora attualmente in atto, la presenza di sei collaboratori a carico del Consiglio presso lo "Sportello Polifunzionale", che ha rappresentato fin da subito l'aspetto più critico del rapporto della avvoca-

## ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

tura con la nuova struttura amministrativa giudiziaria. Questo intervento, se non ha portato alla normalità la situazione, ha certamente di gran lunga mitigato un dato di fatto prima assolutamente insostenibile.

Pure consapevole, come tutti, della anomalia di quanto deciso rispetto agli obblighi e alle competenze della struttura giudiziaria, sono sempre convinto che la emergenza di particolare e gravosissimo rilievo, giustificasse un intervento del Consiglio che venisse incontro, ed eliminasse, il grave disagio cui erano sottoposti gli avvocati tutti i giorni nell'espletamento della loro funzione a servizio del cittadino. Certamente una tale situazione non può "normalizzarsi", e compito del nuovo Consiglio sarà quello di potere ricreare precedenti equilibri, salvaguardando la dignità e la giusta operatività degli avvocati. Il che non potrà essere ottenuto senza una radicale modificazione dello "Sportello Polifunzionale", in ordine alla quale il Consiglio ha da sempre manifestato ogni propria disponibilità per ricercare, e attuare, altre e diverse soluzioni da tutti auspiccate.

In un momento come questo in cui si sente parlare sempre più di frequente di possibile abolizione degli Ordini professionali, il legislatore ha assegnato ai Consigli forensi nuovi e maggiori compiti, che li vede quali enti integrati nell'apparato pubblico, con pubbliche funzioni da espletare secondo i principi della sussidiarietà. Il paradosso è di tutto rilievo.

È ovvio il mio riferimento alle difese d'ufficio, la cui regolamentazione, quanto alla formazione dell'elenco a livello circondariale, e alla gestione dei turni di reperibilità, è interamente assegnata ai Consigli; al patrocinio a spese dello Stato, che vede i Consigli quali organi che hanno il compito, nel settore civile, di esaminare per primi la fondatezza o meno delle

domande per le quali si chiede di essere ammessi al beneficio, e, da ultimo, ma certamente primo per importanza, impegno e necessità organizzative, l'organismo della media-conciliazione che il nostro Consiglio ha da subito costituito, e che ha iniziato ad essere operativo in questi giorni, dopo avere ottenuto il riconoscimento dal Ministero, e anche nella assenza degli appositi e specifici locali, già assegnati in Bologna, via S. Isaia 20, ma non ancora consegnati dal Comune.

Per quanto riguarda, in particolare, le **difese d'ufficio**, il Consiglio, a parte il sistema operativo informatico, che consente ai magistrati e agli operatori della Polizia Giudiziaria di reperire il difensore d'ufficio attraverso una apposita ricerca, organizza ogni anno, come il dettato normativo prevede, un corso per difensori d'ufficio, guidato e condotto da avvocati, in collaborazione con la locale Camera Penale "Franco Bricola".

Desidero rinnovare il più vivo ringraziamento del Consiglio al Consigliere avv. Antonio Spinzo, che è da anni il responsabile per la organizzazione e la gestione di tale importantissima attività, che svolge con grande scrupolo e riconosciuta capacità, e alla Camera Penale "Franco Bricola", nelle persone del Presidente avv. Elisabetta d'Errico e del responsabile per la Scuola avv. Alessandro Valenti, per la faticosa e preziosa collaborazione.

Altro settore che interessa le difese d'ufficio è quello del diritto penale minorile. Anche per questo specifico aspetto il Consiglio organizza ogni anno apposito corso, affidato ormai da molto tempo al Consigliere avv. Fausto Sergio Pacifico, coadiuvato dall'avv. Maria Grazia Tufariello. La loro esperienza e il loro impegno rappresentano sicura ed efficace garanzia circa la estrema utilità del corso per tutti coloro che vi partecipano.

Il Consiglio organizza poi ogni anno anche un corso in materia di immigrazione. Pur non essendo oggetto di una specifica previsione normativa, un tale corso ci sembra tuttavia di assoluta utilità e rilevanza, per la importanza che i temi della immigrazione rivestono nell'attuale contesto sociale. Anche per questo impegno ringrazio il Consigliere avv. Antonio Spinzo, che riesce a proporre ai colleghi un programma di incontri assolutamente qualificati ed estremamente utili.

Anche l'attività relativa al **patrocinio a spese dello Stato** si presenta particolarmente impegnativa, sia per il numero di domande che vengono presentate (nell'anno 2011 sono state 1215, con un notevole incremento rispetto alle 941 dell'anno precedente), sia per le problematiche che molti casi presentano: in tema di fondatezza, o meglio di non manifesta infondatezza, della domanda, come recita il disposto normativo, e per le valutazioni, alle volte non facili, che debbono essere operate sotto il profilo della competenza territoriale. Merito particolare va ai componenti della apposita Commissione, che sono i Consiglieri avvocati Annalisa Atti, che ne è la responsabile, Federico Canova e Chiara Rigosi, che ne sono gli altri componenti.

Direttamente collegata al detto ufficio è poi l'attività, altrettanto intensa e impegnativa, relativa alla valutazione delle parcelle dei legali che, espletato il mandato difensivo quali difensori d'ufficio, e non essendo stato corrisposto l'onorario da parte del loro difeso, debbono richiedere il parere del Consiglio dell'Ordine per potere ottenere dallo Stato la liquidazione dei loro compensi.

Sono pervenute, nell'anno 2011, 530 richieste, lo stesso numero dell'anno precedente. Ne sono state esaminate 384. Il merito per questo impegno va riconosciuto ai

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Consiglieri incaricati: avvocati Antonio Spinzo, che ne è il referente, Guido Clausi-Schettini, Fausto Sergio Pacifico e Tiziana Zambelli.

Brevi cenni, ora, sulla **attività ordinaria del Consiglio**. Desidero rinnovare a tutti i componenti del Consiglio il più vivo ringraziamento per l'impegno da tutti profuso in un complesso di attività che ha richiesto, da parte di tutti, dedizione e disponibilità, e la sottrazione di energie fisiche e mentali ai propri compiti professionali e alla propria vita personale e familiare.

E li ringrazio anche per la capacità, avuta da tutti, di contribuire a fare del Consiglio dell'Ordine un organismo attento ai problemi attuali, sempre più rilevanti, che la nostra classe forense deve quotidianamente affrontare, vivace nel percorrere nuovi terreni di verifica e di confronto che le novità normative impongono sempre più di frequente, consapevole della grande responsabilità che ci è stata affidata dai colleghi, disponibile a trovare, dopo discussioni e contrasti anche accesi, punti di incontro e di sintesi, che hanno consentito al Consiglio di esprimersi sempre con una unica voce rispetto a ogni interlocutore, all'interno della nostra classe forense, o all'esterno, nei vari momenti di confronto sui tanti aspetti del nostro quotidiano agire.

Solo così, pure con tutti i limiti che io per primo mi riconosco nel mio compito di guida del Consiglio, la avvocatura bolognese ha potuto in qualche modo rappresentare nella nostra città una presenza efficace e responsabile.

Un ringraziamento particolarmente sincero e sentito rivolgo all'avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, che anche in questo biennio ha ricoperto il delicato e impegnativo compito di Segretario nel modo più completo, proficuo e soddisfacente. La informatizzazione della

gran parte dei servizi dell'Ordine ha, in particolare, trovato in lui la persona capace, sempre pronta, in grado di utilizzare al meglio le più moderne tecnologie, specie nel campo così importante delle comunicazioni ai colleghi (date in tempo reale) di tutte le notizie che li interessano, sia a livello nazionale, sia in sede locale, per potere affrontare con le dovute conoscenze ogni novità, ogni cambiamento, ogni benché minimo risvolto del nostro rapporto con gli uffici giudiziari. È un vero e proprio "filo diretto" dal quale non si può ormai più prescindere.

Altrettanto vivo ringraziamento rivolgo all'avv. Sandro Giacomelli, che svolge da anni le funzioni di Tesoriere. Il crescente numero di iscritti e la espansione delle attività del Consiglio ne hanno fatto un "terreno economico" la cui disciplina richiede ormai cognizioni, applicazioni, metodi operativi propri di strutture complesse e articolate. E, soprattutto, i numeri debbono essere gestiti entro quei limiti di bilancio stabiliti dalla attuale legislazione. Sandro Giacomelli si è sempre mosso, anche nell'ultimo anno, con grande oculatezza e consapevolezza.

E ora alcuni dati dell'anno 2011.

a) **iscrizioni all'Albo e ai Registri:** gli avvocati iscritti all'Albo (compresi i Registri speciali) sono, alla data del 31 dicembre 2011, 4384 (rispetto ai 4291 che risultavano iscritti al 31 dicembre 2010 vi è stato un aumento di 93 avvocati). Nell'anno precedente vi era stato un incremento di 90 avvocati. Il dato dell'aumento degli avvocati in termini rigorosamente numerici si è assestato a livello dell'anno precedente. Più significativo è il raffronto con gli anni passati, se si considera che nell'anno 2007 l'aumento era stato di 303 avvocati, nell'anno 2008 di 152 avvocati, e nell'anno 2009 di 131 avvocati. La controtendenza si consolida.

I praticanti iscritti (con patrocinio e non) alla data del 31 dicembre 2011 sono 1253 (rispetto ai 1236 del 31 dicembre 2010 vi è un aumento di 17, inferiore all'aumento di 29 che si registrò nell'anno precedente; e ancora più rilevante è il raffronto con l'aumento di 40 praticanti che si verificò nell'anno 2009). I praticanti iscritti nell'anno 2011 sono stati 423, numero assolutamente equilibrato con gli iscritti nell'anno precedente che erano stati 424. Resta confermata la rilevante diminuzione dei praticanti rispetto alla media degli anni passati: poco più della metà.

Tale dato rappresenta certamente un segnale significativo della consapevolezza, che si avverte anche all'esterno del nostro mondo forense, di quanto sia difficile oggi per un giovane intraprendere la nostra professione. Il numero degli avvocati iscritti continua a risultare del tutto sproporzionato rispetto alla richiesta di assistenza legale che proviene dalla collettività.

Sono state rilasciate 132 autorizzazioni al patrocinio. Nell'anno 2010 erano state 142.

b) **sedute consiliari:** le sedute consiliari sono state nell'anno 2011 87, di cui 66 ordinarie e 21 disciplinari dibattimentali (le sedute consiliari erano state, nell'anno 2010, 69, di cui 50 ordinarie e 19 disciplinari). Vi è stato un notevole incremento delle sedute, specie quelle ordinarie, a riprova di un impegno del Consiglio che, visto e valutato nella sua collegialità, ha ormai assunto il carattere della continuità.

c) **situazione degli esposti e dei procedimenti disciplinari:** gli esposti pervenuti nell'anno 2011 sono stati 277 (nell'anno 2010 erano stati 278). Il dato è rimasto assolutamente invariato. Gli esposti archiviati sono stati 207 (nell'anno 2010 erano stati archiviati 171 esposti). Gli esposti pendenti al 31

## ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

dicembre 2011 sono 446 (rispetto ai 467 pendenti alla fine dell'anno 2010).

I procedimenti disciplinari pendenti al 31 dicembre 2011 sono 118 (di cui 13 si trovano nella fase di impugnazione presso organi superiori). I procedimenti disciplinari pendenti al 31 dicembre 2010 erano 94. I procedimenti disciplinari aperti nell'anno 2011 sono stati 57 (rispetto ai 35 aperti nell'anno 2010). Nel corso dell'anno sono state pronunciate 15 decisioni disciplinari, rispetto alle 14 pronunciate nell'anno 2010.

Alcune considerazioni su questi dati. È rimasto assolutamente uguale il numero degli esposti pervenuti (il che, considerato l'aumento, sia pure più contenuto, del numero degli avvocati, rappresenta un dato confortante), mentre vi è stata una diminuzione del numero degli esposti pendenti, in diretta correlazione con il maggiore numero di archiviazioni pronunciate. È aumentato il numero dei procedimenti disciplinari pendenti, nella quasi identica percentuale dell'intervenuto aumento della loro apertura.

Complessivamente, il dato che emerge è un più rigoroso impegno del Consiglio, nell'anno trascorso, nel compito istituzionale, così delicato, ma anche così importante, della funzione disciplinare. E, tuttavia, il numero delle pendenze resta ancora troppo alto. La necessità di una maggiore, e più celere, definizione dei fascicoli disciplinari, dovrà rappresentare, prescindendo da possibili novità normative che potrebbero completamente modificare la specifica materia, impegno prioritario del nuovo Consiglio.

d) **opinamento parcelle:** sono pervenute per l'opinamento, nell'anno 2011, 467 parcelle (rispetto alle 638 del precedente anno 2010). Ne sono state opiniate 342. Nei confronti di 54 parcelle

sono stati presentati "ricorsi in prevenzione" (l'anno precedente erano stati 29).

Il numero delle richieste di opinamento è diminuito rispetto a quello dello scorso anno, ma è quasi raddoppiato il numero dei "ricorsi in prevenzione". Il che rappresenta ulteriore segnale di un maggiore contrasto e di una più ricorrente difficoltà da parte della clientela di assolvere i propri impegni di carattere economico con il proprio avvocato.

Nelle "manovre" varie, già poste in essere dai nostri governanti, e in quelle in preparazione, sarà pure necessario tenere conto anche di questo significativo dato, per quanto riguarda i professionisti, e, più specificamente, gli avvocati. È in ogni caso, questo, uno degli aspetti più rilevanti della attività del Consiglio, che viene assolto da tutti i Consiglieri con impegno e scrupolo, con una nota di merito per l'avv. Sandro Giacomelli, che ne è il responsabile.

Gli scenari sembrano comunque ora completamente mutati. Le tariffe forensi sono state abolite, sostituite dal preventivo che il legale dovrebbe predisporre e sottoporre poi alla valutazione del cliente. Resta il problema che ben difficilmente si possono ipotizzare, in punto di partenza, quali saranno gli sviluppi, le difficoltà, le problematiche, i tempi di ogni azione giudiziaria, sia di carattere civile, che di rilievo penale, che di specifica materia amministrativa. In una tale situazione tutte le ipotesi sono percorribili, e l'avvocatura dovrà confrontarsi al suo interno al fine di affrontare e risolvere una situazione che si presenta ora in termini di assoluta problematicità.

e) **pratica forense:** il Consiglio ha seguito costantemente lo svolgimento della pratica forense, attraverso l'attenzione che alla stessa vi hanno dedicato i Consiglieri re-

sponsabili, avvocati Tiziana Zambelli, che ha coordinato la relativa Commissione, Annalisa Atti, Federico Canova, Guido Clausi-Schetini, Giovambattista Fragomeni e Chiara Rigosi.

A loro rivolgo il più vivo ringraziamento per l'impegno con cui hanno svolto, in particolare, il compito della verifica semestrale del periodo di pratica, attraverso il controllo rigoroso e attento dei relativi libretti, e per ogni necessità di contatto diretto con i praticanti, al fine di facilitare la risoluzione di tanti problemi che emergono, specie nella attuale situazione, nella quale aumentano le possibilità di forme alternative alla frequenza allo studio legale cui il praticante può essere ammesso per il periodo non superiore a un anno. Rilevo in particolare il protocollo che il Consiglio Forense ha concluso con la Presidenza del Tribunale che prevede la possibilità per il praticante di svolgere un semestre di pratica (a sua richiesta, protraibile a due) presso un giudice civile del Tribunale. Il Consiglio aveva previsto questa possibilità ancora prima che, poi, la stessa venisse riconosciuta a livello di novità normativa.

Gli **esami di avvocato** si svolgono ormai da anni secondo la nuova disciplina, che prevede che la correzione degli elaborati scritti venga effettuata da commissione di distretto diverso da quello di appartenenza del candidato, secondo un sorteggio che viene effettuato nella imminenza delle prove scritte. Lo scorso anno Bologna ha corretto Catanzaro e viceversa. La ammissione all'orale, per il distretto dell'Emilia-Romagna, è stata di circa il 70%, e le prove orali sono tuttora in corso, e proseguiranno fino al prossimo mese di giugno. Quest'anno, Bologna correrà ancora Catanzaro, mentre gli elaborati scritti dei candidati dell'Emilia-Romagna saranno sottoposti al giudizio della commissione di Bari.

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Un grazie sincero rivolgo, a nome di tutti, ai colleghi che lo scorso anno, come per l'esame in corso, hanno fatto parte delle commissioni, avendo accettato un sacrificio rilevante per impiego di tempo, per impegno e responsabilità, quale è quello che l'incarico certamente comporta.

f) **formazione continua:** già ho accennato alla specifica attività, e conseguente compito del Consiglio, quando nella prima parte della presente relazione ho richiamato la grande attività che svolge la Fondazione Forense Bolognese. Voglio qui compiacermi con i colleghi del Foro per l'impegno che ciascuno si è assunto, con riflessiva condivisione degli scopi precisi che la formazione continua si propone. Sotto questo specifico aspetto, oltre a ringraziare i Consiglieri che si sono adoperati per consentire che l'apparato, così complesso e articolato, potesse qualificarsi in termini di concreta e proficua operatività, e mi riferisco al referente avv. Antonio Spinzo, e ai componenti della commissione avvocati Annalisa Atti, Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Sandro Callegaro e Chiara Rigosi, manifesto la mia riconoscenza a tutti i colleghi che, con sacrificio personale e con grande dedizione, si sono resi disponibili per presiedere i vari eventi che sono stati organizzati.

Come ringrazio tutti gli enti e le associazioni che hanno collaborato con il Consiglio per la organizzazione di eventi che consentissero, come hanno consentito, di potere offrire ai colleghi un panorama in grado di soddisfare le esigenze di tutti.

Come ho già accennato, sarà compito del nuovo Consiglio assumere le necessarie determinazioni rispetto ai colleghi che non hanno conseguito il sufficiente e necessario numero di crediti, senza averne potuto giustificare la ragione.

g) **Osservatorio sulla giustizia**

**civile:** l'Osservatorio sulla giustizia civile, ricostituito dopo la sostanziale inattività che datava dalla metà degli anni novanta, ha proseguito la propria attività con impegno e capacità di espansione, se è vero che la sua composizione è andata allargandosi ad altre associazioni che hanno chiesto di farne parte, e che sono stati realizzati nuovi protocolli riguardanti particolari aspetti del contenzioso civile.

Dopo il "Protocollo generale", il "Protocollo sul rito sommario" e il "Protocollo sulle tematiche del risarcimento del danno", sono stati approvati il "Protocollo sul diritto di famiglia" e il "Protocollo sul diritto del lavoro". Di fronte alle perduranti difficoltà dell'iter procedurale delle cause civili, le "prassi virtuose" che vengono concordate consentono, anche nei piccoli aspetti, una qualche soluzione condivisa che faciliti i compiti di tutti, avvocati, magistrati e personale di Cancelleria.

Partecipano a tale Organismo, per il Consiglio, i Consiglieri avvocati Giovanni Berti Arnoaldi Veli, che ne è il referente, Annalisa Atti, Giovambattista Fragomeni, Gino Martinuzzi e Flavio Peccenini, che ringrazio per l'impegno e per la capacità dimostrati.

h) **Organismo per le pari opportunità:** nello scorso biennio le problematiche relative all'attività professionale delle colleghe (giòva ricordare che il loro numero ha superato il numero dei colleghi iscritti all'Albo), sono state oggetto della attività di apposita commissione consiliare, composta dai Consiglieri avvocati Annalisa Atti, referente, Fausto Sergio Pacifico, Chiara Rigosi e Tiziana Zambelli, con membri consultivi esterni nelle persone dell'avv. Maria Anna Alberti e dell'avv. Elisabetta d'Errico.

Prima della scadenza del presente mandato il Consiglio ha costituito l'apposito Organismo per le pari

opportunità, quale ente esterno al Consiglio, che sarà retto da un consiglio direttivo composto da iscritti all'Albo degli Avvocati che saranno eletti dalla base attraverso formale votazione.

I tanti aspetti della particolare situazione professionale delle colleghe fa ritenere che il detto organismo acquisirà grande importanza e significativo rilievo. E il Consiglio Forense potrà così rendersi parte attiva di fronte a un cambiamento della composizione della classe forense nella nostra città, che ha rappresentato, e che rappresenterà sempre più in futuro, una autentica rivoluzione sociale.

i) **nuovi scenari della informatizzazione:** la informatizzazione della attività giudiziaria, specie nel campo civile, continua ad avanzare a passi da gigante. E Bologna, che fino dagli albori del "Processo Civile Telematico" è stata parte attiva a livello nazionale, in piena sinergia con la magistratura locale, si qualifica come Foro trainante.

La possibilità della presentazione dei ricorsi per ingiunzione per via telematica, le comunicazioni di Cancelleria che vengono effettuare esclusivamente per via informatica, la P.E.C. resa obbligatoria per qualsiasi azione giudiziaria civile, rappresentano concrete applicazioni di quel processo telematico che si spera possa completarsi compiutamente nei tempi più rapidi, così da realizzare quella celerità dell'iter procedurale delle cause che elimini il dato più penalizzante del "servizio giustizia" per i cittadini, e cioè la inaccettabile lentezza dei processi.

Tutto questo si deve, per gran parte, sul fronte dell'impegno della avvocatura, alla passione e alla convinzione del Consigliere avv. Sandro Callegaro, coadiuvato, nella specifica commissione, dai Consiglieri avvocati Giovambattista Fragomeni, Gino Martinuzzi e Antonio Spinzo.



## ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

l) **Bologna Forense**: il nostro notiziario è divenuto un punto di riferimento per i colleghi e per i magistrati, ai quali tutti viene inviato. Ma è conosciuto anche presso gli altri Fori d'Italia per la sua veste grafica, e per i contenuti che, privilegiando la vita del nostro Foro, non disdegnano tuttavia di affrontare anche le tante problematiche che la avvocatura tutta sta vivendo in questo particolare momento. La tiratura è salita a 5.200 copie.

Primo riconoscimento per tale attività va al responsabile del Consiglio per il comitato di redazione avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, e si estende poi agli altri componenti del detto comitato, Consiglieri avvocati Annalisa Atti, Sandro Callegaro, Federico Canova, Gino Martinuzzi, Antonio Spinzo e Tiziana Zambelli, e deve poi raggiungere tutti gli altri colleghi che, di volta in volta, contribuiscono al completamento dei vari numeri trattando temi sempre di rilevante interesse per la avvocatura, vista anche nei suoi aspetti non esclusivamente professionali (faccio riferimento a sport, poesie, recensione di libri, vignette, e quant'altro).

m) **biblioteca**: è un valore che si arricchisce sempre più. Della stessa si avvalgono non solo i colleghi del Foro, ma anche magistrati, funzionari e gli stessi studenti della Università. Al relativo aggiornamento, in tema di riviste, collane, monografie, provvedono i responsabili che sono i Consiglieri Gino Martinuzzi (referente), Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Vincenzo Florio e Sandro Giacomelli, che ringrazio per la attenzione e per l'impegno con cui vi provvedono.

n) **le associazioni forensi**: le associazioni forensi rappresentano una grande ricchezza per la avvocatura, perché suscitano energie, stimolano interessi, collaborano in modo fattivo e propositivo a quell'impegno della formazione

continua, consentendo di arricchire in modo qualificato e proficuo il panorama di eventi che il Consiglio Forense, attraverso la Fondazione Forense Bolognese, offre, e deve offrire, annualmente ai colleghi al fine di permettere loro di acquisire il numero di crediti previsti dall'apposito regolamento.

Motivo di soddisfazione per il Consiglio, e di gratitudine, sono i rapporti che si sono sempre qualificati in termini di grande collaborazione e di fruttuoso confronto. Le richiamo tutte:

- la Associazione Nazionale Forense, la cui collaborazione si traduce, in particolare, in concreta operatività attraverso lo "Sportello Previdenza", con il quale viene offerta consulenza ai colleghi che ne facciano richiesta sui tanti aspetti problematici che, specie in questo periodo, tante situazioni previdenziali presentano; e a mezzo del servizio delle cassette collocate presso l'Ufficio Notifiche, ove vengono inseriti gli originali degli atti da restituire, notificati, agli studi legali. Un sincero ringraziamento ai responsabili della Associazione e, in particolare, al Segretario avv. Maria Anna Alberti;

- particolarmente attiva è a Bologna la Camera Penale, intitolata alla memoria del mai dimenticato Maestro di diritto prof. Franco Bricola. Nello specifico, da sempre, la Camera Penale collabora con il Consiglio per la organizzazione del corso annuale per i difensori d'ufficio, particolarmente importante per formare colleghi che intendano, e svolgano, le difese d'ufficio nei termini del più rigoroso scrupolo e della più qualificata preparazione. Ringrazio, per tutti, il suo Presidente avv. Elisabetta d'Errico, e il responsabile per la Scuola, avv. Alessandro Valenti;

- la materia del diritto di famiglia richiede specifica preparazione, riconosciuta competenza, e conoscenze che si estendano dal cam-

po del diritto ad altre scienze che vi acquisiscono particolare rilievo, come la psicologia, la sociologia e simili. Ecco perché di significativo rilievo deve qualificarsi la presenza nel nostro Foro di sezioni locali di alcune fra le più importanti associazioni, riconosciute a livello nazionale. Richiamo così, fra quelle di più lunga presenza, l'A.I.A.F. e l'A.G.I., e ringrazio tutti i loro componenti nelle persone delle rispettive Presidenti avv. Ada Valeria Fabj e avv. Francesca Palunbi. Ma altrettanto importanti sono le sezioni locali della Camera Minorile, fondata dalla storica collega, esperta e qualificata in diritto di famiglia, avv. Rosa Mazzone, e ora guidata dalla Presidente avv. Nadia Del Frate; e la Sezione dell'AMI, della quale è responsabile locale l'avv. Katia Lanosa, la cui capacità e il cui impegno si sono già dimostrati sul campo attraverso una serie di convegni che hanno suscitato il più vivo interesse nel nostro Foro;

- la Associazione dei Giuslavoristi dell'Emilia-Romagna ha svolto preziosa attività di aggiornamento sul terreno sempre di grande e scottante attualità quale quello del diritto del lavoro. Ne sono grato al responsabile distrettuale avv. Flavio Chiussi, e al responsabile circondariale avv. Alberto Piccini;

- vi è poi la felice presenza di una sezione dell'A.I.G.A., presieduta dalla collega Angela Carpi. I tanti giovani iscritti all'Albo e le così rilevanti problematiche che accompagnano l'inizio del loro percorso professionale rendono la associazione un punto di riferimento importante e qualificato, e richiedono un sempre più continuo contatto con il Consiglio, al fine di potere valutare eventuali iniziative da intraprendere per venire incontro alle tante esigenze cui i giovani colleghi non possono sottrarsi all'inizio della loro professione;

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

- la Camera Civile rappresenta, a livello nazionale, una delle associazioni storiche. A Bologna è stata ricostituita di recente, intitolata all'illustre collega Alberto Tabanelli, e già rappresenta una presenza qualificata nel nostro Foro. Il compiacimento e gli auspici di felice lavoro alla neo Presidente avv. Arianna Pettazoni, e a tutti i componenti del Consiglio Direttivo.

o) **U.R.C.O.F.E.R.:** l'Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi dell'Emilia Romagna si è riunita otto volte nel corso dell'anno 2011, e ha proseguito, con la presenza dei Presidenti dei nove Consigli circondariali, e dei delegati regionali agli organismi nazionali della avvocatura, la propria attività di rappresentanza distrettuale nelle più importanti assise a livello nazionale, e nella verifica e nel confronto sui tanti temi sui quali le novità legislative e tanti nuovi scenari impongono scelte e interpretazioni a volte non facili. La possibilità di assumere decisioni uniformi e condivise rappresenta un risultato che quasi sempre si riesce a raggiungere, e che conferisce il senso di una appartenenza nei fatti e nelle concrete determinazioni. Presidente della Unione è stato nominato l'avv. Giampiero Giubelli, Presidente dell'Ordine Forense di Ferrara; e l'avv. Sandro Callegaro è stato chiamato a fare parte dell'Ufficio di Presidenza.

p) **Jus Bologna Sport:** ritengo di fare un cenno, per la prima volta, nella mia relazione annuale, alla attività sportiva, riunita sotto la sigla "Jus Bologna Sport", per il notevole rilievo che alcune discipline hanno acquisito, contribuendo ad accrescere lustro e visibilità al nostro Foro. Mi riferisco in particolare:

- al calcio, che due anni fa ha raggiunto il prestigioso risultato della vittoria nel campionato nazionale, e che ora, dopo anni di Presidenza dell'avv. Pietro Giampaolo, è

presieduto dal collega Augusto Bonazzi;

- al ciclismo, guidato dalla mente sempre fervida, oltre che dalle capacità organizzative e sportive, dell'avv. Manlio D'Amico, che vede la squadra di Bologna partecipare con ottimi risultati a tutte le più importanti competizioni a livello nazionale;

- allo sci, che, sotto la direzione e la responsabilità dei colleghi Vittorio Mazza e Giovanni Cerri, vede la significativa e positiva presenza di colleghi del Foro ai campionati nazionali che si svolgono ogni anno in prestigiose località delle nostre montagne.

A tutti i Colleghi atleti rivolgo il mio compiacimento, con gli auspici più fervidi per sempre nuovi successi. La relativa Commissione consigliare è presieduta dal Consigliere avv. Vincenzo Florio, ed è composta anche dai Consiglieri avvocati Federico Canova e Gino Martinuzzi, che ringrazio per l'attività che vi profondono.

q) **Segreteria:** ormai è una squadra, con le sue articolazioni, con ogni pedana dedicata a compiti specifici e particolari, sapientemente guidata dal Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli. L'armonico funzionamento della intera struttura richiede il più rigoroso impegno da parte di ciascuno dei suoi componenti. Solo così è possibile assicurare un servizio che risponda in modo adeguato, come deve, alle richieste e alle esigenze dei colleghi e della cittadinanza.

Manifesto, anche a nome dei Consiglieri, il compiacimento per la diligenza e la dedizione con cui ciascuno dei nostri dipendenti e dei collaboratori svolge il proprio compito, nella convinzione che anche i nostri uffici di segreteria debbano contribuire a rendere il nostro Foro quale presenza efficace e responsabile nell'ambito del nostro tessuto sociale. Ringra-

zio così i nostri dipendenti (la citazione è in ordine di anzianità del rapporto di dipendenza presso il Consiglio): Monica D'Atti, Valentina Cappitelli, Daniela Stefanizzi, Loretta Zoli, Riccardo Russo, Elvis Agassi, Loretta Madera e Mariafrancesca Pizzi, che sono coadiuvati da altro personale che svolge la propria attività sulla base di contratti di collaborazione, e cioè, in ordine alfabetico: Matilde Baravelli, Mila Bonini, Marianna Ciconnani, Giuseppe Di Risio, Federico Gandolfi, Roberto Gualandi e Cristina Pilotti. Nella certezza che ciascuno continuerà ad assolvere i propri compiti con rinnovato impegno e con convinta dedizione.

Sono purtroppo mancati nel corso dell'anno 2011 i colleghi Giuseppe Ballarini, Ruggero Benini, Italo Vittorio Di Nardo, Massimo Gabellini, Roberto Landi, Marino Maschio, Riccardo Paoletti, Fabrizio Paolini, Roberta Rinaldi, Arduo Saladini Pilastrini, Fabio Vignini, Alberto Zoboli, Cesarino Zuppiroli. Li ricordiamo con commosso rimpianto, e rinnoviamo ai loro famigliari i sentimenti della più affettuosa e umana solidarietà.

Chiudo questa mia relazione con l'auspicio che qualsiasi riforma che si ritenga di dovere attuare nell'interesse di tutti, salvaguardi e mantenga fermi e saldi quei principi e quei valori di libertà, di autonomia e di indipendenza che alla avvocatura sono sempre stati riconosciuti, non tanto e non solo dalle leggi, ma dalla storia stessa e dalla cultura del nostro Paese.



## INTERVENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE ALLA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL TRIBUNALE A PALAZZO LEGNANI-PIZZARDI

SANDRO CALLEGARO

Signor Ministro della Giustizia, Signor Presidente della Corte d'Appello, Signor Procuratore Generale, Eminenza, Signor Sindaco e Autorità Civili e Militari, Signor Presidente del Tribunale, Signor Presidente del Tribunale di Sorveglianza, Magistrati, Colleghi, Signore e Signori, porgo il saluto dell'avvocatura bolognese a questa cerimonia di inaugurazione della nuova sede del Tribunale.

Una sede bella e prestigiosa, restaurata con arte sapiente che, purtroppo, allo stato dei fatti, ha dimostrato di non essere adeguata alle reali necessità, al carico giudiziario, alla domanda di giustizia che il Tribunale di Bologna deve reggere, e che ancor più dovrà sostenere con l'avvio del Tribunale delle Imprese e all'esito della revisione della geografia giudiziaria con i conseguenti accorpamenti.

Pur consapevoli del difficile momento economico, desidero porgere un accorato invito e, ove non bastasse, una fervida preghiera, dell'avvocatura bolognese, affinché il Tribunale di Bologna, culla del processo civile telematico in Italia, venga dotato delle attrezzature e risorse necessarie per dare concreta attuazione a un progetto che può contribuire alla soluzione di molte criticità.

Infatti, nell'ambito della cronica carenza di personale e di spazi, crediamo che la decisa, convinta e concre-

ta spinta all'informatizzazione della giustizia verso il processo telematico possa risolvere, almeno in parte, quei problemi che nel tempo hanno prodotto un grave disservizio tra gli operatori, disillusione nella giustizia tra i cittadini e un'immagine anche fuori dai confini, che l'Italia, per la sua cultura e le sue tradizioni giuridiche, non si merita.

Sappiamo, Signor Ministro, che di tutto ciò ne ha piena consapevolezza. La sua relazione di inizio anno ne ha dato piena consapevolezza e preoccupazione anche a noi:

- il 42% della popolazione carceraria (28.000 detenuti) in attesa di giudizio;

- 9 milioni di processi pendenti;

- 84 milioni di euro spesi nel 2011 per indennizzo ai cittadini per errori ed eccessiva durata dei processi;

- 1.317 magistrati che mancano in organico.

Alla luce di questi dati, riteniamo che privatizzazioni, sbarramenti, aumenti dei costi per l'accesso, e le continue riforme a costo zero, non possano essere una risposta all'aumento di domanda di giustizia, e non possano essere una soluzione ai conflitti sociali, accrescendo, invece la discriminazione tra ceti meno abbienti e quelli più facoltosi.

Nei momenti di crisi economica, e forse ancor più in tali momenti, crediamo si debba dare particolare attenzione e risorse all'amministrazione della giustizia e alla celerità dei processi.

Cresci-Italia è anche cresci dignità e giustizia e non a costo zero.

L'avvocatura bolognese è sempre disponibile al dialogo e al confronto, pronta a fare la sua parte, a dare il suo contributo concreto, leale e reale anche intervenendo in prima persona, sopperendo alle diffuse carenze di mezzi e di personale, come sempre ha fatto.

Ma non si rassegna davanti alle continue riforme che la mortificano, forte della propria storia e consapevole della propria dignità anche per la funzione svolta nell'ambito della giurisdizione, riaffermando anche in questa sede che la difesa in giudizio, sacra e inviolabile, non può essere sacrificata e ricondotta a logiche di mercato.

É quindi con tale spirito positivo e collaborativo, ma anche di auspicato miglioramento, che l'avvocatura bolognese partecipa all'inaugurazione di questo Palazzo di Giustizia, sede del Tribunale, ringraziando le Signorie Vostre per l'attenzione prestata.

Bologna, 21 aprile 2012

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

## DAI VERBALI DEL CONSIGLIO

A CURA DI GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

(periodo dal 6 giugno 2011 al 18 gennaio 2012)

- 1) Edilizia giudiziaria
- 2) Funzionamento degli uffici giudiziari
- 3) Osservatorio sulla giustizia civile
- 4) Conciliazione e mediazione
- 5) Fondazione Forense Bolognese
- 6) Congressi, convegni, corsi e altre iniziative
- 7) Nomine e incarichi
- 8) Praticanti e patrocinatori avvocati
- 9) Premi
- 10) Iscrizioni all'Albo, ai Registri o ad Elenchi
- 11) Autorizzazioni
- 12) Deontologia
- 13) Difese d'ufficio e patrocinio a spese dello Stato
- 14) Consiglio Nazionale Forense
- 15) Organismo Unitario dell'Avvocatura
- 16) Unione Regionale dei Consigli dell'Ordine Forense dell'Emilia-Romagna
- 17) Associazioni forensi
- 18) Pari opportunità
- 19) Elezioni forensi
- 20) Varie

### 1) EDILIZIA GIUDIZIARIA

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla riunione, che si è tenuta il 16 giugno 2011, del **Tavolo Tecnico costituito dalla Commissione di Manutenzione della Corte d'Appello per operare la scelta definitiva circa la sistemazione degli Uffici Giudiziari bolognesi**. All'inizio della riunione il Presidente del Tribunale di Sorveglianza Dott. Francesco Maisto ha reso noto che l'Ing. Ugolini, nuovo responsabile della sicurezza degli Uffici Giudiziari, ha rilevato nell'edificio di Palazzo Legnani-Pizzardi la presenza di umidità negli archivi, che può creare rischi per la salute degli operatori, e la ristrettezza di alcuni corridoi, che renderebbe problematico l'esodo delle persone (personale amministrativo e utenti) in caso di pericolo. Il Presidente Dott. Maisto ha comunicato di avere trasmesso copia della det-

## ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

ta relazione alle competenti autorità.

Per quanto attiene alla distribuzione degli spazi attualmente disponibili, nello specifico l'edificio ex Tribunale in via Garibaldi, non è stata assunta alcuna decisione, nell'attesa che il rappresentante del Ministero della Giustizia Arch. Leonardo Scarcella ne completi la esatta valutazione.

Il Procuratore della Repubblica Dott. Roberto Alfonso ha comunque dichiarato che non intende confermare la disponibilità al permanere della Procura della Repubblica nell'edificio di Piazza Trento e Trieste, per il disagio che la dislocazione della Procura in un luogo così distante dal Tribunale comporta per i Magistrati e per il personale amministrativo, e ha chiesto pertanto che vengano rispettate le iniziali decisioni, che prevedono il trasferimento della Procura della Repubblica nell'edificio di via Garibaldi.

Il Consiglio ringrazia il Presidente per il riferimento, rimanendo in attesa dei prossimi aggiornamenti.

*(adunanza del 20 giugno 2011)*

---

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari di avere partecipato alla riunione del **Tavolo Tecnico istituito dalla Commissione di Manutenzione della Corte d'Appello** svoltasi il 13 luglio 2011, per la definitiva sistemazione degli Uffici Giudiziari, con specifico riferimento alla utilizzazione dell'edificio di via Garibaldi 6, tuttora non utilizzato.

Il rappresentante del Ministero della Giustizia, Arch. Leonardo Scarcella, ha illustrato tre ipotesi, distribuendo apposita relazione descrittiva con i relativi elaborati grafici.

La prima ipotesi prevede il trasferimento nell'edificio di via Garibaldi della Procura della Repubblica; la seconda ipotesi prevede che trovino sede nell'edificio di via Garibaldi il Tribunale di Sorveglianza, l'Ufficio del Giudice di Pace, l'Ufficio della formazione del personale amministrativo e il Commissario agli usi civili; la terza ipotesi prevede che l'edificio di via Garibaldi sia utilizzato per ospitarvi il Tribunale di Sorveglianza, l'Ufficio Notifiche Esecuzioni e Protesti, il C.I.S.I.A., l'Ufficio della formazione del personale amministrativo, il Commissario agli usi civili, l'Organismo di mediazione dell'Ordine Forense, locali per la logistica generale, l'archivio del Tribunale civile.

I componenti del Tavolo Tecnico, dopo avere manifestato vivo apprezzamento per l'opera svolta dall'Arch. Scarcella, hanno ritenuto di demandare alla Commissione di Manutenzione la scelta fra le tre ipotesi.

Il Consiglio ringrazia il Presidente per la partecipazione e il riferimento.

*(adunanza del 18 luglio 2011)*

---

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari di avere partecipato il 14 luglio 2011 alla **riunione della Commissione di Manutenzione** presso la Corte d'Appello.

Nella riunione sono state prese in esame le tre ipotesi per la utilizzazione dell'edificio di via Garibaldi, quali predisposte e illustrate dal rappresentante del Ministero della Giustizia, Arch. Leonardo Scarcella, nella riunione del Tavolo Tecnico tenutasi il giorno precedente.

All'esito della discussione la Commissione ha deliberato a maggioranza, con il voto contrario del Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari, di dare concreta attuazione alla prima ipotesi, che prevede il trasferimento della Procura della Repubblica nell'edificio di via Garibaldi.

L'Ing. Raffaella Bruni, presente in rappresentanza del Comune di Bologna, ha riferito che i lavori di ristrutturazione del detto edificio si concluderanno, presumibilmente, entro l'ottobre 2011.

L'Ing. Bruni ha altresì dato assicurazione che il Comune si impegnerà a reperire ulteriori locali, nelle vicinanze, ove possano essere sistemati gli Uffici Giudiziari che non hanno potuto trovare collocazione nei tre edifici (Palazzo Baciocchi, edificio di via Garibaldi, Palazzo Legnani-Pizzardi) che costituiscono, oggi, la "cittadella giudiziaria" nella nostra città.

La prossima riunione della Commissione di Manutenzione è stata fissata al 21 settembre 2011, alle ore 10.

Il Consiglio ringrazia il Presidente per la partecipazione e il riferimento.

*(adunanza del 18 luglio 2011)*

---

Riferisce il Consigliere Avv. Sandro Callegaro sulla **riunione della Commissione di Manutenzione** che si è tenuta il 21 settembre 2011, alla quale ha partecipato congiuntamente al Presidente Avv. Lucio Strazziari.

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

È stata innanzitutto affrontata la questione delle modifiche, come recentemente introdotte da una circolare del C.S.M., alla disciplina dei giudici onorari del Tribunale (che attualmente sono 32), con allargamento delle loro competenze, in relazione alle quali il Presidente del Tribunale ha dichiarato che occorrono al Tribunale ulteriori 450 mq. di spazi, da destinare all'attività dei giudici onorari.

Alla riunione era presente anche il Vicesindaco Silvia Giannini, che ha chiesto se sia possibile inserire nei locali che il Comune ha messo a disposizione in via Sant'Isaia 20 per gli uffici dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine anche qualche altro ufficio; in particolare, ha chiesto se l'Avvocatura sia disponibile a condividere tali spazi con l'ufficio per gli usi civici o con quelli della formazione del personale amministrativo. La questione è stata posta quale primo punto all'ordine del giorno della prossima riunione della Commissione di Manutenzione, che è stata fissata al 13 ottobre 2011.

È stato riferito che, al momento, l'U.N.E.P. rimane nella sede di vicolo Monticelli. È stato deliberato che una parte degli archivi del Tribunale di Sorveglianza, dallo stesso inutilizzati, passano in uso al Tribunale civile.

Il Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari ha avanzato formale richiesta che il Tribunale di Sorveglianza venga trasferito in altra sede, per liberare spazi nell'edificio di Palazzo Legnani-Pizzardi che servirebbero per meglio organizzare e distribuire gli uffici del Tribunale ordinario. È stato comunque dichiarato dal rappresentante del Ministero della Giustizia, Arch. Leonardo Scarcella, che l'edificio ex Tribunale di via Garibaldi non è idoneo a ospitare, oltre alla Procura della Repubblica, anche il Tribunale di Sorveglianza.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di manifestare la propria soddisfazione nell'apprendere che i competenti uffici hanno destinato, a sede dell'ODM dell'Ordine Forense, locali di grande prestigio e di sicura adeguatezza; tuttavia, in relazione alla prospettata condivisione di (parte dei suddetti) locali con altri uffici, osserva che:

- i locali di via Sant'Isaia 20 hanno un unico comune accesso da luoghi aperti al pubblico, mediante una porta posta nel portico dell'ex chiostro, da cui si accede alla scala comune e al pianerottolo nel quale sono poste tre porte di accesso a due zone, una (porta sinistra) che potrebbe essere completamente autonoma e una (porta centrale, che affaccia su un grande locale-corridoio, e destra) che invece deve necessariamente servirsi dei servizi igienici della prima, essendone priva; le porte di accesso alle due zone sono normali infissi e non assimilabili a porte di ingresso; non esiste all'interno delle due zone qualche locale completamente isolabile da corridoi, e in particolare non esiste nella zona sinistra un locale dal quale non si accede dal corridoio ove hanno localizzazione i servizi igienici;

- eventuali ipotesi di condivisione dei locali dunque non possono prescindere dalle seguenti caratteristiche:

a) uffici senza accesso di pubblico "generico", e con orario di apertura o utilizzo compatibile con quello dell'ODM: non è possibile consentire l'accesso ai servizi igienici, e quindi necessariamente ai locali di mediazione, fuori dall'orario di presenza del personale addetto, pena un non consentibile vulnus della riservatezza e della gravosa responsabilità per dati e documenti in custodia, disciplinati in modo molto severo dalla normativa vigente (sarebbe come consentire l'accesso alle Cancellerie degli uffici giudiziari in orario di chiusura e in assenza di personale a chiunque, o comunque a soggetti estranei); inoltre l'accesso negli orari e nei giorni in cui si svolgono le procedure di mediazione deve avvenire compatibilmente con il rispetto della riservatezza che assiste chi vi partecipa;

b) necessità di condividere gli spazi assegnandi ad altro ufficio, ovvero area destra e corridoio centrale, con l'ODM: si tratta di sale, delle quali due su quattro e il corridoio centrale ampie e collegate tra loro, che consentono la presenza contemporanea di un numero di persone elevato, e non hanno analogo nei locali posti nell'area sinistra (ove al massimo possono trovarsi contemporaneamente una trentina di persone). I mediatori dell'ODM sono circa 190, e sono soggetti sia a un onere di aggiornamento professionale (corsi di formazione imposti dalla normativa, corsi di perfezionamento suggeriti dall'ODM) sia al coordinamento da parte del Direttore (periodiche riunioni, in modo da uniformare comportamenti, orientamenti e così via) e sarebbe impossibile tenere altrove sia i corsi sia le riunioni periodiche; dunque è necessario poter disporre, anche con frequenza relativamente saltuaria, di tali locali, che potrebbero esser assegnati ad altro ufficio, ed è quindi necessario che l'attività di tale ufficio consenta la condivisione e il coutilizzo.

*(adunanza del 26 settembre 2011)*

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Riferisce il Consigliere Avv. Sandro Callegaro sulla **riunione della Commissione di Manutenzione** che si è tenuta il 13 ottobre 2011.

Con riguardo ai locali assegnati all'Organismo di Mediazione dell'Ordine Forense, siti in via Sant'Isaia, è stata affrontata la questione della possibile condivisione parziale degli stessi con uffici destinati alla formazione del personale amministrativo. Il Consigliere Avv. Callegaro ha ricordato che, come è stato confermato dal rappresentante del Ministero della Giustizia Arch. Leonardo Scarcella, e già verbalizzato in precedenti riunioni, la stima in 800 mq. del fabbisogno per gli uffici dell'ODM dell'Ordine era stata ritenuta congrua, e che pertanto, essendo la superficie dei locali di via Sant'Isaia di circa 600 mq., nulla osta alla loro assegnazione integrale al Consiglio dell'Ordine, sebbene essi siano di metratura inferiore rispetto al fabbisogno reale.

E' intervenuto anche l'Avvocato Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello Dott. Marcello Branca, il quale ha dichiarato la contrarietà della Procura Generale alla ipotesi di destinazione parziale dei suddetti locali all'attività di formazione del personale amministrativo.

Si è quindi proceduto a deliberare la consegna di tutti i locali al Consiglio dell'Ordine, sebbene ancora non sia stata operata la immissione nel possesso, con riserva da parte del Consiglio di valutare la compatibilità di condivisione di parte dei locali con altri uffici o servizi, quale ad esempio la formazione del personale amministrativo. Il Consigliere Avv. Callegaro rileva che, tuttavia, nel verbale della riunione della Commissione di Manutenzione non si fa menzione della delibera di assegnazione dei locali di via Sant'Isaia al Consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Avv. Callegaro per la partecipazione e il riferimento, rimanendo in attesa dei successivi sviluppi.

*(adunanza del 17 ottobre 2011)*

---

Riferisce il Consigliere Avv. Sandro Callegaro di avere partecipato alla **riunione della Commissione di Manutenzione** che si è tenuta il 7 dicembre 2011.

Nella riunione è stata deliberata la consegna, dal Comune al Tribunale, dei locali di via Sant'Isaia destinati a ospitare l'Organismo di mediazione dell'Ordine. Si attende ora che il Tribunale proceda alla consegna al Consiglio, mediante sottoscrizione di verbale di consegna e contestuale consegna delle chiavi.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Avv. Callegaro della partecipazione e del riferimento e delibera di mandare allo stesso di curare, d'intesa con il Direttore dell'Organismo di mediazione Consigliere Avv. Annalisa Atti, ogni incombenza per ottenere la consegna formale dei locali destinati a ospitare l'Organismo di mediazione dell'Ordine Forense di Bologna.

*(adunanza del 19 dicembre 2011)*

---

## 2) FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI

Riferiscono i Consiglieri Avvocati Antonio Spinzo e Tiziana Zambelli che presso il **Tribunale di Sorveglianza** si è nuovamente venuta a creare una situazione di tensione con i Collegi penalisti, in quanto il Presidente Dott. Francesco Maisto ha ancora modificato l'orario di accesso alla Cancelleria, motivando tale decisione con una prossima ispezione ministeriale.

I Consiglieri Avvocati Spinzo e Zambelli propongono di affiancare e sostenere la Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna nelle iniziative di protesta dei Collegi penalisti, poichè tali provvedimenti limitano il diritto di difesa. I Consiglieri Avvocati Spinzo e Zambelli chiedono che il Consiglio mandi al Presidente affinché rappresenti al Presidente del Tribunale di Sorveglianza il disappunto del Consiglio e il disagio dei Collegi penalisti.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, preso atto dell'ordine di servizio emesso dalla Presidenza del Tribunale di Sorveglianza in data 6 giugno 2011, che limita a due ore giornaliere, a partire dal 7 giugno 2011, l'orario di apertura dello sportello per l'accesso agli incombenti di Cancelleria da parte degli Avvocati, nel richiedere che sia ripristinato il precedente orario, deve rilevare come un provvedimento che rende comunque più difficoltosa l'attività degli Avvocati, e che incide quindi sullo stesso diritto di difesa, sia stato assunto senza preventiva consultazione con il Consiglio dell'Ordine Forense, senza cioè quella collaborazione e quel reciproco confronto che da sempre qualifica nella realtà giudiziaria bolognese i rapporti fra la Magistratura e l'Avvocatura.

Manda al Presidente di inviare copia della presente delibera al Presidente del Tribunale di Sorveglianza, e al Segretario di darne comunicazione agli iscritti mediante circolare e-mail.

*(adunanza del 13 giugno 2011)*

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 20 giugno 2011 dall'Avv. Pier Furio Zelaschi con la quale lamenta la **gravità dei ritardi che affliggono il rilascio dell'opposizione delle formule esecutive ai decreti ingiuntivi** e fornisce l'esempio di due casi concreti di decreti ingiuntivi non ancora tassati con un tempo morto di sette mesi, in una procedura caratterizzata dalla speditezza quale quella monitoria, circostanza che costituisce sia un evidente danno per le ragioni del cliente sia un altrettanto grave detrimento per l'immagine del difensore, cui inevitabilmente il cliente tende ad addebitare i disservizi del sistema.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, ritenuta la notoria situazione di cronico e intollerabile allungamento dei tempi per il rilascio delle formule esecutive ai decreti ingiuntivi, quale oggetto della segnalazione dell'Avv. Zelaschi e anche di altri Colleghi, delibera di fare propria la formale segnalazione pervenuta dall'Avv. Zelaschi, dallo stesso già direttamente trasmessa anche al Presidente del Tribunale, e di richiedere alla Presidenza e alla Dirigenza del Tribunale di volere predisporre quanto nella loro rispettiva autorità, dandone cortese riscontro a questo Consiglio, al fine di risolvere definitivamente la problematica, che si trascina da lungo tempo, per il ripristino dei tempi abbreviati che caratterizzano il procedimento monitorio, nel rispetto dei diritti dei cittadini che vi ricorrono e della funzione dei difensori che li assistono.

*(adunanza del 4 luglio 2011)*

---

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla lettera in data 11 luglio 2011 pervenuta dal Presidente del **Tribunale di Sorveglianza** Dott. Francesco Maisto, con la quale informa di avere disposto il ripristino del precedente orario di accesso alle Cancellerie, come era stato formalmente richiesto dal Consiglio, anche se in considerazione della limitazione delle risorse è comunque prevedibile un rallentamento di altri servizi di Cancelleria.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di inoltrare la comunicazione ricevuta agli iscritti, mediante circolare e-mail.

*(adunanza dell'11 luglio 2011)*

---

Riferiscono il Presidente Avv. Lucio Strazziari e il Consigliere Avv. Antonio Spinzo sulla periodica riunione ex art. 15 del d.lgs. n. 273/1989 che si è tenuta il 7 luglio 2011 nell'ufficio del Presidente della Corte d'Appello, per la disamina delle **problematiche degli Uffici Giudiziari penali della Corte d'Appello**.

Il Presidente della Corte d'Appello Dott. Giuliano Lucentini ha riferito che pendono ben 1.109 fascicoli penali pervenuti alla Corte d'Appello che non sono ancora stati rubricati, che contribuiscono a un arretrato di circa 4.000 fascicoli. E' stata inoltre illustrata la problematica della fissazione delle singole udienze dei nuovi procedimenti, per la quale la legge prevede che debbano essere fissate con precedenza le udienze per la trattazione dei processi per alcuni reati più gravi, tassativamente previsti, che però hanno termini di prescrizione lunghi, mentre altri reati, per i quali non è prevista la priorità, hanno termini di prescrizione brevi. Si è discusso dei criteri di ripartizione delle udienze fra questi due tipi di processo, e il Presidente della Corte d'Appello ha in sostanza lasciato ai Presidenti delle varie sezioni penali d'appello di fissare discrezionalmente i criteri per la fissazione delle udienze.

È stato segnalato che alcuni Tribunali penali circondariali fanno passare tempi lunghi, anche di un anno, per la trasmissione alla Corte d'Appello dei fascicoli di primo grado, il che incide nei ritardi sulla fissazione delle udienze e sull'assorbimento dei termini prescrizionali, per cui è stata disposta una sollecitazione ai Dirigenti dei Tribunali ad accelerare i tempi di trasmissione.

È stato prospettato, e nel frattempo anche già disposto, che gli orari delle udienze vengano scaglionati nel corso della giornata, e non fissati tutti alle ore 9 e seguenti.

Il Consigliere Avv. Spinzo riferisce che, su iniziativa della Dirigente amministrativa della Corte d'Appello Dott. Marilena Cerati e del Presidente della Corte d'Appello Dott. Giuliano Lucentini, è stato istituito un gruppo di lavoro, con coinvolgimento di rappresentanti dei vari uffici penali e del Consiglio dell'Ordine, "per la definizione di pratiche comuni per semplificare la fase delle liquidazioni nei confronti degli Avvocati" in materia di patrocinio a spese dello Stato.

Il Consiglio ringrazia il Presidente e il Consigliere Avv. Spinzo per la partecipazione e il riferimento e delibera di designare a partecipare al gruppo di lavoro istituito presso la Corte d'Appello i Consiglieri Avvocati Annalisa Atti (per il civile) e Antonio Spinzo (per il penale), mandando agli stessi di convocare le associazioni forensi locali dapprima in sede congiunta, per la definizione di un progetto quanto più auspicabilmente condiviso, e poi separatamente, per la disamina delle questioni più praticamente attinenti ai settori civile e penale.

*(adunanza dell'11 luglio 2011)*



## ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Riferisce il Consigliere Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla lettera pervenuta in data 1° luglio 2011 dall'Avv. Massimo Carrattieri, con la quale segnala una **prassi della Cancelleria del Tribunale in merito al contributo unificato**, dallo stesso ritenuta illegittima e sulla quale chiede che il Consiglio voglia disporre le opportune verifiche.

In particolare, l'Avv. Carrattieri lamenta il fatto che, nei procedimenti civili di opposizione a ingiunzione e in quelli di opposizione a esecuzione, la Cancelleria, quando negli stessi è contenuta la istanza di sospensione della esecutorietà del decreto ingiuntivo o della esecuzione, all'opponente, all'atto della iscrizione a ruolo della opposizione, oltre al contributo unificato per il procedimento ordinario, viene richiesto il versamento di un ulteriore contributo unificato, con la motivazione che, essendo stata soppressa con la manovra finanziaria 2010 la esenzione dal contributo unificato per i procedimenti cautelari, la natura cautelare (così qualificata dalla Cancelleria) della istanza di sospensione renderebbe d'obbligo il versamento per quello che, di fatto, dalla Cancelleria viene considerato un procedimento cautelare in corso di causa.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, ritenute totalmente condivisibili le valutazioni e le riserve espresse dall'Avv. Carrattieri, apparendo in effetti una forzatura che al medesimo procedimento debbano essere applicati due diversi contributi unificati, né potendosi qualificare "procedimento" la formulazione della istanza di sospensione – peraltro non dedotta con autonomo atto in corso di causa – poiché diversamente ragionando ogni istanza formulata al giudice in corso del procedimento dovrebbe scontare il versamento di un nuovo e ulteriore contributo unificato; delibera di fare propria la formale segnalazione pervenuta dall'Avv. Carrattieri e di inoltrarla al Presidente e alla Dirigente del Tribunale, con invito a riconsiderare la prassi segnalata e a disporre per la sua modifica, con superamento della richiesta di versamento del secondo contributo unificato, e comunque chiedendo cortese riscontro al riguardo.

*(adunanza dell'11 luglio 2011)*

---

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla missiva pervenuta dal Presidente del Tribunale di Bologna in data 28 settembre 2011 con la quale si trasmette per conoscenza il **protocollo d'intesa promosso dalla Prefettura di Bologna** e siglato fra quest'ultima, il Tribunale, la Regione, la Provincia, i Comuni della Provincia, le associazioni e i sindacati maggiormente rappresentativi dei proprietari e degli inquilini, alcuni istituti di credito e fondazioni bancarie, **avente a oggetto "misure straordinarie di intervento per la riduzione del disagio abitativo"**.

Riferisce inoltre sulla lettera pervenuta in data 29 settembre 2011 dagli Avvocati Maurizio Malaguti, Franco Vitto, Maria Alfonsa Ragni e Daniela Losavio, con la quale lamentano che l'intervenuto accordo sia avvenuto senza la partecipazione degli Avvocati e segnalano che radunare tutte le udienze di sfratto in una sola aula, dalle ore nove in poi con un solo giudice, comporterà lunghi tempi d'attesa sia per gli Avvocati che per le parti.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera all'unanimità dei presenti di mandare al Presidente di inviare lettera al Presidente del Tribunale comunicando il disappunto del Consiglio per non essere stato interpellato in merito a scelte riorganizzative delle udienze tali da incidere in maniera sensibile sull'attività forense; delibera a maggioranza dei presenti di limitare tale comunicazione al solo Presidente del Tribunale, senza indirizzarla anche agli altri enti firmatari del protocollo d'intesa.

*(adunanza del 3 ottobre 2011)*

---

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla telefonata ricevuta dal Prefetto di Bologna Dott. Angelo Tranfaglia il 7 ottobre 2011, con riguardo al **Protocollo d'intesa sugli sfratti** che è stato promosso dalla Prefettura e siglato fra la stessa, il Tribunale, la Regione, la Provincia, i Comuni della Provincia, le associazioni e i sindacati maggiormente rappresentativi dei proprietari e degli inquilini, alcuni istituti di credito e fondazioni bancarie.

Il Prefetto ha invitato il Consiglio a partecipare a una riunione in argomento che si terrà in Prefettura il 10 ottobre 2011, alle ore 16.30.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare al Presidente Avv. Lucio Strazziari di partecipare all'incontro su convocazione del Prefetto, riservando all'esito ogni valutazione ed eventuale determinazione; delibera inoltre di approvare, con riferimento a quanto deliberato alla adunanza precedente, il testo della lettera, predisposta dal Presidente Avv. Strazziari della quale lo stesso ha dato lettura, da inviare al Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari, in merito al mancato coinvolgimento del Consiglio dell'Ordine nei lavori che hanno portato alla sottoscrizione del predetto Protocollo d'intesa.

*(adunanza del 10 ottobre 2011)*

## ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 6 ottobre 2011 dal Procuratore della Repubblica Dott. Roberto Alfonso, con la quale ha trasmesso una lettera del Sostituto Procuratore della Repubblica Dott. Antonella Scandellari alla quale a sua volta è allegata una relazione dell'assistente al suo ufficio Dott. Maria Cristina Cardellini.

Nella sua relazione la Dott. Cardellini informa che, visionando gli atti di un procedimento già messo a disposizione delle parti, ha riscontrato che gli atti di un fascicolo (composto da 10 faldoni), dopo essere stati consegnati per l'**estrazione di copie a tutti i difensori** dei vari imputati, o ai loro delegati, sono stati restituiti con i fogli non più ordinati secondo la sequenza numerica, risultando inoltre mancanti i fogli corrispondenti alle copie di due agende sequestrate all'imputato.

In conseguenza, il Dott. Alfonso chiede al Consiglio di volere raccomandare agli Avvocati di visionare gli atti processuali messi a disposizione dalle segreterie dei P.M. mantenendoli ordinati secondo l'indice previsto, e ciò al fine di evitare la risistemazione del fascicolo da parte del personale addetto alle citate segreterie ogni volta che un Avvocato ne prende visione, poiché le scarsissime risorse umane a disposizione dell'ufficio non consentono un inutile spreco di energie lavorative.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare al Presidente Avv. Lucio Strazziari di dare riscontro alla lettera del Dott. Roberto Alfonso.

*(adunanza del 10 ottobre 2011)*

---

Riferiscono il Presidente Avv. Lucio Strazziari e il Consigliere Avv. Tiziana Zambelli sull'incarico loro conferito dal Consiglio nella adunanza dell'8 novembre 2010, in relazione alla lettera inviata dall'Avv. Ada Valeria Fabj, nella sua qualità di Presidente dell'A.I.A.F.- Sezione Emilia-Romagna, pervenuta il 6 novembre 2010, nella quale la stessa aveva lamentato la **nuova regolamentazione della Cancelleria Civile del Tribunale per i Minorenni**, che consente la distribuzione, nell'arco di ogni mattina, di soli 35 numeri e con possibilità di accesso, per ciascun richiedente, a un massimo di tre fascicoli.

Il Presidente Avv. Strazziari e il Consigliere Avv. Zambelli hanno preso contatto sia con il Presidente del Tribunale per i Minorenni Dott. Maurizio Millo, sia con la Dirigente Amministrativa Dott.ssa De Francesco. Entrambi hanno riferito che la nuova regolamentazione dell'accesso alla Cancelleria Civile è stata resa necessaria dalla carenza del personale, che si è fatta sempre più gravosa, e dalla esigenza di potere poi provvedere ad assolvere il "lavoro interno" conseguente al deposito degli atti e alle richieste degli incombenti più vari che nel corso della mattinata vengono effettuate. E' stato del resto rilevato che anche Uffici del Tribunale Ordinario hanno assunto analoghe decisioni.

L'incontro con il Presidente del Consiglio dell'Ordine e con il Consigliere delegato ha poi dato spunto alla Dirigente Amministrativa di richiedere la fattiva collaborazione del Consiglio attraverso un aiuto di personale reperito e retribuito dallo stesso Consiglio e inserito, almeno per un qualche periodo di tempo, nella struttura e nella organizzazione della Cancelleria. Solo il concreto apporto di nuovo personale come, ha sottolineato la Dott.ssa De Francesco, il Consiglio ha ritenuto di effettuare per il Tribunale Ordinario, potrebbe consentire di riesaminare la attuale situazione.

Il Presidente Avv. Strazziari e il Consigliere Avv. Zambelli, in relazione a tale ultima richiesta, hanno rilevato che la stessa è assolutamente inaccoglibile, in quanto la decisione del Consiglio di inserire proprio personale nella Cancelleria del Tribunale Ordinario, per un periodo limitato nel tempo, è stata determinata da una situazione di assoluta eccezionalità ed emergenza, quale quella del trasferimento del Tribunale nella nuova sede di Palazzo Legnani-Pizzardi, e non può certamente essere riproposta per altri Uffici.

Il Consiglio ringrazia il Presidente Avv. Strazziari e il Consigliere Avv. Zambelli per il riferimento.

*(adunanza del 10 ottobre 2011)*

---

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla e-mail pervenuta in data 6 ottobre 2011 dall'Avv. Federico Salerno, con la quale lamenta il fatto che nella **III sezione civile della Corte d'Appello** il 30 settembre 2011 siano state fissate 13 udienze di correzione di errori materiali, tutte fissate alle ore 9.30, con l'effetto che alcune di dette udienze hanno potuto essere discusse non prima delle ore 12.30, e chiede che il Consiglio voglia adottare eventuali iniziative di competenza.

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare al Presidente Avv. Lucio Strazziari di prendere contatto con il Presidente della III sezione civile della Corte d'Appello e con la Cancelleria della stessa sezione per chiarimenti sull'accaduto.

(adunanza del 10 ottobre 2011)

---

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla riunione svoltasi l'11 ottobre 2011 alla Prefettura di Bologna, convocata dal Prefetto di Bologna Dott. Angelo Tranfaglia, in relazione al **protocollo d'intesa recentemente sottoscritto da Autorità Pubbliche ed Enti privati su "misure straordinarie di intervento per la riduzione del disagio abitativo"**.

La riunione ha avuto per specifico oggetto una prima valutazione della incidenza che il protocollo ha avuto sulle singole vicende giudiziarie dedotte in giudizio nelle prime udienze che si sono tenute in pendenza della nuova disciplina. Particolarmente interessante, al riguardo, è stata la relazione svolta dal Dott. Pasquale Liccardo, Presidente della II Sezione Civile del Tribunale.

È poi stato esaminato il profilo relativo alle condizioni per la ammissione degli inquilini morosi alla linea di credito agevolato messa a disposizione da alcuni Istituti bancari.

Per quanto attiene al tema più specifico dell'iter processuale delle cause di sfratto per morosità, ogni più opportuno approfondimento e ogni ulteriore conseguente determinazione rappresenteranno oggetto di valutazioni concordemente effettuate dalla Magistratura e dalla Avvocatura.

È infine emersa la opportunità di dare risalto alla nuova disciplina in materia in ambito cittadino e di consentirne la conoscenza con la effettuazione di un convegno, rispetto al quale il Presidente ha assicurato la disponibilità e l'impegno della Avvocatura.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare alla Fondazione Forense Bolognese di organizzare un incontro pubblico di illustrazione ai Colleghi del contenuto del protocollo sottoscritto fra la Prefettura e gli altri enti e associazioni.

(adunanza del 17 ottobre 2011)

---

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari di avere partecipato il 14 ottobre 2011 alla prima **riunione al Comune di Bologna**, presenti i rappresentanti delle pubbliche istituzioni e i responsabili di enti privati, per valutare la possibilità di realizzare anche a Bologna, come già è stato fatto in altre importanti città, un gruppo di lavoro, che potrà poi costituirsi in Fondazione o in Associazione, per offrire concreto aiuto al Tribunale di Bologna nella gestione della sua attività.

Dopo che il Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari ha svolto breve relazione nella quale ha sottolineato le difficoltà sempre crescenti nelle quali si trova a operare il Tribunale, per le scoperture nell'organico dei Giudici e nelle file del personale amministrativo, e per la carenza di mezzi e di risorse, si è aperto il dibattito, all'esito del quale è emerso orientamento unanime e favorevole alla costituzione di un tale organismo, tanto da conferire incarico al Dott. Scutellari di predisporre una bozza del relativo atto di fondazione.

Il Presidente Avv. Lucio Strazziari, nell'aderire alla comune disponibilità, ha sottolineato come da sempre la Avvocatura bolognese sia impegnata a svolgere una serie di attività e di incombenze proprie delle Cancellerie. E ciò a beneficio non solo dei Colleghi, ma dell'intera collettività, rispetto alla quale l'Avvocatura vuole continuare a rappresentare quella garanzia della tutela dei diritti che le è affidata dallo stesso dettato costituzionale. Ma poiché l'efficienza della giustizia è un valore che interessa tutte le componenti del tessuto sociale, è importante e doveroso che di tali problemi si facciano carico tutti coloro che nella collettività rivestono ruoli di amministrazione e di responsabilità.

Il Consiglio ringrazia il Presidente per il riferimento, rimanendo in attesa dei successivi sviluppi, riservando ogni ulteriore valutazione e determinazione.

(adunanza del 17 ottobre 2011)

---

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sul telefax pervenuto in data 18 ottobre 2011 dall'Avv. Pier Furio Zelaschi, con il quale informa che, nonostante la sua precedente segnalazione di cui al verbale dell'adunanza del 4 luglio 2011, a tutt'oggi non è percepibile alcun segno di miglioramento della situazione che riguarda i **ritardi nel rilascio delle formule esecutive**, in quanto le due formule esecutive il cui ritardo nel rilascio motivò la precedente segnalazione, non gli sono state ancora consegnate dalla Cancelleria, anche a causa del "cattivo funzionamento dell'Agenzia delle Entrate – Tassazione Atti Giudiziari, che restituisce atti e fascicoli al Tribunale in tem-

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

*pi assolutamente inaccettabili".*

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di fare propria la formale segnalazione pervenuta dall'Avv. Zelaschi, dallo stesso già direttamente trasmessa anche al Presidente del Tribunale, e di richiedere alla Presidenza e alla Dirigenza del Tribunale di volere predisporre quanto nella loro rispettiva autorità, anche mediante intervento presso l'Agenzia delle Entrate, dandone cortese riscontro a questo Consiglio, al fine di risolvere definitivamente la problematica, che si trascina da lungo tempo, per il ripristino dei tempi abbreviati che caratterizzano il procedimento monitorio, nel rispetto dei diritti dei cittadini che vi ricorrono e della funzione dei difensori che li assistono.

*(adunanza del 24 ottobre 2011)*

---

Riferisce il Consigliere Avv. Antonio Spinzo, richiamata la delibera in data 14 febbraio 2011, di avere avuto un colloquio con il Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace Avv. Mario Luigi Cocco al quale ha riferito le **segnalazioni di alcuni Colleghi riguardanti l'attività di un Assistente addetto alla Cancelleria del Giudice di Pace Penale che redige i verbali d'udienza in maniera assolutamente inintelligibile.**

Il Coordinatore Avv. Cocco ha preso atto della segnalazione e pur mettendo in evidenza, per via della scarsità di personale, di non poter fare a meno del servizio di detto dipendente, si è comunque impegnato a suggerire a questi di procedere alla verbalizzazione in forma più lenta, al fine di rispettare il principio di completezza e integrità della verbalizzazione.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Avv. Spinzo per l'interessamento.

*(adunanza del 24 ottobre 2011)*

---

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla lettera in data 27 ottobre 2011 pervenuta dall'Avv. Claudia Domenichini con la quale si segnala che, in occasione di un'udienza celebrata avanti al Tribunale Civile, il Giudice Dott. \* ha verbalmente manifestato il proprio dissenso con tono di voce sensibilmente più alto del necessario rispetto al fatto che l'Avv. Domenichini si era costituita in Cancelleria due giorni prima e che così la sua costituzione non era stata tempestivamente inserita in fascicolo per l'udienza, asserendo che la costituzione pochi giorni prima dell'udienza altro non farebbe che appesantire il lavoro delle Cancellerie.

La Dott. \* ha poi aggiunto che tale disservizio è imputabile agli stessi Avvocati, che hanno la responsabilità di non essersi opposti al trasferimento del Tribunale nella nuova sede.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di mandare al Presidente e al Segretario di predisporre **lettera di segnalazione e protesta**, da indirizzare al Presidente del Tribunale.

*(adunanza del 7 novembre 2011)*

---

Riferisce il Consigliere Avv. Sandro Callegaro sulla e-mail pervenuta il 20 ottobre 2011 dall'Avv. Annalisa Atti, con la quale segnala che mentre si trovava presso i locali del Tribunale del Riesame per utilizzare la **fotocopiatrice** (di proprietà del Consiglio dell'Ordine) ivi collocata, seppure per estrazione di copie dal fascicolo di un procedimento civile, le era stato opposto da una funzionaria di tale Ufficio il divieto di utilizzare tale fotocopiatrice, che veniva segnalata come "riservata" all'utilizzo dei soli Avvocati che hanno la necessità di estrarre copie dai fascicoli del **Tribunale del Riesame.**

Il Consigliere Avv. Sandro Callegaro, quale Direttore della Fondazione Forense che gestisce le circa 25 fotocopiatrici collocate negli uffici giudiziari, riferisce che le fotocopiatrici sono state installate per favorire gli Avvocati nella estrazione delle copie, ma in relazione al fabbisogno delle Cancellerie. Per quanto riguarda in particolare il Tribunale del Riesame, riferisce che la problematica oggetto della segnalazione era stata esaminata con il Tribunale del Riesame, perché in tale ufficio le richieste di estrazione di copie da parte degli Avvocati devono trovare immediata esecuzione, e ciò giustifica una gestione particolare della fotocopiatrice collocata in quell'ufficio, in forza dell'urgenza che incide sui diritti delle persone tutelate dagli Avvocati. Ciò ha portato alla necessità di dedicare una fotocopiatrice a quell'ufficio specifico, per la sua peculiarità, fermo restando che i rapporti fra la Cancelleria e gli Avvocati in generale devono sempre rimanere sul piano della correttezza anche formale; conferma infine che in effetti all'interno dei locali del Tribunale del Riesame sono apposti cartelli con gli avvisi: "accesso riservato a utenza del riesame" e "fotocopiatrice riservata a estrazione di atti del riesame".

## ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare al Presidente Avv. Lucio Strazziari di prendere contatto con il Presidente del Tribunale del Riesame Dott. Alberto Albiani, per un confronto diretto sulla tematica oggetto della segnalazione al fine della possibile rimozione del divieto di accesso ai locali del Tribunale del Riesame e alla fotocopiatrice ivi collocata da parte degli Avvocati che non debbano necessariamente accedere agli Uffici del Tribunale del Riesame, riservando all'esito ogni valutazione ed eventuale determinazione.

*(adunanza del 21 novembre 2011)*

---

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla lettera pervenuta in data 28 novembre 2011 dal Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari in risposta alla lettera del Consiglio inviata su segnalazione pervenuta dall'Avv. Pier Furio Zelaschi, di cui all'adunanza del 24 ottobre 2011.

Il Presidente del Tribunale informa che la Dirigente amministrativa Dott. Rosalba Palazzi aveva già risposto in data 20 ottobre 2011 direttamente all'Avv. Zelaschi, informandolo della disponibilità presso la Cancelleria dei decreti ingiuntivi degli atti oggetto di doglianza, muniti di formula esecutiva, e che attualmente la Cancelleria appone la formula esecutiva anche contemporaneamente all'invio del decreto ingiuntivo all'Ufficio del Registro, riducendo così i tempi di consegna.

Inoltre, il Presidente del Tribunale, per quanto riguarda la richiesta del Consiglio di un fattivo **intervento presso l'Agenzia delle Entrate al fine di accelerare i tempi di restituzione degli atti al Tribunale**, assicura la sua piena disponibilità ad attivarsi in tale senso, anche ipotizzando un incontro "secondo logiche di condivisione e di collaborazione fra le parti interessate ai processi di servizio che coinvolgono l'Agenzia delle Entrate, al fine di concordare le migliori prassi comuni che possano rendere il processo di lavoro più veloce e in definitiva più efficace".

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare al Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli di dare riscontro al Presidente del Tribunale comunicando la disponibilità del Consiglio a partecipare all'incontro che il Presidente del Tribunale vorrà convocare con i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate.

*(adunanza del 5 dicembre 2011)*

---

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla lettera pervenuta in data 25 novembre 2011 dall'Avv. Luca Faggioli, con la quale lamenta il fatto che l'U.N.E.P. di Bologna non abbia aderito a un accordo stipulato dal Ministero della Giustizia con l'Agenzia delle Entrate che consente agli Ufficiali Giudiziari l'utilizzo del servizio "Siatel" per l'**accesso all'anagrafe tributaria** che rende possibile reperire informazioni al fine di un proficuo pignoramento, previa una semplice richiesta.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di fare propria la segnalazione pervenuta dall'Avv. Faggioli e di mandare al Consigliere Avv. Giovambattista Fragomeni di prendere contatto con il Dirigente dell'U.N.E.P. di Bologna, per richiedere le motivazioni che hanno sino a oggi impedito di attivare il suddetto servizio, di grande utilità sia per il più efficace ricorso all'azione esecutiva sia al fine di risparmiare oneri e tempo di attività che potrebbero rivelarsi inutili.

*(adunanza del 5 dicembre 2011)*

---

Riferisce il Consigliere Avv. Antonio Spinzo sull'**episodio accaduto il 20 dicembre 2011 nel Tribunale Penale di Bologna**, che è stato riportato anche dalla stampa locale: nell'aula sesta del Tribunale Penale erano chiamati nella stessa giornata ben 41 processi, in un'aula che può ospitare al massimo una quindicina di persone. Il Giudice, visto che per tutti non c'era spazio, ha deciso che nell'aula potevano entrare solo Avvocati e parti di ogni singolo processo in corso di svolgimento.

Il Consigliere Avv. Spinzo, che era presente, ha rilevato che tale scelta era però in conflitto con il principio di pubblicità dei processi. Il Giudice ha perciò deciso di far entrare in aula anche le parti dei processi successivi, mentre parti e Avvocati degli altri processi sono rimasti in attesa in corridoio.

Il Consigliere Avv. Spinzo propone che il Consiglio si faccia portavoce della richiesta di scaglionamento delle udienze penali per fasce orarie in ore diverse della giornata, per evitare la ressa. Il Consiglio, all'esito del riferimento e in accoglimento della proposta, delibera di mandare al Presidente Avv. Lucio Strazziari di inoltrare la proposta per iscritto al Presidente del Tribunale.

*(adunanza del 21 dicembre 2011)*

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

## 3) OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla e-mail pervenuta dal Tribunale di Bologna in data 21 ottobre 2011, con la quale si comunica che in occasione del III Salone della Giustizia che si svolgerà a Roma, il 1° dicembre 2011 si terrà una **tavola rotonda**, con la partecipazione del Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari, la Dirigente del Tribunale Dott. Elena Barca e il Presidente della II Sezione civile del Tribunale Dott. Pasquale Liccardo, **sul tema "Costruire e valorizzare le prassi virtuose attraverso il dialogo dell'Osservatorio sulla giustizia civile bolognese: esperienze a confronto"**, e chiede che possa partecipare anche un rappresentante del Consiglio per contribuire alla discussione sui temi oggetto di dibattito nonché per un proficuo confronto sulle prassi che sono state formalizzate in protocolli d'intesa elaborati dall'Osservatorio sulla giustizia di Bologna.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di delegare a parteciparvi il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli.

*(adunanza del 24 ottobre 2011)*

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla **riunione dell'Osservatorio sulla giustizia civile** del 6 ottobre 2011.

Alla riunione hanno partecipato, per l'Avvocatura, il Presidente Avv. Lucio Strazziari, il Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, i Consiglieri Avvocati Annalisa Atti e Chiara Rigosi, e i Colleghi Avvocati Daniela Abram, Flavio Chiussi, Giovanni Delucca, Katia Lanosa, Arianna Pettazoni, Alessandro Rizzoli, Stefania Tonini e Barbara Vancini; per la Magistratura, il Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari, la Presidente della I Sezione Dott. Angela De Meo, il Presidente della II Sezione Dott. Pasquale Liccardo, la Presidente della III Sezione Dott. Anna Maria Drudi, il Presidente della IV Sezione Dott. Giuseppe Colonna, il Presidente della Sezione Lavoro Dott. Giovanni Benassi, la Dott. Elisabetta Candidi Tommasi, la Dott. Chiara Graziosi, la Dott. Paola Matteucci e il Dott. Filippo Palladino; per la Cancelleria, la Dirigente Dott. Elena Barca, la Dott. Emanuela Biotti, la Dott. Rosalba Palazzi e la Dott. Maria Antonietta Castriotta.

In apertura, il Presidente Avv. Strazziari ha formulato i saluti e gli auguri di buon lavoro alla Dott. Drudi, ritornata in Tribunale dalla Corte d'Appello avendo assunto la Presidenza della III Sezione civile, e alla Dott. Matteucci, appena insediata al Tribunale di Bologna, nella II Sezione, in provenienza da Verona, ove era attiva componente del locale Osservatorio sulla giustizia civile "Valore Prassi".

I componenti del gruppo sui procedimenti di diritto del lavoro hanno comunicato, come era stato preannunciato da una e-mail inviata dalla Dott. Castriotta d'intesa con il Presidente Dott. Benassi, di ritenere necessaria una integrazione del già predisposto e approvato protocollo per i procedimenti con rito del lavoro, in relazione alle novità che sono state recentemente introdotte con le leggi n. 111/11 e 148/11 (introduzione del contributo unificato per le cause di lavoro e altre modifiche sostanziali), con particolare riguardo alla iscrizione a ruolo delle cause, attività per la quale l'Ufficio, in assenza di una circolare interpretativa che chiarisca dubbi e perplessità sulle modifiche apportate al T.U. n. 115/02, ha già adottato alcune prassi che sarebbe opportuno inserire nel protocollo e illustrare in sede di presentazione pubblica dello stesso. Il gruppo si è dunque riservato di sottoporre, alla prossima riunione plenaria, il testo aggiornato del protocollo, per la sua approvazione.

I componenti del gruppo sui criteri di liquidazione del danno alla persona, cui era stato affidato l'incarico di organizzare un incontro pubblico di presentazione delle Tabelle 2011 adottate dal Tribunale e dalle Sezioni Distaccate, ha prospettato la opportunità di rinviare la organizzazione dell'incontro, in considerazione sia della oramai imminente necessità dell'aggiornamento annuale delle Tabelle sia, soprattutto, delle possibili innovazioni normative che sono state annunciate nella materia.

Il Consigliere Avv. Atti ha illustrato la sua proposta di "Protocollo d'intesa sull'affidamento di incarichi giudiziali e stragiudiziali e pari opportunità", sul rispetto delle pari opportunità e della parità di genere nel conferimento degli incarichi, giudiziali ed extragiudiziali, agli Avvocati da parte del Tribunale. L'Osservatorio ha affidato al Consigliere Avv. Atti e alla Presidente Dott. Drudi di esaminare nel dettaglio il testo della bozza del protocollo, per la sua approvazione nella prossima riunione plenaria.

È stata ricordata al Presidente del Tribunale la richiesta dell'Avvocatura di emettere una circolare, come già avvenuto in occasione della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sul termine di iscrizione a ruolo nelle cause di opposizione a ingiunzione, con la quale possa essere comunicato al Foro l'orientamento ufficiale del Tribunale in merito alla data di conoscibilità della suddetta sentenza, che una recente ordinanza del Tribunale di Varese ha fatto decorrere dal 14 ottobre 2010. Il Presidente del Tribunale si è riservato di verificare la esistenza dell'orientamento

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

unitario fra i Magistrati delle Sezioni civili, e di provvedere all'esito dando riscontro alla richiesta.

È stata illustrata e discussa la richiesta formulata dal Consiglio dell'Ordine, anche a seguito di segnalazione pervenuta dall'Avv. Lisa Agati, di concordare una regola protocollare che preveda la fissazione di rinvii contenuti nel caso di astensione degli Avvocati dalla partecipazione alle udienze civili, per adesione ad astensioni ufficialmente proclamate dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura. L'Osservatorio ha affidato al Consigliere Segretario Avv. Berti Arnoaldi Veli e al Presidente Dott. Liccardo di predisporre una bozza di regola protocollare, per la sua approvazione nella prossima riunione plenaria.

È stata anche illustrata la segnalazione pervenuta al Consiglio dell'Ordine dall'Avv. Massimo Carrattieri, il quale ha lamentato il fatto che, nei procedimenti civili di opposizione a ingiunzione e in quelli di opposizione a esecuzione, la Cancelleria – quando negli stessi è contenuta la istanza di sospensione della esecutorietà del decreto ingiuntivo o della esecuzione – richiede all'opponente, all'atto della iscrizione a ruolo della opposizione, oltre al contributo unificato per il procedimento ordinario, il versamento di un ulteriore contributo unificato.

Se da una parte è stato comunicato dalla Dirigenza amministrativa che, dopo un primo momento in cui effettivamente il doppio contributo veniva richiesto anche nelle cause di opposizione a ingiunzione, ora in tali procedimenti non viene più richiesto alcun contributo aggiuntivo rispetto a quello dovuto per la iscrizione a ruolo della causa (a meno che non venga depositata una separata istanza di sospensione), dall'altra parte la Dirigenza amministrativa ha ribadito il proprio convincimento – rispetto al quale alcuni dei Magistrati presenti hanno espresso convincimento contrario – che nei procedimenti di opposizione a esecuzione debba essere richiesto il versamento anche del secondo contributo, attesa la natura asseritamente cautelare della istanza di sospensione. A propria volta, gli Avvocati presenti hanno osservato che appare in effetti una forzatura che al medesimo procedimento debbano essere applicati due diversi contributi unificati, non potendosi qualificare "procedimento" la formulazione della istanza di sospensione – specialmente quando non dedotta con autonomo atto in corso di causa – poiché diversamente ragionando ogni istanza formulata al giudice in corso del procedimento dovrebbe scontare il versamento di un nuovo e ulteriore contributo unificato, e hanno richiamato la prassi consolidata della Corte d'Appello, che non richiede alcun versamento supplementare per le cause d'appello nelle quali viene formulata l'istanza di sospensione della esecuzione della sentenza di primo grado.

Infine, è stata esaminata la richiesta, indirizzata in data 10 settembre 2011 dall'Avvocatura dello Stato, di partecipazione di un rappresentante della stessa ai lavori dell'Osservatorio sulla giustizia civile. L'Osservatorio ha deliberato al riguardo di dare riscontro invitando un rappresentante dell'Avvocatura di Stato a partecipare alla prossima riunione plenaria dell'Osservatorio, per segnalare le problematiche organizzative e le tematiche di rilevanza specifica per l'Avvocatura dello Stato.

La prossima riunione dell'Osservatorio è stata fissata al 15 dicembre 2011, alle ore 18.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli per il riferimento.

*(adunanza del 21 novembre 2011)*

---

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 13 dicembre 2011 dal Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari, con la quale comunica un paio di suoi provvedimenti di indirizzo assunti per ovviare a problematiche segnalate e discusse in sede di Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna.

La prima problematica riguarda la **decorrenza della data di conoscibilità della sentenza n. 19246/10 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione**, pronunciata sul termine di iscrizione a ruolo nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo, in merito alla quale comunica l'univoco orientamento emerso da parte delle sezioni civili del Tribunale di Bologna nel senso che tale momento coincida con il giorno successivo alla data di pubblicazione della predetta sentenza sul sito web ufficiale della Corte di Cassazione, servizio novità (14 ottobre 2010).

La seconda riguarda l'ampiezza dei **rinvii delle cause civili disposti nel caso di astensione degli Avvocati dalle udienze**, in adesione ad astensioni ufficialmente proclamate dall'O.U.A., in merito alle quali comunica che l'orientamento prevalente fra i Presidenti delle sezioni civili è stato quello di ritenere che i rinvii in questione debbano essere contenuti in un termine "non superiore a sei mesi sia che il Giudice istruttore ritenga di rinviare l'udienza 'in blocco' a una successiva udienza straordinaria sia che preferisca, invece, scaglionare il rinvio in più udienze successive; fermo restando, in questa ultima ipotesi, che le cause già fissate per precisazione delle conclusioni dovranno avere comunque, sotto il profilo temporale, priorità assoluta rispetto alle altre".

Il Consiglio, all'esito del riferimento e preso atto delle comunicazioni del Presidente del

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Tribunale, delibera di mandare al Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli di inoltrarle agli iscritti mediante circolare e-mail.

(adunanza del 21 dicembre 2011)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 20 dicembre 2011 dal Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari avente a oggetto la tematica della **liquidazione delle spese di ingiunzione**, come discussa nell'ambito dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna.

Il Presidente del Tribunale ha inoltre precisato che *"in difetto di liquidazione delle spese da parte dell'Avvocato che ha allegato al ricorso il prospetto di decreto ingiuntivo, la liquidazione delle medesime dovrà essere effettuata dal Magistrato, non potendo in alcun caso il Magistrato pretendere che tale liquidazione venga materialmente apposta dal personale di Cancelleria, non rientrando l'adempimento fra i compiti di quest'ultimo, e tantomeno sospendere l'emanazione del decreto"*.

In particolare, il Presidente del Tribunale informa che in sede di Osservatorio è prevalsa, nell'ottica di una vicendevole collaborazione, l'opinione che, essendo state concordate fra il Tribunale e il Consiglio delle tabelle per la liquidazione di spese, diritti e onorari di ingiunzione, sulla base di determinati scaglioni di valore, gli Avvocati possano compilare, nel testo del decreto ingiuntivo, anche tali voci, fermo restando che il Giudice avrà il compito di verificare che la liquidazione indicata in decreto corrisponda agli importi concordati.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e preso atto della comunicazione del Presidente del Tribunale, delibera di mandare al Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli di inoltrarla agli iscritti mediante circolare e-mail, nonché di pubblicarla sul prossimo numero di "Bologna Forense".

(adunanza del 21 dicembre 2011)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla **riunione dell'Osservatorio sulla giustizia civile** che si è svolta il 15 dicembre 2011.

Alla riunione hanno partecipato, per l'Avvocatura, il Presidente Avv. Lucio Strazziari, il Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, i Consiglieri Avvocati Annalisa Atti, Flavio Peccenini e Chiara Rigosi, e i Colleghi Avvocati Daniela Abram, Maria Anna Alberti, Flavio Chiussi, Nadia Del Frate, Giovanni Delucca, Katia Lanosa, Alessandro Lovato, Arianna Pettazzoni, Alessandro Rizzoli, Stefania Tonini, Barbara Vancini e l'Avv. Antonio Mancini per l'Avvocatura dello Stato; per la Magistratura, il Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari, la Presidente della I Sezione Dott. Angela De Meo, il Presidente della II Sezione Dott. Pasquale Liccardo, la Presidente della III Sezione Dott. Anna Maria Drudi, il Presidente della IV Sezione Dott. Giuseppe Colonna, la Dott. Elisabetta Candidi Tommasi, la Dott. Paola Matteucci e il Dott. Filippo Palladino; per la Cancelleria, la Dirigente Dott. Elena Barca, la Dott. Emanuela Biotti, la Dott. Rosalba Palazzi e la Dott. Maria Antonietta Castriotta.

In apertura, il Presidente del Tribunale Dott. Scutellari ha riferito dell'incontro *"Progetti e patti per la giustizia. Esperienze della Corte d'Appello e del Tribunale di Bologna. Costruire e valorizzare le prassi virtuose attraverso il dialogo dell'Osservatorio sulla giustizia civile bolognese: esperienze a confronto"* che si è tenuto a Roma il 1° dicembre 2011, nell'ambito del "III Salone della Giustizia", al quale hanno partecipato, oltre allo stesso Presidente, il Dott. Pasquale Liccardo, la Dott. Elena Barca, il Presidente della Corte d'Appello Dott. Giuliano Lucentini, la Dirigente della Corte d'Appello Dott. Marilena Cerati, il Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli e il Prof. Avv. Giorgio Costantino, ordinario di diritto processuale civile alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Roma Tre.

Il Presidente Dott. Scutellari ha poi comunicato che, come da impegno assunto all'ultima riunione dell'Osservatorio, ha emesso un proprio provvedimento (n. 4258 prot. del 12 dicembre 2011) – comunicato al Consiglio dell'Ordine e del quale ha dato lettura – in merito ai criteri che i Magistrati del Tribunale civile seguiranno nel fissare i rinvii a seguito di adesione da parte degli Avvocati ad astensioni dalle udienze proclamate dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura, nonché in merito alla data di conoscibilità della sentenza n. 19246/2010 delle Sezioni Unite della Cassazione sul termine dimezzato di iscrizione a ruolo nelle cause di opposizione a ingiunzione; il problema interpretativo relativo a tale ultima tematica è peraltro stato risolto dal legislatore, con la recentissima approvazione del d.d.l. n. 4305/2011 di *"modifica dell'art. 645 e interpretazione autentica dell'art. 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo"*.

Il Presidente Dott. Scutellari ha inoltre consegnato lettera della Dott. Bianca Maria Gaudioso con segnalazione di un episodio di inosservanza della regola del Protocollo generale sulle udienze civili che impegna gli Avvocati ad avvertire il Magistrato prima dell'udienza della avvenuta definizione stragiudiziale della causa; ha comunque riferito di un suo personale sondaggio fra i



## ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Magistrati delle sezioni civili in merito all'osservanza del protocollo dell'Osservatorio, che è risultata essere mediamente buona, anche per i casi di avviso di avvenuta transazione prima delle udienze, mentre è poco diffusa la consuetudine degli Avvocati di vistare in udienza i rinvii ex art. 309 c.p.c., anche per il ritiro, nell'occasione, del fascicolo di parte.

Il Dott. Palladino ha richiamato la comunicazione che era stata anticipata per e-mail dal Presidente della Sezione Lavoro Dott. Giovanni Benassi, e ha confermato che le recenti novità normative nei procedimenti di diritto del lavoro, avendo introdotto nuovi adempimenti e strumenti processuali (come quello previsto dall'art. 445 bis c.p.c. in materia di accertamento tecnico preventivo nelle cause previdenziali, per il quale è in corso un intenso dibattito), impongono un aggiornamento del testo del protocollo già approvato, per il quale il gruppo di lavoro ha in programma di riprendere i lavori con una riunione nel prossimo mese di gennaio, riservando poi aggiornamenti nella sede plenaria dell'Osservatorio.

La Dott. Candidi Tommasi ha riferito dell'incontro tenuto nel mese di novembre dal gruppo sui criteri di liquidazione del danno alla persona con rappresentanti della Corte d'Appello (Dott. Anna De Cristofaro) e dell'Ufficio del Giudice di Pace (Avvocati Stefano Onofri e Massimo Libri), che si sono resi disponibili a partecipare a un incontro pubblico di presentazione delle Tabelle 2011 adottate dal Tribunale e dalle Sezioni Distaccate, con confronto sia con i criteri adottati dalle altre due curie bolognesi sia con quelli enunciati dalle più recenti sentenze della Corte di Cassazione. L'incontro dovrebbe essere organizzato nella data del 24 febbraio 2012, in sinergia sia con l'Ufficio del referente per la formazione decentrata della Magistratura ordinaria che con quello della Magistratura onoraria.

Il Consigliere Avv. Atti ha illustrato la proposta di "Protocollo d'intesa sull'affidamento di incarichi giudiziali e stragiudiziali e pari opportunità", sul rispetto delle pari opportunità e della parità di genere nel conferimento degli incarichi, giudiziali ed extragiudiziali, agli Avvocati da parte del Tribunale, nel testo concordato con la Presidente Dott. Drudi, come da intese assunte nella precedente riunione plenaria dell'Osservatorio. Il Protocollo, di cui è stata data lettura, è stato così approvato.

Il Consigliere Avv. Atti ha inoltre illustrato la proposta, come deliberata dal Consiglio dell'Ordine nella adunanza del 5 dicembre 2011, di costituzione nell'ambito dell'Osservatorio di un gruppo di lavoro sulle tematiche del patrocinio a spese dello Stato, sulla falsariga del tavolo di confronto già costituito innanzi alla Corte d'Appello. All'esito della discussione, è stato ritenuto preferibile – anziché costituire un gruppo di lavoro all'interno dell'Osservatorio (che si occupa esclusivamente di questioni civili) – dare impulso alla costituzione di un separato tavolo di confronto, che coinvolga comunque sia le istituzioni che le associazioni forensi componenti dell'Osservatorio, esteso anche alle problematiche applicative del patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali, mandando al Consigliere Avv. Atti di promuovere la costituzione del tavolo suddetto, che agirà autonomamente rispetto all'Osservatorio, pur con il naturale coordinamento dovuto alla parziale sovrapposizione dei soggetti coinvolti.

Sono poi state esaminate alcune questioni pratiche, segnalate da alcuni Avvocati (Giovanni Delucca, Francesca Evangelisti, Paola Poli) e dalla Dott. Palazzi, in materia di decreti ingiuntivi.

Innanzitutto, è stato concordato di integrare le precedenti intese chiarendo che è facoltà degli Avvocati inserire direttamente, nei modelli di decreti ingiuntivi (esecutivi e non) da depositare insieme ai ricorsi per ingiunzione, gli importi delle spese, competenze e onorari come elencati nelle tabelle concordate e già in uso nel Foro; l'inserimento diretto da parte degli Avvocati è anzi incentivato, fermo restando il controllo da parte del Magistrato assegnatario del ricorso, sia al fine di accelerare i tempi di emissione dei decreti sia per ridurre la possibilità – oggetto di alcune segnalazioni da parte di Avvocati – di ricorso da parte di Magistrati a versioni non aggiornate delle tabelle delle spese concordate di ingiunzione. Tale intesa è stata oggetto, nei giorni successivi alla riunione, del provvedimento del Presidente del Tribunale n. 4368 prot. in data 19 dicembre 2011, comunicato a tutti i Magistrati del Tribunale civile, ai responsabili delle Cancellerie e al Consiglio dell'Ordine.

Altre intese raggiunte riguardano: a) la possibilità per gli Avvocati che depositano ricorsi per ingiunzione non telematici di non allegare, nel caso in cui il ricorso sia fondato su un numero ingente di fatture, la copia cartacea delle stesse bensì un *cd-rom* contenente copia informatica delle fatture; b) l'invito agli Avvocati che, avendo ottenuto decreto ingiuntivo telematico, debbano in seguito costituirsi nel conseguente giudizio di opposizione, a depositare in quella sede copia cartacea dei documenti allegati al ricorso monitorio, la cui copia telematica non è accessibile dal Giudice della causa di opposizione, in questo modo evitando che questi debba, in prima udienza, disporre un rinvio per l'acquisizione di copia della documentazione del fascicolo monitorio, ritardando in questo modo la pronuncia sulle istanze ex artt. 648 e 649 c.p.c.; c) la possibilità, per gli Avvocati con studio fuori dal Comune di Bologna che quindi hanno difficoltà ad accedere alla Cancelleria dei decreti ingiuntivi nell'orario pomeridiano (unico di apertura per le incombenze di sportello dei decreti ingiuntivi telematici), di accedere alla Cancelleria per tali incombenze anche di mattina, previa comunicazione telefonica alla Cancelleria (al n. 051-27.51.255).

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Il Segretario Avv. Berti Arnoaldi Veli ha poi relazionato sulla riunione di coordinamento degli Osservatori sulla giustizia civile che si è svolta a Roma il 26 novembre 2011, inviando a tutti i componenti dell'Osservatorio il relativo verbale.

Infine, è intervenuto l'Avv. Antonio Mancini, Avvocato dello Stato, che ha riferito di alcune specificità dell'Avvocatura dello Stato nella fruizione dei servizi di Cancelleria per via telematica, segnalando che all'Avvocatura dello Stato è precluso, per espressa istruzione interna, il ricorso alla trasmissione per via telematica dei propri atti agli uffici giudiziari.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli per il riferimento e delibera di mandare allo stesso di inviare circolare e-mail agli iscritti per comunicare le nuove intese raggiunte con la Presidenza e la Dirigenza del Tribunale.

(adunanza del 9 gennaio 2012)

## 4) CONCILIAZIONE E MEDIAZIONE

Riferisce il Consigliere Avv. Annalisa Atti sulle domande pervenute, nei termini assegnati dal bando del Consiglio, per l'inserimento nell'**elenco dei mediatori che presteranno la propria opera nell'Organismo di mediazione istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Bologna (ODM)**.

Nel periodo previsto sono giunte 222 domande di iscrizione, tutte presentate da iscritti all'Albo degli Avvocati di Bologna, tra le quali 17 con l'opzione per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori esperti in materia internazionale.

Le 222 domande saranno oggetto, nei prossimi giorni, di esame al fine di controllare il possesso da parte dei richiedenti dei requisiti di legge, la completezza e regolarità della documentazione allegata e della modulistica compilata. Il Consigliere Avv. Atti riserva di svolgere nella prossima adunanza la relazione sull'esame compiuto.

Merita segnalare sin d'ora che, tra le domande pervenute, 19 sono redatte interlineando la dizione "in esclusiva" e l'impegno a richiedere la cancellazione dagli elenchi di mediatori operanti presso altri organismi all'atto dell'accettazione della candidatura presso l'ODM.

Alle suddette domande sono allegati lettere nelle quali viene richiesto al Consiglio di modificare la previsione statutaria (art. 9, comma 1) che prescrive la prestazione dell'attività di mediatore in esclusiva a favore dell'ODM, reputata irragionevole e ingiustamente discriminatoria, in quanto i richiedenti sono "già affiliati ed operiamo come mediatori presso enti senza scopo di lucro (Aequitas ADR, Camere di Commercio, ecc.), organismi di conciliazione riconosciuti dal Ministero di Grazia e Giustizia e regolarmente iscritti nell'elenco nazionale presso il medesimo Ministero, e come tali verremmo quindi privati della possibilità di aderire all'Organismo di Mediazione costituito dall'Ordine a cui apparteniamo. Tale preclusione ci appare ingiustificatamente discriminatoria atteso non solo che le vigenti norme consentono di poter aderire sino a cinque organismi di mediazione (art. 6 comma 3 d.m. 180/2010) ma anche tenuto presente il fatto che tali enti sono senza scopo di lucro". Conseguentemente si chiede anche che il Consiglio, una volta modificata la suddetta previsione statutaria, riapra i termini per l'invio delle domande di iscrizione, per consentire il deposito della domanda anche a coloro che avessero reputato di non presentarla a causa del vincolo di esclusività.

Il Consigliere Avv. Atti segnala quindi la necessità che il Consiglio deliberi in merito alle suddette istanze, prima della redazione dell'elenco definitivo dei mediatori in forze presso l'ODM, che deve essere allegato alla domanda di iscrizione nell'apposito elenco istituito presso il Ministero di Giustizia.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, ringrazia il Consigliere Avv. Annalisa Atti per l'approfondita disamina e per l'impegno profuso, e osserva quanto segue.

È vero che la normativa vigente consente a ogni mediatore di prestare la propria opera presso non più di cinque organismi di mediazione, di natura pubblica o privata indifferentemente, ma è altrettanto vero che nessuna previsione della normativa vigente impone a un organismo di accettare indiscriminatamente le domande di iscrizione in elenco da chiunque provenienti, purché abbia i requisiti formativi (corso di formazione) e curriculari (laurea triennale o iscrizione ad albo o elenco) di legge; dunque, la normativa vigente lascia piena discrezionalità agli organismi su quali mediatori accettare presso di sé.

L'art. 6, comma 3, del d.m. n. 180/2010 non crea in capo agli aspiranti il diritto a essere iscritti presso qualsiasi organismo di mediazione desiderino, con il limite massimo di cinque; si tratta cioè di una norma di natura permissiva, che attribuisce a un soggetto un potere (gli consente l'iscrizione in più elenchi), cui tuttavia non corrisponde una soggezione (come nel caso di diritto potestativo) o un dovere (come nel caso di diritto soggettivo) imposti al soggetto destinatario dell'esercizio di quel potere; a quest'ultimo, infatti, non è correlativamente imposto di accettare

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

le domande, o di non prevedere nessuna forma di selezione, o di non imporre requisiti ulteriori o diversi da quelli di legge; allo stesso è consentito discrezionalmente di scegliere quali mediatori iscrivere nel proprio elenco.

Nella fattispecie, la discrezionalità dell'ODM dell'Ordine Forense di Bologna si è espressa:

a) nel prevedere che gli aspiranti mediatori dovessero necessariamente essere iscritti all'Ordine degli Avvocati di Bologna, e non presso altro Ordine, ritenendo qualificante, nei confronti del pubblico ma anche dei Colleghi che adiranno nell'interesse dei propri clienti l'ODM, operare solo con propri iscritti;

b) nel prevedere che gli aspiranti mediatori dovessero necessariamente essere Avvocati di Bologna, e non praticanti sia pure abilitati al patrocinio, ritenendo qualificante, nei confronti del pubblico ma anche dei Colleghi che adiranno nell'interesse dei propri clienti l'ODM, il possesso dell'abilitazione professionale;

c) nel prevedere che l'attività di mediatore sia prestata dall'aspirante in esclusiva presso l'ODM dell'Ordine, onde impedire la confusione tra enti, pubblici o privati, operanti in materia di mediazione, da parte del pubblico dei possibili ricorrenti e dei Colleghi stessi; la pluralità di offerte di disponibilità riduce necessariamente il tempo dedicando all'attività di mediazione, di formazione e di coordinamento presso ciascun organismo, con effetti pregiudizievoli anche sull'efficienza e tempestività dello stesso; l'esclusiva è pertanto elemento distintivo e qualificante l'ODM, che può così contare su di un novero di mediatori non indifferentemente operanti anche altrove (non rileverebbe peraltro se in enti di natura pubblica o privata, a scopo ideale o lucrativo);

d) nel non prevedere un numero massimo di mediatori iscrिवibili, o particolari requisiti di anzianità di iscrizione in albi professionali, o ancora la frequenza di specifici corsi di formazione con preferenza per alcuni enti formatori e non altri, come invece accade in numerosi ODM forensi italiani, che aggiungono spesso all'esclusività tali ulteriori limitazioni all'iscrizione in elenco; ciò al fine di consentire all'ODM di operare con un numero di mediatori elevato, in vista della già menzionata migliore efficienza e tempestività.

P.Q.M.

delibera di confermare la previsione statutaria contenuta all'art. 9, comma 1, dello statuto dell'ODM dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, e dunque la scelta di richiedere ai mediatori di prestare la propria attività in esclusiva presso l'ODM dell'Ordine, mandando agli Uffici di Segreteria di comunicare estratto della presente delibera ai Colleghi firmatari dell'istanza.

*(adunanza dell'11 luglio 2011)*

---

Riferisce il Consigliere Avv. Annalisa Atti sulla proposta pervenuta, tramite il Dott. Golova Newsky di Assintel (broker assicurativo del Consiglio), per la stipulazione della **polizza assicurativa per l'Organismo di Mediazione forense**, come richiesto dalla normativa vigente, quale requisito necessario per l'accreditamento presso il Ministero della Giustizia.

Si tratta di una polizza Allianz, elaborata sulla scorta di un tradizionale modello di polizza responsabilità civile professionale, che con un costo annuo contenuto (come primo premio, € 2.000,00, da riparametrarsi in caso di introiti dell'ODM superiori a € 100.000,0 annui) assicura una copertura elevata (€ 1.500.000,00), una franchigia abbastanza modesta, nonché la rinuncia alla rivalsa nei confronti dei mediatori (tranne che per comportamenti dolosi), cosa che consente di non richiedere l'estensione di polizza anche per ciascun mediatore, e permette di chiedere loro solo il possesso di una normale copertura assicurativa RC professionale (con estensione all'attività di mediatore).

In attesa di valutare diverse ipotesi di polizza con precise richieste di condizioni particolari, più volte preannunciate da altri Consiglieri delegati, il consigliere Avv. Atti propone di sottoscrivere la polizza Allianz proposta per poter dare corso alla richiesta di accreditamento al Ministero, ormai indifferibile.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di approvare la proposta e manda al Consigliere Avv. Atti di coordinarsi con il Presidente e il Tesoriere per la sottoscrizione della polizza come sopra illustrata.

*(adunanza del 18 luglio 2011)*

---

Riferisce il Consigliere Avv. Annalisa Atti sull'**elenco dei mediatori dell'ODM dell'Ordine degli Avvocati di Bologna**.

Alla data stabilita, 10 settembre 2011, sono pervenute la maggior parte delle attestazioni

## ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

di rinuncia all'inserimento in elenco presso altri organismi, da parte di quei mediatori che avevano già ottenuto o anche solo richiesto l'iscrizione presso altri organismi di mediazione; ciò in adempimento dell'obbligo di esclusiva loro prescritto dallo Statuto (art. 9, comma 1) dell'ODM.

Quanto invece all'obbligo di stipulare una assicurazione per la responsabilità civile specifica per l'attività di mediatore, il Consigliere Avv. Atti fa presente che molte compagnie attualmente non offrono l'estensione della polizza professionale anche all'attività di mediatore, oppure la offrono a condizione oggettivamente gravose, anche in virtù dell'assoluta attuale incertezza concreta su rischi assicurabili, misura dell'alea, previsione di spesa, eccetera. Certamente non è detto che l'assicurazione stipulata dall'ODM, come previsto dalla normativa, che indica il mediatore per di più come specificamente responsabile nei confronti dell'utenza, non escluda una responsabilità solidale del mediatore, e dunque un rischio per lo stesso di vedersi chiamato a rispondere di ipotetici danni arrecati durante il suo operato; tuttavia, alla luce dal fatto che la polizza stipulata dall'ODM non prevede la rivalsa sul mediatore, e che la richiesta di stipulazione di idonea garanzia assicurativa non è frequente presso altri organismi di mediazione, propone che, per ora e salva revisione una volta maturato idoneo periodo di attività, la dizione dell'art. 9, comma 2 dello Statuto venga rivista facendo riferimento all'obbligo per il mediatore di dotarsi della sola assicurazione per la responsabilità civile professionale, pur invitando i mediatori a valutare comunque l'opportunità di dotarsi di una copertura specifica.

Il Consigliere Avv. Atti riferisce inoltre che, a seguito dell'emanazione del d.m. n. 195 del 6 luglio 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 agosto successivo e in vigore dal 26 agosto 2011, si rende necessario rivedere i testi dello Statuto, del Regolamento di procedura e del Tariffario delle indennità dell'ODM dell'Ordine degli Avvocati di Bologna. Infatti, il nuovo decreto ha parzialmente modificato il testo del d.m. n. 180/2010, prescrivendo, in particolare, nuovi obblighi formativi per i mediatori (cui prescrive un tirocinio formativo che affianca i corsi di aggiornamento obbligatori), criteri rigidamente preordinati per la designazione dei mediatori e soprattutto nuove tariffe per il caso di mediazione cui non partecipi la parte invitata (ridotte a un massimo di 50 euro).

Il Consigliere Avv. Atti propone quindi al Consiglio di approvare i testi rivisti, che sottopone ad approvazione.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, valutato che l'art. 9, comma 2, dello Statuto dell'ODM (*"I mediatori devono impegnarsi, all'atto della richiesta di inserimento in elenco, a stipulare una assicurazione personale per la responsabilità civile per l'esercizio dell'attività di mediazione, per massimale almeno pari a € 250.000,00, e devono provvedere alla concreta stipulazione entro un mese dall'inserimento in elenco, pena la cancellazione dallo stesso"*) è stato redatto prima della concreta stipulazione della polizza assicurativa dell'ODM, la quale non prevede rivalsa sui mediatori per danni colposi arrecati agli utenti del servizio; rilevato che attualmente non tutte le compagnie assicuratrici per la responsabilità professionale offrono l'estensione della garanzia all'attività di mediatore-conciliatore professionista, o la offrono a condizioni economiche spesso gravose; ritenuto che, in attesa della evoluzione del mercato assicurativo in questa materia, concretamente possibile solo dopo adeguato concreto svolgimento dell'attività degli organismi ed effettuazione di studi attuariali, pare eccessivo richiedere ai mediatori inseriti nell'elenco dell'ODM l'immediata stipulazione di una polizza assicurativa specifica, anche alla luce dello scarso rischio ipotizzabile; sottolineata, ad ogni modo, l'opportunità che ciascun mediatore valuti ugualmente nell'immediato se dotarsi di una personale polizza assicurativa per l'attività di mediatore, data la natura non esclusiva ma solidale della responsabilità dell'ODM nei confronti dell'utenza; delibera che l'art. 9, comma 2 dello Statuto dell'ODM venga riformulato come segue: *"I mediatori devono impegnarsi, all'atto della richiesta di inserimento in elenco, a stipulare una assicurazione personale per la responsabilità civile professionale per un massimale almeno pari a € 250.000,00, e devono provvedere alla concreta stipulazione entro un mese dall'inserimento in elenco, pena la cancellazione dallo stesso"*; e che i mediatori attualmente iscritti in elenco abbiano tempo sino al 10 ottobre 2011 per depositare copia della propria polizza assicurativa presso la sede dell'ODM; delibera inoltre di approvare i testi, aggiornati alla luce delle innovazioni introdotte dal d.m. n. 145 del 6 luglio 2011, dello Statuto, del Regolamento di procedura e del Tariffario dell'ODM dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, come negli allegati al presente verbale.

(adunanza del 12 settembre 2011)

Riferisce il Consigliere Avv. Annalisa Atti, richiamate le delibere in data 15 marzo e 22 novembre 2010, sul **progetto di organizzare, congiuntamente alla Presidenza del Tribunale e alla Camera di Commercio, un incontro pubblico di presentazione del "Protocollo per la promozione e l'incentivazione della conciliazione delle controversie in materia civile e commerciale"**, sottoscritto dal Tribunale, dalla C.C.I.A.A. e da tutti gli Ordini e Collegi professionali di

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Bologna nel febbraio 2010.

Il progetto è stato, in realtà, reso inattuato dalla realtà dei fatti che si sono susseguiti. Nel marzo 2010 è stata emanata la normativa (d.lgs n. 28/2010) che ha introdotto in Italia la disciplina della mediazione delle controversie concernenti diritti disponibili, obbligatoria in determinate materie dal marzo 2011. A seguito dell'emanazione del d.lgs n. 28/2010 si sono susseguiti una serie di incontri pubblici, di convegni, di iniziative, con la partecipazione anche del Consiglio dell'Ordine, della Presidenza e della Magistratura del Tribunale, che hanno reso del tutto anacronistico organizzare un incontro di presentazione come quello inizialmente progettato; del Protocollo è stata data ripetutamente pubblica notizia, ma la promozione e l'incentivazione dallo stesso auspicate è stata superata dalla successiva previsione di incentivi e obblighi di fonte normativa e non solo protocollare.

Analogamente, nella primavera del 2010, a seguito dell'ampliamento del numero dei conciliatori presso la locale C.C.I.A.A. tramite selezione, condotta a dire il vero con modalità (partecipazione alla selezione a pagamento) a parere di molti criticabili, si era pensato di presentare una formale richiesta alla C.C.I.A.A. di operare le selezioni di propri conciliatori con modalità di selezione meno opinabili (almeno sotto il profilo dell'onere economico), e di voler ampliarne ulteriormente il numero. Ciò, anche con la richiesta al Presidente del Tribunale di associarsi a tali richieste, visto il prevedibile impatto della mediazione cd. obbligatoria dal marzo 2011, e dunque della necessità di disporre nel territorio di un adeguato numero di mediatori.

Anche questo progetto è stato superato dai fatti; dopo poco si è deciso che sarebbe stato costituito un organismo di mediazione dell'Ordine, e a marzo 2011 si è cominciato a dare inizio alla effettiva costituzione dello stesso; dunque diveniva incoerente sollecitare l'ampliamento del numero di conciliatori di un organismo diverso, quando quello dell'Ordine avrebbe assorbito molte delle richieste di collaborazione avanzate dai mediatori del nostro territorio.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Avv. Atti per l'esauriente riferimento.

*(adunanza del 17 ottobre 2011)*

---

Riferisce il Consigliere Avv. Annalisa Atti che, con telefax del 2 novembre 2011, il Ministero della Giustizia ha comunicato l'avvenuto **accreditamento dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Bologna** fra gli enti titolati a svolgere le mediazioni obbligatorie nelle controversie civili; in conseguenza del comunicato accreditamento, l'Organismo di mediazione è ora abilitato a operare.

Il Consigliere Avv. Atti illustra la documentazione predisposta per la pubblicazione nel sito dell'Ordine e invita il Consiglio Direttivo dell'Organismo di Mediazione a riunirsi per i primi adempimenti.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, ringrazia il Consigliere Avv. Atti per il grande impegno profuso e si compiace dell'importante risultato conseguito, e delibera: a) di mandare al Presidente di inviare al Comune e alla Commissione di Manutenzione una lettera di sollecito per la consegna dei locali in via Sant'Isaia che sono stati destinati al Consiglio dell'Ordine quale sede dell'Organismo di Mediazione, senza i quali - nonostante l'avvenuto accreditamento - l'Organismo di Mediazione non può concretamente operare; b) di convocare, in caso di mancato riscontro o di concreto seguito alla richiesta, conferenza stampa per illustrare alla cittadinanza e ai Colleghi la situazione; c) di inoltrare domanda al C.N.F. per ricevere il programma informatico di gestione delle procedure di mediazione, predisposto dallo stesso C.N.F.; d) di ricevere, sino all'avvenuta apertura della sede dell'Organismo di Mediazione nei locali di via Sant'Isaia, le domande di mediazione presso la sede del Consiglio; e) di accendere un conto corrente intestato all'Organismo di Mediazione dell'Ordine, per la gestione separata della contabilità dello stesso; f) di svolgere le procedure di mediazione non differibili presso la sede del Consiglio, in attesa dell'apertura della sede dell'Organismo in via Sant'Isaia.

*(adunanza del 14 novembre 2011)*

---

## 5) FONDAZIONE FORENSE BOLOGNESE

Riferisce il Consigliere Avv. Sandro Callegaro che in data 19 maggio 2011 il Consiglio di amministrazione della Fondazione Forense Bolognese, raccogliendo l'invito a suo tempo formulato dal C.N.F. ai Consigli dell'Ordine e alle loro Fondazioni di costituire, oltre agli organismi di mediazione, anche gli enti di formazione dei mediatori, ha deliberato alcune necessarie **modifiche allo statuto** tese ad adeguare lo stesso alle norme previste dal d.m. n. 180 del 18 ottobre 2010 e sue successive norme integrative, per l'istituzione di un ente di formazione dei mediatori da accreditare e iscrivere nell'apposito elenco tenuto presso il Ministero.

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Con l'occasione, il Consiglio di amministrazione ha proposto altresì di aggiornare il testo dello statuto apportando alcune precisazioni che rispecchiano la reale situazione della struttura della Fondazione, come mantenuta nel corso di questi 11 anni. In particolare, il Consigliere Avv. Callegaro rileva che le qualifiche di Direttore, Segretario e Tesoriere, nel testo originario dello statuto, paiono riferibili solo alla scuola, mentre in realtà esse devono essere riferibili alla Fondazione Forense Bolognese nel suo complesso.

Poiché ai sensi dell'art.11 lett. c) dello statuto le modifiche possono essere apportate solo previa delibera del Consiglio dell'Ordine, il Consigliere Avv. Callegaro sottopone allo stesso il prospetto che segue che riporta il testo vigente con al fianco riprodotte le modifiche deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione:

*(omissis)*

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, ringrazia il Consigliere Avv. Sandro Callegaro, anche quale Direttore della Fondazione Forense Bolognese, per l'attività sin qui svolta, e delibera di apportare allo Statuto della Fondazione Forense Bolognese le modifiche così come richieste e indicate.

*(adunanza del 6 giugno 2011)*

---

Il Consigliere Avv. Sandro Callegaro distribuisce ai Consiglieri copia dell'opuscolo pubblicato dalla Fondazione Forense Bolognese riguardante la formazione continua e recante il "**programma delle attività e degli eventi formativi per l'anno 2011 e crediti attribuiti**".

Il Consigliere Avv. Callegaro, quale Direttore della Fondazione Forense, riferisce inoltre che anche quest'anno la Fondazione, in occasione della XXIII edizione del festival di Santo Stefano, ha offerto a tutti gli iscritti la possibilità di usufruire di un numero significativo ma limitato di posti riservati: con l'acquisto del biglietto a 15 euro, si potrà godere di una poltrona riservata alla serata inaugurale del 13 giugno 2011 nel chiostro duecentesco della basilica, che avrà come ospite d'onore Raina Kabaivanska, alla quale la Fondazione Forense sarà particolarmente lieta di assegnare il riconoscimento alla carriera, in omaggio al suo straordinario percorso artistico che l'ha vista esibirsi nei teatri internazionali più prestigiosi.

Il Consigliere Avv. Callegaro raccoglie le disponibilità a partecipare dei Consiglieri interessati.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, ringrazia la Fondazione Forense e il suo Direttore Avv. Sandro Callegaro per l'apprezzata iniziativa.

*(adunanza del 6 giugno 2011)*

---

## 6) CONGRESSI, CONVEGNI, CORSI E ALTRE INIZIATIVE

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla e-mail pervenuta in data 16 giugno 2011 dalla Arcocomedia s.r.l. in merito alla organizzazione del **3° Salone della Giustizia**, che si terrà alla Fiera di Roma dal 1° al 4 dicembre 2011, con la quale allega il rendering dello spazio proposto nell'area destinata agli Ordini Forensi, per un costo promozionale di €2.500,00 sino alla data del 30 luglio 2011.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di declinare la proposta, ritenuta eccessivamente onerosa, anche in relazione al fatto che quest'anno, a differenza dei precedenti, la manifestazione si svolgerà al di fuori del Distretto dell'Emilia-Romagna, esprimendo comunque sin d'ora parere favorevole alla condivisione dell'onere economico, con gli altri Ordine del Distretto, per l'affitto di uno stand a nome dell'U.R.C.O.F.E.R.

*(adunanza del 20 giugno 2011)*

---

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sull'invito pervenuto dalla **F.B.E. (Federation des Barreaux d'Europe)** a partecipare al Congresso che si terrà a Breslavia in Polonia nei giorni dal 21 al 24 settembre 2011, con titolo "Il giurista e i mass media sociali" (*il ruolo dell'Ordine Forense; il ruolo degli Avvocati; le possibilità e i rischi; il segreto professionale e il marketing; le questioni etiche*).

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delega a parteciparvi i Consiglieri Avvocati Guido Clausi-Schettini e Federico Canova, mandando agli stessi di riferire per iscritto sui contenuti e sull'esito dell'incontro, anche ai fini di pubblicazione del resoconto su "Bologna Forense".

*(adunanza del 12 settembre 2011)*

---

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla lettera in data 22 settembre 2011 pervenuta dall'**Unione Nazionale delle Camere Civili**, con la quale si informa che il 14 e 15 ottobre 2011

## ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

si terrà a Bari l'Assemblea dell'Unione, con titolo *"Il nodo irrisolto: l'accesso alla professione forense"* e si invita a partecipare.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delega a parteciparvi il Consigliere Avv. Giovambattista Fragomeni, mandando allo stesso di riferire per iscritto sui contenuti e sull'esito dell'Assemblea Nazionale, anche ai fini della pubblicazione del resoconto su "Bologna Forense".

(adunanza del 3 ottobre 2011)

---

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla e-mail pervenuta dal Consiglio Nazionale Forense, con la quale si informa che il gruppo di studio di diritto e procedura penale della Scuola Superiore dell'Avvocatura ha elaborato un **progetto didattico per le Scuole Forensi dal titolo "Per una didattica sull'esame incrociato: tecniche, strategie e deontologia"**.

Per illustrare l'iniziativa, approfondire il tema e offrire una dimostrazione delle tecniche di gestione dell'esame incrociato verrà rappresentata una simulazione di tale fase processuale, nella giornata di studio che è stata fissata al 29 ottobre 2011, presso la sede del C.N.F.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delega a parteciparvi i Consiglieri Avvocati Fausto Sergio Pacifico e Antonio Spinoz mandando agli stessi di riferire per iscritto sui contenuti e sull'esito dell'incontro, anche ai fini della pubblicazione del resoconto su "Bologna Forense".

(adunanza del 3 ottobre 2011)

---

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla **VII Conferenza Nazionale dell'Avvocatura organizzata dall'O.U.A.**, dal titolo *"Riforma della giustizia civile e penale: il ruolo essenziale dell'avvocatura"*, che si terrà a Roma il 25 e 26 novembre 2011.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delega a parteciparvi i Consiglieri Avvocati Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Vincenzo Florio, Giovambattista Fragomeni, Fausto Sergio Pacifico e Antonio Spinoz, mandando agli stessi di riferire per iscritto sui contenuti e sull'esito della conferenza, anche ai fini della pubblicazione del resoconto su "Bologna Forense".

(adunanza del 3 ottobre 2011)

---

Riferisce il Consigliere Avv. Giovambattista Fragomeni sui lavori dell'**Assemblea Nazionale delle Camere Civili** che si è tenuta a Bari il 14 e 15 ottobre 2011, con titolo *"Il nodo irrisolto: l'accesso alla professione forense"*, cui ha partecipato su delega del Consiglio.

Il convegno si è svolto il primo giorno presso il Palazzo di Giustizia, nell'Aula Magna della Corte d'Appello, e il secondo giorno presso la Sala Biblioteca Santa Teresa dei Maschi sita nella suggestiva "Bari Vecchia".

L'Assemblea ha avuto inizio con i saluti delle autorità locali, dell'Avv. Mauro Spinelli per la Camera Civile di Bari, del Presidente della Corte d'Appello di Bari, del Presidente del locale Tribunale, del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari. E' seguita l'introduzione dei lavori da parte del Presidente dell'U.N.C.C. Avv. Renzo Menoni.

Di seguito ha avuto inizio la prima sessione dei lavori, coordinata dal vice Presidente dell'U.N.C.C. Avv. Ferdinando Testoni Blasco. Dopodichè vi sono state relazioni e interventi sul tema dell'accesso alla professione forense. Gli atti scritti messi a disposizione dai relatori sono stati depositati in Consiglio per ogni consulto.

In particolare è intervenuto l'Avv. Prof. Bruno Nascimbene, il quale ha evidenziato i profili dell'accesso alla professione in rapporto con il diritto comunitario. Il Prof. Cesare Mirabelli, Presidente emerito della Corte Costituzionale, ha precisato i profili costituzionali della funzione dell'Avvocato. L'Avv. Antonio De Giorgi, coordinatore della Commissione formazione del C.N.F., ha auspicato una riforma dell'accesso alla professione; in particolare, ha auspicato un intervento legislativo che preveda un numero programmato di nuovi Avvocati; ciò anche al fine di selezionare i giovani più meritevoli.

Nel pomeriggio non si è potuto tenere il dibattito programmato con le autorità politiche, in quanto gli Onorevoli e i Senatori invitati al confronto, a causa del voto di fiducia che si stava svolgendo in Parlamento, non hanno potuto partecipare.

Il dibattito, però, è proseguito sul tema dell'accesso alla professione forense con interventi degli Avvocati presenti, la maggior parte dei quali hanno auspicato una riforma dell'accesso alla professione forense partendo dall'Università e sino all'esame di Stato.

Il giorno seguente vi è stata una relazione del Presidente della U.N.C.C. che ha ripercorso la storia, l'organizzazione e l'attività svolta dalla Associazione.

Dopo la relazione del Presidente, è seguito un confronto finale con gli iscritti e i dirigenti locali.

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Avv. Fragomeni per la partecipazione e il riferimento.

(adunanza del 24 ottobre 2011)

Riferisce il Consigliere Avv. Fausto Sergio Pacifico sull'**incontro del gruppo di studio di diritto e procedura penale della Scuola Superiore dell'Avvocatura** tenutosi a Roma il 29 ottobre 2011 presso la sede del C.N.F., con titolo **"Per una didattica sull'esame incrociato: tecniche, strategie e deontologia"**.

L'incontro ha visto la partecipazione dei seguenti relatori: l'Avv. Ettore Randazzo, del Foro di Siracusa, il Dott. Michele Consiglio, Giudice presso il Tribunale penale di Siracusa, il Dott. Antonio Nicastro, Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Siracusa e l'Avv. Gaetano Pacchi, del Foro di Firenze e della Scuola Superiore dell'Avvocatura. L'incontro ha ricevuto i saluti iniziali dell'Avv. Alarico Mariano Marini, Vice Presidente della Scuola Superiore dell'Avvocatura, e dell'Avv. Andrea Mascherin, Segretario del Consiglio Nazionale Forense.

Le relazioni, di taglio pratico, hanno riguardato le modalità di predisposizione della lista testi ex art. 468 c.p.p. e la tecnica e le modalità di esame e controesame dei testimoni ammessi e di eventuali consulenti tecnici. Nel pomeriggio, a cura dell'Avv. Pacchi, si è svolta una simulazione di esame incrociato di testi.

Altre questioni trattate sono stati gli aspetti processuali e scientifici come sostegno alle tecniche di esame incrociato dei testi, la cd. "cross-examination", le degenerazioni applicative in contrasto allo spirito del codice del 1988, la necessità di un protocollo modello LA.P.E.C.

Tutti i relatori e i presenti astanti – l'incontro è stato molto interattivo e partecipato – hanno convenuto sulla necessità di riconoscersi in un protocollo condiviso da Avvocati, P.M. e Giudici con lo scopo di creare una prassi virtuosa che possa, deontologicamente e pattiziamente, vincolare a determinate modalità di esame e controesame, così da limitare il pericolo di degenerazioni e suggestioni che potrebbero allontanare il processo dalla sua funzione di momento centrale della formazione della prova orale.

La presenza di un Avvocato e di due Magistrati che operano a Siracusa non era casuale, poiché a Siracusa è stato creato e convenuto tra Giudici e Avvocati il protocollo di applicazione del LA.P.E.C., acronimo di "Laboratorio Permanente per Esame e Controesame".

LA.P.E.C. è un'associazione di recente formazione, ispiratore l'Avv. Ettore Randazzo, che attraverso la costituzione di un laboratorio permanente si prefigge di studiare e rivedere criticamente le prassi diffuse in giurisprudenza in ordine all'acquisizione della prova orale, con l'intento di scongiurare deviazioni dall'attuale sistema processuale a tendenza accusatoria: deviazioni verosimilmente dovute a resistenze culturali dei Giudici, eccesso di semplificazione da parte dei P.M. e rassegnazione e scarsa dimestichezza da parte degli Avvocati.

Le deviazioni più diffuse riguardano:

- a) la proposizione delle domande vietate: il Giudice normalmente consente all'esaminatore, che ha formulato la domanda oggetto di contestazione, di "riformularla" in maniera corretta, ma a quel punto l'esaminato ha già fruito del suggerimento, o della suggestione e comunque del condizionamento determinato dalla domanda originariamente vietata;
- b) la mancata indicazione nelle richieste di cui all'articolo 468 c.p.p. delle circostanze su cui deve vertere l'esame;
- c) l'invadenza del Giudice che, durante l'esame e fuori dai casi previsti, toglie la parola a chi sta interrogando per procedere direttamente a formulare le domande, talvolta suggestive, alterando così le strategie accusatorie e difensive delle parti, disapplicando di fatto l'art. 506 comma 1 c.p.p., che impone al Giudice, prima di intervenire con la proposizione delle domande, di invitare le parti ad approfondire "temi nuovi e più ampi". Quest'ultimo aspetto è stato molto dibattuto nell'ambito dell'incontro e merita un approfondimento. Se P.M. e difese possono reciprocamente contestare le domande ritenute illegittime, l'opposizione diviene più delicata, per ovvi motivi, se fatta al Giudice, che è l'arbitro dell'ammissibilità della domanda; il Giudice, dopo avere riconosciuto a se stesso di avere formulato una domanda suggestiva, dovrebbe autocensurarsi e autorevocarla: non pare un percorso probabile. Durante il dibattito che è seguito, è però emerso l'auspicio a che i difensori, nella consapevolezza della delicatezza del proprio ufficio, si abituino a far mettere a verbale la loro opposizione anche alla domanda del Giudice, e ciò in previsione di un eventuale ricorso in Cassazione che vedrebbe proprio nella violazione di legge una possibilità di accoglimento della censura;
- d) L'esame dei consulenti tecnici: ad essi viene generalmente chiesto di prestare giuramento anche in merito alle dichiarazioni che costituiscono mera espressione di valutazioni tecniche e talvolta è stato loro impedito di partecipare alle udienze precedenti al loro esame, proprio perché introdotti nella loro ibrida figura di testi-esperti. E' quindi emerso che di recente la giurisprudenza



# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

di legittimità si sta sempre più orientando nel ritenere l'esame del c.t.p. avulso dall'obbligo del giuramento;

e) L'attività di integrazione probatoria prevista dall'art. 507 c.p.p., frequentemente disposta al termine del dibattimento senza una vera necessità, in assenza di effettivo contraddittorio e quale rimedio a eventuali dimenticanze del P.M. in sede di richieste ex art. 468 c.p.p.;

f) in ultimo, è auspicabile che cessi il costume di richiedere il controesame dei testimoni in sede di ammissione delle prove, soprattutto da parte dei difensori, visto che il controesame dei testi e c.t. avversari è dovuto per legge e non rappresenta una concessione.

Altro aspetto di cui si è rilevata l'importanza, e del quale è apparso utile tenere conto, concerne il fattore umano del testimone e l'adeguamento del linguaggio. Le situazioni più ricorrenti sono:

a) la notevole distanza di tempo tra il momento in cui un fatto si è verificato e quello in cui il teste è chiamato a rievocarlo;

b) la considerazione, ovvia ma non sempre sufficientemente valutata, che il processo penale, in specie l'attività istruttoria di assunzione della prova orale, costituisce un "evento linguistico" che muove la riflessione sulla struttura e sulla funzionalità dei parametri linguistici nella tematica della cross-examination.

Si può ben comprendere come, con il passaggio dal rito inquisitorio a quello (tendenzialmente) accusatorio, sia cambiata anche la tipologia della competenza linguistica e comunicativa richiesta al giurista pratico. E', infatti, aumentata esponenzialmente la centralità delle tecniche d'esame e controllo del discorso dell'interrogato, visto che la prova si forma oralmente nell'ambito del dibattimento.

Ne consegue l'esigenza di predisporre un protocollo, già formulato da LA.P.E.C. e che di seguito si propone:

*(omissis)*

Le simulazioni. Soprattutto per i giovani Avvocati che non possono giovare né di esperienze, né di opportunità, la simulazione, ove possibile con parti processuali professionali (vale a dire un vero P.M., un vero Magistrato Giudicante ed un vero Avvocato) permane il migliore esercizio di esame incrociato. Perché la simulazione persegua i fini didattici che si propone, occorre che vi sia un direttore della stessa, che di volta in volta intervenga, facendo notare ciò che è stato detto, ciò che andava fatto e ciò che non è stato eseguito.

Durante l'incontro di sabato 29 ottobre 2011 la simulazione è stata organizzata dall'Avv. Pacchi di Firenze; si sono formati due gruppi, accusa e difesa, ed è stato designato un Giudice; sulla base di un canovaccio costituito da un caso giudiziario, l'accusa e la difesa esaminavano i vari testimoni, anch'essi interpretati da Avvocati, e nello specifico: la parte offesa di un tentato abuso sessuale, la guardia giurata intervenuta subito dopo l'aggressione, l'imputato, un manager di un importante gruppo assicurativo, accusato di aver tentato di abusare della donna delle pulizie che si era introdotta nella sua stanza, ritenendo che non vi fosse alcuno. Dopo una o più domande tutti partecipavano con loro considerazioni e con proprie esperienze.

Considerazioni finali. L'esame Incrociato costituisce l'effettiva realizzazione dei principi dell'oralità, della concentrazione e dell'immediatezza, che costituiscono i canoni fondamentali e connotanti il cosiddetto giusto processo. Vi è quindi la necessità di individuare regole idonee ad assicurare il controllo sulla veridicità e genuinità della fonte probatoria: il tutto anche nell'ottica di realizzare la cosiddetta concezione "forte" del contraddittorio. Temi che sono stati oggetto di analisi, anche alla luce delle discipline e delle esperienze applicative di altri Paesi.

È quindi auspicabile e condivisibile il fine che si prefigge il LA.P.E.C. ed è altrettanto auspicabile che anche a Bologna si possa creare, in accordo con le principali associazioni forensi, con la Fondazione Forense per gli aspetti organizzativi e con le principali associazioni di Magistrati, un laboratorio che possa approdare ad un protocollo ispirato al suddetto vademecum.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, ringrazia il Consigliere Avv. Pacifico per la partecipazione e l'ampio riferimento, e delibera di pubblicare il riferimento su Bologna Forense e di mandare alla "Commissione Penale" (referente il Consigliere Avv. Antonio Spino) di farsi promotrice, con la Magistratura e le associazioni forensi, della stipulazione di un protocollo sulle tematiche illustrate.

*(adunanza del 7 novembre 2011)*

## 7) NOMINE E INCARICHI

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla richiesta pervenuta dalla Segreteria Generale del **Comune di San Lazzaro di Savena** per la indicazione di due Avvocati che facciano parte della rosa all'interno della quale il Consiglio Comunale nominerà i tre Avvocati che andranno a far parte del "**Comitato dei garanti**".

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di indicare gli Avvocati Giorgio Baratti e Beatrice Belli.

*(adunanza del 18 luglio 2011)*

---

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 9 settembre 2011 dal Comune di S. Lazzaro di Savena, con la quale, a seguito della rinuncia all'incarico formalizzata dall'Avv. Giorgio Baratti, si richiede di comunicare l'indicazione di altri due nominativi in possesso delle qualificazioni previste per la designazione a componente del **Comitato dei Garanti per le istanze referendarie del Comune di S. Lazzaro di Savena**.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di designare gli Avvocati Silvia Nicodemo e Roberto Manservigi.

*(adunanza del 12 settembre 2011)*

---

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari che alla riunione dell'U.R.C.O.F.E.R. svoltasi il 23 ottobre 2011 è stato concordato, fra tutti i Consigli Forensi della Regione, di procedere alla indicazione degli **Avvocati commissari al prossimo esame da Avvocato** prevedendo la costituzione di n. 24 sottocommissioni, per un numero totale di commissari pari a 96; e di provvedere a inviare poi nella immediatezza al C.N.F. nominativi sufficienti per la composizione di n. 32 sottocommissioni.

Sulla base di tali criteri: Bologna dovrà indicare 24 Avvocati, di cui 8 da nominare subito; Modena dovrà indicare 15 Avvocati, di cui 5 da nominare subito; Forlì-Cesena, Parma, Reggio Emilia, Rimini e Ravenna dovranno indicare, ciascuno, 9 Avvocati, di cui 3 da nominare subito; Piacenza e Ferrara dovranno indicare 6 Avvocati, di cui 2 da nominare subito.

Presidente della Commissione è stato indicato l'Avv. Domenico Noris Bucchi del Foro di Reggio Emilia. Ispettore è stato indicato l'Avv. Sergio Rocco del Foro di Modena.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di indicare i seguenti n. 21 Avvocati, riservandosi la indicazione degli altri 3 in prossima adunanza: Chiara Balduzzi, Ilaria Bonsignori d'Achille, Luigia Campanile, Patrizia Carli, Andrea Carroli, Daniele Coliva, Manlio D'Amico, Andrea Fabozzo, Augusto Ferrari, Antonio Gambetti, Antonella Gavaudan, Giovanni Giorgi, Pierpaolo Groppoli, Milena Luca, Gianluca Malavasi, Carla Nasseti, Alessandro Pellegrini, Antonio Petroncini, Claudio Tognini, Franca Maria Volpin, Paolo Zavoli; dei quali indica nella immediatezza: Chiara Balduzzi, Ilaria Bonsignori d'Achille, Andrea Carroli, Andrea Fabozzo, Antonella Gavaudan, Gianluca Malavasi, Paolo Zavoli.

*(adunanza del 26 settembre 2011)*

---

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla missiva pervenuta in data 21 giugno 2011 dalla Camera di Commercio di Bologna avente ad oggetto il rinnovo della **Commissione di controllo sulla presenza di clausole vessatorie inserite nei contratti tra professionisti e consumatori** e sulla richiesta di volere segnalare i nominativi di due avvocati esperti in materia civilistica, commerciale e contrattuale disponibili a ricoprire rispettivamente la carica di membro effettivo e membro supplente.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di confermare alla carica i Consiglieri avvocati Annalisa Atti e Gino Martinuzzi.

*(adunanza del 26 settembre 2011)*

---

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta il 12 gennaio 2012 dalla C.C.I.A.A.-Camera di Commercio di Bologna, con la quale si comunica la intervenuta nomina, per il triennio 2011-2014, dei membri componenti la **"Commissione di controllo sulla presenza di clausole vessatorie inserite nei contratti tra professionisti e consumatori e di predisposizione dei contratti tipo e dei codici di condotta"**, istituita presso la stessa Camera di Commercio, composta dal Segretario Generale o dal Dirigente dell'Area Tutela del Mercato e del Consumatore della C.C.I.A.A. (rispettivamente, Dott. Giada Grandi e Dott. Giuseppe Iannaccone), quale Presidente, dal Prof. Avv. Massimo Franzoni e dall'Avv. Annalisa Atti (designata dal Consiglio dell'Ordine), quali membri effettivi, e dal Prof. Avv. Luigi Balestra e dall'Avv. Gino Martinuzzi (designato dal Consiglio dell'Ordine), quali membri supplenti.

Il Consiglio prende atto.

*(adunanza del 16 gennaio 2012)*

## 8) PRATICANTI E PATROCINATORI AVVOCATI

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla richiesta presentata in data 24 ottobre 2011 dalla Dott. \* di **autorizzazione al patrocinio pur avendo frequentato durante il primo anno di pratica la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali**, e dichiarando di avere tuttavia frequentato uno studio legale per un periodo complessivo di circa sei mesi, partecipando a udienze e redigendo atti.

All'esito del riferimento e della discussione,  
il Consiglio

- rilevato che il Consiglio Nazionale Forense, con il proprio parere n. 2 del 16 gennaio 2008, ha chiarito che *"il beneficio della sostituzione di un anno di pratica attraverso il conseguimento del diploma di una scuola di specializzazione per le professioni legali non esenta affatto il praticante dall'obbligo di svolgere il tirocinio forense che rappresenta ancora, all'evidenza, il nucleo fondamentale dell'attività formativa"*; dal momento che *"il d.m. 11 dicembre 2001, n. 475, nel disporre, all'art. 1, che il diploma di specializzazione è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l'accesso alle professioni di avvocato e notaio per il periodo di un anno, precisa dunque inequivocabilmente la valenza del titolo, limitandola alla finalità dell'integrazione del compimento del periodo di pratica, con esclusione, dunque, di altre finalità astrattamente possibili, quali ad esempio quella di costituire elemento utile ai fini della concessione dell'abilitazione provvisoria al patrocinio"*; cosicché *"il praticante, quindi, potrà chiedere l'abilitazione al patrocinio provvisorio solo avendo proficuamente concluso i precedenti due semestri di pratica, frequentando lo studio professionale e le aule di giustizia secondo la disciplina di legge e le modalità prescritte nell'ambito dei regolamenti degli Ordini circondariali. Se così non è, ossia se l'Ordine di appartenenza non ha convalidato i precedenti semestri di pratica, la richiesta di abilitazione andrà senz'altro respinta"*;

- ritenuto che questo Consiglio aderisce all'orientamento espresso dal Consiglio Nazionale Forense;  
P.Q.M.

delibera di rigettare la richiesta.

(adunanza del 16 gennaio 2012)

## 9) PREMI

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sul **"Premio Mario Jacchia"** e sul **"Premio Alberto Vighi"**.

Vincitore del "Premio Mario Jacchia", quale primo classificato all'esame di Avvocato nel Distretto della Corte d'Appello di Bologna, risulta essere l'Avv. Martino Macchiavelli dell'Ordine di Bologna.

Vincitrice del "Premio Alberto Vighi", quale candidata all'esame di Avvocato nel Distretto della Corte d'Appello di Bologna che ha ottenuto il maggiore punteggio fra i praticanti che hanno frequentato la scuola forense della Fondazione Forense Bolognese, risulterebbe essere l'Avv. Eleonora D'Alessio, la quale tuttavia si è cancellata dall'Albo degli Avvocati di questo Ordine per incompatibilità, a sua richiesta, in data 19 settembre 2011; considerando invece coloro che sono all'attualità iscritti all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Bologna, vincitrice risulterebbe essere l'Avv. Irene Rossetto.

Segue discussione sulla necessità di modificare, con integrazione esplicitiva, il regolamento del "Premio Vighi", chiarendo che, in ossequio ai principi che ne hanno ispirato la creazione, che il Premio debba essere assegnato ad Avvocato che, nel momento dell'assegnazione del Premio, sia iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Bologna.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di modificare l'art. 5 del Regolamento del Premio, riformulando con il seguente contenuto: *"5) Di essere iscritto, al momento dell'assegnazione del Premio, nell'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Bologna"*; e conseguentemente di assegnare il "Premio Alberto Vighi" all'Avv. Irene Rossetto; delibera inoltre di consegnare i premi nell'ambito della programmata cerimonia di consegna delle "Toghe d'Oro".

(adunanza del 14 novembre 2011)

## 10) ISCRIZIONI ALL'ALBO, AI REGISTRI O AD ELENCHI

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla istanza, pervenuta in data 13 maggio 2011, di differimento sino al 1° gennaio 2012 degli effetti del trasferimento all'Ordine degli Avvocati di Udine, depositata dall'Avv. \*, in virtù della richiesta avanzata da quest'ultimo Ordine di **pagamento del contributo annuale di iscrizione** per l'anno 2011, già versato dall'Avv. \* all'Ordine di Bologna, il quale gli ha rilasciato il nulla osta per il trasferimento all'Ordine di Udine con delibera in data 11 aprile 2011. Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di confermare il proprio consolidato orientamento, in forza del quale questo Consiglio, nel caso in cui un Avvocato

## ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

già iscritto ad altro Ordine si trasferisca nel corso dell'anno all'Ordine Forense di Bologna, e abbia già versato la tassa annuale all'Ordine di provenienza, ritiene di non richiedere all'iscritto il versamento di una nuova e ulteriore tassa annuale; ciò stabilito, precisa di non poter garantire che presso altri Ordini, come è nella fattispecie accaduto con il trasferimento all'Ordine di Udine, sia invece adottata prassi contraria, con richiesta di versamento della tassa annuale ancorchè già versata per l'anno in corso ad altro Ordine, e manda pertanto ai propri uffici di Segreteria di avvisare in tal senso gli iscritti che, in corso d'anno, chiedano il nulla osta per il loro trasferimento ad altro Ordine Forense; in forza di quanto sopra, delibera di rigettare la richiesta come sopra formulata dall'Avv. \*.

(adunanza del 20 giugno 2011)

---

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla lettera in data 20 luglio 2011 inviata al Consiglio dalla Dott. Valentina Castaldini, Presidente della Commissione consiliare "Affari generali ed istituzionali" del Comune di Bologna, con la quale viene richiesto **parere del Consiglio Forense in ordine alla eventuale "incompatibilità ed inopportunità" della assunzione, da parte di Avvocati che esercitano la professione forense, della carica di "Garante per i diritti delle persone private della libertà personale"**.

All'esito del riferimento e dopo ampia discussione,  
il Consiglio

- esaminata la richiesta di parere pervenuta dalla Commissione "Affari generali ed istituzionali" del Comune di Bologna;
- richiamata la propria delibera in argomento assunta in data 13 giugno 2005, a suo tempo comunicata al Comune di Bologna;
- preso atto che nell'"Avviso pubblico per la presentazione delle candidature" allegato alla richiesta di parere, sono specificamente indicate, oltre ai requisiti richiesti, anche le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità;
- ribadito che, alla luce del vigente ordinamento forense, non sussistono motivi di incompatibilità alla nomina di Avvocati esercenti la professione forense;

ritiene

a maggioranza dei presenti, che la figura dell'Avvocato sia, in linea generale, funzionale al migliore svolgimento dei compiti affidati al garante, in forza della sua formazione culturale, della sua preparazione e del suo ruolo sociale; e alla luce, nel concreto esercizio delle funzioni affidate, dei rigorosi principi di dignità, probità e decoro cui l'Avvocato deve sempre ispirare la propria condotta quale che siano i compiti che gli vengano affidati dalla società civile.

(adunanza del 12 settembre 2011)

---

Riferisce il Consigliere Avv. Flavio Peccenini sulle **richieste** formulate dall'Avv. \*, di cui al verbale dell'adunanza del 14 febbraio 2011, **di poter utilizzare il titolo di professore, in quanto docente a contratto di una filiale italiana di una università inglese, e di maturazione di crediti formativi per l'attività di insegnamento svolta**.

Secondo la decisione n. 209 del 27 giugno 2003 del Consiglio Nazionale Forense, "per il combinato disposto del d.p.r. n. 382/1980 e della legge n. 341/1990, sia i professori a contratto sia i ricercatori confermati possono fregiarsi del titolo di professore entro i limiti di tempo in cui svolgono l'attività di docenza".

Questa affermazione, se confrontata in modo semplicistico con il caso in esame porterebbe ad affermare che l'Avv. \* può utilizzare il titolo di professore. Ma a bene vedere la fattispecie e quella esaminata dal C.N.F. sono profondamente difformi. È sufficiente considerare che il ricercatore confermato ha superato un pubblico concorso e il professore a contratto, quantomeno, è stato soggetto al vaglio della decisione di un Consiglio dei Docenti di una Facoltà e poi dell'Ateneo, mentre l'incarico di insegnamento all'Avv. \* è stato affidato da una filiale di una università inglese, di cui si ignorano le credenziali e soprattutto la validità del riconoscimento in Italia.

In ogni caso, il professore a contratto non può essere considerato un professore di ruolo, mancando il presupposto del pubblico concorso vinto... per quel posto di ruolo.

Per quanto occorrer possa, sia pur relativamente alla professione medica (per la quale vige specifica regola deontologica che impone di indicare i titoli accademici in modo da non suscitare equivoci), le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 870 del 27 gennaio 1991, hanno negato al medico, pubblico dipendente quale insegnante in un istituto d'istruzione media, il diritto di far uso del titolo di professore.

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

In forza di quanto precede il Consiglio ritiene che debba essere affermato, anche ai fini di evitare equivoci e indirette forme di pubblicità, che l'istante non presenta le condizioni soggettive sufficienti per poter utilizzare il titolo di professore.

Quanto alla diversa richiesta di potersi vedere riconosciuti crediti formativi per l'attività di insegnamento svolta, il Consiglio osserva che l'attività di insegnamento, per poter maturare crediti formativi per il docente ai sensi dell'art. 4, lett. c), del Regolamento sulla formazione continua del C.N.F., deve essere svolta in esecuzione di "contratti di insegnamento in materie giuridiche stipulati con istituti universitari ed enti equiparati", cosicché non è possibile esprimere alcun parere, nella fattispecie, in assenza di copia del contratto di insegnamento, di elementi documentali che possano consentire di equiparare l'ente che ha stipulato il contratto di insegnamento con l'Avv. \*, nonché di notizie dettagliate sulle modalità di effettivo svolgimento dell'incarico.

(adunanza del 10 ottobre 2011)

## 11) AUTORIZZAZIONI

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla richiesta, pervenuta in data 15 settembre 2011, dall'Avv. \*, con la quale chiede **autorizzazione all'utilizzo del titolo "Prof. Avv. \* - Professore a contratto** di Istituzioni di Diritto Pubblico, Università degli Studi di Bologna, sede di \*:

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione; richiamata la propria delibera di rango regolamentare in data 24 giugno 2002; ritenuto di non avere potestà autorizzativa in merito alla spendita del titolo di Professore a contratto, spettando all'Università ogni valutazione sull'uso del titolo, anche con riferimento alla durata del contratto; delibera di prendere atto della comunicazione inviata dalla iscritta, segnalando che in ogni caso la indicazione del titolo deve essere fatta nel rispetto dei principi deontologici, e in particolare di quanto previsto agli articoli 17 e 17 bis del codice deontologico forense, e comunque limitatamente al periodo di durata del contratto.

(adunanza del 26 settembre 2011)

## 12) DEONTOLOGIA

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla richiesta di parere pervenuta in data 15 giugno 2011 dall'Avv. \*, la quale chiede se sia possibile **inserire nella propria carta intestata la dicitura "Socio A.G.I. o A.G.E.R. Avvocati Giuslavoristi Italiani"**.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di esprimere parere contrario poichè, oltre al fatto che l'iscrizione a una associazione forense piuttosto che a un'altra non costituisce elemento distintivo caratterizzante, l'inserimento della suddetta dicitura rappresenterebbe sostanziale elusione della normativa che regola le specializzazioni.

(adunanza del 20 giugno 2011)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sui seguenti esposti, trasmessi dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di \*, nei confronti dell'Avv. \* del Foro di \*:

(omissis)

All'esito del riferimento e della discussione;

premessso

- che con delibera in data 15 dicembre 2004, tutti e quindici i Consiglieri, allora in carica, dell'Ordine degli Avvocati di \* dichiaravano di astenersi dal giudicare, sia in ordine agli esposti e ai procedimenti disciplinari a quella data pendenti a carico dell'Avv. \* sia con riguardo ai fascicoli disciplinari aperti a seguito di esposti dallo stesso presentati, per "gravi ragioni di convenienza incidenti sui principi di imparzialità e serenità del giudice disciplinare", connesse alla pendenza di un giudizio civile promosso dall'Avv. \* nei confronti di detto Consiglio;

- che, a seguito delle suddette dichiarazioni di astensione, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di \* rimetteva gli atti al Consiglio Nazionale Forense, per la designazione dell'organo competente secondo quanto disposto dall'art. 55 del r.d. n. 37/1934 e dall'art. 1 del d.lgs. c.p.s. n. 597/1947;

- che con la decisione n. 24/2005, in data 26 maggio-10 novembre 2005, il Consiglio Nazionale Forense, in relazione ai fascicoli disciplinari di cui sopra e contraddistinti ai numeri da 4 a 8 e alla astensione dichiarata dai quindici Consiglieri dell'Ordine di \* con delibera in data 15 dicembre 2004, si pronunciava stabilendo che "spetta al Consiglio dell'Ordine di Bologna ... deliberare sulla **fontatezza o meno delle dichiarazioni di astensione** e, in caso positivo, procedere al giudizio disciplinare nei confronti dell'incolpato";

- che con delibera in data 12 maggio 2010, richiamata anche dalla successiva delibera in data 9

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

giugno 2010, tredici Consiglieri, ancora attualmente in carica, dell'Ordine degli Avvocati di \* (cui si univano i due Consiglieri assenti in tale occasione, con dichiarazioni integrative rispettivamente in data 3 e 8 giugno 2010), dichiaravano di astenersi in tutti i fascicoli e procedimenti disciplinari, attivi e passivi, che riguardano l'Avv. \*, e ciò *"in conseguenza di un fatto del tutto eccezionale e mai precedentemente verificatosi e cioè l'esposto presentato dalla intera Sezione Civile del Tribunale di \* nei confronti dell'Avv. \* e la inaspettata decisione della Corte di Cassazione che ha condannato l'Ordine di \* alla refusione in favore dell'Avv. \* delle spese dei tre gradi di giudizio (spese che sono già state pagate in favore dell'Avv. \*)"*; nonchè di *"una situazione ambientale che rende preferibile escludere ogni possibile condizionamento in senso positivo o negativo"*;

- che l'art. 55 del r.d.l. n. 37 del 22 gennaio 1934 prevede che delle astensioni debba essere data comunicazione *"alle parti interessate"*; le quali *"hanno facoltà di fare pervenire, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, le loro deduzioni"*;

- che per *"parte interessata"* debba essere intesa, a parere di questo Consiglio, solamente la parte nei cui confronti la dichiarazione di astensione è stata pronunciata;

- che, in forza di quanto precede, alla adunanza del 2 maggio 2011 il Consiglio ha deliberato di concedere il suddetto termine per eventuali deduzioni all'Avv. \*;

- che l'Avv. \* ha presentato le proprie deduzioni con telefax in data 9 maggio 2011 e con e-mail in date 17 e 23 maggio 2011, sostenendo la *"incompetenza"* del Consiglio dell'Ordine Forense di Bologna *"a decidere sulle istanze di astensione e su quella di ricasazione"* dei componenti del Consiglio dell'Ordine Forense di \*, e chiedendo la rimessione degli atti al Consiglio Nazionale Forense per la decisione sul Consiglio che debba decidere sulla dichiarata astensione dei Consiglieri dell'Ordine di \*;

rilevato

- che nei casi di astensione, da ritenersi assimilati a quelli di ricasazione, si applica l'art. 2 del d.lgs. n. 597 del 28 maggio 1947, il quale prevede che il Consiglio dell'Ordine distrettuale deve decidere, in via preliminare, valutando discrezionalmente la fondatezza dei motivi della dichiarata astensione per poi, nel caso di ritenuta fondatezza, decidere anche nel merito, ovvero, nel caso in cui ritenga la insussistenza dei motivi di astensione, rimettere gli atti al Consiglio dell'Ordine di provenienza, che dovrà decidere nel merito del procedimento;

- che l'art. 51 c.p.c., come richiamato dall'art. 49 del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933, prevede alcune ipotesi di astensione che ricorrono quando un componente del Consiglio (rectius, la maggioranza dei componenti) ha un interesse nella vicenda di cui si controverte o in altra relativa a identica questione; è coniuge, parente sino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, convivente o commensale abituale dell'incolpato o del suo difensore; ha, egli o il coniuge, causa pendente, ragioni di grave inimicizia, rapporti di credito o di debito con l'incolpato o il suo difensore; ha dato consiglio all'incolpato o lo ha assistito in un procedimento o vi ha depresso come testimone; ha, infine, gravi ragioni di convenienza che lo inducono ad astenersi;

- che in data 22 gennaio 2004 l'Avv. \* notificava atto di citazione nei confronti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e di \*, introducendo la causa n. 3814 R.G. del Tribunale di \*;

- che in data 27 dicembre 2004 l'Avv. \* notificava a entrambi i Consigli convenuti un atto di *"rinuncia agli atti ma non all'azione e tantomeno ai diritti del giudizio ex art. 306 c.p.c. al fine di provocare l'estinzione del processo"*;

- che, in seguito alla notifica di tale atto, il giudizio veniva dichiarato estinto con ordinanza emessa alla udienza del 18 febbraio 2005, come da documentazione in atti;

- che in data 5 dicembre 2005 l'Avv. \* notificava alla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, \* e \* una istanza volta a verificare, da parte dell'Autorità Garante, se i Consigli suddetti *"abbiano posto in essere una condotta che sia qualificabile come abuso di posizione dominante"*, nell'esercizio del loro potere disciplinare;

- che con atto di citazione in data 7 luglio 2005 l'Avv. \* notificava atto di citazione nei confronti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, \* e \*, introducendo una causa innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di \*;

- che in data 15 dicembre 2005 l'Avv. \* notificava a tutti i Consigli convenuti un atto di *"rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c."*;

- che il giudizio proseguiva nei soli confronti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di \*, per la richiesta di risarcimento danni a seguito della presentazione di un esposto a carico dell'Avv. \*, cui seguiva sentenza di rigetto da parte del Giudice di Pace, che affermava la carenza della propria giurisdizione;

- che l'Avv. \* impugnava detta sentenza innanzi al Tribunale di \*, che accoglieva l'impugnazione affermando la giurisdizione del Giudice del Pace, senza provvedere alla liquidazione delle spese dei due gradi di giudizio;

- che, in seguito, l'Avv. \* impugnava detta sentenza innanzi alla Corte di Cassazione, la quale, con ordinanza n. \* in data 28 gennaio 2010, cassava senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

nel merito, condannava il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di \* a rifondere all'Avv. \* le spese legali liquidate per i due gradi di merito e per quello di legittimità, che venivano successivamente versate dal Consiglio all'Avv. \*;

ritenuto

- che, applicandosi alla astensione le norme previste per la ricasazione, è inammissibile la astensione dichiarata per motivi diversi da quelli previsti dall'art. 51 c.p.c.: *"la legge, infatti, si preoccupa di dettare alcune norme destinate a garantire l'imparzialità del giudice, intesa come posizione di assoluta indifferenza ed equidistanza dalle posizioni delle parti così consentendo che al giudice attraverso gli istituti della astensione o della ricasazione siano sottratte quelle cause nelle quali potrebbe obbiettarsi della sua imparzialità, laddove fossero presenti le ipotesi tassativamente previste nel codice di rito"* (C.N.F., n. 106 del 28 aprile 2004);

- che, dunque, *"l'istituto della astensione del giudice, pur essendo finalizzato alla concreta attuazione del principio di imparzialità, costituisce tuttavia una deroga al dovere di ius dicere ..., di guisa che tutte le ipotesi in cui il magistrato [scilicet, il giudice disciplinare] è esonerato da tale dovere, in quanto eccezionali, sono tipiche e tassativamente predeterminate dal legislatore, senza alcun margine di discrezionalità"* (C.N.F., n. 162 del 1° ottobre 2002);

- che nella fattispecie, fra le ipotesi tipiche di astensione previste all'art. 51 c.p.c., sebbene non esplicitamente dichiarate dal Consiglio dell'Ordine remittente, potrebbero essere astrattamente invocate quelle elencate al n. 3 (*"causa pendente o grave inimicizia"*) e all'ultimo comma (*"gravi ragioni di convenienza"*);

considerato

- quanto alla prima condizione di astensione, che all'attualità nessuna causa o giudizio risulta pendente fra l'Avv. \* e il Consiglio dell'Ordine di \*, essendo le cause sopra menzionate nel frattempo state tutte dichiarate estinte ovvero decise con sentenza passata in giudicato, nè essendo documentata la eventuale pendenza di altre e diverse cause;

- che, sempre con riferimento alla detta ipotesi di astensione, non può assumere rilievo la eventuale pendenza della istanza inviata in data 5 dicembre 2005 dall'Avv. \* alla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, trattandosi di procedimento non giudiziale e quindi sottratto all'ambito di applicazione dell'art. 51, n. 3, c.p.c., come anche sancito dalla Suprema Corte: *"ai fini della configurabilità dell'obbligo del giudice di astenersi, ai sensi dell'art. 51 n. 3 c.p.c., non vale a integrare la pendenza di una «causa» la mera presentazione di un esposto, che non è un atto di citazione, un ricorso o comunque un atto di impulso idoneo a dare inizio a un procedimento giudiziale"* (Cass. Civ., n. 7683 del 13 aprile 2005);

- che, del pari, non pare ricorrere l'altra condizione prevista al n. 3 dell'art. 51 c.p.c., e cioè quella della *"grave inimicizia"*, i cui eventuali connotati non sono nemmeno stati delineati dal Consiglio remittente, mentre questa – oltre a dover essere esattamente identificata e non solamente adombrata in termini generici – deve inoltre *"essere reciproca e originata da rapporti privati"* (Cass. Civ., n. 7683 del 13 aprile 2005) e riferita *"a rapporti estranei al processo, in particolare alla presenza di ragioni di rancore o di avversione pregiudicanti l'imparzialità del giudice"* (Cass. Civ., ord. n. 12345 dell'8 ottobre 2001);

- che, pertanto, la *"grave inimicizia"* non può essere richiamata dai Consiglieri dell'Ordine in ragione dello svolgimento della ordinaria attività di vigilanza deontologica e di esercizio dell'azione disciplinare da parte del Consiglio, in quanto *"l'ipotesi della grave inimicizia ... per essere rilevante avrebbe dovuto preesistere, normalmente, allo svolgimento dell'attività valutativo-decisionale, cioè configurarsi come autonomamente insorta da rapporti interpersonali legati a vicende della vita estranee alle funzioni esercitate dai decidenti"* (Cons. Stato, n. 1442 del 4 aprile 2008);

- che, infine, quanto al requisito residuale (e discrezionale, non trattandosi – a differenza di tutti gli altri casi – di ipotesi di astensione obbligatoria) delle *"gravi ragioni di convenienza"*, esse appaiono sottese, a giudizio del Consiglio remittente, a tre diverse circostanze: a) il fatto che, fra i 23 esposti a carico dell'Avv. \* trasmessi a questo Consiglio, uno è stato presentato al Consiglio dell'Ordine di \* *"dalla intera Sezione Civile del Tribunale di \*"*; b) il fatto che, nella causa civile che ha contrapposto l'Avv. \* al Consiglio dell'Ordine di \*, quest'ultimo è stato condannato alla refusione all'Avv. \* delle spese legali dei tre gradi di giudizio (già rimborsate); c) il fatto che, nell'ambito del territorio di giurisdizione del Consiglio dell'Ordine di \* si sarebbe verificata una non meglio esplicitata *"situazione ambientale che rende preferibile escludere ogni possibile condizionamento in senso positivo o negativo"*;

- che, quanto alla prima circostanza, non può assumere alcuna rilevanza il fatto che esponenti in uno dei numerosi esposti presentati nei confronti dell'Avv. \* siano tutti i Giudici della sezione civile del Tribunale di \*, dal momento che la qualità di Giudice degli esponenti è irrilevante, non potendo essere in alcun modo influente per l'organo disciplinare la provenienza della segnalazione del fatto deontologicamente rilevante che viene addebitato all'iscritto, la cui rigorosa verifica è rimessa al Consiglio

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

dell'Ordine del tutto indipendentemente dalla qualità del soggetto (o dei soggetti, come nel caso) che l'ha segnalata; peraltro, diversamente ragionando, se la sola qualità di Giudice rivestita dal soggetto mittente di un esposto o di una segnalazione nei confronti di un iscritto all'Ordine Forense dovesse essere ritenuta ragione ostativa per il locale Consiglio dell'Ordine all'esercizio dell'azione disciplinare, tutti i casi – tutt'altro che infrequenti – in cui un fascicolo disciplinare venga aperto a seguito di segnalazione pervenuta da un Magistrato (si pensi anche solo alle numerose segnalazioni che giungono ai Consigli dell'Ordine per mancate partecipazioni di difensori a udienze penali), originerebbero ripetute e diffuse situazioni di astensione, le quali si tradurrebbero nel concreto in una sostanziale abdicazione, da parte del Consiglio dell'Ordine, della propria autorità disciplinare, in ossequio a un malinteso metus referentialis nei confronti della Magistratura;

- che, riguardo alla richiamata causa civile che ha contrapposto il Consiglio dell'Ordine di \* all'Avv. \*, si è già avuto modo di osservare che essa risulta oramai da tempo definitiva, con sentenza passata in giudicato ed eseguita, cosicchè tale causa di eventuale astensione non può certamente dirsi ricorrente; peraltro, il fatto che in passato il Consiglio dell'Ordine e l'incolpato siano stati contrapposti in una controversia giudiziale è fatto irrilevante ai fini dell'astensione, posto che *"è infondata e va respinta l'istanza di ricasazione del componente del collegio giudicante in sede disciplinare, fondata su presunta parzialità del giudice per motivi che attengono esclusivamente allo svolgimento di attività processuale e non a pregressi rapporti di carattere personale estranei all'esercizio dell'attività giurisdizionale del ricusato"* (C.N.F. n. 40 del 23 settembre 1988);

- che, infine, con riferimento alla ipotesi di astensione discrezionale per "gravi ragioni di convenienza", va innanzitutto evidenziato che le stesse non sono state in alcun modo esplicitate dai Consiglieri astenuti, che si sono limitati a menzionare una generica "situazione ambientale" non dettagliata, cosicchè questo Consiglio non è in grado di apprezzare la eventuale ricorrenza della suddetta causa di astensione, che se pure è discrezionale non può certamente essere immotivata e ingiustificata; al proposito si segnala comunque che, ove tali ragioni dovessero intendersi coincidenti con quelle discendenti dalla qualità di Magistrati dei soggetti esponenti, esse – per le stesse motivazioni già sopra espresse – sarebbero inidonee a concretare le invocate "ragioni di convenienza", tanto meno con quel particolare connotato di "gravità" che l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 51 c.p.c. tassativamente richiede;

- che, infine, tutto quanto sopra osservato vale a maggior ragione per i fascicoli disciplinari dei quali l'Avv. \* non è destinatario bensì esponente, dovendosi al riguardo ribadire la irrilevanza della qualità dell'esponente rispetto all'obbligo del Consiglio dell'Ordine di verificare rigorosamente le segnalate condotte deontologicamente rilevanti, nell'interesse della collettività non meno che dei relativi destinatari dei singoli esposti;

P.Q.M.

il Consiglio, ritenuta la insussistenza dei motivi delle dichiarate astensioni, delibera di rimettere gli atti al Consiglio dell'Ordine di provenienza, per la decisione nel merito degli esposti e dei procedimenti disciplinari sopra elencati.

(adunanza del 4 luglio 2011)

## 13) DIFESA D'UFFICIO E PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Riferisce il Consigliere Avv. Fausto Sergio Pacifico, nella sua qualità di responsabile del Corso per le difese d'ufficio davanti al Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna, sulla sentenza del T.A.R. per la Calabria del 9 febbraio 2011, che ha annullato il provvedimento con cui il Consiglio dell'Ordine Forense di Catanzaro aveva respinto la **richiesta di inserimento negli elenchi dei difensori d'ufficio di un Avvocato che aveva partecipato al corso organizzato dal Consiglio di Bologna e non al corso organizzato dal suo Ordine di appartenenza.**

In particolare, il T.A.R. ha sancito *"che appare irrazionale (e, quindi, contraria a Costituzione) un'interpretazione dell'art. 15 del d.l. n. 272/1989, secondo cui, ai fini dell'inserimento nell'elenco dei difensori d'ufficio presso il Tribunale dei Minorenni, non sarebbe possibile conseguire presso altro Ordine Forense il prescritto attestato di frequenza; che, inoltre, il Corso di perfezionamento ed aggiornamento seguito dal ricorrente a Bologna attesta in modo inequivocabile il conseguimento da parte dello stesso della necessaria professionalità per l'inserimento nell'elenco di cui si è detto"*.

Il Consiglio prende atto.

(adunanza del 13 giugno 2011)



## ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari che il 24 marzo 2011 il G.I.P. del Tribunale Penale di Bologna, dott. Pasquale Gianniti, ha trasmesso copia del verbale dell'udienza di convalida del 24 marzo 2011, nel quale viene dato atto che più di un Legale inserito nel **"turno di reperibilità dei difensori d'ufficio"** ha dichiarato la propria impossibilità ad assumere l'incarico, e non ha indicato altro legale che potesse sostituirlo.

Il G.I.P., nel disporre la trasmissione del detto verbale, chiede a questo Consiglio di volere precisare:

- a) se sia facoltà del difensore d'ufficio di turno, individuato secondo tabella, di dedurre la propria impossibilità a comparire all'udienza di convalida;
- b) in caso positivo, se sia a carico dello stesso difensore d'ufficio individuare un difensore che lo possa sostituire;
- c) in via generale, a quale prassi debba attenersi il Giudice della convalida nel caso in cui il difensore d'ufficio di turno adduca la propria indisponibilità, e presso la Casa Circondariale non si trovi un difensore immediatamente reperibile.

All'esito del riferimento

il Consiglio

reputa che, pure incombando al difensore d'ufficio di turno l'impegno, e lo scrupolo, a rendersi reperibile e disponibile per le eventuali nomine, non si possa tuttavia pretendere che tale esigenza prevalga su eventuali propri impegni professionali che il Legale avesse già assunto in periodo pregresso.

In tale ipotesi il difensore d'ufficio dovrà tuttavia farsi parte diligente nell'incaricare altro Legale per sostituirlo.

Qualora, in mancanza di una tale sostituzione, il Giudice non sia in grado di reperire altro Legale (ipotesi che può verificarsi nel caso l'udienza si svolga presso la Casa Circondariale) non si può che fare riferimento alla disposizione di legge che prevede, in ipotesi del mancato reperimento di un Legale, la nomina del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, con facoltà, per lo stesso, di delegare altro avvocato.

E resta salva la possibilità di inviare segnalazione al Consiglio dell'Ordine per eventuali violazioni deontologiche che la condotta dell'Avvocato possa avere integrato sotto il profilo dei ritardi e delle difficoltà che siano derivate al funzionamento della Giustizia.

Dispone che estratto del presente verbale sia trasmesso al Dr. Pasquale Gianniti, Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna.

*(adunanza del 4 luglio 2011)*

---

Riferisce il Consigliere Avv. Annalisa Atti, richiamata le delibere in data 22 marzo 2010 e 22 novembre 2010, sul **progetto di organizzazione di un incontro pubblico di disamina delle problematiche applicative del patrocinio a spese dello Stato in materia civile.**

L'incontro era stato auspicato da entrambe le parti in occasione di un confronto tra Avvocatura e Magistratura concernente i poteri di indagine e revoca del beneficio da parte del Magistrato. Si era convenuto che sarebbe stato interessante organizzare un incontro di "Prassi Comune", dove Magistrati e Avvocati portassero i rispettivi punti di vista su questioni oggetto di soluzioni pratiche differenti, discutendone ed elaborando, se possibile, prassi condivise.

Il progetto si è scontrato con un duplice ordine di ostacoli; il primo, più immediato, è il congelamento – oramai da anni – delle iniziative di "Prassi Comune", a causa del mancato avanzamento della redazione di un protocollo di regole di organizzazione e ripartizione di oneri tra i vari enti partecipanti al progetto (Consiglio dell'Ordine, Sindacato Avvocati di Bologna, A.N.M.), cui è seguita la "colonizzazione" del "territorio" ad opera di iniziative simili, spesso con partecipanti al progetto identici, ma gestite e promosse secondo altri moduli organizzativi e accordi (Scuola Superiore di Studi Giuridici, Fondazione Forense, associazioni forensi, ecc.); il secondo, più delicato, concerne la possibilità a monte di elaborare prassi comportamentali locali circa questioni che coinvolgono normativa statale e fondi pubblici.

Pertanto, allo stato, pare impossibile dare seguito all'idea iniziale, alla quale comunque sono seguite organizzazioni di incontri, recenti proposte di costituzione di tavoli di discussione e gruppi di lavoro, cui il Consiglio comunque attivamente partecipa e collabora.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Avv. Atti per l'esauriente riferimento.

*(adunanza del 17 ottobre 2011)*

---

Riferisce il Consigliere Avv. Antonio Spinoza, richiamata la delibera in data 27 aprile 2011, di avere richiesto e ottenuto dai competenti uffici del Tribunale e della Corte d'Appello i **dati sul**

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

**numero e sugli importi annuali delle liquidazioni e dei pagamenti delle note dei difensori che hanno svolto attività in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato e/o nella difesa d'Ufficio.**

Le tabelle ottenute vengono messe a disposizione dei Consiglieri Avvocati Giovanni Berti Arnoaldi Veli e Vincenzo Florio che, insieme al Consigliere Avv. Antonio Spinzo, sono stati incaricati dal Consiglio di prendere contatto con gli istituti bancari con i quali il Consiglio ha già stipulato convenzioni e con eventuali altri per proporre la stipulazione di convenzioni diverse, che prevedano la cessione del credito che gli Avvocati vantano nei confronti dello Stato.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Avv. Spinzo per l'interessamento e rimane in attesa degli ulteriori aggiornamenti.

*(adunanza del 24 ottobre 2011)*

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, richiamata la delibera in data 12 dicembre 2011, sulla opportunità di stipulare un **contratto di collaborazione, per l'inserimento nel sistema informatico SIAMM della Corte d'Appello di circa un migliaio di mandati di pagamento** relativi alle liquidazioni per gli anni 2009, 2010 e 2011 dei compensi ai difensori con patrocinio a spese dello Stato, per un periodo che, sentita la Dirigente della Corte d'Appello di Bologna Dott. Marilena Cerati, può essere determinato in tre mesi, con decorrenza dal 16 gennaio 2012 e sino al 13 aprile 2012, con la Sig.ra Rosanna Pavia, con trattamento economico pari a quello riconosciuto agli altri collaboratori del Consiglio, e cioè a € 2.834,40 lordi per l'intero periodo contrattuale.

*(adunanza del 19 dicembre 2011)*

## 14) CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari di avere partecipato alla **riunione dei Presidenti degli Ordini distrettuali e delle Unioni dei Distretti** che si è tenuta il 2 luglio 2011 a Roma, presso il Consiglio Nazionale Forense.

Circostanza certamente positiva deve essere considerata la presenza, allo stesso tavolo, del Presidente del C.N.F. Prof. Avv. Guido Alpa e del Presidente dell'O.U.A. Avv. Maurizio De Tilla, quale segno della reciproca e recuperata volontà di quella collaborazione e di quella unicità di intenti che appare assolutamente imprescindibile nell'attuale momento.

Dopo che il Presidente Prof. Avv. Guido Alpa e il Presidente Avv. Maurizio De Tilla hanno sottolineato brevemente gli argomenti oggetto dell'incontro, si è aperto il dibattito nel corso del quale numerosi sono stati gli interventi, volti a sottolineare aspetti, valutazioni, proposte sulle problematiche relative alla riforma dell'ordinamento professionale e all'istituto della "media conciliazione".

Per quanto attiene alla riforma dell'ordinamento professionale, la gran parte degli intervenuti non ha potuto nascondere il serio e fondato rischio che anche questa legislatura trascorra senza concreti risultati. In un tale scenario, divergenti sono apparsi i punti di vista, fra chi ha sostenuto che il progetto di legge, come pesantemente modificato all'esito della discussione, e relativa votazione, al Senato della Repubblica, non meriti più la attenzione e l'impegno dell'Avvocatura; e chi, al contrario, ritenendolo comunque ancora di estrema utilità per il futuro dell'Avvocatura, ha auspicato che, a livello dei vertici nazionali, si percorrano ancora tutte le strade e si utilizzino ancora tutti gli strumenti per ottenerne la definitiva approvazione.

In relazione alla situazione della "mediaconciliazione", preso atto che circa un centinaio di Ordini Forensi hanno già concretamente attivato l'organismo o sono in attesa della approvazione da parte del Ministero, si è auspicato che vengano apportate alle relative normative le modificazioni che la Avvocatura ha richiesto da sempre, con specifico riferimento alla non obbligatorietà della procedura e, invece, alla obbligatorietà della assistenza tecnica alle parti. E, naturalmente, si conferisce grande fiducia e speranza, sotto questi aspetti, al giudizio cui sarà prossimamente chiamata la Corte Costituzionale.

L'Avv. De Tilla ha preannunciato altre giornate di astensione dalle udienze. Sul ricorso a tale strumento di protesta i giudizi si sono manifestati assai discordi, fra chi la ritiene una iniziativa inutile perchè non incide a livello politico e mediatico, e chi, al contrario, la considera utile per porre il problema all'attenzione della pubblica opinione, e per fare riflettere al riguardo la classe politica.

All'esito i due Presidenti hanno tracciato le linee per una dichiarazione congiunta.

Era presente al tavolo della Presidenza anche il nuovo Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, l'Avv. Alberto Bagnoli, il quale ha rivolto saluto a tutti i presenti, e

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

che ha ricevuto attestati di fiducia e auspicati di proficuo lavoro.

Il Consiglio ringrazia il Presidente per la partecipazione e il riferimento.

(adunanza del 4 luglio 2011)

---

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla **riunione svoltasi a Roma, presso l'aula dei Gruppi Parlamentari, il giorno 12 novembre 2011, promossa dal C.N.F.**, alla quale hanno partecipato, oltre al C.N.F., all'O.U.A., e alla Cassa Forense, nelle persone dei rispettivi Presidenti, 130 su 165 Ordini Forensi, con i loro Presidenti o rispettivi delegati, e le rappresentanze di Unioni Regionali e di 7 fra le Associazioni forensi più rappresentative.

Il Presidente Nazionale Prof. Avv. Guido Alpa ha svolto ampia, approfondita ed appassionata relazione sulla attuale situazione della Avvocatura italiana, prospettando le possibili forme di protesta da attuare se le ipotesi di modifica dell'attuale assetto dell'ordinamento dovesse stravolgere veramente i principi fondamentali sui quali si fonda da sempre l'esercizio professionale.

È seguita un'ampia e articolata serie di interventi, che hanno approfondito i vari aspetti che più rischiano di essere modificati nel percorso del concreto esercizio professionale. La riunione si è conclusa con l'impegno a ritrovarsi non appena necessario in relazione a quelle che saranno le possibili future novità normative.

Il Consiglio ringrazia il Presidente per la partecipazione e il riferimento.

(adunanza del 14 novembre 2011)

---

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla **riunione convocata dal Consiglio Nazionale Forense** che si è svolta a Roma il 14 gennaio 2012.

Nel corso della riunione sono state discusse diverse ipotesi sulle modalità di manifestazione di protesta dell'Avvocatura contro le preannunciate riforme sulla cd. "liberalizzazione" della professione forense. All'esito della discussione, è prevalsa la decisione di disertare la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario, che per il Distretto di Bologna si terrà il 28 gennaio 2012, con l'eccezione dei Presidenti degli Ordini Distrettuali, che leggeranno tutti, con la toga in braccio, l'intervento predisposto dal Presidente del C.N.F. Avv. Prof. Guido Alpa, che lo stesso leggerà in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario innanzi alla Corte di Cassazione.

Il giorno precedente la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario, i Consigli dell'Ordine Distrettuali convocheranno conferenza stampa per spiegare alla cittadinanza le ragioni dell'Avvocatura.

Il Consiglio prende atto e ringrazia il Presidente per la partecipazione e il riferimento.

(adunanza del 16 gennaio 2012)

---

## 15) ORGANISMO UNITARIO DELL'AVVOCATURA

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulle **due giornate di manifestazione e protesta indette, per il 6 e 7 ottobre 2011**, dall'Assemblea dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura riunita in Roma il 16 e 17 settembre 2011, *"per sostenere il contenuto della riforma in atto della professione di Avvocato specie per quanto riguarda il ripristino dei minimi delle tariffe e del divieto del patto di quota lite, in uno alla sottolineatura della distinzione anche sotto il profilo deontologico tra Avvocato e imprese"*.

Nell'indire tali giornate di manifestazione, a livello nazionale e territoriale, l'O.U.A. ha invitato a organizzare incontri *"con i cittadini, le comunità locali e le parti sociali, al fine di illustrare le proposte dell'Avvocatura nell'ammmodernamento della giustizia in parte già esplicitate dall'O.U.A. nel Patto per la Giustizia e per i cittadini e nel Decalogo sull'ordinamento giudiziario"*.

Il Consigliere Avv. Sandro Callegaro propone di organizzare un incontro, piuttosto che nel senso indicato dall'O.U.A., indirizzato ai Collegi nel corso del quale relazionare e discutere sugli aspetti rilevanti per la professione forense contenuti nella recente manovra finanziaria.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di approvare la proposta del Consigliere Avv. Callegaro e di mandare allo stesso e alla Fondazione Forense Bolognese di organizzare l'incontro, rimanendo in attesa di conoscere il programma e i relatori.

(adunanza del 26 settembre 2011)

---

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla **VII Conferenza Nazionale dell'Avvocatura, organizzata dall'O.U.A.** e svoltasi a Roma il 25-26 novembre 2011, alla quale ha partecipato unitamente ai Consiglieri Avvocati Guido Clausi-Schettini, Vincenzo Florio, Giovambattista Fragomeni e Antonio Spinzo.

La Conferenza, intitolata "Riforma della giustizia civile e penale: il ruolo essenziale dell'Av-

## ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

vocatura", è stata l'occasione per una prima disamina assembleare delle recenti novità legislative che hanno interessato la professione forense, anche in vista delle ulteriori riforme, in parte annunciate e in parte temute. La gravità del momento, le aspettative e i timori per i prossimi interventi del legislatore hanno favorito una partecipazione davvero massiccia alla Conferenza, con presenza di oltre un migliaio di partecipanti iscritti. Fra questi, va segnalata la presenza dei Colleghi bolognesi Lorenza Bond ed Ercole Cavarretta, Delegati distrettuali dell'O.U.A., Michelina Grillo e Giovanni Cerri, Delegati distrettuali alla Cassa Forense, e degli ulteriori Colleghi del nostro Ordine Francesco Di Matteo, Angela Labanca e Antonella Ponzio.

I lavori si sono aperti con le relazioni dei Presidenti del C.N.F., dell'O.U.A. e della Cassa Forense, cui hanno fatto seguito per tutta la giornata interventi degli esponenti di Ordini, Unioni Distrettuali e Associazioni Forensi, sulle tematiche legate a liberalizzazioni e manovre economiche, e alla riforma della professione forense.

Il Presidente del C.N.F. Avv. Guido Alpa ha riferito dell'incontro avuto il giorno precedente con il neo Ministro della Giustizia, Avv. Paola Severino, che ha ascoltato con attenzione le istanze dell'Avvocatura e si è riservata di approfondire il confronto in un momento successivo, essendo assai recente il suo insediamento.

Il Presidente Avv. Alpa ha in particolare ricordato al Ministro la specialità della professione di Avvocato, che non può essere confusa con altre professioni né essere sottoposta a una primazia, che l'Avvocatura con forza respinge, delle leggi economiche del libero mercato; ha inoltre segnalato la copertura costituzionale della professione forense, con la conseguenza che ogni tentativo di stravolgere la regolamentazione della figura e del ruolo dell'Avvocato si traduce in un attentato ai valori costituzionali. In questo senso, è stato in particolare richiesto al Ministro di farsi promotore di una revisione della legge di stabilità, nella parte che ha introdotto la possibilità di costituire società tra professionisti con la partecipazione, anche maggioritaria, di soggetti non Avvocati.

Da ultimo, il Presidente Avv. Alpa ha manifestato al Ministro la disponibilità dell'Avvocatura a farsi carico, a titolo gratuito, della redazione delle migliaia di sentenze arretrate, in luogo del programmato arruolamento a pagamento di Magistrati in pensione.

È poi seguito l'intervento del Presidente dell'O.U.A. Avv. Maurizio De Tilla, colorato dalle consuete tinte forti che hanno scaldato la platea.

Il Presidente Avv. De Tilla, rivolgendosi idealmente al nuovo Presidente del Consiglio Sen. Mario Monti, ha contestato vibratamente l'idea che nell'Avvocatura possano esservi dei privilegiati, che sono da ricercare semmai fra i ranghi della politica e dei cd. poteri forti; ha contestato che la crisi economica possa risolversi con la liberalizzazione delle professioni, e di quella forense in particolare; ha invitato, nel tripudio generale, ad abolire con effetto immediato la normativa sulla mediazione obbligatoria; si è opposto alla proposta del C.N.F. di smaltimento gratuito dell'arretrato da parte degli Avvocati, che potrebbero essere disponibili a tale impegno solo ove adeguatamente compensati, anche a tutela della necessaria terzietà del giudicante; ha tuonato anch'egli contro la introduzione delle società tra professionisti con soci di capitale, che spianerebbero la strada a società di sbiancamento di capitali e renderebbero gli Avvocati schiavi dei gruppi confindustriali, e genererebbero odiosi fenomeni di evasione contributiva previdenziale, giacché gli introiti verrebbero percepiti quali dividendi (cui non si applica la c.p.a.) e non come compensi professionali; ha concluso denunciando una situazione di "stalking" dell'Avvocatura, di cui ha anch'egli rivendicato la natura di soggetto costituzionale, che impedisce di "privatizzare" gli Avvocati.

È poi intervenuto il Presidente della Cassa Forense Avv. Alberto Bagnoli, che ha manifestato forte preoccupazione per un progetto, ancora ignoto, di radicale riforma della giustizia, anticipato solamente da un enorme aumento dei costi di accesso alla giustizia, con l'aumento e la introduzione di nuovi contributi unificati; ha rivendicato la bontà del sistema previdenziale virtuoso degli Avvocati, basato sul principio solidaristico, che va preservato da tentativi di riforma finalizzati a depredare il patrimonio della Cassa Forense.

Nel pomeriggio, i lavori sono proseguiti dapprima con una tavola rotonda, partecipata anche da esponenti della politica, su "Geografia giudiziaria e Tribunali minori", che ha incontrato diffuso interesse, soprattutto da parte dei molti Colleghi provenienti da sedi di Tribunali minori o di sezioni distaccate, destinate a essere ridimensionate o ridotte dai prossimi interventi normativi, in applicazione dei principi ispiratori dettati dalla recente legge di stabilità.

È seguito poi un aggiornamento, a cura di alcuni docenti universitari, sulle novità processuali più recenti in materia di processo sia civile che penale.

Nella mattinata seguente il Consigliere Segretario ha partecipato alla riunione di coordinamento degli Osservatori sulla giustizia civile italiani, alla quale hanno partecipato anche i Consiglieri del C.N.F. Avvocati Alarico Mariani Marini, Andrea Pasqualin e Federico Ferina, oltre all'Avv. David Cerri della Scuola Superiore dell'Avvocatura, i quali avevano richiesto di partecipare per concordare una stabile forma di collaborazione fra la Scuola Superiore del C.N.F. e gli Osservatori,

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

da definire in un protocollo affidato a un gruppo di lavoro, in alcune materie di comune interesse quali le tecniche di redazione degli atti, i diritti umani fondamentali, l'etica delle professioni e il ruolo sociale dell'avvocatura.

Riferisce il Consigliere Avv. Vincenzo Florio sui lavori della seconda giornata della Conferenza, che è risultata molto più movimentata della giornata precedente e che è stata partecipata dalla quasi totalità degli iscritti, a causa della notizia portata dal Presidente dell'O.U.A. di imminenti provvedimenti legislativi sulla liberalizzazione delle professioni (abolizione dell'esame di abilitazione professionale, libera concorrenza, ecc.).

Avendo avuto le stesse indiscrezioni, a sua volta il Presidente del C.N.F., attesa la gravità della situazione, ha interrotto i lavori del C.N.F. e si è precipitato con la maggior parte dei Consiglieri Nazionali presenti nella sede della Conferenza: e qui, il Presidente dell'O.U.A. Avv. De Tilla, in un intervento sempre più accalorato e denso di toni di scontato coinvolgimento dell'auditorio, ha finalmente predicato il verbo dell'unità dell'Avvocatura, non senza sottolineare il proprio ruolo determinante nello scenario dei problemi da risolvere.

Il Presidente Avv. De Tilla ha, quindi, preannunciato che gli inderogabili, immediati e non procrastinabili contatti con le massime autorità (Presidente della Repubblica, quale garante primario delle guarentigie costituzionali, Ministro della Giustizia, direttamente interessato alle riforme, quella della professione forense inclusa, e il Presidente del Consiglio, perché non abbia a contemplare in quadri normativi promulgandi argomenti riguardanti l'Avvocatura) non possono che contemplare la contemporanea partecipazione del rappresentante istituzionale (Presidente del C.N.F.) e dell'organo politico dell'Avvocatura (Presidente dell'O.U.A.).

Gli interenti successivi (tra i più significativi i Presidenti degli Ordini di Firenze, Roma e Agrigento) hanno, ovviamente, plaudito alla fine della querelle tra le espressioni dell'Avvocatura di vertice, che dal Congresso di Genova ha generato solamente effetti negativi per la categoria.

Mentre si succedevano numerosi gli interventi, ormai concentrati sull'attualità del tema dei paventati interventi governativi, veniva prodotto un testo di documento unitario a suggello della Conferenza.

Il contenuto della prima versione del documento veniva potato nell'attenzione dell'assemblea e, previ suggerimenti per integrazioni ed emenda sollecitati da più parti, è stato varato nella definitiva versione.

La Conferenza si è quindi conclusa con l'approvazione di un documento, sottoscritto da tutte le componenti dell'Avvocatura, con il quale, *"preso atto dei reiterati attacchi alla centralità della giustizia nell'organizzazione sociale, concretizzatisi anche mediante la limitazione della libertà e indipendenza dell'esercizio della professione legale" ma comunque affermata "la ferma volontà di confronto con l'esecutivo e le forze politiche, nonché di leale collaborazione ai fini dell'adozione delle misure, anche legislative, atte allo scopo di individuare le iniziative atte a modernizzare il sistema ordinistico e adeguare l'agibilità della macchina giudiziaria nella direzione del recupero dell'efficienza, dell'economicità e dell'agibilità"*, si richiede:

- al Presidente della Repubblica di *"impedire l'adozione di provvedimenti che si pongano in contrasto con i principi della Carta costituzionale, del Trattato di Lisbona e della Carta dei Diritti dell'Uomo a tutela della libertà dei cittadini e dell'indipendenza dell'Avvocatura, che esercita una attività che costituisce professione intellettuale e non attività di impresa o mercantile"*;

- al Presidente del Consiglio, al Ministro della Giustizia e ai Presidenti di Camera e Senato di *"convocare ad horas l'Avvocatura italiana, rappresentata dalle componenti nazionali istituzionali, politiche e associative"*;

- all'O.U.A., al C.N.F. e alla Cassa Forense di *"insistere perché si instauri con il nuovo Governo un immediato e serrato confronto sui temi di cui innanzi e di assumere, in mancanza di riscontro alle sollecitazioni, legittime iniziative di protesta, con invito a tutti gli iscritti agli Ordini, esercenti funzioni di V.P.O., Giudici di Pace, G.O.T., Giudici tributari, componenti dei Consigli Giudiziari a rinunciare all'esercizio delle funzioni"*; di *"attuare su tutto il territorio nazionale uno stato di agitazione a tempo indeterminato con manifestazioni pubbliche, locali e nazionali, e mediante la indizione di tutte le legittime forme di protesta, anche le più dure e radicali, per la mancata considerazione della giustizia e della difesa come un diritto dei cittadini"*; e infine di *"convocare un Congresso straordinario dell'Avvocatura, all'esito delle suindicate istanze"*.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi e i Consiglieri Avvocati Guido Clausi-Schettini, Vincenzo Florio, Giovambattista Fragomeni e Antonio Spinzo per la partecipazione e il riferimento.

(adunanza del 28 novembre 2011)

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

---

## 16) UNIONE REGIONALE DEI CONSIGLI DELL'ORDINE FORENSE DELL'EMILIA ROMAGNA

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sui lavori della **riunione dell'U.R.CO.F.E.R.** svoltasi a Savio di Ravenna l'8 luglio 2011, alla quale ha partecipato anche il Consigliere Avv. Sandro Callegaro, quale componente dell'Ufficio di Presidenza dell'Unione.

La riunione si è incentrata, ed esaurita, nella trattazione dei primi tre punti all'ordine del giorno, aventi a oggetto le comunicazioni dei rappresentanti distrettuali dei tre organismi nazionali, C.N.F., O.U.A. e Cassa Forense.

Si è discusso, in particolare, sulle iniziative che l'O.U.A. vorrebbe assumere quale forma di protesta da parte dell'Avvocatura, che vede, oggi più che mai, la politica del tutto insensibile alle proprie richieste, sia in tema di riforma del proprio ordinamento professionale, sia con riferimento alle novità normative deliberate senza il minimo confronto con il Foro.

Sono emerse convinte prese di posizione contrarie alla previsione di nuove astensioni dalle udienze, per la comprovata incapacità di tale strumento ad avere anche un minimo di visibilità e di incidenza sulla pubblica opinione e quindi sulla stessa classe politica.

E altrettante perplessità sono state avanzate circa la ipotesi della indizione di un "Congresso Straordinario", in particolare perché, prescindendo dagli oneri economici, da non trascurare, i tempi non appaiono sufficienti, considerata la ormai imminente scadenza, al 31 dicembre 2011, dei Consigli degli Ordini, e l'approssimarsi del successivo "Congresso Nazionale", già programmato per il mese di novembre 2012, a Bari.

Si è ipotizzata poi la eventualità di gestire le prossime riunioni dell'U.R.CO.F.E.R. in forma itinerante, presso singoli Consigli Forensi del Distretto.

Il Consiglio ringrazia il Presidente del riferimento.

*(adunanza dell'11 luglio 2011)*

---

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla **riunione dell'U.R.C.O.F.E.R.** svoltasi il 4 novembre u.s.

Dopo la relazione iniziale svolta dal Presidente Avv. Gian Piero Giubelli si è svolta discussione che ha preso in esame la attuale situazione che vede la Avvocatura interessata da disposizioni di legge, inserita nelle varie "manovre finanziarie" cui il Parlamento è stato chiamato dalle pressanti richieste delle Autorità comunitarie, che stravolgono principi fondamentali alla luce dei quali la avvocatura italiana ha esercitato da sempre la sua funzione di garanzia nella tutela dei diritti, e che le sono stati riconosciuti, non solo e non tanto dalle leggi, quanto dalla storia e dalla cultura del nostro Paese.

Si è poi deciso che alla riunione dei Presidenti degli Ordini Forensi indetta dal C.N.F. per il giorno 12 novembre 2011, l'Unione sarà rappresentata dal Vice-Presidente Avv. Massimo Mario Augello.

Fra i temi specifici che sono stati poi trattati merita riferimento quello relativo alla prossima scadenza (nel mese di aprile 2012) degli avvocati componenti del Consiglio Giudiziario. Su proposta di Bologna si è manifestato unanime orientamento a che siano i prossimi Consigli Forensi Circondariali che si costituiranno all'esito del turno elettorale previsto nel mese di gennaio 2012, a designare i tre colleghi che entreranno a fare parte dell'importante organismo.

Su proposta di Bologna, l'Unione ha poi deliberato di porre all'ordine del giorno di prossima riunione la eventualità di apportare modifiche e integrazioni al "Regolamento per la pratica forense".

*(adunanza del 7 novembre 2011)*

---

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla **riunione dell'U.R.C.O.F.E.R.** svoltasi il 1° dicembre 2011.

Il Presidente Avv. Piero Giubelli ha riferito sull'andamento dei lavori dell'Assemblea Nazionale dell'O.U.A. svoltasi a Roma il 25 e 26 novembre 2011, dove è stata ancora sottolineata la crescente preoccupazione della intera Avvocatura per le novità normative preannunciate dal Governo, che, se attuate, andrebbero a elidere, o comunque a seriamente compromettere, i principi e i valori sui quali si è da sempre svolto l'esercizio professionale forense.

È stato poi deciso che sarà il Presidente dell'Ordine Forense di Bologna a svolgere anche quest'anno l'intervento a nome della Avvocatura distrettuale, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario.

Il Consiglio ringrazia il Presidente per il riferimento.

*(adunanza del 21 dicembre 2011)*

## 17) ASSOCIAZIONI FORENSI

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 30 settembre 2011 dall'Avv. Maria Anna Alberti con la quale, in relazione ai corsi di aggiornamento in materia previdenziale organizzati anche quest'anno dalla Cassa Forense, chiede che uno dei Collegli componenti dello "**Sportello Previdenza**" dell'**Associazione Sindacale degli Avvocati di Bologna** possa avere un contributo spese per potervi partecipare.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di farsi carico dell'onere di spesa per la partecipazione al corso di aggiornamento della Cassa Forense di un componente dello "Sportello Previdenza" dell'Associazione Sindacale degli Avvocati di Bologna.

(adunanza del 3 ottobre 2011)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla richiesta in data 12 maggio 2011 pervenuta dall'Avv. Silvia Villa, Presidente dell'**Associazione Avvocati Imolesi**, di elargizione di un contributo economico a fronte delle spese sostenute per la organizzazione di n. 11 eventi formativi accreditati, tenuti nel salone di Palazzo Marchi di Imola dal febbraio 2009 al dicembre 2010, per le quali ha allegato le relative fatture.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera a maggioranza di riconoscere un contributo economico di € 2.460,00, a rimborso delle spese sostenute; delibera all'unanimità – quale criterio generale da applicare d'ora innanzi alle richieste di contributi economici da parte di associazioni forensi per la organizzazione di eventi formativi – che l'eventuale contributo economico verrà riconosciuto, considerata in ogni caso la rappresentatività dell'associazione richiedente, esclusivamente a richiesta preventiva rispetto allo svolgimento dell'evento e comunque per eventi formativi a partecipazione gratuita, caratterizzati da un programma di ampio respiro, particolare interesse e spessore qualitativo.

(adunanza del 3 ottobre 2011)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta il 12 gennaio 2012 dall'**U.I.A.-Union Internationale des Avocats**, con la quale si richiede il versamento della quota di adesione per l'anno 2012, che ammonta a € 825,00.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di disporre il pagamento della quota indicata, mandando al Tesoriere per quanto di competenza.

(adunanza del 16 gennaio 2012)

## 18) PARI OPPORTUNITÀ

Riferisce il Consigliere Avv. Annalisa Atti, quale referente della Commissione "Pari Opportunità" del Consiglio, sulla proposta, elaborata dalla detta Commissione, di creare un "**Comitato Pari Opportunità**" dell'**Ordine Forense di Bologna a base elettiva**, in concomitanza con le prossime elezioni di rinnovo del Consiglio dell'Ordine.

Il Consigliere Avv. Atti riferisce in particolare che, con la costituzionalizzazione del principio delle pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive, avvenuto con l'introduzione, nell'art. 51 della Costituzione, del periodo "*la Repubblica promuove con appositi provvedimenti la pari opportunità tra donne e uomini*" (l. cost. n. 1 del 30 maggio 2003), si è formalizzato al massimo livello normativo interno nazionale il principio generale della parità di genere, e della democrazia paritaria, oggetto di numerosi interventi, normativi e non, precedenti e successivi (da ultimi, la modifica dello statuto dell'A.N.M., che ora prevede che ciascuna lista di candidati all'elezione dovrà garantire la presenza paritaria di genere, ossia il 50% per ciascun genere – le "quote di lista" – ma anche che, nella distribuzione dei seggi disponibili in proporzione dei voti riportati da ciascuna lista, sia comunque garantita l'elezione di una quota pari almeno al 30% per il genere meno rappresentato: le "quote di risultato"; l'approvazione della legge n. 120 del 12 luglio 2011 – cd. quote rosa nei consigli di amministrazione – nonché numerosi disegni di legge tra i quali il n. 4415, cd. quote rosa elettive).

Attualmente, in riferimento al disegno di legge per la riforma dell'ordinamento forense, sono stati presentati numerosi emendamenti aventi a oggetto l'introduzione di cd. quote rosa nelle liste di candidati e nella composizione degli organi istituzionali (Consigli degli Ordini, C.N.F.) dell'Avvocatura.

In Europa, il principio delle pari opportunità è oggetto, da molto tempo, di menzione nelle carte solenni dei diritti fondamentali (art. 23 della Carta di Nizza, art. 14 della Convenzione europea) e di intervento, normativo e non, in numerose direttive, piani di azione, ecc.

Il principio del rispetto e dell'incremento delle pari opportunità di lavoro, di accesso al

## ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

lavoro e di carriera, nonché di agevolazione della conciliazione tra tempi di lavoro e impegni familiari, è già da tempo contemplato nel nostro sistema; dalla legge n. 125/1991 (azioni positive per la parità fra uomo e donna) in poi, passando per la legge n. 53/2000, al Codice delle pari opportunità (d. lgs. n. 198/2006), per citare solo i provvedimenti più noti, sono incisivamente significativi di tale sensibilità diffusa.

Nessuno di questi testi prevede specifiche previsioni per le libere professioniste, le quali tuttavia sono anch'esse donne e anch'esse lavoratrici, e alle quali si applicano senz'altro le rationes – intese come principi fondamentali del nostro ordinamento – delle normative sopra ricordate.

Ad ogni modo, da tempo nell'ambito delle professioni legali viene prestata attenzione al tema delle pari opportunità, con incitamenti a dare vita sia a Comitati per le pari opportunità, sia ad azioni positive per favorire la parità di genere.

È del 2008 la costituzione della Rete dei CPO (Commissioni Pari Opportunità) delle professioni legali (Magistratura, Avvocatura, Notariato); risale al 2003 la costituzione del CPO presso il C.N.F.; al 2009 la costituzione del CPO presso la Cassa Forense, la costituzione del CPO presso l'O.U.A., la costituzione del CPO presso l'Unione Nazionale delle Camere Penali. Numerosissimi Ordini Forensi italiani hanno dato vita al proprio interno a CPO (come a Bologna) o – più frequentemente – hanno promosso la costituzione di CPO elettivi. Nel 2008 è stata prevista la costituzione del CPO all'interno di ogni Consiglio Giudiziario distrettuale, del quale fanno parte anche rappresentanti dell'Avvocatura.

Nel corso del Congresso Nazionale Forense del 2008, a Bologna, è stata approvata una mozione che ha a oggetto la richiesta al C.N.F. di un impegno a promuovere interventi positivi volti a superare il gap reddituale, di attività, di rappresentanza e di conciliazione dei tempi esistente tra Avvocati uomini e donne. Nel corso del Congresso Nazionale Forense del 2010, a Genova, è stata approvata una mozione che ha a oggetto l'invito al C.N.F., e a tutti gli organismi istituzionali e rappresentativi dell'Avvocatura, ad attivarsi, anche presso il Governo e il Parlamento, per attuare concretamente iniziative di ausilio delle Avvocate e dei giovani.

È di questi giorni il deliberato della Rete dei CPO e la delibera dell'Assemblea dell'O.U.A., condivisi anche dal C.N.F., con il quale rispettivamente si invitano *“le associazioni, gli Avvocati e le Avvocate a promuovere e sostenere la candidatura delle Colleghe alle prossime elezioni in modo da garantire, laddove necessario anche mediante la sottoscrizione di protocolli, gentlemen agreement, ecc., la equilibrata compresenza dei generi nelle candidature (50&50) al fine di realizzare l'obiettivo della equilibrata composizione dei prossimi Consigli degli Ordini”* nonché *“gli Organi Territoriali e Distrettuali affinché si attivino per garantire e assicurare una adeguata presenza femminile nei suddetti organismi indicando un numero di donne proporzionalmente adeguato a quello delle iscritte agli albi e favorendone le candidature”*.

L'impegno della rinnovata CPO del C.N.F. (inizio 2011) è volto, tra le altre cose, alla *“costituzione di una rete dei CPO e delle referenti PO degli Ordini”* (frase che fa intuire si tratti di due soggetti diversi, il primo esterno all'Ordine e il secondo interno) e allo *“studio di una regolamentazione unitaria delle Commissioni e Comitati Pari Opportunità locali”* (dove per Commissioni si intendono organismi interni all'Ordine e per Comitati organismi esterni ed elettivi, con partecipazione di membri designati dall'Ordine).

In numerosi Fori italiani, dove sono stati costituiti CPO elettivi, l'elezione dei componenti dei CPO avviene contestualmente all'elezione dei Consigli dell'Ordine locali. Questo permette di risparmiare tempo, danaro e risorse, contemporaneamente raggiungendo il risultato voluto della massima partecipazione all'elezione dei componenti di tali Comitati.

Il Consigliere Avv. Atti, per conto della Commissione Pari Opportunità dell'Ordine di Bologna, quindi, propone di costituire il Comitato Pari Opportunità, del quale illustra la bozza dell'atto costitutivo, affinché fin dalla prossima tornata elettorale possa darsi vita al nuovo organismo.

Il Consigliere Avv. Antonio Spinoza propone di estendere la partecipazione alla attuale Commissione Pari Opportunità ai rappresentanti di tutte le associazioni forensi locali; in subordine, per il caso in cui il Consiglio ritenga di aderire alla proposta di costituzione del Comitato su base elettiva, propone che le elezioni dello stesso non si tengano in concomitanza con quelle di rinnovo del Consiglio dell'Ordine, ma con quelle di designazione dei delegati al Congresso Nazionale Forense o alla Cassa Forense.

Il Consigliere Avv. Annalisa Atti precisa che la differenza tra *“commissione”* e *“comitato”* per le pari opportunità non è semplicemente terminologica, ma ontologica; nel primo caso si tratta di un gruppo di lavoro interno al Consiglio dell'Ordine, e come tale opera – eventualmente anche con l'ausilio di Colleghe esterne al Consiglio – nel solco delle attività, nel rispetto dei fini e con osservanza dei limiti istituzionalmente previsti per il Consiglio dell'Ordine; nel secondo caso, si tratta di un organo del tutto esterno al Consiglio, sia pure partecipato anche da due membri designati



# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

da questo, e quindi può operare in autonomia, con funzioni consultive e propositive anche nei confronti dello stesso Consiglio, e con libertà di operatività diversa e distinta da quella consiliare. L'esistenza del Comitato Pari Opportunità esterno non preclude, anzi esige, la contemporanea presenza di una Commissione interna al Consiglio dell'Ordine; entrambi gli organismi, ciascuno nel rispetto della propria natura e struttura, potranno così operare per uno scopo comune. La particolarità e l'importanza di tale scopo – assicurare e promuovere in primo luogo la parità tra Avvocati donne e uomini nello svolgimento della professione, ed eliminare o ridurre i fattori che ostacolano l'effettiva parità – valgono a giustificare l'eccezionalità della costituzione di un organismo esterno al Consiglio e dotato di propria autonomia organizzativa, decisionale e (limitatamente) patrimoniale.

A quest'ultimo proposito, il Consigliere Avv. Atti rimarca che la dotazione patrimoniale a favore del CPO, prevista nella bozza di atto costitutivo sottoposta ad approvazione, risponde alla necessità di snellire e favorire l'operatività del CPO, che, essendo un organismo in qualche modo esterno rispetto al Consiglio dell'Ordine, non gode dell'immediatezza di anticipazione di spesa o rimborso di spese anticipate, come accade per i Consiglieri e i componenti delle commissioni consiliari. In subordine, tuttavia, data la contrarietà manifestata da larga parte del Consiglio rispetto a tale previsione, chiede che l'articolo della bozza sia riformulato prevedendo quanto meno l'inserimento nel bilancio preventivo dell'Ordine un apposito capitolo di spesa, congruamente individuato, per il funzionamento del CPO.

Quanto alla diversa collocazione temporale delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine e di quelle per la costituzione del CPO, il Consigliere Avv. Atti ribadisce che la scelta invece di concentrare in un unico contesto le due votazioni sarebbe in primo luogo vantaggiosa economicamente per il Consiglio (minori spese di personale, organizzazione, cancelleria; oltre alla concentrazione in un solo momento dell'impegno per gli scrutatori e la commissione elettorale), in secondo luogo più comoda e incentivante per gli iscritti (i quali potrebbero così esercitare il loro diritto di voto in un'unica occasione, senza doversi recare in due circostanze presso il seggio elettorale, con forte rischio di disattenzione se non disaffezione), e in terzo luogo consentirebbe una meno irrazionale e più proficua funzionalità del Comitato, che invece in caso di discrepanza di elezioni si troverebbe a funzionare per metà mandato con due componenti designati dal Consiglio dell'Ordine, e per l'altra metà del mandato con due componenti eventualmente diversi. Infine, ma non per importanza, la contestualità costituirebbe un segnale significativo di attribuzione di pari dignità e importanza alle elezioni del Consiglio e del Comitato, entrambi operanti attivamente a livello locale, senza confusione con elezioni, spesso meno sentite e partecipate, per individuare rappresentanti negli organismi operanti a livello nazionale o designati a partecipare a eventi nazionali.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera a maggioranza la costituzione del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, su base elettiva, approvandone l'atto costitutivo e il regolamento elettorale nei testi allegati al presente verbale, nonché di fissare le elezioni dei suoi rappresentanti in concomitanza con quelle per la designazione dei delegati al prossimo Congresso Nazionale Forense.

*(adunanza del 21 dicembre 2011)*

## 19) ELEZIONI FORENSI

Il Presidente Avv. Lucio Strazziari sottolinea la opportunità che, in vista del prossimo turno elettorale per il rinnovo del Consiglio, vengano apportate alcune **modifiche al vigente regolamento elettorale** che lo rendano più rispondente ai principi che presiedono a ogni competizione elettorale.

Nello specifico, ritiene che si debbano sollevare da qualsiasi compito operativo coloro che risultino candidati in quanto inseriti in alcuna delle liste depositate e approvate secondo le modalità che lo stesso regolamento disciplina; e che si debba escludere la presenza dei candidati all'interno del seggio elettorale, al di fuori del momento della loro partecipazione al voto.

Poiché, poi, lo stesso regolamento prevede che il seggio elettorale sia presieduto dal Presidente uscente del Consiglio e veda la necessaria presenza del Segretario uscente del Consiglio, si dovrebbe prevedere come necessaria, qualora gli stessi risultino candidati, quella sostituzione con loro delegati che l'attuale regolamento ipotizza come semplice facoltà.

Il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli propone di escludere la presenza del Segretario del Consiglio dal seggio elettorale, considerato che l'art. 4 del d.lgs. lgt. n. 382 del 23 novembre 1944 prevede la sola presenza del Presidente, e anche per eliminare la possibilità, prevista dall'attuale regolamento elettorale, che i componenti del seggio siano in numero pari, il che potrebbe paralizzare l'attività decisoria del seggio elettorale, non essendo previsto che, in

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

caso di parità di voti, debba prevalere il voto del Presidente; e propone, poi, di elevare da quattro a otto il numero degli scrutatori, che appare necessario per il maggiore impegno che l'imminente turno elettorale richiede, considerato che sono stati previsti tre giorni di votazione, anziché i tradizionali due giorni, al fine di incentivare la partecipazione dei Colleghi, che la attuale sistemazione logistica del Tribunale potrebbe rendere più difficoltosa.

Il Consigliere Avv. Annalisa Atti propone di modificare il testo dell'art. 3 del regolamento, distinguendo l'obbligo di deposito delle liste dei candidati da quello dei volantini che devono essere depositati e approvati il giorno prima dell'inizio delle operazioni elettorali.

Il Consigliere Avv. Antonio Spinzo, nell'aderire alla proposta di elevare a otto il numero degli scrutatori, propone che quattro siano scrutatori titolari e quattro supplenti.

I Consiglieri Avvocati Vincenzo Florio e Giovambattista Fragomeni dichiarano di non essere in grado di votare, non essendo l'argomento stato sufficientemente specificato all'ordine del giorno, ritenendo che pertanto il Consiglio non dovrebbe deliberare al riguardo.

Dopo ampia e approfondita discussione, nel corso della quale hanno preso la parola tutti i Consiglieri,

il Consiglio

a maggioranza dei presenti,  
delibera

le seguenti modifiche al vigente regolamento elettorale:

- al primo comma dell'art. 3 la parola "possono" viene sostituita con "devono" e le parole "volantini contenenti liste" vengono sostituite con "le liste";
- al terzo comma dell'art. 3, dopo le parole "I volantini", vengono aggiunte le parole "con le liste dei candidati";
- all'art. 8 viene abrogata la parte che inizia "con la sola eccezione..." e che termina con "... più di 5 Consiglieri uscenti";
- al primo comma dell'art. 9 la parte che inizia con "dal Segretario o loro delegati" viene sostituita con "o da suo delegato, qualora il Presidente sia candidato";
- al secondo comma dell'art. 9 il numero "quattro" viene sostituito con "otto", e dopo la parola "scrutatori" viene inserita la frase "di cui quattro supplenti";
- di approvare pertanto il regolamento elettorale nel testo aggiornato allegato al presente verbale;
- di confermare il proprio orientamento in ordine alla pubblicizzazione dell'assemblea ordinaria e delle elezioni di rinnovo del Consiglio a mezzo lettera da inviare agli iscritti, disponendo comunque, a integrazione di tale modalità, che di ciò venga data notizia anche mediante pubblicazione sul sito internet del Consiglio e mediante circolare e-mail da inviare agli iscritti, a cura del Presidente Avv. Lucio Strazziari.

(adunanza del 21 dicembre 2011)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulle **proposte di modifica del regolamento elettorale dell'Ordine**, con esclusione della possibilità per uno stesso candidato di essere indicato in due o più liste, e di presentazione della tradizionale lista dei Consiglieri uscenti che intendono ripresentare la propria candidatura.

Il Presidente riferisce inoltre che, in forza di quanto previsto nelle sentenze n. 18047/2010 e 24812/2011 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno mutato il proprio precedente orientamento, è ora previsto che "la scheda conserva la sua validità anche nel caso in cui contenga un numero di nomi inferiore a quello dei componenti da eleggere". Nelle prossime elezioni di rinnovo del Consiglio dell'Ordine non sarà quindi più necessario, a differenza di quanto accaduto nelle precedenti tornate elettorali, indicare necessariamente nella scheda – a pena di nullità del voto – almeno 15 nominativi di candidati: gli elettori potranno quindi liberamente esprimere il proprio voto indicando nella scheda elettorale un numero di candidati anche inferiore a 15.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, preso atto del mutato orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, delibera a maggioranza di non modificare il proprio regolamento elettorale con l'inserimento del divieto per il singolo candidato di essere contemporaneamente presente in più liste, e di confermare la presentazione della lista dei Consiglieri uscenti che intendono ricandidarsi.

(adunanza del 16 gennaio 2012)

## 20) VARIE

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari dell'incontro avuto il 23 giugno 2011 con il Prefetto, su richiesta di quest'ultimo, che ha avuto per oggetto la possibilità che il Consiglio solleciti gli **Avvocati che assumono incarichi per procedure di convalida di sfratto per morosità** a ridurre, per quanto possibile, i propri onorari, al fine di evitare che il problema del pagamento delle spese legali possa incidere negativamente sulla attuazione di un protocollo che dovrà essere concluso, su iniziativa della stessa Prefettura, fra il Tribunale, la Regione Emilia-Romagna, la Provincia, il Comune, le associazioni dei proprietari e degli inquilini e alcuni istituti bancari, con l'intendimento di venire incontro alle difficoltà economiche che non consentono il pagamento dei canoni di locazione a inquilini che abbiano perduto il posto di lavoro.

Il Presidente ha fatto presente al Prefetto che il Consiglio non ha alcun potere di imporre a singoli scritti limitazioni alla richiesta di compensi che siano legittimati dall'attuale normativa; nè, tanto meno, è legittimato a trasmettere elenchi di Avvocati che si dichiarino disponibili a ridurre al minimo gli onorari in tali tipi di procedure.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, prende atto e dichiara di aderire alle valutazioni espresse dal Presidente e già comunicate al Prefetto.

(adunanza del 27 giugno 2011)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla lettera pervenuta in data 23 giugno 2011 dall'"Ufficio Banca Mondiale per l'Europa Meridionale", con la quale si informa che il Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica (D.I.P.E.) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con il Gruppo Banca Mondiale, ha avviato la fase operativa di un progetto per la realizzazione del **rapporto subnazionale "Doing Business in Italy 2012"**, che analizzerà le principali procedure amministrative che le piccole medie imprese devono correntemente affrontare, stimandone in maniera imparziale i tempi e i costi che esse comportano per l'attività imprenditoriale.

L'indagine viene già effettuata in 183 città al mondo e il progetto si propone di estenderla non più alla sola città di Roma ma anche ad altre dodici città, con l'obiettivo di mettere in luce le differenze esistenti fra territori all'interno del Paese, nonché di confrontare la situazione in cui operano le imprese italiane con quelle di altre realtà estere, al fine di costituire un valido strumento per investitori e amministratori pubblici per reperirvi utili informazioni sull'ambiente imprenditoriale nonché per essere utilizzato come base per la formulazione di interventi mirati a favorirne l'iniziativa economica locale.

Il team responsabile del progetto lavorerà a stretto contatto con "professionisti di elevato standing" e rappresentanti del settore privato a livello locale, e a tal fine viene richiesta al Consiglio l'indicazione di almeno tre nominativi di studi legali di dimostrata professionalità operanti in città di Bologna, affinché possano prendere parte all'indagine. La partecipazione al progetto si concretizzerebbe nella compilazione di questionari e l'adesione degli Avvocati coinvolti "offrirà ai partecipanti un'elevata visibilità a livello internazionale, garantendogli l'inclusione dei relativi riferimenti nella prestigiosa banca dati Doing Business del Gruppo Banca Mondiale e, qualora lo desiderino, nel rapporto stesso".

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di dare riscontro comunicando la indisponibilità del Consiglio a fornire nominativi di Avvocati per la cui partecipazione al progetto vengono dichiaratamente offerte modalità di visibilità suscettibili di astratta valutazione deontologica, con particolare riferimento ai canoni dettati agli articoli 17, 17 bis (pubblicità informativa) e 19 (accaparramento di clientela) del codice deontologico forense.

(adunanza del 4 luglio 2011)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 28 giugno 2011 dal Prof. Avv. Filippo Lubrano, promotore del **Comitato "Solidarietà fra gli Avvocati - ONLUS"**, con la quale comunica che il suddetto Comitato è in corso di realizzazione.

Il Comitato intende veicolare il versamento del "cinque per mille" degli Avvocati a una organizzazione di assistenza in forma di *Onlus*, la quale potrà utilizzare i proventi esclusivamente per fini di assistenza socio-sanitaria e di beneficenza agli Avvocati liberi professionisti che si trovino in situazione di particolare necessità. L'assistenza sarà prestata a favore degli Avvocati che siano iscritti agli Ordini che abbiano aderito al Comitato, che è stato costituito a L'Aquila il 4 maggio 2011.

Nel richiedere l'adesione del Consiglio, si informa che al raggiungimento di un numero congruo di adesioni verrà convocata l'assemblea degli Ordini aderenti, come da statuto che è stato allegato, per deliberare in ordine ai criteri per lo svolgimento dell'attività del Comitato.

## ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera a maggioranza di aderire al Comitato, restando in attesa dei successivi sviluppi e riservandosi ogni ulteriore valutazione e determinazione.

*(adunanza dell'11 luglio 2011)*

---

Riferisce il Consigliere Avv. Sandro Callegaro sul **nuovo sito internet [www.giustizia.bologna.it](http://www.giustizia.bologna.it) della Corte d'Appello di Bologna.**

In particolare, rileva che la pur apprezzabile iniziativa è stata realizzata senza alcuna collaborazione, anche solo parziale e marginale, del Foro bolognese, e si rammarica del fatto che tra i collegamenti (link) non solo è stato ignorato il sito del Consiglio Nazionale Forense, ma altresì sotto la voce "Albo Nazionale Avvocati" si cela un *database* commerciale curato da una casa editrice che, oltre a violare i dettami deontologici sulle cd. "specializzazioni" o "attività prevalenti" degli Avvocati, in realtà non possiede il requisito che gli si vorrebbe attribuire, ovvero quello di contenere tutti gli Avvocati iscritti agli Albi degli Ordini Forensi nazionali. In esso, infatti, vi si possono trovare solo coloro che, gratuitamente o a pagamento, ne hanno fatto richiesta alla casa editrice.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, ritenute pienamente condivisibili le osservazioni formulate dal Consigliere Avv. Callegaro, che ringrazia per la opportuna segnalazione, delibera di fare proprie le dette osservazioni, mandando al Presidente di inoltrare segnalazione al riguardo, con richiesta di modifica del suddetto sito internet, al Presidente e alla Dirigente della Corte d'Appello.

*(adunanza del 12 settembre 2011)*

---

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla richiesta pervenuta in data odierna dall'Avv. Federico Canova di avere su supporto informatico l'**elenco delle e-mail dei Colleghi del Foro, per comunicare il trasferimento della sede dello studio** e al fine di prevenire ed evitare inconvenienti tecnici quali mancate notifiche o irreperibilità in genere.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera – quale criterio generale – di consegnare, agli iscritti all'Albo che ne facciano richiesta, l'elenco su supporto informatico degli indirizzi e-mail degli Avvocati dell'Ordine di Bologna che ne abbiano autorizzato la pubblicazione nell'Albo, per la esclusiva finalità di comunicare le variazioni dei recapiti professionali, a condizione che l'invio della comunicazione e-mail venga effettuata senza che possano essere leggibili gli indirizzi e-mail dei destinatari della comunicazione e dietro versamento agli uffici di segreteria del Consiglio di un importo non inferiore a € 30,00, che verrà destinato al fondo di solidarietà del Consiglio dell'Ordine per i Colleghi in difficoltà.

*(adunanza del 10 ottobre 2011)*

---

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla carenza di **bacheche nella nuova sede del Tribunale a Palazzo Legnani-Pizzardi**, in relazione alla quale ha avuto colloqui con il Presidente e la Dirigente del Tribunale volti a ottenere la autorizzazione alla installazione, a cura e spese del Consiglio, di alcune bacheche riservate al Consiglio dell'Ordine.

Il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli comunica di avere ottenuto dalla M&D s.r.l., ditta fornitrice della bacheche in Tribunale, preventivo di spesa per la installazione di bacheche in finitura di alluminio anodizzato e dotate di chiusura in vetro acrilico antisfondamento, del costo di €189,70 oltre i.v.a. ciascuna, e ne propone l'acquisto in numero pari al fabbisogno del Consiglio (e della Fondazione Forense) e delle locali associazioni forensi, alle quali propone che il Consiglio ne possa destinare una parte, a spese del Consiglio.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e di ampia discussione, delibera a maggioranza di acquistare, previa formale autorizzazione alla loro installazione da parte del Presidente del Tribunale, n. 7 bacheche da destinare in via esclusiva al Consiglio dell'Ordine e alla Fondazione Forense Bolognese (di cui una da installare presso la sede dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine), nonché, previa dichiarazione di interessamento da parte delle Associazioni forensi, ulteriori n. 7 bacheche da destinare alle Associazioni forensi riconosciute dal Congresso Nazionale Forense operanti a Bologna, e cioè al Sindacato Avvocati di Bologna-A.N.F., alla Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna, all'A.I.A.F. Emilia-Romagna, alla Camera Civile "Alberto Tabanelli" di Bologna, all'A.I.G.A. sezione di Bologna, all'A.G.E.R. e alla Camera Minorile dell'Emilia-Romagna.

*(adunanza del 17 ottobre 2011)*

## PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E DIFESA D'UFFICIO: LUNGAGGINI E PROBLEMATICHE DELLA LIQUIDAZIONE. LE CONVENZIONI STIPULATE DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE CON L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE E LA CORTE D'APPELLO

ANTONIO SPINZO

### 1) Qualcosa si muove: le iniziative del Consiglio. Il protocollo sottoscritto con l'Ufficio del Giudice di Pace

Nel corso di questi anni abbiamo ricevuto numerose lamentele e segnalazioni dai colleghi, relative alle difficoltà cui sono andati incontro per farsi liquidare i legittimi compensi per l'attività difensiva svolta quali difensori d'ufficio, nel processo penale e nei procedimenti di convalida e impugnazione dei provvedimenti di espulsione e trattenimento di stranieri presso i C.I.E. (Centri di Identificazione ed Espulsione) o quali difensori delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato. Difficoltà derivanti, da una parte, dal blocco o insufficienza delle risorse finanziarie, dal ritardo nella erogazione dei fondi da parte dello Stato delle somme necessarie al pagamento delle liquidazioni spettanti agli avvocati; dall'altra, difficoltà e ostacoli derivanti sia da interpretazioni, rigorose e restrittive, da parte dei giudici delle relative norme in materia e sia anche dai ritardi degli uffici di Cancelleria preposti all'assolvimento, in tempi accettabili, degli incombenzi (emissione dei decreti di liquidazione e mandati di pagamento, registrazione, notifiche, ecc.) previsti dalla procedura di liquidazione.

Orbene, se il Consiglio dell'Ordine nulla ha potuto e può fare (salvo denunciare l'inaccettabile situazione in cui versano gli avvocati e sollecitare la predisposizione di maggiori risorse finanziarie e soluzioni migliorative) nei confronti dello Stato, con riferimento al blocco o all'insufficienza delle risorse finora destinate alle spese di giustizia, tuttavia il nostro

Consiglio si è attivato per trovare almeno in ambito locale soluzioni che in qualche modo potessero contribuire per lo meno a ridurre i tempi (già lunghissimi) di liquidazione.

Chi scrive, ma ovviamente su incarico e delega del Consiglio, ha avuto colloqui e incontri con il Coordinatore dei Giudici di Pace di Bologna, avv. Mario Luigi Cocco, al fine di sensibilizzare i giudici di pace a un maggior rispetto della tariffa professionale, secondo i parametri previsti dal Testo Unico n. 115/2002, con riferimento ai procedimenti avverso provvedimenti di espulsione e trattenimento degli stranieri.

Dopo alcuni colloqui informali con il Coordinatore, il Consiglio dell'Ordine, nell'adunanza del 24 ottobre 2011, in accoglimento delle proposte dei Consiglieri Antonio Spinzo e Gino Martinuzzi, delegati all'esame della normativa e della tariffa forense, ha emesso la seguente delibera:

*"Riferisce il Consigliere avv. Antonio Spinzo, richiamata la delibera in data 27 aprile 2011, di essere stato contattato informalmente dal Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace dott. Mario Luigi Cocco, al fine di avere dal Consiglio indicazioni o direttive sui criteri di liquidazione dei compensi in favore degli avvocati che espletano la loro attività nei procedimenti avverso i provvedimenti di espulsione e trattenimento di cui alla disciplina sull'immigrazione.*

*Il Consigliere avv. Antonio Spinzo, unitamente al Consigliere avv. Gino Martinuzzi, ha esaminato la normativa e la tariffa professionale vigente, ritenendo che nella materia di cui sopra*

*debba farsi riferimento, per la liquidazione dei compensi, ai seguenti criteri applicativi.*

*Preso atto che i procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti di espulsione, originariamente di competenza della I sezione civile del Tribunale, sono stati assegnati – per competenza funzionale – al Giudice di Pace territorialmente competente, gli stessi devono considerarsi procedimenti speciali, con applicazione, quanto agli onorari, della Tabella A, paragrafo VII, voce 50 di valore indeterminabile, come se si trattasse di procedimenti di competenza del Tribunale, in analogia a quanto previsto dall'art. 5, comma 7, della parte normativa della tariffa in materia civile, amministrativa e tributaria; e, con riferimento ai diritti, alla Tabella B, voce 1 e seguenti, sempre di valore indeterminabile, cosicché deve farsi riferimento alle seguenti voci e relativi importi:*

*A) Onorari (tabella A, paragrafo VII, voce 50), scaglione valore indeterminabile: minimo 250,00 euro; massimo 1.725,00 euro.*

*A norma dell'art. 82 del d.p.r. n. 115/2002 può essere liquidata la media di tali importi (982,50 euro), ridotta ulteriormente del 50% a norma dell'art. 130 del testo unico delle spese di giustizia; in conclusione, l'onorario può essere liquidato sino all'importo di 491,25 euro.*

*Si aggiunga che nei procedimenti di particolare importanza può farsi anche riferimento, per la liquidazione degli onorari, al superiore scaglione di valore indeterminabile: minimo 250,00 euro; massimo 3.455,00 euro = media 1.852,00 euro, ridotta al 50% = 926,00 euro.*

*B) Diritti (tabella B, voce 1 e seguenti),*

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

sempre di valore interminabile, la cui media deve essere sempre ridotta del 50%:

1 - posizione e archivio: minimo 77,00 euro; massimo 103,00 euro = media 90,00 euro;

2 - disamina: minimo 19,00 euro; massimo 26,00 euro = media 22,50 euro;

3 - domanda introduttiva: minimo 77,00 euro; massimo 103,00 euro = media 90,00 euro;

75 - dal deposito del ricorso al ritiro: minimo 121,00 euro; massimo 161,00 euro = media 141,00 euro;

21 - consultazioni: minimo 77,00 euro; massimo 103,00 euro = media 90,00 euro;

22 - corrispondenza: minimo 77,00 euro; massimo 103,00 euro = media 90,00 euro;

- totale: minimo 448,00 euro; massimo 599,00 euro = media 523,50 euro;

e così, con gli stessi criteri, devono calcolarsi anche i diritti ulteriori, quali ad esempio: partecipazione udienze, deposito memorie, copie e visure, ecc.

Il Consiglio ringrazia i Consiglieri Avvocati Spinzo e Martinuzzi per l'interessamento e delibera di trasmettere copia della presente delibera al Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace e di darne comunicazione agli iscritti, mediante circolare e-mail e pubblicazione su Bologna Forense."

## 2) Il protocollo sulle liquidazioni sottoscritto con la Corte d'Appello

Sempre con lo scopo di fare qualcosa di utile per difendere i diritti, questa volta dei colleghi, di vedersi liquidare, in tempi ragionevoli, i propri compensi, chi scrive ha avuto alcuni colloqui informali con la Dirigente amministrativa della Corte d'Appello, dott. Marilena Cerati, che si era dimostrata sensibile alle problematiche emergenti dalla disciplina del patrocinio a spese dello Stato, avendo anche partecipato a incontri di studio e approfondimento della materia e delle problematiche derivanti dal sistema applicativo informatico, cd. SIAMM, fornito dal Ministero. La dott. Cerati, cui va il mio personale ringraziamento e credo anche quello dei colleghi del nostro Foro, si è fatta tramite con il Presidente della Corte d'Appello dott. Giuliano

Lucentini, che a sua volta si è dimostrato non solo disponibilissimo ma entusiasta promotore di un confronto con il Consiglio dell'Ordine per la individuazione delle criticità della disciplina e di possibili proposte di miglioramento, delegando a tale scopo – per il settore penale – il Consigliere dott. Maurizio Passarini.

Chi scrive è stato, a sua volta, delegato dal Consiglio dell'Ordine, e dopo un primo incontro con il dott. Passarini, alla presenza del Presidente dott. Giuliano Lucentini e della Dirigente dott. Cerati, e altri incontri nei quali si è cercato di individuare gli elementi di possibile condivisione di un eventuale protocollo finalizzato alla selezione di rimedi che potessero ridurre i tempi di liquidazione, e dopo avere coinvolto, nella disamina delle bozze nelle sue linee generali, l'avvocatura bolognese in tutte le sue componenti associative e non, il nostro Consiglio nell'adunanza del 16 gennaio 2012 ha approvato la bozza di "Protocollo di intesa" sui criteri e modalità di liquidazione dei compensi degli onorari degli avvocati, nei procedimenti con patrocinio a spese dello Stato e nella difesa d'ufficio di imputati dichiarati irreperibili di diritto, per le attività di difesa svolte nei giudizi penali avanti la Corte d'Appello di Bologna.

Il suddetto protocollo è stato poi sottoscritto, in data 4 aprile 2012, dal Presidente della Corte d'Appello dott. Giuliano Lucentini e dal Consigliere referente dott. Maurizio Passarini, e per l'Ordine dal Presidente avv. Sandro Callegaro e dal referente Consigliere avv. Antonio Spinzo.


Il protocollo, come è stato anticipato via e-mail con apposita circolare, è già operativo e potrà avere per gli avvocati, per lo meno auspichiamo, degli effetti positivi derivanti quantomeno da una riduzione dei tempi della attuale procedura di liquidazione. Infatti, il protocollo (i cui valori sono in più voci di poco superiori ai minimi tariffari, spesso fin qui liquidati – in via di fatto – dai giudici) prevede, per le richieste di liquidazione elaborate secondo i criteri del protocollo, che il giudice, *rectius* la Corte d'Appello, emetta immediatamente,

e contestualmente alla redazione del dispositivo della sentenza, il relativo decreto di liquidazione dandone poi lettura in udienza, con l'ulteriore effetto di ridurre i tempi necessari per rendere esecutivo lo stesso decreto.

È previsto, inoltre, che nella stessa udienza il difensore, anche a nome dell'imputato (che presso il di lui studio aveva precedentemente eletto domicilio o che sia munito di procura speciale *ad hoc*) e il Procuratore Generale di udienza potranno rinunciare all'impugnazione del decreto di liquidazione, e tale nuova concordata procedura eviterà alle Cancellerie di dare corso alle relative notifiche del provvedimento alle parti ai fini di una eventuale loro impugnazione, e per i difensori dovrebbe parimenti comportare una ulteriore abbreviazione dei tempi.

## 3) I sostegni dell'avvocatura agli uffici giudiziari

Credo che sia giusto informare i colleghi del nostro Foro che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, sempre con la finalità di accelerare le procedure di liquidazione dei compensi degli avvocati, si è fatto carico dei costi di una propria collaboratrice, collocata presso l'Ufficio Spese di Giustizia della Corte d'Appello, a supporto – per un periodo di quattro mesi – della funzionaria addetta, per il "caricamento" nel sistema informatico della Corte delle anagrafiche dei colleghi e dei decreti di liquidazione: attività tutte compiute, nel solo interesse dei nostri colleghi, con la speranza di veder ridurre i tempi di pagamento, e speriamo anche quelli dell'effettivo pagamento, dei legittimi compensi professionali liquidati ai difensori con patrocinio a spese dello Stato o d'ufficio di imputati irreperibili.





**CORTE D'APPELLO DI  
BOLOGNA**

*Ordine degli Avvocati di Bologna*

## **PROTOCOLLO D'INTESA PER LE LIQUIDAZIONI DEGLI ONORARI AI DIFENSORI, ALL'ESITO DEI GIUDIZI DI APPELLO PENALI PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA**

\*\*\*

Lo scopo del presente protocollo d'intesa è di rendere più agile e rapida la liquidazione degli onorari conseguenti all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Punto centrale del protocollo è il deposito in udienza, immediatamente dopo la discussione finale, delle richieste di liquidazione degli onorari e delle spese per il patrocinio a spese dello Stato.

Il Collegio giudicante deciderà immediatamente, in camera di consiglio, in uno con la decisione sull'appello, anche sulla richiesta di liquidazione degli onorari, dando poi lettura del provvedimento in udienza, subito dopo la lettura del dispositivo della sentenza.

Ciò consentirà:

- una liquidazione immediata degli onorari;
- tempi plausibilmente più brevi nella successiva liquidazione dei medesimi;
- di evitare notifiche dei provvedimenti alle parti, in quanto i provvedimenti saranno letti in udienza;
- minori attività da parte della Cancelleria, con economia di risorse umane.

Affinchè il Collegio giudicante possa decidere immediatamente in camera di consiglio sulla richiesta di liquidazione degli onorari e

Two handwritten signatures in black ink are visible at the bottom right of the page, likely representing the judges of the court.

delle spese, è peraltro indispensabile che dette richieste siano formulate secondo lo schema tipo di seguito indicato.

Si tratta di uno schema che comprende alcune voci essenziali (praticamente sempre presenti in ogni richiesta di liquidazione) e alcune ulteriori voci eventuali.

Gli importi tariffari relativi a ciascuna voce vengono indicati in misura fissa. Ciò in quanto soltanto importi fissi e predeterminati possono consentire una pronta liquidazione della richiesta di onorari in camera di consiglio, contestualmente alla definizione del giudizio d'appello.


#### SCHEMA TIPO DI VOCI DA INSERIRE NELLA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE:

- informativa telefonica o telematica (per ognuna): € 13,00;
- sessione in studio o in via telefonica o telematica con cliente o suo incaricato (per ognuna): € 50,00;
- sessione in studio o in via telefonica o telematica collegialmente con colleghi, consulenti, investigatori privati, o fuori studio con gli stessi, con il cliente o con magistrati (per ognuna): € 100,00;
- esame e studio preliminare: € 50,00;
- redazione atto d'appello: € 300,00;
- indennità di accesso alla Cancelleria per deposito appello (per ogni ora o frazione di ora): € 20,00;
- esame e studio ante udienza giudizio d'appello: € 50,00;
- partecipazione udienza (per ognuna): € 65,00;
- esercizio attività difensive udienza (per ognuna): € 125,00;
- discussione orale udienza: € 250,00.

In caso di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione, il difensore, ai sensi dell'art. 3 del d.m. n. 127/2004, potrà chiedere un aumento della propria parcella, per ogni parte e fino a un massimo di dieci, del 20% e, ove le parti siano in misura superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino a un massimo di venti.

Naturalmente, sull'importo complessivo in tal modo calcolato, andrà sommato un importo pari al 12,5% per rimborso spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Appare evidente che il funzionamento del presente protocollo d'intesa sarà possibile soltanto se i difensori, all'atto della richiesta





di liquidazione, si atterranno tendenzialmente alle sole voci innanzi indicate. Solo in questo modo il Collegio giudicante potrà immediatamente procedere alla liquidazione, attivando il circolo virtuoso di cui in premessa.

Al più, potranno essere aggiunte nella richiesta di liquidazione una o due ulteriori voci (quali, ad esempio: esame e studio sentenza di primo grado, ove il difensore non abbia già chiesto la liquidazione di detta voce all'esito del giudizio di primo grado, attività relativa a istanze presentate in relazione a misure cautelari personali o reali).


Il presente protocollo d'intesa potrà trovare applicazione, oltre che per le richieste di liquidazione degli onorari presentate dai difensori di parti già ammesse al patrocinio a spese dello Stato, anche per quelle presentate dai difensori d'ufficio che abbiano assistito imputati dichiarati irreperibili con decreto di irreperibilità ex art. 159 c.p.p.

Per ovvi motivi, non potrà invece trovare applicazione per richieste di liquidazione da presentarsi da parte di difensori d'ufficio di imputati cd. "irreperibili di fatto": in questi casi, infatti, la richiesta di liquidazione, secondo l'interpretazione comunemente accettata degli artt. 116 e 117 del d.p.r. n. 115/2002, presuppone che il difensore dimostri di aver esperito inutilmente ricerche del proprio assistito, che non potranno che essere successive alla definizione del giudizio di appello.

Da ultimo, e sempre nell'ottica di accelerare al massimo la procedura di liquidazione degli onorari, il provvedimento di liquidazione di cui si darà lettura in udienza potrà già contenere, in calce, l'indicazione che, a lettura del provvedimento avvenuta, le parti presenti (Procuratore Generale e difensore che ha presentato l'istanza di liquidazione) rinunciano a proporre opposizione avverso il medesimo.

Alla richiesta di liquidazione (da presentare in quattro copie semplici), andranno allegate da parte del difensore richiedente:

- il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in quattro copie semplici (ovviamente, non nel caso di richiesta di liquidazione di onorari relativa a imputato dichiarato irreperibile ex art. 159 c.p.p.);
- la nomina a difensore d'ufficio, in quattro copie semplici (solo per il caso di richiesta di liquidazione di onorari relativa a imputato dichiarato irreperibile ex art. 159 c.p.p.);



- il decreto di irreperibilità, in quattro copie semplici (ovviamente, solo per il caso di richiesta di liquidazione di onorari relativa a imputato dichiarato irreperibile ex art. 159 c.p.p.).


Il difensore dovrà inoltre autocertificare la propria iscrizione nell'elenco degli Avvocati autorizzati al patrocinio a spese dello Stato.

Nelle more di predisposizione del presente protocollo di intesa, il legislatore ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico (art. 9, comma 1, DL. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, in L. 24 marzo 2012, n. 27). Peraltro, in sede di conversione del DL cit., si è previsto che le tariffe in precedenza vigenti "continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui all' art. 9, comma 2 e, comunque, non oltre il centovesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" (art. 9, comma 3, DL. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, in L. 24 marzo 2012, n. 27).

Ciò consente - quanto meno nell' indicato periodo di sopravvivenza delle tariffe professionali - di continuare a fare sostanziale riferimento, come fa il presente protocollo di intesa, alle previgenti tariffe fissate con D.M. 8 aprile 2004, n. 127.

L' emanazione dei decreti con i quali il Ministro della Giustizia individuerà, ai sensi dell' art. 9, comma 2, DL. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, in L. 24 marzo 2012, n. 27, i parametri di riferimento per la determinazione dei compensi ai professionisti, ovvero l' inutile decorso del termine di centoventi giorni di cui sopra, impegnerà le parti che sottoscrivono il presente protocollo di intesa ad un suo eventuale aggiornamento.

Bologna 4 aprile 2012

  
Il Presidente del Consiglio dell'Ordine  
degli Avvocati  
Avv. Sandro Callegaro

  
Il Presidente della Corte d'Appello  
Dott. Giuliano Lucertini

*Per para visum e para d'atto*  
*D. S. Procuratore General*  
*Albio LR*

# statistiche

A CURA DI GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

## DATI DEGLI AVVOCATI E PRATICANTI ISCRITTI ALL'ORDINE DI BOLOGNA AL 31 DICEMBRE 2011

	Albo Ordinario	Elenco Speciale Uffici Legali di Enti Pubblici	Elenco Speciale Professori a tempo pieno	Elenco Speciale Stabiliti	Totale
<b>Cassazionisti</b>	853	27	1	0	<b>881</b>
<b>Avvocati</b>	3.363	68	66	9	<b>3.506</b>
<b>Totale</b>	<b>4.216</b>	<b>95</b>	<b>67</b>	<b>9</b>	<b>4.387</b>

<b>Praticanti</b>	815
<b>Praticanti Abilitati</b>	438
<b>Totale</b>	<b>1.253</b>

<b>Avvocati</b>	<b>4.387</b> <i>(di cui il 50,6% femmine e il 49,4% maschi)</i>
<b>Praticanti</b>	<b>1.253</b> <i>(di cui il 62,1% femmine e il 37,9% maschi)</i>
<b>Totale</b>	<b>5.640</b> <i>(di cui il 53,2% femmine e il 46,8% maschi)</i>

## PRESENZE DEI CONSIGLIERI ALLE ADUNANZE E ALLE UDIENZE DISCIPLINARI *(periodo dal 10 gennaio 2011 al 18 gennaio 2012)*

ADUNANZE	10 gen.	12 gen.	17 gen.	19 gen.	24 gen.	26 gen.	31 gen.	2 feb.	7 feb.	9 * feb.	14 feb.	16 * feb.	21 feb.	23 feb.
Annalisa Atti	▪	NO	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪	NO	▪	▪	NO	NO
Giovanni Berti Arnoaldi Veli	▪	NO	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪	▪
Sandro Callegaro	▪	NO	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	NO	NO	NO	NO	NO
Federico Canova	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪	NO	▪	NO
Guido Clausi-Schettini	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪	NO	▪	▪	NO	NO	▪	▪
Vincenzo Florio	▪	NO	NO	▪	▪	NO	NO	▪	▪	NO	▪	▪	▪	NO
Giovambattista Fragomeni	▪	▪	▪	▪	NO	NO	▪	NO	▪	▪	▪	NO	NO	▪
Sandro Giacomelli	▪	▪	▪	NO	▪	NO	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪	NO
Gino Martinuzzi	▪	NO	▪	▪	NO	NO	NO	▪	▪	▪	▪	▪	▪	NO
Fausto Sergio Pacifico	▪	NO	NO	▪	▪	NO	▪	▪	NO	NO	▪	▪	▪	NO
Flavio Peccenini	▪	NO	▪	NO	▪	▪	▪	NO	▪	NO	▪	▪	▪	▪
Chiara Rigosi	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪	NO	NO	▪
Antonio Spino	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪	NO	▪	▪
Lucio Strazziari	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Tiziana Zambelli	▪	▪	▪	NO	NO	▪	▪	NO	▪	▪	▪	NO	▪	▪

# statistiche

ADUNANZE	28 feb.	7 mar.	9 mar.	14 mar.	16 * mar.	21 mar.	23 mar.	28 mar.	30 mar.	4 apr.	6 * apr.	11 apr.	13 * apr.	18 apr.
Annalisa Atti	▪	▪	NO	NO	NO	▪	▪	▪	▪	▪	▪	NO	NO	NO
Giovanni Berti Arnoaldi Veli	▪	▪	NO	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪
Sandro Callegaro	▪	NO	NO	▪	▪	NO	NO	NO	▪	▪	NO	▪	▪	▪
Federico Canova	▪	▪	▪	▪	▪	▪	NO	▪	NO	NO	▪	▪	NO	▪
Guido Clausi-Schettini	▪	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Vincenzo Florio	▪	▪	NO	▪	NO	▪	▪	▪	▪	▪	NO	▪	NO	▪
Giovambattista Fragomeni	NO	▪	▪	▪	NO	NO	▪	NO	NO	NO	NO	▪	NO	▪
Sandro Giacomelli	▪	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪
Gino Martinuzzi	▪	▪	NO	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪	NO	▪	▪	NO
Fausto Sergio Pacifico	▪	▪	▪	▪	NO	▪	NO	▪	NO	▪	▪	▪	NO	▪
Flavio Peccenini	▪	▪	NO	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪	NO	NO	▪	▪
Chiara Rigosi	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪	NO	NO
Antonio Spinzo	▪	▪	▪	NO	NO	▪	▪	▪	NO	▪	▪	NO	▪	▪
Lucio Strazziari	▪	▪	NO	▪	▪	▪	▪	NO	NO	▪	▪	▪	▪	▪
Tiziana Zambelli	▪	▪	▪	▪	▪	NO	NO	▪	NO	NO	▪	▪	▪	▪

ADUNANZE	20 * apr.	27 apr.	2 mag.	4 * mag.	9 mag.	11 * mag.	16 mag.	18 mag.	23 mag.	25 mag.	30 mag.	6 giu.	8 giu.	13 giu.
Annalisa Atti	NO	▪	▪	▪	▪	▪	▪	NO	▪	▪	NO	NO	NO	▪
Giovanni Berti Arnoaldi Veli	NO	▪	▪	▪	▪	NO	▪	NO	▪	▪	▪	▪	NO	▪
Sandro Callegaro	NO	▪	NO	NO	▪	NO	▪	NO	▪	NO	▪	▪	NO	▪
Federico Canova	▪	NO	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	NO	▪	▪
Guido Clausi-Schettini	NO	▪	▪	▪	▪	NO	NO	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Vincenzo Florio	▪	▪	▪	NO	NO	▪	▪	NO	NO	NO	▪	▪	NO	NO
Giovambattista Fragomeni	▪	NO	NO	▪	▪	NO	▪	▪	▪	▪	▪	▪	NO	▪
Sandro Giacomelli	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪	▪	▪	NO	NO	▪	▪	▪
Gino Martinuzzi	NO	▪	▪	NO	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪	▪	NO	▪
Fausto Sergio Pacifico	▪	▪	▪	NO	NO	NO	NO	▪	▪	NO	▪	NO	▪	▪
Flavio Peccenini	NO	▪	▪	NO	▪	NO	NO	▪	▪	▪	NO	NO	▪	▪
Chiara Rigosi	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Antonio Spinzo	NO	▪	▪	▪	NO	NO	▪	▪	▪	NO	▪	▪	NO	▪
Lucio Strazziari	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Tiziana Zambelli	▪	NO	▪	NO	NO	▪	NO	NO	▪	▪	NO	▪	▪	▪

ADUNANZE	13 * giu.	15 giu.	20 giu.	22 * giu.	27 giu.	29 giu.	4 lug.	6 lug.	11 lug.	13 * lug.	18 lug.	25 lug.	12 set.	14 set.
Annalisa Atti	▪	▪	▪	▪	▪	NO	▪	NO	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Giovanni Berti Arnoaldi Veli	▪	NO	▪	NO	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪	NO	▪	▪
Sandro Callegaro	NO	▪	NO	NO	▪	▪	NO	NO	NO	NO	▪	▪	▪	NO
Federico Canova	▪	NO	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪	NO
Guido Clausi-Schettini	▪	NO	NO	NO	▪	▪	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪	▪
Vincenzo Florio	NO	▪	NO	NO	▪	▪	NO	NO	▪	▪	NO	NO	▪	NO
Giovambattista Fragomeni	▪	NO	▪	▪	▪	NO	NO	▪	▪	▪	NO	▪	▪	NO
Sandro Giacomelli	NO	▪	▪	NO	NO	▪	NO	NO	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Gino Martinuzzi	NO	▪	▪	NO	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪	▪	▪	NO
Fausto Sergio Pacifico	NO	▪	NO	NO	▪	▪	▪	NO	NO	▪	▪	▪	▪	NO
Flavio Peccenini	NO	NO	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪	NO
Chiara Rigosi	▪	NO	▪	▪	▪	NO	NO	▪	▪	NO	▪	NO	▪	▪
Antonio Spinzo	▪	NO	▪	▪	NO	NO	▪	▪	▪	NO	▪	NO	▪	▪
Lucio Strazziari	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Tiziana Zambelli	▪	▪	▪	▪	▪	NO	▪	▪	NO	NO	▪	▪	▪	▪

# statistiche

ADUNANZE	19 set.	21 set.	26 set.	28 * set.	3 ott.	5 ott.	10 ott.	12 * ott.	17 ott.	19 ott.	24 ott.	26 * ott.	31 ott.	7 nov.
Annalisa Atti	▪	<b>NO</b>	▪	▪	▪	<b>NO</b>	▪	▪	▪	▪	▪	<b>NO</b>	▪	▪
Giovanni Berti Arnoaldi Veli	▪	<b>NO</b>	▪	▪	▪	<b>NO</b>	▪	<b>NO</b>	▪	<b>NO</b>	▪	▪	▪	▪
Sandro Callegaro	▪	▪	▪	▪	▪	<b>NO</b>	▪	▪	▪	<b>NO</b>	▪	▪	<b>NO</b>	▪
Federico Canova	▪	<b>NO</b>	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Guido Clausi-Schettini	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	<b>NO</b>	▪	▪
Vincenzo Florio	▪	▪	▪	▪	<b>NO</b>	▪	▪	<b>NO</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>	▪	▪	▪
Giovambattista Fragomeni	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	<b>NO</b>	▪	<b>NO</b>	<b>NO</b>	▪
Sandro Giacomelli	<b>NO</b>	<b>NO</b>	▪	▪	▪	<b>NO</b>	▪	▪	▪	<b>NO</b>	▪	▪	▪	▪
Gino Martinuzzi	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	<b>NO</b>	▪	<b>NO</b>	▪	▪
Fausto Sergio Pacifico	▪	<b>NO</b>	▪	▪	▪	<b>NO</b>	▪	<b>NO</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>	▪	▪	▪	▪
Flavio Peccenini	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	<b>NO</b>	▪	▪	▪	<b>NO</b>	▪	▪
Chiara Rigosi	▪	▪	▪	▪	<b>NO</b>	<b>NO</b>	▪	▪	▪	▪	▪	<b>NO</b>	▪	▪
Antonio Spinzo	▪	<b>NO</b>	<b>NO</b>	▪	▪	▪	<b>NO</b>	<b>NO</b>	▪	▪	▪	<b>NO</b>	<b>NO</b>	▪
Lucio Strazziari	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Tiziana Zambelli	▪	<b>NO</b>	▪	▪	▪	▪	▪	<b>NO</b>	<b>NO</b>	▪	▪	▪	▪	▪

ADUNANZE	9 * nov.	10 nov.	14 nov.	16 * nov.	21 nov.	23* nov.	28 nov.	30 * nov.	5 dic.	7 dic.	12 dic.	12 * dic.	19 dic.	19 * dic.
Annalisa Atti	▪	<b>NO</b>	▪	<b>NO</b>	▪	▪	▪	<b>NO</b>	▪	▪	▪	<b>NO</b>	▪	▪
Giovanni Berti Arnoaldi Veli	<b>NO</b>	▪	▪	<b>NO</b>	▪	▪	▪	<b>NO</b>	▪	▪	▪	<b>NO</b>	▪	<b>NO</b>
Sandro Callegaro	<b>NO</b>	▪	<b>NO</b>	<b>NO</b>	▪	<b>NO</b>	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Federico Canova	<b>NO</b>	<b>NO</b>	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	<b>NO</b>	▪	▪	▪	▪
Guido Clausi-Schettini	<b>NO</b>	<b>NO</b>	▪	▪	▪	<b>NO</b>	▪	<b>NO</b>	▪	<b>NO</b>	▪	<b>NO</b>	▪	▪
Vincenzo Florio	▪	<b>NO</b>	▪	<b>NO</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>	▪	<b>NO</b>	▪	▪	▪	<b>NO</b>	▪	<b>NO</b>
Giovambattista Fragomeni	▪	▪	<b>NO</b>	▪	▪	▪	▪	▪	▪	<b>NO</b>	▪	▪	▪	▪
Sandro Giacomelli	▪	▪	▪	▪	▪	<b>NO</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>	▪	▪	▪	<b>NO</b>	▪	<b>NO</b>
Gino Martinuzzi	▪	<b>NO</b>	▪	<b>NO</b>	▪	<b>NO</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>	▪	▪	▪	<b>NO</b>	▪	▪
Fausto Sergio Pacifico	▪	▪	▪	<b>NO</b>	<b>NO</b>	▪	<b>NO</b>	<b>NO</b>	▪	▪	<b>NO</b>	<b>NO</b>	▪	<b>NO</b>
Flavio Peccenini	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	<b>NO</b>
Chiara Rigosi	▪	<b>NO</b>	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	<b>NO</b>	▪	▪	▪	▪
Antonio Spinzo	<b>NO</b>	▪	▪	▪	▪	<b>NO</b>	<b>NO</b>	▪	▪	<b>NO</b>	▪	▪	▪	<b>NO</b>
Lucio Strazziari	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Tiziana Zambelli	<b>NO</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>	▪	▪	<b>NO</b>	<b>NO</b>	▪	▪	▪	<b>NO</b>

ADUNANZE	21 dic.	29 dic.	9 gen.	11 gen.	16 gen.	18 gen.	totale presenze	<p>La tabella, elaborata a puri fini statistici, rileva la presenza alle adunanze e alle udienze disciplinari dei Consiglieri che abbiano presenziato ai lavori per un periodo superiore alla metà della durata di ogni seduta</p> <p>(delibera del 17 febbraio 2003)</p>
Annalisa Atti	▪	<b>NO</b>	▪	▪	▪	▪	<b>64 su 90 (71%)</b>	
Giovanni Berti Arnoaldi Veli	▪	▪	▪	<b>NO</b>	▪	<b>NO</b>	<b>66 su 90 (73%)</b>	
Sandro Callegaro	▪	▪	▪	<b>NO</b>	▪	<b>NO</b>	<b>53 su 90 (59%)</b>	
Federico Canova	▪	<b>NO</b>	▪	<b>NO</b>	▪	▪	<b>69 su 90 (77%)</b>	
Guido Clausi-Schettini	▪	▪	▪	<b>NO</b>	▪	<b>NO</b>	<b>68 su 90 (76%)</b>	
Vincenzo Florio	▪	<b>NO</b>	▪	▪	▪	▪	<b>51 su 90 (57%)</b>	
Giovambattista Fragomeni	▪	<b>NO</b>	▪	<b>NO</b>	▪	▪	<b>60 su 90 (67%)</b>	
Sandro Giacomelli	▪	▪	▪	▪	▪	▪	<b>67 su 90 (74%)</b>	
Gino Martinuzzi	▪	▪	▪	▪	▪	▪	<b>65 su 90 (72%)</b>	
Fausto Sergio Pacifico	▪	▪	▪	<b>NO</b>	▪	<b>NO</b>	<b>54 su 90 (60%)</b>	
Flavio Peccenini	▪	▪	▪	▪	▪	▪	<b>69 su 90 (77%)</b>	
Chiara Rigosi	▪	▪	▪	▪	▪	<b>NO</b>	<b>69 su 90 (77%)</b>	
Antonio Spinzo	▪	<b>NO</b>	▪	▪	▪	<b>NO</b>	<b>60 su 90 (67%)</b>	
Lucio Strazziari	▪	▪	▪	▪	▪	▪	<b>87 su 90 (97%)</b>	
Tiziana Zambelli	▪	<b>NO</b>	▪	▪	▪	▪	<b>59 su 90 (66%)</b>	

\* = udienza disciplinare

# statistiche

## PRESENZE DEI CONSIGLIERI AI TURNI DI RICEVIMENTO

*(periodo dal 10 gennaio 2011 al 18 gennaio 2012)*

Consigliere	presenze	turni assegnati	percentuale rispetto ai turni assegnati
avv. Antonio Spinzo	39	40	97%
avv. Flavio Peccenini	37	43	86%
avv. Federico Canova	35	42	83%
avv. Gino Martinuzzi	33	42	79%
avv. Annalisa Atti	22	22	100%
avv. Fausto Sergio Pacifico	21	21	100%
avv. Guido Clausi-Schettini	21	42	50%
avv. Chiara Rigosi	19	19	100%
avv. Tiziana Zambelli	19	19	100%
avv. Giovambattista Fragomeni	6	44	14%
avv. Vincenzo Florio	2	44	4%
avv. Sandro Callegaro	1	43	2%

*(i Consiglieri avvocati Annalisa Atti e Fausto Sergio Pacifico, Chiara Rigosi e Tiziana Zambelli hanno ricevuto a turni fra loro alternati)*

*(il Presidente avv. Lucio Strazziari, il Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli e il Tesoriere avv. Sandro Giacomelli erano esonerati dai turni di ricevimento)*



Ristampa anastatica del libro  
di Piero Calamandrei

Disponibile presso la  
Fondazione Forense Bolognese

*Serie Quaderni n. 6*

# PROCESSO CIVILE TELEMATICO

## IL PUNTO SUL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

ELVIS AGASSI

### ATTIVITÀ SVOLTA

Il 2011, per quanto concerne il processo civile telematico (di seguito PCT), si può definire come anno di svolta, considerando il d.m. n. 44 del 21 febbraio 2011 che ha imposto l'utilizzo della posta elettronica certificata (di seguito PEC) per tutte le trasmissioni telematiche, sia in entrata sia in uscita. Il 2011 è anche l'anno che ha visto il netto incremento di tutte le funzionalità connesse al PCT che avevano ottenuto il conferimento del valore legale nell'anno precedente, nelle rispettive date:

Procedure esecutive immobiliari	1° aprile 2010
Procedure fallimentari	26 aprile 2010
Ricorso per decreto ingiuntivo (Contenzioso e Lavoro)	1° giugno 2010
Comunicazioni telematiche	13 dicembre 2010

Si rammenta che, fino al 18 novembre 2011, tutte le attività telematiche (consultazione dei propri procedimenti, ricezione dei biglietti di Cancelleria, depositi telematici) erano strettamente connesse all'iscrizione a un Punto d'Accesso (di seguito PdA). Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, avendo già provveduto alla realizzazione di un proprio PdA (entrato in funzione in data 4 febbraio 2010), si è fatto carico di garantire una adeguata attività di formazione sulle procedure avviate, eseguita tramite i corsi organizzati nei locali della Fondazione Forense Bolognese, riassunta nei numeri esposti di seguito, che ha portato al risultato di ben 2.476 avvocati iscritti al PdA (secondo Ordine italiano tra quelli gestiti dalla Net Service).

Corsi tenuti nel 2010	75
Corsi tenuti nel 2011	74
Partecipanti totali ai corsi	2.485
Avvocati iscritti al PdA del Consiglio dell'Ordine al 31 dicembre 2011	2.476

Il passaggio alla PEC ordinaria come sistema di ricezione dei biglietti di Cancelleria e di invio dei depositi telematici ha poi determinato l'esigenza di dotarsi di una PEC o di cambiare la precedente onde continuare a usufruire dei servizi collegati al PCT nelle medesime modalità di prima. Per questo i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2011 hanno visto una massiccia adesione alla PEC convenzionata con il Consiglio dell'Ordine. Con il tempo le richieste sono ovviamente diminuite, ma ancora oggi vengono rilasciate regolarmente le PEC convenzionate con l'Ordine e si è così giunti a questo risultato:

Avvocati iscritti all'Ordine di Bologna al 28 maggio 2012	4.482
PEC comunicate all'Ordine	3.325
di cui convenzionate con l'Ordine	2.718

### LA SITUAZIONE ATTUALE

Dal 19 novembre 2011 tutte le comunicazioni telematiche di Cancelleria avvengono tramite PEC. Diventa quindi fondamentale per ogni avvocato consultare frequentemente la propria casella PEC. Tutti i nostri iscritti che hanno optato per la PEC convenzionata con l'Ordine, oltre a ricevere le proprie comunicazioni sulla PEC, continueranno a riceverle anche sulla Consolle dell'Avvocato, previa attivazione (direttamente dalla Consolle) dei servizi Gold.

# PROCESSO CIVILE TELEMATICO

## CRITICITÀ ATTUALI

Con il netto incremento di avvocati iscritti al PdA, combinato con l'obbligo di utilizzo della PEC, si sono moltiplicate le richieste sia di assistenza tecnica sia di formazione, soprattutto a proposito dell'invio di depositi telematici. Il tutto è reso più complicato dal fatto che non esiste una regola unica. Presso gli studi si trovano ora tutti gli ambienti (Windows, Mac, Linux), anche se ovviamente è ancora preponderante l'utilizzo di Windows. All'interno dell'ambiente Windows, poi, vi sono differenze sostanziali tra i vari sistemi operativi (XP, Vista, Seven).

Nel frattempo anche le *smart card* si sono moltiplicate. Esistono ora sia le tradizionali "tessere" sia le chiavette USB. E diversi sono anche gli enti certificatori che le rilasciano (Poste, Infocert, Aruba, Lextel, ecc.), con conseguenti diversi *driver* e *software* di gestione. Stesso discorso per i *browser* (internet explorer, firefox, google chrome, ecc.), che si comportano in maniera diversa nel riconoscimento delle *smart card*.

Logica conseguenza è la difficoltà nel riuscire a soddisfare tutte le richieste di assistenza che pervengono al punto informatico dell'Ordine nel migliore dei modi e in tempi rapidi. Importante è allora suddividere in alcuni punti le problematiche che si sono evidenziate onde affrontarle al meglio.

**Formazione di base.** L'informatica è diventata, nel giro di poco tempo, supporto necessario nella vita quotidiana di uno studio legale. L'obiettivo finale è quello di agevolare il professionista nell'esecuzione del proprio lavoro. Al momento attuale, però, considerato lo stretto rapporto da sempre esistente con il "cartaceo", va evidenziato il ritardo del "mondo giustizia" nei confronti di altri ambiti professionali per tutto quello che concerne gli strumenti informatici. Una scarsa dimestichezza con gli strumenti informatici in genere, ma soprattutto con i più nuovi, come dispositivi di firma digitale, PEC, Consolle e PCT, possono causare confusione tra le funzionalità di uno e dell'altro. Diventa quindi oltremodo importante sensibilizzare l'intera

avvocatura sulla necessità di non rimanere indietro in questo settore e predisporre quanto possibile per accompagnarla in un percorso formativo di base.

**Imprevisti tecnici.** Nel periodo immediatamente successivo al passaggio dalla CPE-PCT alla PEC si sono verificati disservizi sia per quanto riguarda l'invio telematico degli atti da parte degli avvocati, sia per quanto riguarda la ricezione da parte degli stessi dei propri biglietti di Cancelleria. Un cambiamento di infrastruttura così radicale, eseguito contemporaneamente in tutta Italia, era facile prevedere avrebbe causato problemi simili. Attualmente, però, a circa sei mesi dal passaggio alla PEC, il sistema del processo telematico è giunto a livelli decisamente stabili ed efficienti. È quindi auspicabile che l'avvocatura bolognese ora sfrutti appieno la possibilità di inviare atti telematicamente.

**Problema "anagrafica".** Continuano a esistere errori di "collegamento" tra procedura e avvocato che impediscono al professionista di poter visionare i propri fascicoli. Il problema è acuito dal fatto che, a seguito del conferimento del valore legale alle comunicazioni di Cancelleria, oltre a non poter consultare il procedimento, in casi simili l'avvocato regolarmente costituito non riceve nemmeno eventuali biglietti di Cancelleria a esso connessi, con tutto ciò che questo comporta. Il problema può essere risolto, data l'attuale configurazione distrettuale del SICID (sistema informatizzato in uso presso le Cancellerie), solamente correggendo causa per causa l'errore di caricamento.

**Sviluppi futuri: nuovi uffici giudiziari.** A breve molti altri uffici giudiziari saranno inseriti nel circuito telematico. Per quanto di nostra competenza estremamente utili saranno i seguenti:

**Corte d'Appello:** a breve anche per la Corte d'Appello le comunicazioni di Cancelleria, tramite il canale telematico della PEC, otterranno il conferimento del valore legale.

**Giudice di Pace.** Da qualche settimana sono consultabili, tramite la

Consolle dell'avvocato, anche alcuni Giudici di Pace del nostro Distretto, fra i quali il Giudice di Pace di Bologna. Trattandosi di un nuovo ufficio, l'anagrafica degli avvocati risulta ancora non perfetta, non consentendo quindi la visione di tutti i propri procedimenti, ma ovviamente con il tempo la situazione potrà solo migliorare.

**Nuove funzionalità.** È quasi ultimata la fase di test relativa a nuove importanti funzionalità che saranno fruibili dall'avvocato comodamente dal proprio studio, utilizzando la propria Consolle.

**Estensione dell'invio telematico agli atti di parte:** oltre al ricorso per decreto ingiuntivo, sarà quindi possibile inviare dal proprio studio, tramite la Consolle dell'Avvocato, atti quali la comparsa di costituzione e risposta, memorie ex art. 183 c.p.c., memorie autorizzate dal giudice in udienza, conclusionali e repliche. Tale possibilità rappresenterà una vera e propria rivoluzione.

**Pagamenti on-line.** Non sarà più necessario recarsi in tabaccheria o in banca per versare il contributo unificato. La Consolle permetterà direttamente tale pagamento.

**Richiesta e ricezione delle copie.** Sempre tramite la propria Consolle, l'avvocato potrà richiedere copie autentiche o esecutive di alcuni provvedimenti e anche riceverli con lo stesso strumento.

**Anagrafe del Comune di Bologna.** È in fase di perfezionamento la convenzione tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e il Comune di Bologna che permetterà agli avvocati iscritti al nostro PdA di poter accedere via web ai servizi dell'Anagrafe del Comune, con tutti i vantaggi in termini di tempo che questo comporterà per l'estrazione dei certificati di interesse.

## Novità di rilievo

In data 18 aprile 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo regolamento sulle regole tecniche concernenti il processo telematico (ora esteso anche al penale), il d.m. n. 44 del 21 febbraio 2011. Il 18 luglio 2011 è invece stato emesso il prov-



# PROCESSO CIVILE TELEMATICO

vedimento della D.G.S.I.A. (Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia) contenente le nuove specifiche tecniche previste dal citato d.m. Queste sono le implicazioni:

**La posta elettronica certificata (PEC) diviene indispensabile.** Con la pubblicazione del d.m. citato viene a cadere la disposizione dell'art. 4 del d.l. n. 193 del 29 dicembre 2009, convertito nella legge n. 24 del 22 febbraio 2010, la quale affermava che *"le vigenti regole tecniche del processo civile telematico continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 2"*: disposizione che permetteva agli attuali "avvocati telematici" di poter utilizzare la CPE-PCT fornita gratuitamente dal punto d'Accesso (PdA) al quale sono iscritti. Per tutti gli avvocati iscritti all'Ordine di Bologna (che ha ottenuto il conferimento del valore legale per le comunicazioni telematiche a partire dal 13 dicembre 2010), occorre quindi obbligatoriamente una PEC sia per inviare atti telematicamente sia per ricevere le comunicazioni di Cancelleria (art. 51 del d.l. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito nella legge n. 133 del 6 agosto 2008 e modificato dalla stessa legge n. 24/2010, all'art. 4).

**Il nuovo regolamento abroga completamente, per quanto concerne il processo civile, il d.p.r. n. 123 del 13 febbraio 2001.** La norma primaria di riferimento diventa così il CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale).

**Il processo telematico viene esteso al penale.** Con l'art. 19 delle nuove regole tecniche vengono stabiliti i criteri di trasmissione informatica degli atti interna alla pubblica amministrazione e la creazione del fascicolo informatico, copia del quale sarà consultabile tramite PdA anche da soggetti esterni abilitati (ad esempio, il difensore costituito). Con l'art. 17 viene invece regolata la possibilità di notificazione tramite PEC, così come previsto dal citato d.l. n. 193/2009, che sempre all'art. 4 sancisce che *"allo stesso modo [cioè tramite PEC] si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2 bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale"*.

**Implicazioni tecniche.** Il passaggio dalla CPE-PCT alla PEC, contestuale alla sostituzione del gestore centrale con un gestore PEC, ha "sdoppiato" i canali di trasmissione. Queste le modifiche più rilevanti:

**- ogni professionista iscritto in Albi ed Elenchi istituiti con legge dello Stato deve comunicare al proprio Ordine un indirizzo PEC (legge n. 2 del 28 gennaio 2009):** l'Ordine è tenuto a conservare un elenco riservato delle PEC comunicate ed a inviare l'Albo telematico contenente le medesime (solo) alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta, come è avvenuto per il Ministero della Giustizia. Con riferimento al d.m. n. 44 del 21 febbraio 2011, e in particolare all'art. 35 comma 2, a decorrere dal 19 novembre 2011 tutte le trasmissioni telematiche in ingresso e in uscita (quindi sia depositi che comunicazioni), potranno avvenire unicamente attraverso il sistema della posta elettronica certificata, nel rispetto delle specifiche di cui al provvedimento del 18 luglio 2011 della D.G.S.I.A. L'avvocato costituito sarà quindi in grado di ricevere i biglietti di Cancelleria solo se ha comunicato un indirizzo PEC all'Ordine di appartenenza. È proprio per questo motivo che abbiamo preso la decisione di inviare l'Albo telematico al Ministero tutti i giorni, in modo da consentire agli avvocati – non appena comunicato il proprio indirizzo PEC – di poter subito ricevere i biglietti di Cancelleria;

## FORMAZIONE CONTINUA

### ELENCO AGGIORNATO DEGLI EVENTI FORMATIVI ACCREDITATI

Segnaliamo che nell'area "Formazione Professionale Continua" del sito internet del Consiglio dell'Ordine

**[www.ordineavvocatibologna.net](http://www.ordineavvocatibologna.net)**

**sono pubblicati, con aggiornamento costante,**

tutti gli eventi formativi organizzati dal Consiglio dell'Ordine

direttamente o tramite la Fondazione Forense Bolognese,

ovvero accreditati dal Consiglio e dal C.N.F., che si svolgono nella provincia di Bologna

# PROCESSO CIVILE TELEMATICO

- **la Consolle dell'Avvocato**, scaricabile gratuitamente dal PdA del Consiglio dell'Ordine (nella sezione "download"), è accessibile – come prima – sempre tramite *smart card* (formato "tessera" o "chiavetta USB") e consente, con qualsiasi PEC, di poter consultare i propri fascicoli presso più di 300 uffici giudiziari; per le trasmissioni telematiche, invece (quindi invio di depositi telematici in uscita e ricezione dei biglietti di Cancelleria in entrata), la Consolle necessita della PEC Namirial, con il dominio acquistato dal Consiglio dell'Ordine. Solo con tale PEC si può, tramite Consolle, "attivare i nuovi servizi Gold", consentendone così il pieno utilizzo con le stesse identiche modalità esistenti prima del passaggio alla PEC ordinaria;

- **il PdA non è più il fulcro delle trasmissioni telematiche**: l'intero sistema delle ricevute di avvenuta consegna è gestito dai fornitori PEC. Il PdA resta invece fondamentale per poter consultare i propri fascicoli e per lo sviluppo delle nuove funzionalità.

Riassumendo, in estrema sintesi dal 19 novembre 2011 le strade sono diventate due:

- 1) i biglietti di Cancelleria viaggiano tramite PEC. L'avvocato deve dotarsi di una PEC e comunicarla all'Ordine di appartenenza;
- 2) il PdA è accessibile tramite un certificato digitale di autenticazione. Sono necessari:
  - un dispositivo *smart card* (tessera o chiavetta);
  - l'iscrizione al corso propedeutico al PCT organizzato presso i locali della Fondazione Forense Bolognese;
  - l'iscrizione al PdA, tramite il quale si può scaricare sul proprio PC la Consolle dell'Avvocato e consultare così i propri fascicoli. Con la PEC convenzionata con il Consiglio dell'Ordine i due sistemi si integrano e con la Consolle dell'Avvocato, oltre a consultare i fascicoli, si potranno anche ricevere i biglietti di Cancelleria e inviare atti telematicamente.


## Riepilogo dei servizi informatici

In base a quanto sopra riportato, l'offerta di servizi telematici del Consiglio dell'Ordine è strutturata come segue:

servizio	mansioni
Punto informatico del Consiglio dell'Ordine (presso la Fondazione Forense, in via del Cane 10/a)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. organizzazione corsi PCT;</li><li>2. assistenza tecnica e formativa organizzata su tre livelli (e-mail, telefonica, presso lo sportello) su:<ol style="list-style-type: none"><li>a) Consolle dell'Avvocato;</li><li>b) PEC;</li><li>c) <i>smart card</i> (compreso il rinnovo di quelle rilasciate in convenzione dal Consiglio dell'Ordine);</li><li>d) accesso al PdA;</li></ol></li><li>3. contatti con i consulenti PT e con le ditte fornitrici di servizi;</li><li>4. informazioni sui vari servizi informatici forniti dall'Ordine;</li><li>5. gestione completa del PdA: raccolta iscrizioni, inoltre delle stesse, verifica aggiornamenti;</li><li>6. raccolta adesioni PEC rilasciata in convenzione dal Consiglio dell'Ordine;</li><li>7. conservazione, aggiornamento e invio dell'Albo telematico.</li></ol>
Interventi presso il Tribunale	<ol style="list-style-type: none"><li>1. correzione sia su SICID sia su SIECIC delle situazioni emergenziali riguardanti l'anagrafica degli avvocati;</li><li>2. assistenza al personale amministrativo sulle correzioni più semplici.</li></ol>
Assistenza tecnica presso gli studi legali	<ol style="list-style-type: none"><li>3. interventi <i>on-site</i> in caso di problemi non risolvibili telefonicamente.</li></ol>

Concludendo, in attesa che le moderne tecnologie consentano agli avvocati di accedere ai registri di Cancelleria con un semplice riconoscimento della pupilla, o di depositare tutti gli atti con il teletrasporto, oppure ancora di evitare di andare in udienza grazie al contatto telepatico con la controparte e con il giudice, vi dovrete accontentare... di me e di Mila.

Bologna, 11 giugno 2012



## LA PEC PER GLI AVVOCATI



SANDRO CALLEGARO

Come noto, è fatto obbligo agli avvocati di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) da indicare nei propri atti depositati con la iscrizione a ruolo dei procedimenti civili, pena l'applicazione di un contributo unificato in misura raddoppiata.

Mentre "si combatte" tra file e sportelli il settore informatico, certamente strategico per risolvere i molti problemi che gli utenti incontrano nel relazionarsi con le pubbliche amministrazioni, fa passi da lumaca e talvolta non disdegna il passo del gambero; ciò per motivi che non sono per nulla convincenti, per nulla chiari e per nulla logici. L'unico dato certo che appare, e che si dice, è che gli uffici giudiziari non sono adeguatamente finanziati e non hanno personale adeguato per numero e competenza. Il che vuol dire che gli sforzi profusi da una parte non producono i risultati che ci si aspetterebbero, causando delusione e provocando il ritorno "al vecchio".

Ma veniamo in concreto a noi. Come già riferito in altre occasioni e come noto a molti, il canale telematico sicuro e affidabile, nel quale correva il processo telematico (PEC-PCT) è stato sostituito con la PEC ordinaria. Non è questa la sede per cercare di comprendere le motivazioni di questo cambiamento, atteso che il sistema PEC-PCT era perfettamente sicuro, funzionante e diffuso in tutte le sedi, ma per fare un po' di storia (così come la vedo io) bisogna fare qualche passo indietro.

Senza tecnicismi e quindi senza citare numeri e date di leggi, decreti ecc., ma in modo assolutamente discorsivo, bisogna partire da quando "un Ministro" ha deciso che tutti i professionisti avrebbero dovuto obbligatoriamente dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)<sup>1</sup>.

Forse perché la norma non conteneva sanzioni per chi non si fosse adeguato o forse per distrazione, non si sa, sta di fatto che ben pochi l'avevano presa in seria considerazione, per cui "un Ministro" pensò bene di rafforzare il comando. Oltre a far assurgere la PEC a requisito necessario che il Consiglio dell'Ordine deve richiedere al fine della iscrizione all'Albo<sup>2</sup>, nel luglio 2011<sup>3</sup>, ha stabilito che *"ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi dell'art.125 l comma c.p.c. ... il contributo unificato è aumentato della metà"*.

Conseguentemente, nel torrido agosto gli avvocati sono stati costretti ad andare a caccia di PEC per non far pagare sanzioni al proprio cliente, ignari che la cosa non sarebbe finita così e che da lì a poco tutto sarebbe cambiato.

Qualche mese prima, era stato infatti emesso il "Nuovo Regolamento sulle Regole Tecniche concernenti il Processo Civile Telematico"<sup>4</sup>, nel quale si annunciava che dal 18 novembre 2011 non sarebbe stato più possibile utilizzare la PEC-PCT, usata anche dagli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Bologna per accedere al nostro Punto d'Accesso. Sorgeva così il problema di come riuscire a utilizzare il patrimonio nel frattempo acquisito (il nostro Punto d'Accesso e la Consolle che funzionano con la PEC-PCT) con le PEC ordinarie imposte, non senza contrasti con l'avvocatura.

Pur essendoci messi immediatamente al lavoro per trovare una soluzione tecnica prima della fatidica data del 18 novembre 2011, ci siamo trovati a luglio 2011 con la sorpresa dell'inserimento della PEC negli atti, con la conseguente corsa dei colleghi a dotarsi di una PEC ordinaria qualsiasi.

Dopo che era stata introdotta tale normativa si era posto il problema di coordinare le PEC ordinarie, che gli avvocati avevano già acquistato per l'esigenza di cui sopra, con le PEC che abbiano la caratteristica di compatibilità con l'utilizzo nell'ambito del Processo Civile Telematico (PCT) tramite il Punto d'Accesso telematico (PdA) del Consiglio dell'Ordine, e cioè con le caratteristiche richieste dal "Nuovo Regolamento sulle Regole Tecniche concernenti il Processo Civile Telematico" (d.m. n. 44 del 21 febbraio 2011), in previsione del fatto che dal 18 novembre 2011 non

1 Art. 16 del d.l. n. 185/2008; termine previsto per adeguarsi: 29 novembre 2009.

2 Legge n. 24/2010, che ha modificato l'art.16 del r.d.l. n. 1578/1933. Il Consiglio, poi, dovrà comunicare l'Albo, con le PEC, al Consiglio Nazionale Forense e al Ministero della Giustizia (ovviamente per posta certificata).

3 Legge n. 111 del 15 luglio 2011, "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" (sic!).

4 D.m. n. 44 del 21 febbraio 2011.

sarebbero più state utilizzabili le PEC-PCT sino allora utilizzate dagli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Bologna per accedere al PdA del medesimo Ordine, e conseguente impossibilità di poter così continuare a utilizzare la *console* del PCT attualmente in uso agli iscritti all'Ordine di Bologna, tramite il PdA fornito dall'Ordine stesso, e in fase di implementazione (ad esempio con il collegamento all'anagrafe civile del Comune di Bologna, all'Ufficio del Giudice di Pace, con la richiesta e il rilascio di copie, ecc.).

Al fine di prevenire tale circostanza e consentire agli avvocati di Bologna di avere il minimo disagio possibile, è stata individuata una società che ha realizzato un sistema integrato ad alta affidabilità che comprende la fornitura di una casella PEC sul dominio [ordineavvocatibopec.it](http://ordineavvocatibopec.it) e di una infrastruttura tecnologica comprendente i componenti necessari alla integrazione delle caselle di PEC con la Console dell'Avvocato e con il Punto d'Accesso (sia civile che penale) dell'Ordine Forense di Bologna, come è stato deliberato alla adunanza del 18 luglio 2011.

Il Consiglio ha dunque stipulato una convenzione con la Namirial s.p.a., che ha esposto un costo di 19,50 euro (oltre i.v.a.) per la fornitura, per un periodo di validità di tre anni, di ciascun indirizzo di PEC da integrare con il sistema informatico di PCT che transita tramite il PdA dell'Ordine degli Avvocati di Bologna. Il servizio comprende la migrazione automatica degli indirizzi di PEC generati sul dominio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna o, in alternativa, la fornitura di domini gratuiti sul quale generare gli indirizzi di PEC come sopra compatibili.

La convenzione prevede inoltre un costo aggiuntivo, di 15,00 euro (oltre i.v.a.) per ciascun indirizzo di PEC, per la fornitura di un *software* per la autoconfigurazione e gestione dei messaggi di ricevuata delle PEC generati dal sistema, per la conferma delle spedizioni e ricezioni.

Il servizio di Posta Elettronica Certificata della Namirial s.p.a. consente di inviare e ricevere documentazione elettronica con un elevato livello di sicurezza e di dare valore legale al processo di trasmissione dei messaggi, nel rispetto della normativa vigente.

I prodotti offerti in convenzione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna includono:

- 1) una casella PEC da 1 GB fornita secondo le direttive della DigitPA, con validità di tre anni;
- 2) lo sviluppo della infrastruttura personalizzata per il sistema della giustizia, che consente di proseguire nell'utilizzo della *Console*, e delle implementazioni future e dei vari servizi in essa compresi, senza soluzione di continuità per gli Avvocati di Bologna, con validità di tre anni;
- 3) opzionalmente, un software per autoconfigurare gli account PEC, per l'invio massivo dei messaggi tramite PEC e per la gestione dei messaggi e delle rispettive ricevute, denominato Mailer PEC, sempre con validità di tre anni.

Le caratteristiche tecniche delle caselle di PEC sono:

- a) dimensione di 1 GB;
- b) numero illimitato di invii per ogni casella di posta elettronica certificata;
- c) accesso dai più comuni client di posta elettronica;
- d) accesso via web mail attraverso canale sicuro HTTPS con login e password;
- e) antivirus e antispamming secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- f) assoluta compatibilità con la normativa vigente e piena validità legale dei messaggi inviati e/o ricevuti tra PEC e PEC;
- g) ricevuta di avvenuta/mancata consegna del messaggio;
- h) possibilità di invio multiplo con il software Mailer PEC (opzionale).

Per una più efficiente gestione del servizio il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna ha provveduto ad acquistare e registrare un apposito dominio, con estensione [@ordineavvocatibopec.it](http://@ordineavvocatibopec.it).

In buona sostanza, l'avvocato ha così una sola PEC con la quale, da un lato, ha accesso al Processo Civile Telematico e, dall'altro, corrisponde (come mittente o destinatario) con la pubblica amministrazione.



Fondazione  
Forense  
Bolognese  
(CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI  
AVVOCATI DI BOLOGNA)



Consiglio  
dell'Ordine  
degli Avvocati  
di Bologna

## ISCRIZIONI E INFORMAZIONI

Punto informatico del Consiglio  
dell'Ordine degli Avvocati di  
Bologna

Via del Cane, 10/a  
tel. e fax 051/3399239  
[infopct@ordineavvocatobologna.net](mailto:infopct@ordineavvocatobologna.net)

Costo del Corso  
€ 32 (iva inclusa)

Sede di svolgimento del Corso  
Sala della Fondazione Forense Bolognese  
Via Marsili, 8

All'atto dell'iscrizione verrà  
concordata la data di  
partecipazione al corso

**FORMAZIONE CONTINUA**  
crediti attribuiti N. 2

# CORSO PRATICO SULLA PEC PER GLI AVVOCATI

durata: 2 ore

## Caratteristiche generali della Posta elettronica certificata

- La PEC non è una smart card!!!
- Introduzione dell'obbligo di PEC e di comunicazione all'Ordine (legge 28 gennaio 2009, n. 2).
- Cos'è la PEC e come funziona (ricevute di accettazione e di consegna).
- Le modalità di consultazione: via web e/o via client di posta (vantaggi, svantaggi e avvertenze);
- Esempio di configurazione di un client di posta (Outlook xxxx);

## La Pec nell'ambito del Processo telematico

- Le comunicazioni telematiche da parte degli Uffici Giudiziari cenni sui riferimenti normativi
- Cos'è il Registro generale degli indirizzi elettronici del Ministero (REGINDE)
- Quali sono gli Uffici Giudiziari che inviano le Comunicazioni telematiche e come le inviano
- Problemi di mancata ricezione delle comunicazioni telematiche
- Come si apre una comunicazione/notifica telematica arrivata come email pec: visualizzazione dell'avviso e degli allegati;
- La Pec convenzionata con l'Ordine e la Consolle Avvocati

## Questioni varie sul tavolo: spazio alle domande dei partecipanti

Docenti:  
Dott. Elvis Agassi  
Dott.ssa Mila Bonini

Conseguentemente, l'acquisto della PEC proposta agli iscritti all'Ordine consente di proseguire nell'utilizzo della Consolle e delle implementazioni future e dei vari servizi in essa compresi, senza soluzione di continuità e, dunque, senza alcun "intoppo" per gli avvocati di Bologna.

Per gli utilizzatori delle PEC fornite dal Consiglio, è stato predisposto – e approvato all'adunanza del 10 ottobre 2011 – il seguente regolamento sugli "obblighi, divieti e responsabilità degli utilizzatori della casella di posta elettronica certificata con dominio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna":

1) è fatto divieto all'Utilizzatore di inviare messaggi il cui contenuto sia in contrasto con leggi, regolamenti o altre disposizioni normative e/o provvedimenti di pubbliche autorità. L'Utilizzatore si assume qualsiasi connessa responsabilità in sede civile, penale ed amministrativa in relazione al contenuto dei messaggi inviati da caselle di posta elettronica certificata con dominio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna;

2) l'Utilizzatore si impegna a manlevare e tenere indenne il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna da qualsiasi

- pretesa di terzi e/o conseguenza pregiudizievole che possa comunque derivare al Consiglio dell'Ordine dai messaggi inviati da caselle di posta elettronica certificata con dominio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna;*
- 3) *l'Utilizzatore è tenuto al risarcimento dei danni diretti e/o indiretti eventualmente derivanti al Consiglio dell'Ordine dall'inosservanza di tali obblighi;*
- 4) *il Consiglio dell'Ordine si riserva di non accettare nomi utenti di fantasia o che non facciano riferimento al proprio nominativo;*
- 5) *il Consiglio dell'Ordine si riserva di disabilitare caselle di posta elettronica con proprio dominio in caso di abuso nell'utilizzo ed a Professionisti cancellati, radiati o temporaneamente sospesi.*

La PEC Namirial è uno dei certificatori accreditati presso DigitPA in grado di fornire agli avvocati bolognesi, a un prezzo convenzionato e concorrenziale, gli stessi servizi di qualsiasi altro fornitore di PEC ordinario, ed è questo il motivo principale per il quale lo abbiamo scelto.

Non solo. L'ente certificatore in questione era anche l'unico, al momento, ad avere concluso un accordo con il fornitore di servizi telematici per consentire, solo ed esclusivamente agli avvocati che vi vogliano aderire, di utilizzare PLUS-Giustizia, ovvero uno strumento di interazione tra PEC, Punto d'Accesso e Consolle dell'avvocato per la gestione dei messaggi.

Ciò non toglie assolutamente che la PEC sia diventato ormai l'unico strumento per la comunicazione con la giustizia e che, quindi, qualsiasi fornitore in grado di offrire quel servizio agli avvocati sia da considerare idoneo.

Allo stesso modo, tuttavia, penso possa essere apprezzato l'impegno del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna che, sfruttando il proprio potere contrattuale, ha reperito sul mercato un fornitore che, a un prezzo convenzionato, può dare ai singoli avvocati lo stesso servizio base a un costo minore (la PEC), e allo stesso tempo, per tutti quelli che intendano usufruirne, e ribadisco solo per quelli, utilizzare i servizi di Punto d'Accesso e Consolle dell'avvocato (ormai facoltativi e aggiuntivi rispetto alla PEC) come gestore delle informazioni riguardanti la giustizia. Tutto ciò, peraltro, in modo del tutto gratuito. Lo stesso Consiglio ha evitato in tal modo di dover considerare totalmente inutili gli investimenti che lo stesso ha fatto nel recente passato, mantenendo in funzione i servizi in uso.

In ultima analisi, ritengo che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna abbia operato al meglio in questa situazione, riferendo dei cambiamenti del processo telematico e della possibilità di utilizzare la PEC, trovando sul mercato un fornitore che potesse offrire una PEC ai propri iscritti a prezzi davvero concorrenziali, senza per questo impedire che i singoli potessero operare altre scelte.

Abbiamo anche in dovere di difendere la scelta di mantenere attivo il Punto d'Accesso e i relativi strumenti collegati, affinché gli investimenti fatti negli anni scorsi non vadano del tutto perduti, ma possano continuare a dare un servizio di qualità in ambito telematico; strumenti ai quali molti avvocati del Foro bolognese sono abituati, e ai quali questo Consiglio ha voluto lasciare la possibilità di scegliere se continuare a utilizzarli o meno.

**Per le modalità per ottenere la PEC così come descritta si può fare riferimento al Punto Informatico del Consiglio dell'Ordine (Mila Bonini ed Elvis Agassi), in via del Cane 10/a, dalle ore 8.45 alle 12.45, o tramite la e-mail [infopct@ordineavvocatibologna.net](mailto:infopct@ordineavvocatibologna.net) oppure telefonicamente ai numeri 051-33.99.239 e 334-79.81.748.**

Bologna, 12 ottobre 2011





# Relazione sull'attività svolta nell'anno 2011

SANDRO CALLEGARO

Firmo per l'ultima volta la tradizionale relazione di fine anno, per lasciare il posto all'avv. Stefano Dalla Verità nominato, il 30 marzo 2012, dal Consiglio di Amministrazione, Direttore della Fondazione Forense Bolognese. Un amico e collega che mi ha affiancato negli ultimi anni diventando aiuto prezioso e insostituibile, operando con discrezione, in modo concreto e positivo. A te, caro Stefano, vanno la mia più sincera gratitudine per la generosa disponibilità con cui hai affrontato in questi anni il lavoro svolto insieme, e i migliori auguri di buon lavoro e i migliori auspici per un futuro che si presenta non facile per la nostra professione.

Undici anni di lavoro intenso, affiancato da preziosi collaboratori che hanno saputo portare avanti fedelmente, con coraggio e in silenzio, progetti innovativi, non sempre facili da realizzare e che ritengo di poter ringraziare a nome di tutta l'avvocatura: Paola Tabacco, Barbara Monti, Luca Garuffi ed Emanuela Rizzo.

Anni che hanno visto un crescendo di consensi, non facili soprattutto

dopo l'avvento della "formazione continua", densi di soddisfazioni per avere contribuito a realizzare un corso biennale di tecnica forense per i praticanti, grazie soprattutto all'infaticabile avv. Cristiana Senin, ed essere riusciti a coinvolgere in questo progetto un centinaio di colleghi che hanno offerto del tutto gratuitamente il loro tempo e le loro conoscenze; per avere realizzato un modello di formazione professionale che ha consentito all'avvocatura bolognese di ottenere riconoscimenti a livello nazionale; per avere cercato, con iniziative di vario genere – artistiche, musicali, sportive, ludiche, ecc. – di creare occasioni di conoscenza e amicizia tra i colleghi, nel tentativo non solo di migliorare un generale ambiente lavorativo ma, facendo proprio il pensiero e le direttive del C.N.F., nella convinzione che una forte e valida dimensione formativa debba essere intesa non solo come impegno di acquisizione di adeguate conoscenze professionali, ma anche come educazione ai valori etici che devono ispirare l'attività forense, nell'ambito di un percorso di rinnovamento della nostra professione.

Anni nei quali abbiamo seminato molto, nella speranza che l'avvocatura possa raccogliere in futuro buoni frutti. Il resoconto che viene di seguito offerto alla riflessione del lettore è confortante e lascia ben sperare: i nostri corsi hanno avuto 100.000 presenze circa (tra le quali quelle di dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ingegneri, medici, ecc.); sono stati organizzati oltre 600 eventi formativi, dei quali 433 completamente gratuiti; abbiamo portato avanti la nostra scuola forense con una cinquantina di allievi ogni anno; sono state lavorate in media 3.600 e-mail al mese; abbiamo avuto circa 88.000 accessi al sito, 439.677 pagine visualizzate, abbiamo avuto attenzioni dal Regno Unito (294), Paesi Bassi (67), Germania, Francia, Russia e altri Paesi europei.

Con visione positiva e mossi dall'ottimismo possiamo dire che... è un buon inizio.

A tutti, e soprattutto ai colleghi che ci hanno sempre incoraggiato e dato fiducia, aiutandoci così a proseguire nel nostro cammino, un sincero ringraziamento.

## 1. FORMAZIONE CONTINUA

Di seguito, in sintesi, l'attività di aggiornamento svolta dalla Fondazione sin dalla sua costituzione:

	anno	eventi	partecipanti
<b>Aggiornamenti in pillole e corsi gratuiti</b>	2000	1	30
	2001	9	225
	2002	6	250
	2003	6	520
	2004	5	808
	2005	31	1.542
	2006	28	2.225
	2007	33	2.989
	2008	68 (150 ore)	14.017
	2009	109 (271 ore)	18.986
	2010	137 (366 ore)	25.252
2011	172 (447 ore)	33.246	
<b>totali</b>		<b>433</b>	<b>100.090</b>



	anno	eventi	partecipanti
<b>Seminari a pagamento</b> (sono esclusi i corsi per il PCT)	2000	1	80
	2001	6	326
	2002	10	600
	2003	7	333
	2004	7	447
	2005	11	524
	2006	11	483
	2007	9	475
	2008	37 (370 ore)	1.512
	2009	44 (301 ore)	1.018
	2010	50 (441 ore)	1.200
2011	30 (366 ore)	930	
<b>totali</b>		<b>193</b>	<b>7.850</b>

### Statistiche dell'incremento dei corsi gratuiti negli anni:


anno	incremento iscritti anno per anno	incremento iscritti nel 2011 rispetto agli altri anni (a partire dall'entrata in vigore della formazione continua)
2000-2001	+ 650%	
2001-2002	+ 11%	
2002-2003	+ 108%	
2003-2004	+ 55%	
2004-2005	+ 91%	
2005-2006	+ 44%	
2006-2007	+ 34%	
2007-2008	+ 369%	
2008-2009	+ 35%	2008 – 2011 > + 232%
2009-2010	+ 33%	2009 – 2011 > + 75%
2010-2011	+ 32%	2010 – 2011 > + 32%



**Andamento annuale degli aggiornamenti gratuiti:**



**Andamento annuale dei seminari a pagamento:**



## 2. SCUOLA FORENSE

Gli iscritti alla Scuola Forense Bolognese, nell'anno 2011, sono stati:

- **29** per il **Modulo A (Corso di Tecnica Forense)**;
- **27** per il **Modulo B (Esercitazioni in preparazione all'esame d'avvocato)**.

Per un numero di lezioni pari a:

- **112** per il **Modulo A (circa 190 ore)**;
- **39** per il **Modulo B (circa 93 ore)**.

Il Premio Alberto Vighi 2011 è stato assegnato alla dott. Irene Rossetto (punti 347).

## 3. CORSO PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO DELLE DIFESE D'UFFICIO

Gli iscritti al corso nell'anno 2011 sono stati **61**, di cui 46 avvocati e 15 praticanti, per **34 lezioni (68 ore)**.

## 4. CORSO PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO DELLE DIFESE D'UFFICIO DEI MINORI

Gli iscritti al corso sono stati **91** per **7 lezioni (21 ore)**.

## 5. CORSO DI AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO IN DIRITTO MINORILE E VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Gli iscritti al corso sono stati **101** per **6 lezioni (18 ore)**.

## 6. CORSO PER L'ISCRIZIONE AL PUNTO DI ACCESSO TELEMATICO

**1.149** iscritti, per **74 corsi** (pari a **148 ore**).



presso la segreteria  
della Fondazione Forense  
sono disponibili  
tutte le pubblicazioni

## 7. GESTIONE E RILASCIO ATTESTATI DI FREQUENZA AI CORSI ORGANIZZATI DALL'ORDINE E DALLA FONDAZIONE DEI COMMERCIALISTI

Circa **20 corsi** svolti nel 2010, per circa **50 partecipanti**.

## 8. GESTIONE FOTOCOPIATRICI

- macchine in gestione: **24** fotocopiatrici + **1** macchina erogatrice di tessere;
- fatture per vendita/ricarica tessere: **4.000**.

## 9. EDITORIA

Stampa di **2000 segnalibri** e di **300 calendari**.

## 10. BADGE PER LA FORMAZIONE CONTINUA (BFC)

La vendita dei BFC è cominciata il 18 ottobre 2011; al 2 dicembre 2011 ne erano stati venduti 1.235.

## 11. ALTRI DATI STATISTICI

- telefonate giornaliere ricevute (mattina): circa **100**;
- e-mail ricevute mediamente al mese: **3.600**;
- fatture emesse nel 2011: **8.000**;
- professionisti (avvocati, praticanti, commercialisti, ingegneri, consulenti del lavoro, ecc.) che hanno partecipato ai corsi nel 2011: **35.634** (*si evidenzia che per ognuno è stata elaborata l'iscrizione, prodotto l'attestato, risposto alle varie esigenze nonché alle richieste di informazioni prima e dopo il corso*)

### IMPEGNO COMPLESSIVO PER LA FORMAZIONE

	incontri	ore
<b>1. FORMAZIONE CONTINUA</b>	278	807
<b>2. SCUOLA FORENSE</b>	151	283
<b>3. CORSO PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO DELLE DIFESE D'UFFICIO</b>	34	68
<b>4. CORSO PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO DELLE DIFESE D'UFFICIO DEI MINORI</b>	7	21
<b>5. CORSO DI AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO IN DIRITTO MINORILE E VOLONTARIA GIURISDIZIONE</b>	6	101
<b>5. CORSO PER L'ISCRIZIONE AL PUNTO DI ACCESSO TELEMATICO</b>	74	148
<b>totali</b>	<b>550</b>	<b>1428</b>

- giornate lavorative del 2011 nelle quali si sono effettivamente tenuti corsi: **194**;
- impegno medio giornaliero sale (in numero di incontri):  $550 : 194 = \mathbf{2.8}$ ;
- impegno medio giornaliero sale (espresso in numero di ore): **7.3**;
- aule della Fondazione: **3**;
- utilizzo di altre aule: **57** volte (*questo dato considera solo gli eventi svolti in aule esterne per i quali il personale della Fondazione ha svolto le operazioni di registrazione/segreteria/assistenza sul posto*).

## 12. SITO INTERNET - [www.fondazioneforensebolognese.it](http://www.fondazioneforensebolognese.it)

*N.B.: le statistiche qui riportate fanno riferimento al nuovo sito internet della Fondazione Forense, che è attivo dal febbraio 2011. Non sono conteggiate dunque le statistiche di gennaio 2011, che andrebbero quindi a incrementare ulteriormente i numeri qui riportati.*

## Statistiche generali del traffico del sito (periodo febbraio/novembre 2011)

Dashboard

01/gen/2011 - 29/nov/2011



### Uso del sito

88.322 Visite

439.677 Visualizzazioni di pagina


4,98 Pagine/Visita

24,71% Frequenza di rimbalzo

00:03:35 Tempo medio sul sito

31,50% % nuove visite

### Panoramica visitatori



Visualizza rapporto

### Overlay mappa



Visualizza rapporto

### Panoramica sulle sorgenti di traffico



■ **Motori di ricerca**  
52.687,00 (59,85%)

■ **Traffico diretto**  
24.791,00 (28,07%)

■ **Siti referenti**  
10.844,00 (12,28%)

Visualizza rapporto

### Panoramica dei contenuti

Pagine	Visualizzazioni di p...	% visualizzazioni ...
/corsi.html	121.046	27,53%
/	77.333	17,59%
/corsi-2.html	34.457	7,84%
/index.html	6.950	1,58%
/corsi-1.html	5.471	1,24%

Visualizza rapporto



# Fondazione Forense Bolognese

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

## SEGRETERIA:

Via Marsili, 8 – 40124 Bologna

Tel. 051-3399239 – Fax. 051-3391800

E-mail: [fondazioneforensebo@libero.it](mailto:fondazioneforensebo@libero.it)

Sito: [www.fondazioneforensebolognese.it](http://www.fondazioneforensebolognese.it)

## ORARIO DI APERTURA DELL'UFFICIO AL PUBBLICO:


**DAL LUNEDI' AL VENERDI'  
DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 12,30**

## Visite al sito

Panoramica »

### Visite per tutti i visitatori

01/gen/2011 - 29/nov/2011



**88.290 Visite** | **265,14 Visite/giorno**

01/gen/2011 - 31/gen/2011	0,00% (0)
01/feb/2011 - 28/feb/2011	5,13% (4.529)
01/mar/2011 - 31/mar/2011	21,03% (18.570)
01/apr/2011 - 30/apr/2011	12,92% (11.406)
01/mag/2011 - 31/mag/2011	12,33% (10.888)
01/giu/2011 - 30/giu/2011	8,39% (7.410)
01/lug/2011 - 31/lug/2011	3,92% (3.465)
01/ago/2011 - 31/ago/2011	1,81% (1.594)
01/set/2011 - 30/set/2011	10,18% (8.992)
01/ott/2011 - 31/ott/2011	13,00% (11.480)
01/nov/2011 - 29/nov/2011	11,28% (9.956)

**Si rileva, rispetto alle stesse statistiche nell'anno 2010, un incremento del 39%.**

Il 14 marzo 2012 si è insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Forense Bolognese, per il biennio 2012-2014, così composto:

**AVV. SANDRO CALLEGARO - PRESIDENTE**

**AVV. ANTONIO DE CAPOA**

**AVV. BRUNO SAZZINI**

**AVV. LORENZO TURAZZA**

**AVV. TIZIANA ZAMBELLI**

Il 30 marzo 2012 il Consiglio di Amministrazione ha nominato:

**AVV. STEFANO DALLA VERITÀ - DIRETTORE**

**AVV. GIULIANO BERTI ARNOALDI VELI - SEGRETARIO**

**AVV. GINO MARTINUZZI - TESORIERE**

Componenti del Collegio Sindacale sono:

**DOTT. CARLO CANTARELLI - DOTT. ANDREA CAPPELLONI - AVV. MICHELINA GRILLO**

# IL BADGE PER GLI EVENTI FORMATIVI E LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE CONTINUA DELLA FONDAZIONE FORENSE

STEFANO DALLA VERITÀ

Dall'inizio dell'anno 2012 è attivo alla Fondazione Forense Bolognese il nuovo sistema di iscrizione, rilevamento delle presenze e gestione dei crediti, con l'utilizzo del *badge*, ormai in possesso della quasi totalità dei colleghi dell'Ordine di Bologna, che si sta dimostrando – dopo il primo momento di necessario “rodaggio” – certamente molto utile per gli avvocati che ne usufruiscono.

Il primo risultato a cui si puntava e che può dirsi certamente raggiunto è quello della riduzione dei tempi di attesa, in entrata e in uscita, agli eventi formativi, con beneficio che si avverte in misura massima nelle occasioni di incontri di grande richiamo e afflusso, quali quelli che vengono organizzati ad esempio presso la Sala Bolognini di San Domenico o quelli che, da quest'anno con cadenza periodica, il Consiglio dell'Ordine e la Fondazione Forense organizzano al Teatro Duse. Oltre a ciò, il sistema consente un'effettiva

diminuzione degli adempimenti nella fase di iscrizione e la semplificazione della gestione della posizione personale dell'avvocato, con possibilità di avere sotto controllo in modo diretto e rapido i crediti e di scaricare gli attestati direttamente dal sito della Fondazione Forense.

Al momento dell'introduzione del *badge* e delle nuove modalità di iscrizione, per ovviare ai problemi creati dall'elevato numero di colleghi che si iscrivono e poi non partecipano agli eventi, a scapito di chi, pur interessato, vede respinta la propria iscrizione, si era ritenuto opportuno introdurre una penalizzazione, prevedendo tuttavia la possibilità di evitarla, fornendo un'adeguata motivazione per l'assenza non previamente comunicata.

L'esperienza dei primi mesi di applicazione del nuovo sistema di iscrizione ha tuttavia indotto il Consiglio di Amministrazione a rivedere l'impostazione iniziale, accogliendo anche i suggerimenti dei colleghi, che in tal modo

contribuiscono al costante aggiornamento e miglioramento del servizio che la Fondazione Forense intende offrire all'avvocatura.

Si è così deciso, anche per il rispetto della *privacy* dei colleghi, di eliminare la possibilità di giustificare l'assenza, allungando il termine per la cancellazione dell'iscrizione tramite il sito – spostato alle ore 9 del giorno precedente l'evento – e prevedendo che la mancata cancellazione per tre volte anche non consecutive nell'arco dell'anno comporti l'impossibilità di essere iscritti nell'elenco principale, a prescindere da qualsiasi motivazione. In data 30 marzo 2012 il Consiglio di amministrazione della Fondazione ha, quindi, deliberato la modifica del punto D) 2 del proprio Regolamento, la cui nuova versione – di seguito trascritta – è applicata dal 20 aprile, e ha altresì deciso di revocare tutte le penalizzazioni già comminate.

## D) CANCELLAZIONE DALLE LISTE E FUNZIONAMENTO DELLA LISTA D'ATTESA

1 - In caso di impossibilità a partecipare ad un evento formativo per il quale si è iscritti, è necessario cancellarsi dalla lista tramite il tasto “cancella iscrizione” presente sulla pagina dell'evento, o cliccando sul link (cancella iscrizione) presente nella mail di risposta ricevuta all'atto dell'iscrizione. In questo modo il primo nominativo della lista d'attesa verrà automaticamente inserito nella lista iscritti ed avvisato dell'avvenuta iscrizione tramite e-mail.

2 - A causa dell'alto numero di defezioni degli iscritti agli eventi gratuiti, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Forense Bolognese, in data 30/03/2012, ha deliberato che **la mancata cancellazione tramite il sito entro le ore 9.00 del giorno precedente lo svolgimento dell'evento formativo, per tre volte, anche non consecutive, nell'arco dell'anno, comporterà per i tre mesi successivi la possibilità di iscriversi esclusivamente alla lista d'attesa, a prescindere dalla causa della mancata partecipazione all'evento.**

Nel momento in cui si renda disponibile un posto nella lista principale, il sistema permetterà automaticamente il subentro del primo iscritto alla lista d'attesa al quale sarà posto a carico pari onere degli altri iscritti regolari.

3 - Le domande di iscrizione saranno accettate solo attraverso il sito della Fondazione. Il sistema non consente l'iscrizione prima della data di apertura delle iscrizioni, indicata sulla locandina dell'evento e sulla pagina del sito dedicata all'evento formativo stesso.

# SCI E FORMAZIONE PROFESSIONALE AD ANDALO – FAI DELLA PAGANELLA (TN): UN TRADIZIONALE APPUNTAMENTO DIVENUTO IMPERDIBILE

ALBERTO ROSSI

Nel fine settimana dal 2 al 4 marzo 2012 si è svolto ad Andalo – Fai della Paganella (TN) il quarto evento formativo/distensivo per avvocati, famiglie e amici, organizzato dalla Fondazione Forense Bolognese.

Per il secondo anno consecutivo due erano i temi trattati: “La responsabilità dell’amministratore di condominio” (il venerdì, a cura di Saverio Luppino); “L’incidente alpinistico: le responsabilità dei professionisti e dei non professionisti in campo civilistico” (il sabato, a cura di Massimo Viola).

Avendo entusiasticamente partecipato a tutti i precedenti appuntamenti formativi di questo genere tenutisi gli anni scorsi (dal 2009 ad oggi) e avendone apprezzato l’informalità e la spontaneità che sempre li contraddistingue, ho dato ancora – e tra i primi – la mia adesione (ben sapendo, tra l’altro, di ritrovare amici e colleghi degli anni precedenti, sodali dello Ius Sci Club Bologna).

Così, il venerdì mattina, partiti alla spicciolata da Bologna, ci siamo dati appuntamento sulle piste del comprensorio per “affilare le armi” in vista della quarta edizione del “trofeo delle toghe bolognesi”, una gara di slalom gigante che si sarebbe disputata il giorno dopo in gemellaggio (novità assoluta di quest’anno) con le toghe padovane.

Il tardo pomeriggio, dopo avere apprezzato le comodità dell’accogliente Hotel “Al Sole” di Fai della Paganella (oculatamente scelto da Andrea Trambajolo e che tutti ci ospitava), si è tenuto il primo evento formativo, a cura – come detto – dell’avv. Saverio Luppino, di cui abbiamo apprezzato la sintesi e l’approccio pratico, trattandosi, peraltro, di un tema (quello, appunto, degli amministratori di condominio e della

loro responsabilità sia civile che penale, sia contrattuale che extracontrattuale) sempre più attuale.

Il sabato, sul tracciato agonistico del “Traliccio”, sotto la cima della Paganella, si è svolta la gara di slalom, cui hanno partecipato insieme i colleghi bolognesi e padovani con le rispettive famiglie. La gara, in due *manches*, è stata organizzata per categorie: bambini, ragazzi, donne e uomini. Tutti i partecipanti hanno manifestato notevole impegno e agonismo, vista anche la sfida con i colleghi padovani, ma, volendo citare i primi in classifica generale (comprensiva di familiari e amici), tra i bambini si sono distinti Simone Trambajolo, Giacomo Mazza, Sara Trambajolo (tutti di Bologna); tra i ragazzi Sergio Nicolini, Lorenzo Pancaldi, Tommaso Mazza (tutti di Bologna); tra le donne Beatrice Conti (Bologna), Marina Lando (Padova), Ilaria Testa (Padova); tra gli uomini Umberto Giovanoni (Padova), Vittorio Mazza (Bologna), Edoardo Visco (Bologna).

Passando specificamente alle “toghe bolognesi”, come sempre notevole è stata la grinta delle colleghe, tra le quali spiccano Sonia Gnugnoli (vincitrice del trofeo femminile) e Cristina Saccani. Tra gli uomini come sempre sugli scudi Vittorio Mazza (vincitore del trofeo maschile), seguito dal sorprendente Domenico Lavermicocca. Da apprezzare, poi, il vigore di Giuseppe Spallone. Ulteriore merito di questi colleghi partecipanti è l’essersi piazzati in una stessa gara in cui competevano le toghe padovane, che hanno dimostrato da subito grinta e approccio professionale alla competizione.

Un’ultima annotazione sulla gara: finito lo slalom, l’outsider Andrea Trambajolo, con gli sci “da lavoro” ha comunque realizzato il miglior tempo.

Nel tardo pomeriggio si è tenuto il secondo evento formativo. Il collega Massimo Viola del Foro di Trento, sempre attivamente partecipe gli scorsi anni, ha confermato la propria fama di relatore che, con indubbia capacità, coinvolge l’uditorio (pur stanco dopo una giornata di sci) coniugando competenza tecnico-teorica a esempi pratici, il tutto con un pizzico di “giuridica ironia”. Il dibattito che ne è scaturito è stata la comprova del buon esito della relazione, che ha trattato un argomento su cui la giurisprudenza più o meno recente si è pronunciata con esiti spesso sorprendenti.

La successiva premiazione ha visto salire sul palco i vincitori e tutti i partecipanti alla manifestazione agonistica del mattino. L’aperitivo e una ricca cena tipica trentina seguita da degustazione di grappe hanno chiuso la giornata.

Va segnalata anche la presenza di colleghe e colleghi non sciatori, che hanno apprezzato l’accoglienza e la bellezza dei luoghi.

Della più che buona riuscita dell’evento (che conferma la bontà dell’iniziativa, oramai divenuta un tradizionale appuntamento per il nostro Foro) va dato senza dubbio riconoscimento e atto alla Fondazione Forense Bolognese e, per essa, all’instancabile Stefano Dalla Verità, nonché ad Andrea Trambajolo, indefesso organizzatore e curatore degli aspetti più tecnici dell’appuntamento.

Ci siamo lasciati con i colleghi padovani con il proposito di rinnovare la piacevole sfida giuridico/sportiva. Arrivederci, quindi, al prossimo anno (ma, ai soci dello Ius Sci Club dico sin d’ora: “non aspettiamo la neve di marzo per sciare!”).

# Osservatorio sulla giustizia civile

## L'ATTIVITÀ DELL'OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE: LE INTESE RAGGIUNTE SUI RINVII A SEGUITO DI ASTENSIONE DEGLI AVVOCATI DALLE UDIENZE E IN MATERIA DI INGIUNZIONI; IL PROTOCOLLO D'INTESA SULLE PARI OPPORTUNITÀ NEGLI INCARICHI

GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

Proseguono regolarmente gli incontri dell'Osservatorio sulla giustizia civile, della cui attività diamo conto con le periodiche circolari e-mail agli iscritti e con pubblicazione dei relativi materiali nel sito dell'Ordine (nell'apposita area "Osservatorio sulla giustizia civile") e su Bologna Forense.

Nella riunione del 15 dicembre 2011 sono state raggiunte con la Presidenza e la Dirigenza del Tribunale nuovi e ulteriori intese nella materia dei decreti ingiuntivi, come riportate nel documento che pubblichiamo di seguito.

Innanzitutto, il Presidente del Tribunale dott. Francesco Scutellari ha dato comunicazione del suo provvedimento, emesso come da impegno assunto alla precedente riunione dell'Osservatorio, in merito alla data di conoscibilità della sentenza n. 19246/2010 delle Sezioni Unite della Cassazione sul termine dimezzato di iscrizione a ruolo nelle cause di opposizione a ingiunzione; peraltro, il problema interpretativo relativo a tale tematica è, come noto, stato nel frattempo risolto dal legislatore, con la recente approvazione della legge n. 218 del 29 dicembre 2011 (in vigore dal 20 gennaio 2012) di "modifica dell'art. 645 e interpretazione autentica dell'art. 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo".

Con lo stesso provvedimento, il Presidente del Tribunale – sempre rispondendo a una richiesta dell'avvocatura formulata nella sede dell'Osservatorio – ha inoltre dettato i criteri che i magistrati delle sezioni civili devono adottare nel fissare i rinvii a seguito di astensione da parte degli avvocati ad asten-

sioni dalle udienze proclamate dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura. Vi preghiamo di segnalarci casi in cui tali criteri non siano stati scrupolosamente adottati, confidando comunque che tale eventualità non si sia verificata, nel corso dei periodi di astensione proclamati negli ultimi mesi dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura.

Sempre nella materia dei decreti ingiuntivi, è stato concordato di integrare le precedenti intese chiarendo che è facoltà degli avvocati inserire direttamente, nei modelli di decreti ingiuntivi (esecutivi e non) da depositare insieme ai ricorsi per ingiunzione, gli importi delle spese, competenze e onorari come elencati nelle tabelle concordate, sia per il Tribunale ordinario che per la sezione lavoro, e già in uso nel Foro; l'inserimento diretto da parte degli avvocati è anzi incentivato, fermo restando il controllo da parte del magistrato assegnatario del ricorso, sia al fine di accelerare i tempi di emissione dei decreti, sia per ridurre la possibilità – che è stata oggetto di segnalazioni pervenute da alcuni colleghi – di ricorso da parte di alcuni magistrati a versioni non aggiornate delle tabelle delle spese concordate di ingiunzione.

Tale intesa è stata oggetto, nei giorni successivi alla riunione, di altro provvedimento del Presidente del Tribunale, comunicato a tutti i magistrati del Tribunale civile, ai responsabili delle Cancellerie e al Consiglio dell'Ordine.

Altre intese raggiunte riguardano:

a) la possibilità per gli avvocati che depositano ricorsi per ingiunzione non

telematici di non allegare, nel caso in cui il ricorso sia fondato su un numero ingente di fatture, la copia cartacea delle stesse bensì un *cd-rom* contenente copia informatica delle fatture;

b) l'invito agli avvocati che, avendo ottenuto decreto ingiuntivo telematico, debbano in seguito costituirsi nel conseguente giudizio di opposizione, a depositare in quella sede copia cartacea dei documenti allegati al ricorso monitorio, la cui copia telematica non è accessibile dal giudice della causa di opposizione, in questo modo evitando che questi debba, in prima udienza, disporre un rinvio per l'acquisizione di copia della documentazione del fascicolo monitorio, ritardando in questo modo la pronuncia sulle istanze ex artt. 648 e 649 c.p.c.;

c) la possibilità, per gli avvocati con studio fuori dal Comune di Bologna che quindi hanno difficoltà ad accedere alla Cancelleria dei decreti ingiuntivi nell'orario pomeridiano (unico di apertura per le incombenze di sportello dei decreti ingiuntivi telematici), di accedere alla Cancelleria per tali incombenze anche di mattina, previa comunicazione telefonica alla Cancelleria (al n. 051-27.51.255).

Tutte le intese suddette sono state riportate nel prospetto pubblicato di seguito che, sottoscritto dal Presidente e dalla Dirigenza del Tribunale e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, è stato affisso nella Cancelleria dei decreti ingiuntivi.

Quanto all'altra questione, sollevata anch'essa in sede di Osservatorio, circa l'ampiezza dei rinvii delle cause civili, disposti dai giudici istruttori, nel caso di



# Osservatorio sulla giustizia civile

astensione degli avvocati dalla partecipazione alle udienze civili per aderire ad astensioni ufficialmente proclamate dall'O.U.A., l'orientamento prevalente fra i Presidenti delle sezioni civili è stato quello di ritenere che i rinvii in questione debbano essere contenuti in un termine non superiore a sei mesi, sia che il giudice istruttore ritenga di rinviare l'udienza "in blocco" a una successiva udienza straordinaria sia che preferisca, invece, scaglionare

il rinvio in più udienze successive; fermo restando, in quest'ultima ipotesi, che le cause già fissate per precisazione delle conclusioni dovranno avere comunque, sotto il profilo temporale, priorità assoluta rispetto alle altre.

Infine, sempre alla riunione del 15 dicembre 2011, l'Osservatorio ha approvato – su proposta del Consigliere avv. Annalisa Atti, referente della Commissione "Pari Opportunità" del

Consiglio dell'Ordine – il "Protocollo d'intesa sull'affidamento di incarichi giudiziali e stragiudiziali e pari opportunità", anch'esso pubblicato di seguito, sul rispetto delle pari opportunità e della parità di genere nel conferimento degli incarichi, giudiziali ed extragiudiziali, agli avvocati da parte del Tribunale.

Bologna, 12 dicembre 2011



## Tribunale di Bologna

Presidenza

Bologna, 12 DIC. 2011

n. 4258 prot.

13 DIC. 2011

7480

13 DIC. 2011

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli  
Avvocati di  
Bologna

**OGGETTO:** Decorrenza della conoscibilità della sentenza n. 19246/10 Sez. Un. Cass.; rinvii cause civili per astensione avvocati proclamata dall'O.U.A.

Con riferimento alla problematica sollevata in sede di Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna circa il momento da cui debba decorrere la conoscibilità della nota sentenza n. 19246/2010 delle Sezioni Unite della Cassazione, che si è pronunciata sul termine di iscrizione a ruolo nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo, l'univoco orientamento emerso da parte delle sezioni civili del Tribunale di Bologna è che tale momento coincida con il giorno successivo alla data di pubblicazione della predetta sentenza sul sito web ufficiale della Corte di Cassazione, servizio novità (14.10.2010).

Quanto all'altra questione, sollevata pure in sede di Osservatorio, circa l'ampiezza dei rinvii delle cause civili, disposti dai giudici istruttori, nel caso di astensione degli Avvocati dalla partecipazione alle udienze civili per aderire ad astensioni ufficialmente proclamate dall'O.U.A., l'orientamento prevalente fra i Presidenti delle sezioni civili è stato quello di ritenere che i rinvii in questione debbano essere contenuti in un termine non superiore a sei mesi sia che il giudice istruttore ritenga di rinviare l'udienza "in blocco" ad una successiva udienza straordinaria sia che preferisca, invece, scaglionare il rinvio in più udienze successive; fermo restando, in quest'ultima ipotesi, che le cause già fissate per precisazione delle conclusioni dovranno avere comunque, sotto il profilo temporale, priorità assoluta rispetto alle altre.

Resto a disposizione per qualsiasi ulteriore precisazione.

Con i più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE  
(dott. Francesco Scutellari)

# Osservatorio sulla giustizia civile

PROT. N. 55 DEL 10/01/2012

## INTESE RAGGIUNTE FRA TRIBUNALE E FORO NELL'OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI BOLOGNA, IN MATERIA DI DECRETI INGIUNTIVI

La Presidenza e la Dirigenza amministrativa del Tribunale civile, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e le Associazioni forensi riunite nell'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna comunicano di avere raggiunto in data 15 dicembre 2011 le seguenti intese in materia di decreti ingiuntivi, integrative delle intese già in precedenza raggiunte e comunicate al Foro mediante circolari e-mail e pubblicazione sulla rivista *Bologna Forense*:

**a) inserimento degli importi concordati delle spese, competenze e onorari nei decreti ingiuntivi**: le intese già in precedenza raggiunte si intendono integrate con l'invito agli Avvocati di inserire direttamente, nei modelli di decreti ingiuntivi (esecutivi e non) da depositare insieme ai ricorsi per ingiunzione, gli importi delle spese, competenze e onorari come elencati nelle tabelle concordate nella sede dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna (pubblicate nel sito dell'Ordine degli Avvocati di Bologna); l'inserimento diretto da parte degli Avvocati è incentivato, fermo restando il controllo da parte del Magistrato assegnatario del ricorso, al fine di accelerare i tempi di emissione dei decreti. Tale intesa è stata tradotta nel provvedimento del Presidente del Tribunale n. 4368 prot. in data 19 dicembre 2011 (pubblicato nel sito dell'Ordine), comunicato a tutti i Magistrati del Tribunale civile, ai responsabili delle Cancellerie e al Consiglio dell'Ordine.

**b) documentazione ingente da allegare a ricorsi per ingiunzione non telematici**: è stata concordata la possibilità per gli Avvocati che depositano ricorsi per ingiunzione non telematici di non allegare, nel caso in cui il ricorso sia fondato su un numero ingente di fatture, la copia cartacea delle stesse bensì un cd-rom contenente la loro copia informatica.


**c) costituzione dell'opposto nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo telematico**: gli Avvocati che, avendo ottenuto decreto ingiuntivo telematico, debbano in seguito costituirsi nel conseguente giudizio di opposizione, sono invitati a depositare in quella sede copia cartacea dei documenti allegati al ricorso monitorio, la cui copia telematica non è accessibile dal Giudice della causa di opposizione, in questo modo evitando che questi debba, in prima udienza, disporre un rinvio per l'acquisizione di copia della documentazione del fascicolo monitorio, ritardando la pronuncia sulle istanze ex artt. 648 e 649 c.p.c.


**d) accesso alla Cancelleria dei decreti ingiuntivi telematici**: è stata concordata la possibilità, per i soli Avvocati con studio fuori dal Comune di Bologna che quindi hanno difficoltà ad accedere alla Cancelleria nell'orario pomeridiano (unico di apertura per le incombenze di sportello dei decreti ingiuntivi telematici), di accedere alla Cancelleria per tali incombenze anche di mattina, previa comunicazione telefonica alla Cancelleria (al n. 051-27.51.255).


**e) data di conoscibilità della sentenza n. 19246/2010 delle Sezioni Unite della Cassazione sul termine dimezzato di iscrizione a ruolo nelle cause di opposizione a ingiunzione**: il Presidente del Tribunale ha emesso un proprio provvedimento (n. 4258 prot. del 12 dicembre 2011, pubblicato nel sito dell'Ordine degli Avvocati di Bologna) con il quale comunica che "l'orientamento univoco del Tribunale di Bologna è che tale momento coincida con il giorno successivo alla data di pubblicazione della predetta sentenza sul sito web ufficiale della Corte di Cassazione, servizio novità (14 ottobre 2010)". Il problema interpretativo relativo a tale tematica è peraltro stato risolto dal legislatore, con la recente approvazione del d.d.l. n. 4305/2011 di "modifica dell'art. 645 e interpretazione autentica dell'art. 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo".

SI SEGNALE CHE IL TESTO DI TUTTE LE INTESE RAGGIUNTE NELLA MATERIA DELLE INGIUNZIONI FRA LA PRESIDENZA E LA DIRIGENZA DEL TRIBUNALE E LE RAPPRESENTANZE ISTITUZIONALI E ASSOCIATIVE DELL'AVVOCATURA BOLOGNESE, E I RELATIVI MATERIALI, SONO PUBBLICATI NEL SITO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA ([WWW.ORDINEAVVOCATIBOLOGNA.NET](http://WWW.ORDINEAVVOCATIBOLOGNA.NET)), NELL'AREA "OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE".

Bologna, 2 gennaio 2012

IL DIRIGENTE  
ELLINA BARCA  


IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
(Dr. Francesco Sestrellari)  


IL PRESIDENTE  
Avv. Lucio Stazzari  


# Osservatorio sulla giustizia civile

## OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI BOLOGNA

### PROTOCOLLO DI INTESA

#### SULL'AFFIDAMENTO DI INCARICHI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI E PARI OPPORTUNITÀ

Il Tribunale di Bologna, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e le associazioni forensi componenti dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna,

*considerati*

- l'attenzione da tempo riservata alla tematica della parità di genere, e al perseguimento di una concreta valorizzazione delle pari opportunità nell'ambito delle professioni legali (magistratura e avvocatura), che ha portato nel 2007 alla creazione della Rete dei Comitati Pari Opportunità delle professioni legali, della quale fanno parte componenti designate dalle magistrature - ordinaria, contabile, amministrativa, militare e tributaria - e dalle avvocature, del libero Foro e dello Stato;
- il documento programmatico di lavoro della suddetta Rete dei CPO delle professioni legali per gli anni 2008-2009, il quale prevedeva, come concreto obiettivo da perseguire, anche con soluzioni adottabili nell'immediato, la necessità di *"assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di selezionare criteri di trasparenza nell'assegnazione degli incarichi"*;
- la mozione, approvata nel corso del XXX Congresso Nazionale Forense, tenutosi a Genova il 25-27 novembre 2010, con la quale, tra altre proposte, si *"invita il C.N.F. a promuovere protocolli di intesa con il C.S.M., diretti a regolamentare secondo principi di chiarezza, trasparenza ed effettiva rotazione, l'affidamento degli incarichi professionali nell'ambito dei Tribunali (fallimenti, ausiliari dei giudici, etc.), cosicché siano officiati parimenti giovani e donne con idonee competenze"*;
- il condiviso orientamento in ambito locale a favore dell'attuazione e della garanzia della parità di genere nella professione forense, espresso anche nel lavoro condotto dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna, come emerge nell'art. 18 del Protocollo generale per le udienze civili, sottoscritto in Bologna il 23 dicembre /2009, intitolato *"Disposizioni per la tutela della gravidanza e della maternità e in materia di pari opportunità"*;
- l'opportunità di anticipare, a livello locale, i futuri protocolli di intesa nazionali in materia, per continuare a dare concretezza all'attenzione dedicata alla suddetta problematica, e alle dichiarazioni di principio a ogni livello espresse;
- la necessità di ricomprendere nella nozione di *"affidamento degli incarichi professionali nell'ambito dei Tribunali"* sia gli incarichi giudiziali di difesa, sia l'indicazione di professionisti avvocati a ricoprire uffici o incarichi di ausilio in ambito giudiziale, sia gli incarichi stragiudiziali e arbitrali;


*impegnano*

# Osservatorio sulla giustizia civile


il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna a garantire una corretta ed effettiva rotazione degli incarichi, che rispetti il principio delle pari opportunità di genere, valutate le idonee competenze necessarie; l'impegno viene preso dalle autorità suddette, ciascuna nel proprio ambito di attività, riconfermando i principi di trasparenza e chiarezza che debbono governare ogni procedimento di conferimento di incarichi.

Bologna, 15 dicembre 2011

Il Presidente del Tribunale di Bologna, dott. Francesco Scutellari



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, avv. Lucio Strazziari



m.d.g. TRIBUNALE DI BOLOGNA 03700602201		
N. 94		
12 GEN 2012		
UOR	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo		Sottofascicolo

ORDINE AVVOCATI BOLOGNA	
DATA PRAT.	11 GEN 2012
PROV. N. DATA PRO.	129 11 GEN. 2012



## LA DISCIPLINA POSITIVA DELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE FRA PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ E DEFLAZIONE DEL CONTENZIOSO\*

PAOLO BIAVATI

### 1. Esordio. Le nuove disposizioni della manovra finanziaria di settembre.

Il compito che mi è stato affidato, nel breve spazio di questa relazione, è di rispondere a una domanda: se, cioè, la disciplina positiva della mediazione, come introdotta con il d.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 costituisca un'applicazione virtuosa del principio di sussidiarietà, oppure sia piuttosto il tentativo di deflazionare ad ogni costo lo straripante contenzioso civile.

Devo proporre quindi, a chi ha la cortesia di leggermi, un breve cortometraggio, o forse un semplice *trailer*, che allude a una pellicola più complessa. Vado, allora, a proiettare il fotogramma finale.

L'ultima scena è l'approvazione della legge n. 148 del 2011, che ha convertito il d.l. 13 agosto 2011, n. 138, meglio nota come la manovra finanziaria di agosto-settembre 2011, e che all'art. 2, comma 35 *sexies*, modifica l'art. 8, comma 5, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, nel senso che, se una parte non si presenta alla mediazione obbligatoria (promossa da essa stessa o da un'altra parte), qualora poi ne nasca un giudizio e questa parte si costituisca, l'importo del contributo unificato da pagare a carico di quella parte viene aumentato. In altre parole, viene impiegata la leva fiscale per indurre nei contendenti un atteggiamento di attiva partecipazione al procedimento di mediazione: atteggiamento che, pare di intendere, era in qualche misura mancato nei primi mesi di applicazione della nuova disciplina.

### 2. Il significato del principio di sussidiarietà.

Se questa è la sequenza finale, occorre però tornare indietro: alcuni *flash back* aiuteranno a capire perché si è pervenuti a una norma di questo tipo. È utile, in primo luogo, comprendere che cosa significhi sussidiarietà.

Noi processualcivili ci siamo occupati poco di questo tema, troppo assorbiti come siamo nella scelta delle tecniche e nel gioco delle regole. In realtà, la nozione di sussidiarietà è entrata a pieno titolo, dapprima, nei trattati europei e, dopo la novella del 18 ottobre 2001, n. 3, nella carta repubblicana, agli artt. 118 e 120 Cost. L'interesse dei giuristi su questo argomento ha dato vita a un ricco dibattito<sup>1</sup>.

Sul piano culturale, credo sia fuori discussione l'apporto offerto a questo tema dalla dottrina sociale della Chiesa cattolica. Secondo questa visione, il principio di sussidiarietà si declina nel senso che *"una società di ordine superiore non deve interferire nella vita interna di una società di ordine inferiore, privandola delle sue competenze, ma deve piuttosto sostenerla in caso di necessità e aiutarla a coordinare la sua azione con quella delle altre componenti sociali, in vista del bene comune"*<sup>2</sup>.

Ora, qualunque definizione appaia preferibile, mi sembra che vada messo in luce un dato materiale e pregiuridico assolutamente certo. L'idea di sussidiarietà suppone che vi siano forze libere e spontanee (sociali, economiche, culturali, territo-

1 (\*) Relazione svolta all'incontro di studio su "Accesso alla giustizia: amministrazione centralizzata e modelli alternativi di risoluzione delle controversie", organizzato dalla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università del Salento, Lecce, 20-21 ottobre 2011. Note e riferimenti normativi sono aggiornati a quella data.

V. per tutti Frosini, voce *Sussidiarietà (principio di) (diritto costituzionale)*, in *Enc. Dir.*, Annali II, tomo II, Milano, 2009, p. 1133 ss.

2 Così il Catechismo della Chiesa cattolica, punto 1883, Libreria editrice vaticana, 1992, p. 475. La definizione è tratta dal punto 48 della lettera enciclica *Centesimus annus* di Giovanni Paolo II.

riali) che erompono dalla società civile e reclamano di poter svolgere funzioni, che effettivamente svolgono o comunque sono in grado di espletare; e, dall'altro lato, un'istituzione superiore che, riconoscendo questa capacità, non avoca a sé quelle funzioni, ma ne permette l'espletamento da parte di chi lo domanda.

La sussidiarietà, in altre parole, suppone un'iniziativa libera e il riconoscimento di una realtà preesistente; si coniuga con l'idea di una società pluralista e non totalitaria. Diverso fenomeno è quello della delega, in cui l'istituzione superiore cede funzioni che le spetterebbero a un ente, un organismo o un'associazione inferiore, semplicemente perché non può o non vuole farsene carico.

Si pensi al caso dell'istruzione privata. Un gruppo di genitori, una cooperativa di insegnanti, un'istituzione religiosa hanno la forza e la volontà di dare vita a una scuola materna privata. Lo Stato ne riconosce la capacità e non impone che quel servizio sia esercitato attraverso la mano pubblica, ma ne consente l'espletamento da parte di quei soggetti. Questa è sussidiarietà. Non lo sarebbe se, in un'ipotesi assurda, l'autorità preposta a quel livello di istruzione si rifiutasse di dare vita a una scuola materna e imponesse ai genitori, agli insegnanti e alle suore di farlo al proprio posto.

Sussidiarietà è una cosa; delega, o peggio ancora abdicazione, tutt'altra.

### 3. Sussidiarietà e amministrazione della giustizia.

Ci si deve chiedere, poi, se sia possibile, a rigore, parlare di sussidiarietà in materia di giustizia. Il fenomeno delle forme di autonomia privata nella risoluzione dei conflitti è antico e vasto. Si va dagli arbitrati spontanei a quelli amministrati dalle istituzioni di arbitrato, alle molteplici forme di mediazione libera, a sistemi, come quello sportivo, che costituiscono isole in cui la giustizia dello Stato resta esclusa, benché siano rilevanti gli interessi economici che vi vengono in gioco<sup>3</sup>.

Tuttavia, questa ricca molteplicità si deve confrontare con un dato ineludibile: è solo alla comunità politica organizzata (per noi, lo Stato) che spetta l'attuazione forzata, l'esercizio della coazione: è il prezzo che si paga per un altro fondamentale valore della vita civile, vale a dire il divieto di autotutela. È chiaro a tutti che, quando la forza dello Stato viene meno, la tutela viene chiesta e trovata in forme oblique o illegali.

Ora, perché si possa seriamente parlare di sussidiarietà nell'amministrazione della giustizia occorre che le forze sociali spontanee, oltre a risolvere le controversie, abbiano anche la capacità di assicurarne l'attuazione. In caso contrario, non si può dire che i privati sono in grado di proporsi come alternativa al pubblico e di ottenere, quindi, il riconoscimento del loro ruolo.

Vorrei essere chiaro su questo punto. L'autorevolezza di un arbitro o di un mediatore privato può prescindere dall'apporto degli ufficiali giudiziari per imporre l'osservanza della sua decisione o dell'accordo raggiunto. Ciò accade quando l'inoservanza della statuizione privata comporta sanzioni, che vanno dall'isolamento fino all'espulsione dal gruppo associativo che ha espresso quella forma di giustizia privata. Il caso dell'ordinamento sportivo è emblematico: la ribellione contro la decisione del giudice sportivo può portare fino all'esclusione del dissenziente dalla possibilità di partecipare alle gare, il che lo priverebbe in radice della stessa possibilità di perseguire la sua finalità sportiva e quindi con un micidiale effetto di deterrenza<sup>4</sup>.

Resta vero, però, che ordinariamente la giustizia privata non ha, da sola, la forza di farsi rispettare. Se così è (e certamente così è nel novero delle controversie comuni per le quali il d.lgs. n. 28 prevede la mediazione obbligatoria), allora ne consegue che non è esatto parlare di sussidiarietà.

E se non vi è sussidiarietà, il trasferimento di funzioni significa soltanto delega o, peggio ancora, abdicazione.

<sup>3</sup> È bene rilevare, per chiarezza, che arbitrato e mediazione hanno in comune solo il carattere privato. L'arbitrato è una forma di giurisdizione dichiarativa privata, mentre la mediazione punta a una soluzione negoziata nella controversia. Nell'arbitrato una parte vince e una perde e si applica il diritto; nulla di tutto questo accade nella mediazione, che si conclude, almeno formalmente, senza né vinti né vincitori e in cui il diritto positivo è solo uno dei molti elementi che convergono (insieme a quelli dell'interesse, della psicologia, dei costi e via dicendo) a comporre il quadro della mediazione.

<sup>4</sup> In materia v. di recente Merone, *Il tribunale arbitrale dello sport*, Torino, 2009, con ampi riferimenti bibliografici.

## 4. Autonomia ed efficacia nella mediazione.

Un altro *flash back*. Quando la mediazione assolve effettivamente compiti che rientrano nella sussidiarietà, perché ha la forza di negoziare un accordo e di garantirne, da sola, il rispetto, quali caratteristiche assume?

La condizione perché la mediazione rivesta effettivamente un ruolo di sussidiarietà è che essa riesca a essere autonoma e che si svolga, quindi, senza legami con la giustizia dello Stato, che dovrebbe solo riconoscerne i prodotti giuridici: così come, per proseguire nel paragone prima abbozzato, le istituzioni dell'istruzione pubblica riconoscono, a date condizioni, i diplomi e i titoli di studio conseguiti nel contesto delle forme di istruzione privata, che, però, sono in grado, nella sostanza, di fornire un servizio educativo e formativo compiuto.

La mediazione, perciò, può essere effettivamente espressione di autonomia privata in un quadro di sussidiarietà se opera, per così dire, su un tavolo distinto e non collegato con il banco del giudice: a nulla rilevando se questo secondo tavolo lavori prima, durante o dopo l'intervento della giurisdizione. Quando la mediazione riesce, con le sue forze, a dirimere la controversia, compito del giudice sarà solo quello di prenderne atto. La sussidiarietà sarebbe negata solo se, in ipotesi, lo Stato non riconoscesse il valore dell'accordo negoziato e pretendesse di imporre comunque la propria decisione.

## 5. Il d.lgs. n. 28 come mero espediente deflazionistico.

A questo punto, si può guardare il d.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 più da vicino. Ovviamente, non lo commenterò: non solo perché me ne mancherebbe il tempo, ma soprattutto perché è materia notissima, fatta oggetto di una copiosa, forse eccessiva, produzione di letteratura<sup>5</sup>.

Segnalo solo tre aspetti, quelli che credo decisivi per rispondere alla domanda iniziale.

Il primo, assolutamente cruciale anche nel dibattito politico-giudiziario di questi momenti, è dato dall'obbligatorietà della mediazione per una vasta serie di controversie, come precisato dall'art. 5 del d.lgs. n. 28.

Non si tratta di discutere qui se l'obbligatorietà sia utile o no, oppure se sia conforme a Costituzione o no. Il profilo che desidero sottolineare è che l'obbligatorietà è l'esatta negazione della sussidiarietà. L'ordinamento dello Stato, infatti, non si limita a dare spazio a una espressione spontanea della società civile, ma costringe e coarta la società civile a confrontarsi negozialmente, anche se essa non vorrebbe. Vi è, in questa disposizione, un portato autoritario e illiberale, che forse va oltre le stesse intenzioni di chi l'ha voluta.

È appena il caso di notare che pochi mesi prima del d.lgs. n. 28 il legislatore, nella legge n. 69 del 18 giugno 2009, ha fatto cadere l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione nel rito ordinario di cognizione, modificando l'art. 183 c.p.c., e che il cd. collegato lavoro ha modificato, a sua volta, l'art. 410 c.p.c., facendo cadere l'obbligatorietà – qui, preprozessuale – del tentativo di conciliazione in materia lavoristica<sup>6</sup>.

Il secondo è quello che vede la mediazione come condizione di procedibilità (seppure non di originaria proponibilità) della domanda. Nelle materie previste dal d.lgs. n. 28 il giudice, prima di decidere, deve verificare che la mediazione sia stata tentata e la legge gli impone di verificarlo d'ufficio, non oltre la prima udienza. In questo modo, l'obbligatorietà si riverbera anche sul profilo della scansione processuale, forzando il tentativo di accordo alla fase liminale del giudizio, quando, come l'esperienza insegna, le posizioni sono più radicalizzate e l'intesa più ardua. È vero che al giudice rimane il potere di invitare le parti alla mediazione anche successivamente, ma il punto che resta trascurato è proprio quello dell'autonoma e spontanea iniziativa dei contendenti. La mediazione *ex lege*, insomma, sia per la sua struttura che per la sua allocazione all'interno del processo, appare molto più funzionale alle esigenze del giudice di diminuire il numero di fascicoli sul suo tavolo, che non a quella delle parti.

5 Fra i moltissimi contributi, v. Tiscini, *La mediazione civile e commerciale*, Torino, 2011; Punzi, *Mediazione e conciliazione*, in *Rivista Dir. Proc.*, 2009, p. 845 ss.; Luiso, *Giustizia alternativa o alternativa alla giustizia?*, in *Il giusto processo civile*, 2011, p. 325 ss.; Balena, *Mediazione obbligatoria e processo*, ivi, 2011, p. 333 ss.; Battaglia, *La nuova mediazione "obbligatoria" e il processo oggettivamente e soggettivamente complesso*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2011, p. 126 ss.

6 V. per tutti Bove, *Conciliazione e arbitrato nel collegato lavoro*, in *Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.*, 2011, p. 125 ss.

Il terzo e ultimo, ma non meno rilevante profilo, è quello del collegamento che, a vari livelli, viene istituito fra mediazione e processo, soprattutto per i casi in cui la mediazione tentata non ha generato la conciliazione fra le parti. Il mediatore può formulare una proposta formale che, se non accettata, può rifluire sul tavolo del giudice, con effetti diretti quanto alla ripartizione delle spese di lite, ma con possibili effetti indiretti anche quanto al convincimento del giudicante. Ne segue che non solo la mediazione è coatta, ma che, all'interno della fase di mediazione, non è neppure pienamente libero l'atteggiamento delle parti, che devono, almeno con un occhio, guardare a che cosa ricadrà sull'eventuale futuro giudizio.

A tutto questo, si aggiunge il fotogramma finale. Come detto, nella legge n. 148 del 2011 viene modificato l'art. 8, comma 5, del d.lgs. n. 28, nel senso che, attraverso un inasprimento dei costi processuali per la parte che non si sia presentata alla mediazione obbligatoria e si sia poi costituita in giudizio, si riafferma che non solo è obbligatorio esperire la mediazione, ma che è comunque fortemente indotta la partecipazione attiva. Indotta, è chiaro, su pressione esterna del legislatore.

## 6. Il diritto di avere ragione.

La risposta alla domanda iniziale, credo, viene da sé. Il d.lgs. n. 28 non è affatto espressione del principio di sussidiarietà. Esso rappresenta, invece, un'operazione autoritaria, finalizzata all'obiettivo, in sé del tutto legittimo, della deflazione del contenzioso civile.

Il breve *trailer* è finito. Scivolano i titoli di coda, e ne leggiamo almeno due.

Il primo è che non vi può essere mediazione efficace senza un processo civile funzionante, che assicuri una credibile alternativa e che abbia un significativo effetto di deterrenza. Mediazione e processo sono due poli distinti, che non vanno confusi; in una società aperta, è certo auspicabile che l'autonomia privata possa perseguire, nei modi che meglio ritiene, la soluzione delle controversie senza dovere necessariamente passare attraverso il processo. Resta però vero anche il contrario: chi vuole ottenere giustizia non deve essere costretto a tentare una mediazione se non la vuole. Non è certo questa la sede per riflettere su come si dovrebbe risanare la giustizia civile, ma è comunque evidente che ciò suppone efficaci interventi sulle strutture (a cominciare dalla revisione delle circoscrizioni giudiziarie) e non l'apesantimento della mediazione obbligatoria.

Il secondo, quello più importante. Non mi stancherò di ripetere che non si può affermare che la mediazione, e cioè la soluzione negoziata, sia preferibile al processo, e cioè alla soluzione (pure con tutti i possibili errori di percorso) secondo diritto<sup>7</sup>. In un momento storico in cui l'Italia avverte un forte bisogno di legalità, non deve passare il messaggio che, alla fine, non prevale il diritto ma la composizione degli interessi. Ma anche a prescindere dall'attualità, vi è un bisogno etico di giustizia e di conferma pubblica della conformità a legge del proprio comportamento che non può essere disatteso per nessun motivo pratico, per quanto pressante possa apparire.

Tutto si può modificare nell'assetto della giustizia, ma non si può togliere ai cittadini il diritto di avere ragione.

Bologna, 3 marzo 2012

*Del prof. avv. Paolo Biavati la redazione di Bologna Forense segnala il testo universitario Argomenti di diritto processuale civile, edito nel 2011 dalla Bononia University Press, che viene progressivamente aggiornato on-line nel sito [www.buponline.com](http://www.buponline.com).*



<sup>7</sup> Rimando, non a scopo autoreferenziale, ma solo per consentire a chi mi legge di verificare la continuità delle mie posizioni, a quanto scritto in un saggio di alcuni anni or sono (*Conciliazione strutturata e politiche della giustizia*, in *Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.*, 2005, p. 785 ss.) e riproposto in un testo a vocazione didattica (*Argomenti di diritto processuale civile*, Bologna, 2011, p. 809 ss.).



## L'OBBLIGO D'INFORMATIVA DEL CLIENTE A CARICO DEL DIFENSORE NELLA MEDIAZIONE

MASSIMO CARRATTIERI

### 1. Presupposti e modalità dell'informativa

Tra le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 28/2010 maggiormente criticate dalla classe forense<sup>1</sup> spicca senza dubbio quella contenuta nell'art. 4, comma 3, che ha posto a carico degli avvocati, tra i quali devono essere compresi anche i praticanti con patrocinio, l'obbligo d'informare i clienti, con tanto di possibile sanzione in caso di mancato assolvimento.

La disposizione prevede che i difensori, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, devono informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 e delle agevolazioni fiscali nello stesso previste, agli artt. 17 e 20<sup>2</sup>.

Gli avvocati devono anche informare i clienti su quali siano le ipotesi in cui il procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 5, comma 1<sup>3</sup>.

L'informazione deve essere fornita in maniera chiara e con atto scritto, che deve essere sottoscritto dall'assistito e che deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio.

La norma in questione è entrata in vigore il 20 marzo 2010, come tutte quelle del d.lgs. n. 28/2010, eccezion fatta per le disposizioni contenute nell'art. 5, comma 1, entrate in vigore dodici mesi dopo<sup>4</sup>, e applicabili ai processi successivamente iniziati<sup>5</sup>.

La genericità dell'espressione utilizzata dall'art. 4, comma 3, "conferimento dell'incarico", unita alla genericità e ampiezza dell'oggetto della mediazione finalizzata alla conciliazione, come indicato dall'art. 2 del d.lgs. n. 28/2010, "controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili", fanno sì che l'avvocato debba praticamente procedere all'informazione dell'assistito circa l'istituto della mediazione per qualsiasi incarico professionale, anche per la mera consulenza, se relativa appunto a una controversia, ossia a una situazione di ragioni contrapposte tra soggetti diversi.

1 Testimoniano l'avversione della classe forense nei confronti dell'obbligo d'informativa e delle connesse conseguenze negative le modifiche proposte sul tema nei disegni di legge presentati: nei d.d.l. 3897 Camera e 2534 Senato è soppresso il quarto periodo del comma 3 dell'art. 4, che prevede l'annullabilità del contratto tra avvocato e assistito in caso di violazione dell'obbligo d'informazione, mentre nel d.d.l. 2329 Senato si sostituisce la previsione dell'annullabilità con la commissione di un illecito disciplinare. Anche la circolare n. 18-C/2010 del 21 giugno 2010 del Consiglio Nazionale Forense, che reca come oggetto "Provvedimenti relativi alla attuazione del decreto delegato e ai decreti ministeriali in materia di mediazione/conciliazione", nella parte ove auspica alcune modifiche legislative, da attuarsi con progetto di legge correttivo, propone la riduzione della sanzione per la mancata informativa al cliente a mera sanzione disciplinare.

2 L'art. 17 dispone che tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura e che il verbale d'accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di euro 50.000. L'art. 20 prevede un credito d'imposta a favore delle parti che si rivolgono agli organismi abilitati al procedimento di mediazione, commisurato all'indennità a essi corrisposta e all'esito dello stesso.

3 Le ipotesi sono: controversie in materia di condominio, di diritti reali, di divisione, di successioni ereditarie, di patti di famiglia, di locazione, di comodato, di affitto di aziende, di risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli e natanti, di risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, di contratti assicurativi, bancari e finanziari. Il comma 4 dell'art. 5 prevede poi alcune eccezioni.

4 In relazione alle controversie per le quali l'esperimento della procedura di mediazione è condizione di procedibilità, va segnalato che per quelle in materia di condominio e in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, l'art. 2, comma 16 *decies*, del d.l. n. 225/2010, convertito nella legge n. 10/2011, ha disposto un ulteriore rinvio dell'entrata in vigore di dodici mesi, e quindi al 20 marzo 2012.

5 Ai fini dell'applicabilità delle disposizioni del comma 1 dell'art. 5 sulla condizione di procedibilità, dovrà aversi riguardo alla data di perfezionamento della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio; così Trib. Palermo, ord. 12 luglio 2011, e Trib. Lamezia Terme, ord. 1° agosto 2011.

Con l'ulteriore precisazione che restano fuori dalle ipotesi dell'obbligo d'informativa le controversie che riguardano diritti indisponibili<sup>6</sup>, che non rientrano nelle controversie oggetto di mediazione<sup>7</sup>.

Il presupposto dell'informativa, insomma, non è l'intenzione di promuovere una causa del soggetto che si rivolge all'avvocato, ma la richiesta di una prestazione professionale in merito a una controversia rientrante nell'ambito operativo della mediazione finalizzata alla conciliazione, che è pressoché omnicomprensivo.

La tesi che vorrebbe far dipendere l'obbligo dell'informativa solo in caso d'incarico di assistenza in giudizio non appare convincente, in quanto l'obbligo non è finalizzato a far conoscere quali materie prevedano la preventiva mediazione come condizione di procedibilità, ma a far conoscere l'esistenza di un metodo alternativo di risoluzione delle controversie, valido per qualsiasi materia, e utilizzabile anche volontariamente dalle parti.

Non basta ovviamente un incontro o un colloquio tra il professionista e il potenziale cliente, ma occorre che quest'ultimo concluda un contratto con l'avvocato, affidandogli lo svolgimento di una qualsiasi prestazione professionale: un parere, una consulenza, la redazione e l'invio di una diffida, la redazione di un contratto, il promuovimento di un giudizio o la costituzione in giudizio.

In relazione al requisito della forma scritta, esso potrà ritenersi soddisfatto mediante l'utilizzo di un foglio a sé stante, da conservare all'interno del fascicolo di studio e allegare nell'eventuale giudizio; ma è possibile ipotizzare che il requisito di forma sia realizzato anche mediante la redazione dell'informativa all'interno dell'atto con cui la parte si costituisce nel giudizio, eventualmente anche nel corpo della procura speciale rilasciata nell'atto, purché sia completa.

Come richiesto dalla norma, in calce all'informativa sulla mediazione finalizzata alla conciliazione dovrà essere apposta la sottoscrizione dell'assistito; non sono espressamente previste né la data in cui si sottoscrive, né la sottoscrizione da parte dell'avvocato. Si ritiene consigliabile l'apposizione della data, per evitare successive contestazioni circa il tempo dell'assolvimento dell'obbligo d'informazione, mentre è da ritenersi superflua la sottoscrizione, anche per autentica, dell'avvocato, che sarà comunque presente nei casi in cui l'informativa sia compresa nella procura alle liti.

Nell'ipotesi in cui la prestazione professionale richiesta all'avvocato riguardi la rappresentanza in giudizio, l'art. 4 del d.lgs. n. 28/2010 prevede che il documento contenente l'informativa sulla mediazione debba essere allegato all'atto introduttivo del giudizio.

Benché la dizione letterale "atto introduttivo del giudizio" richiami la citazione o il ricorso, deve intendersi che anche la parte che si costituisce come convenuta, resistente, interveniente o chiamata in causa sia onerata dell'allegazione dell'informativa sottoscritta; d'altronde l'informazione sulla mediazione è fornita al cliente all'atto dell'incarico professionale, a prescindere dalla qualità che riveste nell'ambito del giudizio, e non avrebbe senso onerare della produzione solo chi instaura il giudizio, perché la *ratio* di tale allegazione è verificare che la parte costituita sia stata posta in grado di ricorrere preventivamente alla mediazione finalizzata alla conciliazione.

Finalità che è confermata dall'onere che la norma ha attribuito al giudice designato, il quale deve verificare la presenza del documento e che, in caso di mancata allegazione, potrà disporre in due diversi modi: nelle ipotesi di cause per le quali la preventiva procedura di mediazione è condizione di procedibilità dell'azione provvederà ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010, rinviando per consentire l'esperimento della mediazione; nelle altre ipotesi dovrà semplicemente informare la parte per la quale risulti non allegato il documento della facoltà di esperire il procedimento di mediazione.

Poiché la presenza personale della parte all'udienza è facoltativa, è altamente probabile che di fronte al giudice si trovino solo i difensori; in tale caso occorre domandarsi se l'informazione sulla possibilità della mediazione nei casi facoltativi, resa al difensore, sia sufficiente.

A parere di chi scrive la risposta è negativa, ritenendosi auspicabile che il giudice conceda un rinvio e oneri il difensore di produrre l'informativa sottoscritta dal cliente, affinché il dovere d'informazione sia effettivamente ripristinato<sup>8</sup>.

6 Tradizionalmente si definiscono disponibili i diritti che il titolare può alienare, a cui può rinunciare, e che si prescrivono, ai quali si contrappongono i diritti indisponibili, come ad esempio quelli della personalità.

7 Il Tribunale di Varese, sez. I, con ordinanza del 9 aprile 2011, nell'ambito di un procedimento relativo all'affidamento della prole, ha confermato la non necessità dell'informativa al cliente sulla mediazione se l'oggetto della causa non rientra tra quelli che riguardano diritti disponibili.

8 Il Tribunale di Varese, con ordinanza del 6 maggio 2011, rilevata la mancanza dell'informazione da parte del difensore, ha disposto la comparizione

In definitiva, a seguito dell'introduzione di tale obbligo, diventerà prassi automatica per l'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, affiancare all'informativa sui diritti dell'interessato in relazione al trattamento dei dati personali, prescritta dall'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, quella sulla mediazione finalizzata alla conciliazione prescritta dall'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 28/2010.

Il rischio concreto è che la seconda diventi una mera formalità come la prima, ossia si limiti alla richiesta di sottoscrizione da parte dell'assistito di un modulo prestampato. In tale direzione spinge senz'altro il modello d'informativa standard predisposto dall'ufficio studi del Consiglio Nazionale Forense, allegato alla circolare n. 11-C-2010 (e pubblicato su Bologna Forense n. 1/2010, p. 64), per facilitare gli avvocati all'indomani dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 28/2010.

Preme qui evidenziare che il suggerimento del C.N.F. d'inserire nell'atto di conferimento della procura il riferimento all'avvenuta informazione all'assistito non aggiunge nulla rispetto all'assolvimento dell'obbligo mediante l'allegazione del foglio separato o la redazione dell'informativa nel corpo dell'atto di costituzione o nella procura, e quindi può ritenersi superfluo.

E soprattutto quel mero richiamo non può sostituirsi alla prova dell'avvenuta informazione per iscritto, come ha recentemente affermato una sentenza di merito<sup>9</sup>.

Un'ultima considerazione sull'assolvimento dell'obbligo d'informazione: nelle controversie in cui la preventiva mediazione è condizione di procedibilità dell'azione, qualora l'esperimento sia stato regolarmente effettuato, con la partecipazione di tutte le parti, e non ci sia stato esito positivo, nel successivo giudizio non avrà alcun senso allegare l'informativa sottoscritta dall'assistito, perché l'effettivo esperimento della mediazione sottintende e quindi supera l'esigenza d'informazione.

Alla medesima conclusione si deve pervenire nei casi di mediazione obbligatoria in cui nella procedura si sia presentato solo l'istante: costui sarà esonerato dalla dimostrazione di avere avuto l'informazione scritta dal suo avvocato.

Ma a ben vedere anche nei casi di mediazione facoltativa in cui le parti abbiano fatto volontariamente ricorso alla procedura di mediazione pur non essendo richiesto come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e nei casi di mediazione prevista da clausole contrattuali o statutarie, la partecipazione di tutte le parti o di alcune di esse esonera tutte o alcune dall'obbligo di allegazione dell'informativa scritta.

In tutti questi casi sarà sufficiente la produzione nel fascicolo di parte del verbale redatto dal mediatore per superare l'obbligo di allegazione dell'informativa scritta.

## **2. Le conseguenze del mancato assolvimento dell'obbligo d'informazione.**

Il legislatore, consapevole del rischio di una scarsa adesione agli obblighi informativi da parte degli avvocati, chiamati a promuovere un istituto che potenzialmente può ridurre il loro lavoro e i loro compensi, ha previsto una sanzione per la violazione degli obblighi d'informazione prescritti dall'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 28/2010: l'annullabilità del contratto tra l'avvocato e il suo assistito<sup>10</sup>.

Per capire la portata di tale sanzione, è necessario fare alcune premesse terminologiche. La norma in questione utilizza il termine "conferimento dell'incarico", quando menziona l'obbligo d'informativa e il termine "contratto", quando dispone la sanzione dell'annullabilità derivante dalla violazione di tale obbligo.

Il conferimento dell'incarico è stato scelto come momento temporale in cui scatta l'obbligo d'informativa sulla mediazione a carico dell'avvocato, e coincide con il momento in cui la persona che si rivolge all'avvocato si accorda con lo stesso circa lo svolgimento di una prestazione, che può essere di varia natura: una consulenza, la redazione di un contratto, l'invio di una diffida, il conferimento di una procura per la conclusione di un contratto o il compimento di un atto giuridico, l'assistenza tecnica e la difesa in un giudizio.

---

dell'attore per fornirgli l'informativa, a meno che il difensore non avesse allegato al proprio fascicolo prima dell'udienza successiva il documento sottoscritto dall'assistito.

<sup>9</sup> In tal senso Trib. Varese, ord. 6. maggio 2011.

<sup>10</sup> Nella versione originaria dell'art. 4 del d.lgs. n. 28/2010 era prevista addirittura la sanzione della nullità del contratto, poi mutata in quella dell'annullabilità.

Non vi è dubbio che qualunque sia l'incarico conferito al professionista, in quel momento tra cliente e avvocato viene stipulato un contratto, che nell'accezione più generica è il cd. contratto di patrocinio, che rientra nello schema del contratto di prestazione d'opera intellettuale, di cui agli artt. 2230 ss. c.c.

Se poi il contratto prevede il compimento di atti giuridici da parte dell'avvocato per conto del cliente, allora alla disciplina del contratto di prestazione d'opera si affianca lo schema giuridico del contratto di mandato, regolato dagli artt. 1703 ss. c.c., che può essere con o senza rappresentanza.

Il contratto di patrocinio è quindi il *genus*, il termine generico che ricomprende le varie forme di prestazione fornite dal legale, sempre riconducibili alla prestazione d'opera intellettuale.

Orbene, nella disciplina di tale contratto tipico, è sempre possibile per il cliente recedere dal contratto di patrocinio, senza dovere alcuna spiegazione, come prevede l'art. 2237 c.c.; in tale caso il prestatore d'opera ha diritto al rimborso delle spese sostenute e al pagamento del compenso per l'opera svolta.

Quindi, se da un lato si può affermare che è stata introdotta nell'ordinamento una nuova ipotesi di annullabilità del contratto rispetto a quelle previste in via generale dagli artt. 1425 (incapacità di contrattare) e 1427 e ss. (vizi del consenso) c.c., limitata però al contratto d'opera professionale tra cliente e avvocato, dall'altro si può affermare che già esisteva la possibilità per il cliente di recedere in qualunque momento e senza doversi giustificare dal contratto d'opera con il suo avvocato, e quindi non si è aggiunto nulla di nuovo.

Ben diversa è però la conclusione nelle due ipotesi rispetto al pagamento di spese e compensi professionali.

Infatti, se l'art. 2237 c.c., come già evidenziato, preserva il diritto del professionista a vedersi rimborsate le spese e pagati i compensi maturati fino al momento del recesso del cliente, per gli effetti dell'annullamento del contratto tra le parti, che ha efficacia retroattiva, il contratto annullato non produce alcun effetto; da ciò deriva che l'avvocato non potrà chiedere il rimborso per le spese anticipate e i compensi per l'opera svolta, e nel caso li avesse già percepiti, anche sotto forma di acconti, dovrà restituirli per il venire meno del titolo<sup>11</sup>.

Va evidenziato che l'azione di annullamento, la cui legittimazione nel caso di specie spetta al solo cliente dell'avvocato<sup>12</sup>, si prescrive in cinque anni, ai sensi dell'art. 1442, comma 1, c.c.; resta il problema d'individuare la decorrenza di tale termine, ma pare ragionevole che sia quello in cui scatterebbe l'obbligo d'informazione, ossia il momento del conferimento dell'incarico. Da ciò deriva l'importanza che l'avvocato deve dare alla formalizzazione del conferimento dell'incarico, da concretizzarsi nella sottoposizione al cliente di una lettera d'incarico datata, sottoscritta dal medesimo e per accettazione dal legale.

È bene però ricordare anche il principio contenuto nel comma 4 dell'art. 1442 c.c., secondo il quale il soggetto convenuto in giudizio per ottenere l'esecuzione del contratto può opporre l'annullabilità del medesimo anche se l'azione sia nel frattempo prescritta: ciò significa che se l'avvocato converrà in giudizio il cliente per il pagamento dei propri compensi, anche se fossero trascorsi cinque anni dal conferimento dell'incarico e dal conseguente momento perfezionativo dell'obbligo d'informazione, il cliente potrà eccepire l'annullamento del contratto per la mancata informazione.

Alla ricerca di altre eventuali ripercussioni della sanzione dell'annullabilità del contratto, ci si può chiedere se, nel caso d'incarico che comprenda la rappresentanza in un giudizio, la legittimazione dell'avvocato al compimento degli atti venga travolta in caso di annullamento del contratto.

Al riguardo è necessario introdurre un'ulteriore distinzione terminologica; la procura alle liti, generale o speciale, è altra cosa rispetto al contratto di patrocinio.

11 In tal senso Cass. n. 2956 del 7 febbraio 2011; Cass. n. 9052 del 15 aprile 2010; Cass. n. 27334 del 12 dicembre 2005. Tali pronunce indicano nell'azione di ripetizione d'indebito oggettivo lo strumento per ottenere la restituzione di quanto prestato per l'esecuzione di un contratto, a seguito della dichiarazione di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto. Va segnalata tuttavia la tesi che fa salva l'ipotesi di esperibilità dell'azione di arricchimento senza causa da parte del difensore nei confronti del cliente, nel caso in cui questi abbia tratto vantaggio dalla prestazione professionale poi annullata. In tale caso, come prevede l'art. 2041 c.c., l'avvocato potrà chiedere un indennizzo, nei limiti dell'altrui arricchimento. Si veda a titolo di esempio Cass. n. 11461 del 17 maggio 2007.

12 In un'ipotesi in cui era stata la difesa della controparte a eccepire l'annullabilità del contratto di patrocinio per l'omessa informativa, il Tribunale di Varese, con ordinanza del 1° marzo 2011, ha confermato che l'unico soggetto legittimato a far valere l'annullabilità è l'assistito, in applicazione dell'art. 1441 c.c.

Mentre la prima è un atto unilaterale scritto, disciplinato dalla legge processuale agli artt. 83 ss. c.p.c., che presuppone un contratto di patrocinio sottostante, quest'ultimo è il contratto di prestazione d'opera di cui si è parlato sopra specificamente, che solo eventualmente può prevedere il rilascio di una procura alle liti, e che può essere anche verbale<sup>13</sup>. E il contratto di patrocinio tra avvocato e cliente può anche prevedere un soggetto diverso da quello rappresentato in giudizio<sup>14</sup>.

La Suprema Corte, in una risalente sentenza<sup>15</sup>, ha affermato che la nullità del contratto di patrocinio non sottrae al difensore lo *ius postulandi* attribuito con la procura, perché la procura alle liti, atto disciplinato dalla legge processuale, è insensibile alle sorti del contratto di patrocinio, che è soggetto alla disciplina sostanziale del contratto di prestazione d'opera intellettuale, di cui agli artt. 2230 ss. c.c.

La tesi affermata in quell'occasione è che deve ritenersi ammissibile la costituzione e la difesa di un soggetto difeso da un avvocato, il cui contratto di patrocinio sia dichiarato nullo, per violazione di una norma imperativa (nel caso di specie, si trattava della mancanza dell'autocertificazione antimafia).

Alla luce di tale pronuncia, se a seguito della dichiarazione di nullità del contratto di patrocinio non è travolta la rappresentanza in giudizio, a maggior ragione lo stesso deve dirsi nel caso di annullamento del contratto di patrocinio, come nell'ipotesi introdotta dall'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 28/2010.

Pertanto, non sarà invalidata l'attività di rappresentanza in giudizio del difensore, a seguito dell'annullamento del contratto di patrocinio per omessa comunicazione circa la possibilità di accedere alla procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione.

In definitiva, la previsione dell'annullamento del contratto di patrocinio tra avvocato e cliente rischia di essere una sanzione eccessivamente punitiva per il difensore, non giustificabile nemmeno alla luce dell'auspicata funzione deterrente voluta dal legislatore, in relazione alla divulgazione e alla promozione dell'istituto della mediazione finalizzata alla conciliazione da parte degli avvocati.

Non è neppure da escludere che la stessa possa trasformarsi in un'arma impropria, che il cliente potrebbe utilizzare non già perché abbia subito un danno a causa della mancata informazione, ma solo per non pagare la parcella del professionista che lo ha assistito.

Va segnalato comunque un possibile profilo d'illegittimità costituzionale della previsione, per violazione dell'art. 77 Cost., in quanto la parte della legge delega che se ne occupa, ossia la lett. n) del comma 3 dell'art. 60 della legge n. 69/2009, dispone che il legislatore delegato debba prevedere il dovere d'informativa da parte dell'avvocato, ma non che la violazione di tale obbligo sia sanzionata. Da qui la possibilità di ritenere incostituzionale la norma, per eccesso di delega.

In ultima analisi, si evidenziano anche i profili deontologici sottesi all'obbligo d'informazione; infatti, l'art. 40 del codice deontologico forense prescrive che l'avvocato sia tenuto a informare chiaramente il proprio assistito, all'atto dell'incarico, delle caratteristiche e dell'importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzioni possibili. Tra queste ultime, non vi è dubbio che possa rientrare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione introdotta dal d.lgs. n. 28/2010.

L'omessa informazione su tale procedura potrebbe così integrare la violazione del dovere d'informazione prescritto dall'art. 40 c.d.f., con conseguente possibile sottoposizione a procedimento disciplinare ed eventuale sanzione.

Bologna, 27 aprile 2012

<sup>13</sup> In tal senso: Cass. n. 13963 del 16 giugno 2006; Cass. n. 10454 del 18 luglio 2002.

<sup>14</sup> Tale possibile distinzione è prevista anche nel codice deontologico forense, all'art. 35, che prevede che l'incarico possa essere conferito dall'assistito ma anche da un terzo, con il consenso dell'assistito. Da qui deriva la possibile distinzione tra il cliente dell'avvocato, inteso come il soggetto che conclude il contratto di patrocinio e deve remunerare il professionista, e l'assistito, inteso come soggetto che beneficia della prestazione professionale dell'avvocato; tale distinzione è riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 24010 del 27 dicembre 2004; Cass. n. 5336 dell'8 giugno 1996).


<sup>15</sup> Si veda Cass. n. 8338 del 2 settembre 1997.

senza schermi

# Minority Report

WALTER FIDONE

*Il capitano John Anderton (Tom Cruise) dirige la sezione Precrime del Ministero della Giustizia Americano. Il suo compito è quello di trovare in tempo i responsabili di efferati omicidi. La particolarità del suo lavoro è che egli sa in anticipo quando e da chi verrà commesso il crimine. Le sue informazioni vengono da tre "precog", due gemelli maschi e una femmina, esseri a metà strada fra l'umano e il vegetale (sono persone con poteri superiori al normale che vengono tenute in uno stato vegetativo per esaltarne le potenzialità), che proiettano su un particolare schermo le loro previsioni, che verranno in seguito analizzate proprio da Anderton. Siamo nell'anno 2054 e siamo prossimi alle elezioni: è possibile che l'unità Precrime, operante solo a Washington, possa essere resa legale in tutti gli Stati Uniti. Il momento è delicato, si rischia il tutto per tutto. Improvvisamente però i precog prevedono un nuovo omicidio e l'assassino è lo stesso John Anderton. Per dimostrare la sua innocenza, il capitano dovrà scappare, affrontare il passato, mettere in gioco le sue relazioni e la sua vita. Dovrà cercare quel rapporto di minoranza che sarà in grado di scagionarlo.<sup>1</sup>*



<sup>1</sup> Dalla presentazione della proiezione del film *Minority Report* (di Steven Spielberg, 2002) al Cineforum della Fondazione Forense Bolognese, 18 ottobre 2011.

Cosa c'entra un film hollywoodiano di fantascienza in cui non compaiono avvocati con i cineforum della nostra Fondazione? Apparentemente nulla, però le cose cambiano se il racconto da cui è tratto il film è di Philip K. Dick, il regista è Steven Spielberg e il messaggio finale è un appello allo spettatore-cittadino a tenere sempre vivo il fuoco della propria coscienza civile.

Il film *Minority Report* è tratto dall'omonimo racconto del 1954 di Philip K. Dick. Negli anni del maccartismo pare che lo scrittore fosse sorvegliato dall'F.B.I. in quanto sospettato di essere filocomunista. Quest'esperienza generò nell'autore una vera e propria ossessione per il controllo delle vite da parte delle autorità, amplificata da problemi personali e dall'abuso di sostanze stupefacenti. Tutto ciò è stato ovviamente riversato nei suoi geniali racconti e romanzi, ambientati per lo più nel futuro e caratterizzati, fra l'altro, dalla presenza invadente della tecnologia che porta sempre, oltre al progresso, alla limitazione delle libertà personali.

A quasi 50 anni di distanza, nel 2002, Spielberg decide di girare un film tratto dal racconto di Dick e di ambientarlo in un futuro a noi vicino, nel 2054, prefigurando un'epoca dominata dalla tecnologia, sviluppatasi al punto tale da controllare nel bene e nel male le vite degli esseri umani.

Siamo a Washington, alla vigilia di un importante referendum in cui i cittadini americani dovranno decidere se rendere efficace, estendendolo all'intera nazione, l'esperimento condotto nella capitale federale con l'inserimento di una particolare polizia, chiamata *Precrime*, in grado di intervenire prima che si compiano i delitti. Per rendere possibile lo scopo, vengono sfruttate le capacità di tre soggetti (pre-cognitivi) in grado di prevedere gli omicidi che verranno compiuti in città e di inviare le immagini dei delitti sugli schermi iper-tecnologici della polizia che, a sua volta, è chiamata a individuare il futuro colpevole e ad intervenire sul luogo del futuro delitto prima che la previsione si avveri. Il futuro assassino viene poi internato a tempo indeterminato in un inquietante luogo di detenzione, senza preventivo processo, senza possibilità di avvalersi di un avvocato difensore e con il solo video-consenso all'arresto di due testimoni-giudici che esaminano le immagini dell'omicidio prima che venga commesso.

Il primo tema che viene affrontato e sviluppato dal film è dunque la fine apparente del libero arbitrio: se le nostre azioni sono necessitate e prevedibili (sia pure da soggetti particolari) ha ancora senso parlare di colpevolezza, di possibilità di scegliere fra il bene e il male? Che senso ha un sistema di giustizia e, prima ancora, una legge morale che distingue tra ciò che è buono e ciò che è cattivo, se non siamo liberi di decidere le nostre azioni?

È solo fantascienza? Oppure Dick e Spielberg sfruttano il genere per provocarci una riflessione e affidarci un messaggio più attuale?

È necessario tenere presente che il film è stato girato nel 2002, pochi mesi dopo i tragici fatti dell'11 settembre 2001 ai quali il governo americano aveva reagito adottando nell'ottobre 2011 il *Patriot Act*, che aumentò la capacità di sorveglianza e acquisizione dati delle autorità federali e introdusse la possibilità di detenzione senza vaglio giudiziale per i sospettati di attività lesive della sicurezza nazionale.

La riduzione dei diritti individuali in momenti critici per la sicurezza degli Stati non è un fenomeno esclusivamente americano: dopo l'11 settembre il Regno Unito stabilì in capo a un organo speciale istituito *ad hoc* il potere di disporre la detenzione a tempo indeterminato di cittadini stranieri sospettati di attività terroristiche, senza accordare ai sospettati la possibilità di farsi difendere da un avvocato di fiducia.

In Germania, negli anni '70, il sospettato di terrorismo poteva parlare con il proprio legale solamente attraverso un intermediario che poteva riferire alle forze dell'ordine il contenuto dei colloqui.

Anche nel nostro Paese, ogni periodo critico dal punto di vista della sicurezza viene affrontato dal legislatore con un proliferare di norme penali (definito pan-penalismo dalla dottrina): vengono create nuove fattispecie di reato come, ad esempio, i delitti di attentato che puniscono come reati pieni atti che, al più, sono qualificabili come tentativo o, ancora, i delitti di sospetto che non ledono interessi ma lasciano presumere la futura commissione di ulteriori reati.

Nessuna democrazia è dunque immune: la paura per la sicurezza porta sempre alla restrizione delle libertà personali e delle garanzie individuali.

Considerando come vengono svolti i processi in *Minority Report*, si potrebbe affermare che l'aumento della sicurezza, di pari passo al progredire delle tecnologie, comprime necessariamente, almeno in parte, i diritti dell'uomo.

# senza schermi


E dove ci sono meno diritti, ci sono meno avvocati o, come accade nel film, non ce ne sono affatto. Questo il film non lo dice esplicitamente, ma l'“occhio clinico” dell'avvocato non può non notarlo.

Il film pertanto stimola fino a costringere a una scelta: così come i cittadini nella finzione cinematografica vengono chiamati a un referendum per decidere il futuro della *Precrime*, così i cittadini-spettatori della realtà vengono invitati a scegliere se preferiscono il bene sicurezza fino all'estremo, ovvero se ritengono non negoziabile la garanzia dei propri diritti di libertà.

E la scelta dello spettatore-avvocato è particolarmente qualificata: se più sicurezza uguale meno diritti, allora è necessario riscoprire con rinnovata passione l'importanza sociale della nostra professione.

Un testo purtroppo poco conosciuto è il codice deontologico degli avvocati della Comunità Europea, il cui art. 1.1 testualmente afferma: *“In una società fondata sul rispetto della giustizia, l'avvocato interpreta un ruolo eminente. La sua missione non si limita alla esecuzione fedele di un mandato nell'ambito della legge. In uno Stato di diritto l'avvocato è indispensabile alla giustizia ed a coloro di cui deve difendere i diritti e le libertà; ... La sua missione gli impone una serie di doveri e di obblighi, a volte in apparenza contraddittori, verso: ... la società, per la quale una professione liberale e indipendente, autonoma nel rispetto delle regole che essa si è data, è un mezzo essenziale per la salvaguardia dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato e degli altri poteri”*.

Una semplice lettura o rilettura del testo non è però sufficiente: forse, per contribuire a evitare l'inquietante futuro del 2054 ormai alle porte delineato nel film, occorre riuscire a trasformare un semplice dettato deontologico per lo più auto-referenziale in un principio riconosciuto dalla nostra società. Solo così onoreremo la nostra “missione”.





## LE MODIFICHE AL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

A CURA DI GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

Riportiamo di seguito il testo aggiornato degli articoli del codice deontologico forense che sono stati modificati ovvero integrati dal Consiglio Nazionale Forense, in relazione agli obblighi per gli avvocati nella materia della mediazione, nelle sedute del C.N.F. del 15 luglio 2011 e 16 dicembre 2011.

È stato innanzitutto introdotto un nuovo articolo – il 55 bis – che richiede il dovere di “adeguata competenza” per l’avvocato che assuma la funzione di mediatore, e stabilisce l’incompatibilità ad assumere la funzione di mediatore nel caso in cui l’avvocato, un suo socio o associato, abbia avuto negli ultimi due anni o abbia in corso rapporti professionali con una delle parti.

La medesima situazione di incompatibilità, ma ad assumere la difesa, ricorre nei due anni successivi alla mediazione.

Inoltre, sempre con l’obiettivo di evitare possibili conflitti di interessi, il nuovo precetto del codice deontologico forense fa divieto all’avvocato di ospitare la sede di un organismo di conciliazione e viceversa.

Altre modifiche riguardano l’art. 16 sul dovere di evitare incompatibilità e l’art. 54 sui rapporti con i mediatori, che – al pari di quelli con arbitri, conciliatori e consulenti tecnici – devono essere improntati a correttezza e lealtà.

È stato inoltre riformulato l’art. 55 (Arbitrato). Come illustra la relazione accompagnatoria del C.N.F., la riformulazione dell’art. 55 si è resa necessaria “per una evidente esigenza di coordinamento, congruenza ed omogeneità, pur nella ontologica differenza degli istituti”, dopo che erano stati introdotti i nuovi canoni deontologici dedicati alla mediazione.

### ART. 16. - Dovere di evitare incompatibilità.

È dovere dell’avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza nell’albo, e, comunque nel dubbio, richiedere il parere del proprio Consiglio dell’ordine.

I - L’avvocato non deve porre in essere attività commerciale **o comunque attività incompatibile con i doveri di indipendenza e di decoro della professione forense** (\*).

II - Costituisce infrazione disciplinare l’aver richiesto l’iscrizione all’albo in pendenza di cause di incompatibilità, non dichiarate, ancorché queste siano venute meno.

### ART. 54. - Rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori (\*) e consulenti tecnici.

L’avvocato deve ispirare il proprio rapporto con gli arbitri, **conciliatori, mediatori** (\*) e consulenti tecnici a correttezza e lealtà, nel rispetto delle reciproche funzioni.

### ART. 55. - Arbitrato.

L’avvocato chiamato a svolgere la funzione di arbitro è tenuto ad improntare il proprio comportamento a probità e correttezza e a vigilare che il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.

I - L’avvocato non può assumere la funzioni di arbitro quando abbia in corso, **o abbia avuto negli ultimi due anni, (\*\*)** rapporti professionali con una delle parti **né, comunque, se ricorre una delle ipotesi di cui all’art. 815, primo comma, del codice di procedura civile** (\*\*).

II - L’avvocato non può accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita, **o sia stata assistita negli ultimi due anni, (\*\*)** da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.

In ogni caso l'avvocato deve comunicare **per iscritto** <sup>(\*\*)</sup> alle parti ogni **ulteriore** <sup>(\*\*)</sup> circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all'espletamento dell'incarico.

III - L'avvocato che viene designato arbitro deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo. Egli inoltre:  
- ha il dovere di mantenere la riservatezza sui fatti di cui venga a conoscenza in ragione del procedimento arbitrale;  
- non deve fornire notizie su questioni attinenti al procedimento; non deve rendere nota la decisione prima che questa sia formalmente comunicata a tutte le parti.

**IV - L'avvocato che ha svolto l'incarico di arbitro non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti:**

**a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;**

**b) se l'oggetto dell'attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.**

**Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.** <sup>(\*\*)</sup>

## **ART. 55 bis. - Mediazione. (\*)**

**L'avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla normativa in materia e le previsioni del regolamento dell'organismo di mediazione, nei limiti in cui dette previsioni non contrastino con quelle del presente codice.**

**I - L'avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza.**

**II - Non può assumere la funzione di mediatore l'avvocato:**

**a) che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti;**

**b) quando una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali.**

**In ogni caso costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 815, primo comma, del codice di procedura civile.**

**III - L'avvocato che ha svolto l'incarico di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti:**

**a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;**

**b) se l'oggetto dell'attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.**

**Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.**

**IV - È fatto divieto all'avvocato consentire che l'organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, presso il suo studio o che quest'ultimo abbia sede presso l'organismo di mediazione.**

(\*) Articoli così modificati dal C.N.F. nella seduta del 15 luglio 2011.

(\*\*) Articolo così modificato dal C.N.F. nella seduta del 16 dicembre 2011.

# LE INSERZIONI PUBBLICITARIE DEGLI AVVOCATI NEL SITO INTERNET “AZIENDA AMICA”

GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI  
E GINO MARTINUZZI

Il Consiglio dell'Ordine, nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza, si è trovato a verificare, d'ufficio, la rispondenza ai dettami deontologici delle modalità operative della convenzione attuata dagli avvocati che vi aderiscono con il circuito "Azienda Amica", attivo tramite il sito internet [www.ugl.it](http://www.ugl.it).

Azienda Amica è la denominazione di un circuito di convenzioni costituente un marchio di proprietà della Nethuns s.r.l., con sede a Milano. Al circuito Azienda Amica hanno aderito i sindacati di Polizia Unione Italiana Lavoratori, Polizia di Stato e Coordinamento per le politiche della Sicurezza, U.G.L. La specifica indicazione di questi sindacati nella modulistica di adesione induce a pensare che essi siano fra i promotori dell'iniziativa.

Al circuito può aderire chiunque abbia interesse a usufruire dei servizi offerti dalle aziende aderenti, a condizioni di particolare favore, cioè con applicazione di uno sconto. La scontistica non è predeterminata e per le aziende commerciali si colloca intorno al 10%.

L'adesione degli avvocati alla convenzione ha la durata di cinque anni (salvo proroghe) e si attua mediante il pagamento della somma di circa 300 euro complessivamente per il suddetto periodo. L'avvocato aderente deve, all'atto dell'adesione, indicare il proprio settore di attività e le condizioni economiche di particolare favore che deve impegnarsi a offrire ai convenzionati per tutta la durata della sua adesione (come detto, almeno cinque anni, salvo proroghe).

Tali informazioni, oltre a eventuali altre entro limiti di spazio determinati, divengono il contenuto del messaggio promozionale che viene inserito

in uno spazio internet nell'ambito del sito di Azienda Amica. Poiché il circuito si basa sulla promozione di beni e servizi con applicazione di uno sconto particolare riservato ai soggetti aderenti, anche agli avvocati Azienda Amica chiede di indicare preferibilmente una percentuale di sconto, quale contenuto economico dell'offerta, ma non è chiaro il parametro di riferimento dal quale partire per determinare l'effettivo sconto offerto dal professionista.

Con l'adesione, all'avvocato viene attribuito uno spazio internet nel sito [www.aziendaamica.it](http://www.aziendaamica.it). Il circuito consente l'inserimento, nello spazio concesso, anche di una fotografia e lascia ampia libertà nella formulazione del messaggio promozionale, imponendo soltanto, oltre a inevitabili limiti di spazio, che in esso siano indicate chiaramente le condizioni economiche di particolare favore offerte ai convenzionati, vale a dire lo "sconto" praticato o altro.

Oltre alla visibilità offerta dallo spazio pubblicitario all'interno del sito [www.aziendaamica.it](http://www.aziendaamica.it), l'adesione al circuito attribuisce all'avvocato, come a ogni altro soggetto convenzionato, il diritto di accedere, mediante apposita "card", alla scontistica offerta da tutte le aziende aderenti (*tour operators*, catene di alberghi, case editrici, alcune scuole di sci, ecc.).

Molteplici sono i profili di valutazione della conformità della convenzione in esame alle vigenti regole deontologiche.

Un primo aspetto vagliato attiene al fatto che all'avvocato viene chiesto il pagamento di un corrispettivo per l'avvio di tale convenzione bilaterale (attiva e passiva), con la conseguenza

che l'avvocato paga un prezzo a fronte dell'inserimento del suo messaggio promozionale e della sua visibilità all'interno del sito internet di Azienda Amica.

In proposito deve rilevarsi che nessuna manifestazione di informazione resa alla collettività è normalmente gratuita: per cui il pagamento di un prezzo a fronte della concessione di uno spazio pubblicitario non può essere considerato illecito (si pensi al costo dell'inserimento in grassetto nell'elenco telefonico), e quindi non è circostanza deontologicamente rilevante.

Deve invece essere ritenuto contrastante con le regole deontologiche il messaggio promozionale recante la pubblicità dello sconto perché esprime il tentativo di accaparramento di clientela con un mezzo che appare anche in contrasto con gli obblighi di decoro.

In effetti, in un sistema deontologico che continua a vietare la pubblicità comparativa, la reclamizzazione dello "sconto" appare inevitabilmente finalizzata a promuovere il proprio servizio a un costo globale inferiore a quello normalmente praticato da altri professionisti, mediante un messaggio tipico del commercio.

A maggior ragione risulta contraria alle regole deontologiche la pubblicizzazione di uno sconto senza indicazione del parametro di riferimento sul quale applicare lo sconto stesso, perché all'accaparramento di clientela si aggiunge la formulazione di un messaggio pubblicitario ingannevole.

Infatti, quasi tutti i messaggi verificati dal Consiglio, recanti indicazione di uno sconto nell'ambito degli spazi pubblicitari concessi da Azienda Ami-

ca ad avvocati, si caratterizzavano per l'assenza di qualsiasi riferimento al parametro sul quale lo sconto sarebbe stato calcolato: si indicava lo sconto del 25% o del 30% ma non si specificava su che cosa lo sconto sarebbe stato praticato.

L'assenza di riferimenti in merito rende il messaggio ingannevole, perché il cliente, benché attratto dal messaggio dello sconto, in verità non viene messo in condizioni di valutare affatto la convenienza o non convenienza del costo che gli può essere sottoposto a fronte del servizio offertogli.

Inoltre, anche indicando un parametro di partenza, l'indicazione di uno sconto non cessa di essere ingannevole, ogni qual volta il risultato ottenibile dall'applicazione dello sconto a un dato parametro di partenza dia luogo a una parcella comunque superiore ai minimi della tariffa, perché il cliente viene, anche in questo caso, attratto dal messaggio dello sconto, ma non gli viene comunicato che il costo reale finale sarebbe stato contrattabile in eguale misura entro i limiti tariffari e senza alcuno "sconto".

Consegue alle osservazioni svolte che la pubblicizzazione di uno "sconto", da parte dell'avvocato, con le modalità in più casi riscontrate all'interno del sito [www.aziendaamica.it](http://www.aziendaamica.it), risultava in contrasto con le norme deontologiche sul piano sia della forma, sia della sostanza.

Ed è ancora sul piano della forma che l'adesione al circuito in esame suscita ulteriori perplessità circa la conformità alla dignità e al decoro, per la totale assimilazione e inevitabile promiscuità e vicinanza degli spazi promozionali degli avvocati ad attività commerciali le più varie, dalle agenzie di viaggio alle scuole di sci, a fabbriche di articoli sportivi.

Se è vero che non appare conforme al decoro della professione la promiscuità, negli stessi locali, della sede operativa dell'avvocato e della sede di attività commerciali, allo stesso modo devono ritenersi contrari al decoro la promiscuità e l'interscambio di prestazioni fra l'avvocato e plurime attività commerciali, all'interno dello stesso circuito promozionale.

Al di là dei rilievi già svolti, resta poi da

rilevare che ulteriori elementi negativi sono di fatto emersi dall'esame caso per caso del contenuto dei messaggi promozionali, analogamente a quanto si riscontra nell'esame in generale dei siti internet degli studi legali. Si consideri, ad esempio, l'indicazione di "specializzazioni", che non avrebbero ragione d'essere.

Venivano quindi verificate le modalità operative della convenzione attuata dal circuito Azienda Amica, in particolare analizzando il testo delle convenzioni con le quali i singoli avvocati aderenti illustravano le proprie caratteristiche professionali e descrivevano le modalità dei rispettivi sconti concessi alla clientela.

Va precisato che l'area Azienda Amica del sito si apre con un messaggio che reca la seguente, corretta e opportuna, avvertenza: *"Attenzione, la percentuale di sconto offerta può essere intesa da tariffario minimo, medio o massimo previsto dall'Ordine di riferimento. La direzione consiglia ai tesserati di visualizzare attentamente, all'interno della vetrina, il tariffario di riferimento; Ove non sia specificato lo sconto è difficilmente quantificabile e verificabile"*.

Ciò nonostante, verificando il contenuto delle singole convenzioni predisposto dai singoli avvocati aderenti all'interno delle rispettive "vetrine", si è appurato che, nella maggior parte dei casi, la percentuale di sconto veniva offerta alla clientela senza alcun riferimento a criteri oggettivi, quali il minimo, il medio ovvero il massimo degli onorari tabellarmente previsti; che, il più delle volte, non era specificato se la percentuale di sconto doveva applicarsi, oltre che agli onorari, anche alle competenze; che, a volte, era indicata la gratuità della prima consultazione; che, spesso, si faceva espresso riferimento a "specializzazioni" in determinate materie, senza che queste fossero le uniche specializzazioni che, allo stato della normativa anche regolamentare, è consentito indicare, cioè quelle conseguite in ambito accademico.

L'adesione alla convenzione in esame appariva dunque, il più delle volte, in contrasto con le regole deontologiche, potendo dirsi sfuggire a rischi di censura solamente i messaggi promozionali che non indicavano alcuno

sconto, indicavano i rami di attività non alla stregua di specializzazioni, e si mantenevano nella forma e nella sostanza improntati a sobrietà.

Il Consiglio dell'Ordine, nella adunanza del 19 luglio 2010, ritenuto che la pubblicizzazione di servizi legali su un sito internet e la offerta di uno sconto sul compenso professionale non possano essere considerate, di per sé sole, circostanze in contrasto con i dettami del codice deontologico forense, ma che dovesse in ogni caso essere verificata, nel concreto, la rispondenza del contenuto e delle modalità della informazione pubblicitaria ai fondamentali, e irrinunciabili, principi della dignità e del decoro della professione forense, deliberava di segnalare a tutti gli avvocati che pubblicizzavano il proprio servizio professionale nel sito internet ricondotto al circuito Azienda Amica che non risponde al rigoroso rispetto dei principi della dignità e del decoro della professione forense, oltre che della correttezza e trasparenza della informazione pubblicitaria, in relazione all'espresso divieto di accaparramento di clientela, la indicazione della gratuità della prima consulenza e di "specializzazioni" non conseguite in ambito accademico, così come la mancata indicazione di parametri chiari e oggettivi rispetto ai quali calcolare la percentuale di sconto offerta, e invitava gli avvocati aderenti, per quanto di rispettiva necessità, a uniformare il testo delle proprie convenzioni o informazioni pubblicitarie alle suddette indicazioni, entro un termine assegnato, riservando a data successiva a tale termine ogni eventuale valutazione sotto il profilo disciplinare.

Ricevute le segnalazioni scritte da parte del Consiglio, tutti gli avvocati inserzionisti – come il Consiglio ha potuto appurare a seguito di successiva verifica – hanno poi effettivamente provveduto a modificare, ciascuno per quanto di rispettiva pertinenza, le indicazioni oggetto di segnalazione, che dunque oggi appaiono tutte rispettose delle previsioni deontologiche.

# PARI OPPORTUNITÀ E DEONTOLOGIA

ANNALISA ATTI

**Le donne avvocato a Bologna sono più degli uomini ma errano, sotto il profilo disciplinare, circa la metà.**

I dati numerici degli ultimi anni sono decisamente significativi. Come vediamo dalle statistiche pubblicate nell'apposita sezione di questo stesso numero di *Bologna Forense*, al 31 dicembre 2011 gli avvocati iscritti al nostro Ordine erano 4.387, di cui più della metà (il 50,6%) donne; se poi consideriamo anche i praticanti, con o senza patrocinio (fra i quali la percentuale di presenza delle donne aumenta al 62,1%), la percentuale complessiva di donne aumenta sino al 53,2%.

Questi sono invece i dati degli esposti presentati nei confronti di colleghe negli ultimi cinque anni:

ESPOSTI PERVENUTI					
	2007	2008	2009	2010	2011
<b>Esposti pervenuti</b>	229	228	297	282	291
<b>Esposti nei confronti di avvocati donne</b>	75	77	109	92	78
<b>Esposti nei confronti di avvocati uomini</b>	154	151	188	190	213
<b>Rapporto fra primi e secondi</b>	<b>32%</b>	<b>33%</b>	<b>36%</b>	<b>32%</b>	<b>26%</b>

E questi i dati dei procedimenti disciplinari aperti, nello stesso arco temporale:

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI					
	2007	2008	2009	2010	2011
<b>PD aperti</b>	19	27	49	35	57
<b>PD aperti nei confronti di avvocati donne</b>	6	7	12	7	21
<b>PD aperti nei confronti di avvocati uomini</b>	13	20	37	28	36
<b>Rapporto fra primi e secondi</b>	<b>31%</b>	<b>25%</b>	<b>24%</b>	<b>20%</b>	<b>36%</b>

La tipologia di illecito disciplinare lamentato è – per grandi linee – parzialmente diversa tra uomini e donne; agli uomini vengono contestate più sovente mancanze legate alla mancata informazione e al mancato rispetto dei doveri verso il cliente (rendiconto sullo stato del processo, consegna di documenti e somme di danaro, problemi legati al subentro nella difesa, adempimenti fiscali, e simili); alle donne più spesso mancanze legate al mancato rispetto dei doveri di colleganza (uso di espressioni sconvenienti, mancato rispetto di intese, mancato avviso a colleghi, e simili), a volte anche nei confronti di magistrati.

Si potrebbe forse dire che la difesa al femminile è più passionale, e a volte travalica i confini della difesa tecnica per diventare condivisione personale della posizione del cliente; e che invece la difesa al maschile è più distaccata e volutamente terza, più affine a un contratto d'opera professionale asettico che comportante un affiancamento del cliente. Sono ovviamente esagerazioni ma, con le dovute cautele, rispecchiano abbastanza le tipologie più diffuse di esposti.

**Nelle professioni** Le donne crescono in tutti gli albi

# E la toga virò al rosa

## Avvocati, anno 2011: il tempo del sorpasso

### Strazziari: «Un segno di parità»

**2.227**

**«Principesse del foro»**  
È il numero di donne iscritte all'albo degli avvocati. Equivale al 50,7%. Gli uomini sono oggi 2.168

**1.453**

**Farmaciste**  
Il predominio rosa nella professione del farmacista è consolidato. Il numero degli uomini si ferma a 482

**44%**

**Medici**  
Tra i camici bianchi la parità è più vicina. Il numero degli uomini, pari al 56%, supera di poco quello delle colleghe

**29%**

**Odontoiatri**  
La «quota rosa» in questa professione è ancora bassa. Su un totale di 1.341 dentisti, appena 387 sono donne

**16%**

**Geometri**  
Nonostante la presenza maschile predominante, il numero delle donne è nettamente superiore alla media nazionale del 9%

Nella collezione 2011 la toga è entrata a pieno titolo negli abiti unisex. Anzi, a dispetto del suo aspetto austero, adesso a indossarla sono in misura maggiore le donne. Così sotto le Due Torri si può cominciare a parlare soprattutto di «principesse del foro». Per la professione di avvocato, a Bologna, quello in corso è l'anno del sorpasso: le donne hanno superato gli uomini per numero di iscrizioni all'albo. Al 6 ottobre di quest'anno l'ordine forense contava 2.227 avvocati del gentil sesso, il 50,67%, contro i 2.168 colleghi maschi, il 49,33%.

«Un segno di parità, nel cammino verso le piene pari opportunità che tutti auspichiamo», commenta il presidente dell'ordine forense Lucio Strazziari: «È dire che questa professione fino ai primi del Novecento era vietata alle donne». Fu una legge del 1919 ad ammettere la «capacità giuridica delle donne». «Ma ricordo che anche quando ho cominciato io — continua Strazziari —, negli anni Sessanta, le donne si contavano sulle dita di una mano. Adesso l'iscrizione della avvocatessa all'albo è prevalente». A questo risultato negli anni hanno concorso, da un lato, l'emancipazione delle donne nel mondo del lavoro e, dall'altro, la mutata fisionomia della stessa professione. «Certamente si sono diversificate le espressioni dell'attività forense, attiva oggi anche nella mediazione, nei contratti internazionali, negli aspetti comunitari. Ma anche nell'ambito dell'attività giudiziaria le colleghe hanno preso posizioni».

Il mito dell'avvocato libero professionista, senza weekend, con lo smartphone e il computer portatile sempre acceso, ha certo spostato il confine tra pubblico e privato. E sa da un lato resta vero che lo spazio dome-

stico è sempre più «invaso» dal lavoro, questo cambiamento può comunque essere un vantaggio per le donne. «Se una volta fuori dallo studio il lavoro dell'avvocato era chiuso — spiega Strazziari —, oggi si può lavorare non solo da casa, ma anche in strada. E' più facile conciliare lavoro e famiglia».

Eppure, quello del foro rimane un caso particolare. Certo, ci sono professioni, come quella del farmacista, dove il predominio rosa è una realtà già da tempo: le farmaciste di sesso femminile iscritte all'albo di Bologna sono 1453 su 1935 iscritti totali. La parità, poi, è più vicina per i medici che per i dentisti. Sui 9.052 camici bianchi iscritti all'Ordine dei medici di Bologna 5.096 sono uomini, mentre 3.956 sono donne, il 56 contro il 44%. L'albo degli odontoiatri conta solo il 29% di «quota rosa», 387 donne su un totale di 1.341. C'è da sottolineare che in quasi tutte le professioni le donne, negli ultimi anni, sono cresciute. Ma per alcune il vantaggio in partenza degli uomini, forse, era troppo per essere colmato. Si guardi ai notai: nel 2009 su 109 solo 31 erano di sesso femminile, il 28,44%; quest'anno sono 32 su 104, il 30,76%. Per presenza femminile Bologna è sopra la media regionale e nazionale (29%).

Forse perché sempre meno legata alla presenza nei cantieri, ma anche la figura del geometra si è colorata un po' più di rosa. È salita di un punto percentuale, in un anno, la presenza femminile. Ma la professione rimane ancora caratterizzata da una presenza maschile predominante: le donne iscritte al Collegio dei geometri a Bologna sono 256 e rappresentano il 16% del totale. Anche qui il dato è decisamente superiore alla media nazionale, che non raggiunge il 9%.

**Renato Benedetto**

#### L'intervista



### La D'Errico: «Ma i pregiudizi rimangono»

Avvocato Elisabetta D'Errico, dal 2008 è presidente della Camera penale di Bologna. È la prima donna a ricoprire questo incarico.

«Una novità, certamente, anche se sono sempre di più le donne a impegnate nel penale. Lavoro a contatto con il carcere, con realtà difficili e assisto soprattutto uomini. Ma essere donna non è mai stato un problema».

**Ci sono ancora dei pregiudizi?**

«Qualcuno pensa ancora che le donne siano "naturalmente" più portate a occuparsi di minori o di famiglia. Non in Tribunale. Qui al massimo qualcuno tra i giudici più anziani ti chiama ancora "signora" e non "avvocato". C'è invece ancora chi non si fida a farsi assistere da una donna».

**Perché?**

«Pensano che una donna sia più emotiva, abbia meno freddezza. E che abbia meno tempo da dedicare al caso. Certo è dura conciliare il lavoro di penalista e il ruolo di madre. Ma io ho una figlia di 10 anni e ho sempre lavorato».

**Cosa si può fare per colmare le differenze?**

«Il protocollo delle udienze penali non è flessibile e, ad esempio, durante la maternità può creare problemi. Anche un nido in tribunale aiuterebbe le donne, sia avvocato che magistrati».

**Che consiglio dà alle future penaliste?**

«Accanto alla preparazione e alla competenza, ci vuole tanto carattere e consapevolezza delle proprie capacità, per non farsi schiacciare».

**R. B.**

# deontologia

È interessante notare che la proporzione tra numero di procedimenti disciplinari aperti e numero degli esposti pervenuti, nel caso di avvocate, ha conosciuto un'impennata in aumento, davvero rilevante, nell'ultimo periodo.

Rapporto percentuale tra esposti pervenuti e aperture di PD	2007	2008	2009	2010	2011
Donne	8	10	11	7,6	26,9
Uomini	8,4	13,2	19,6	14,7	16,9

Forse la *personalizzazione*, nel senso sopra detto, della difesa porta a mancanze meno tollerate e tollerabili; forse la tipologia di contenzioso abitualmente più trattato da avvocate rende più esasperata la sensibilità (o la suscettibilità) della controparte e dei suoi difensori (non mi sto riferendo, come forse semplicisticamente di solito si ritiene, a cause familiari contrapposte a cause di altro genere; penso più alla differenza tra cause che coinvolgono diritti costituzionalmente rilevanti, legati alla persona, e cause meramente patrimoniali).

Il tema sarebbe di grande interesse, ma uno studio approfondito si scontra con il necessario riserbo che copre l'attività disciplinare, dal suo inizio al compimento (giudicato disciplinare, cui consegue l'esecuzione e la pubblicazione della sanzione applicata). Non è possibile far studiare a un esperto sociologo i fascicoli, o far trattare a un esperto statistico i dati raccolti. Ed è un peccato.

Un altro dato che allo stato non è possibile recuperare, ma che sarebbe molto interessante, è la provenienza degli esposti, in ottica di genere e non solo (chi presenta gli esposti, se in numero maggiore donne o uomini; altra possibile sottocategoria: se in numero maggiore clienti, controparti o avvocati).

È bene precisare che, in larga parte (e lo attesta il numero tutto sommato limitato di procedimenti disciplinari aperti rispetto al numero di esposti pervenuti), gli esposti che pervengono sono ritorsivi (vengono depositati allorché il difensore presenta il conto per l'opera prestata, oppure quando rinuncia al mandato, o quando la causa viene persa) o manifestamente infondati (ma in tali casi, abbastanza spesso, la presentazione dell'esposto nasce da una non sufficiente conoscenza, da parte dell'esponente, del normale modo di svolgimento dell'attività forense; da un difetto, cioè, di informazione, o meglio di approfondimento di informazione, su come "funziona" un giudizio, conoscenza che a volte viene data per scontata dai difensori, senza in realtà esserlo; per il futuro, dati gli stringenti obblighi informativi che ci impongono le nuove normative, teniamolo presente).

Ad ogni modo, molto si potrebbe imparare da uno studio accurato dell'universo disciplinare forense, al di là del genere dell'errante: ad esempio, del modo di esercitare la professione; di quanti/e la considerano persino una *missione*, e di chi la pensa invece come un modo come un altro di sbarcare il lunario; di chi (ab)usa della fiducia altrui per tentare l'arricchimento veloce, e poi cambiare (necessariamente) vita; di chi non è capace di uscire dalla sindrome dell'"io ti salverò" crocerossino; di chi pensa di essere l'unico Unto dal Signore, depositario della Verità e dell'Unico Diritto Esistente, e pretende non già di convincerti, ma di farti abiurare una pericolosa eresia (atteggiamento, purtroppo, in larga crescita, avulso da caratterizzazioni di genere); di chi invece in larga parte ignora, o pretermette, il diritto esistente, anche disciplinare, e si è formato leggendo romanzi o guardando film (o telefilm) americani, che non brillano per esempi di correttezza: anche se i *cattivi* finiscono (quasi) sempre male, di solito i *buoni* vincono commettendo qualche scorrettezza, che pretendono giustificata dall'alto fine perseguito.

Dalla tipologia di esposto si potrebbe anche imparare molto circa il cliente medio dell'avvocato medio; c'è chi accosta il proprio difensore fin dall'inizio diffidandone (in linea con l'ispirazione delle recenti normative in materia di professione, la cui *ratio* comune è che *il cliente deve essere difeso dall'avvocato*, nel senso che deve essere protetto *contro* il proprio difensore); chi lo scambia per tutto tranne che per un professionista della difesa tecnica (pensandolo come una figura multifaccettata con tratti di psicologo, assistente sociale, istituto di credito, confessore, poliziotto); chi sostanzialmente se ne innamora, quanto meno intellettualmente, in una sorta di *transfert* che al primo cellulare spento il 10 di agosto scade nella gelosa scenata da abbandono immotivato; chi invece pensa che si tratti di un possidente gentiluomo (o gentildonna) nullafacente, che per *hobby* si diletta di diritto, e il cui pagamento dunque può essere postergato anche rispetto al saldo delle crocchette olistiche per il gattino di casa, tanto ha altri mezzi di sussistenza.

Il *mondo nuovo* che ci attende (preventivo scritto e dettagliato, *focus* solo sul costo, sul prezzo di ogni cosa e non sul suo valore, collegi di disciplina a formazione e composizione incerta, aumento esponenziale degli oneri burocratici ed extra-professionali accollati agli avvocati, e così via) non pare, di primo acchito, terreno favorevole a un decremento di esposti e procedimenti disciplinari. Prepariamoci.

# Giurisprudenza disciplinare

A CURA DI GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

## A) DELIBERE DI NON LUOGO A PROVVEDERE E ARCHIVIAZIONE

(periodo dal 6 giugno 2011 al 18 gennaio 2012)

...

Riferisce il Consigliere relatore avv. Sandro Callegaro sull'esposto presentato dalla sig.ra \* nei confronti dell'avv. \*.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, osserva quanto segue.

L'esponente contesta all'avv. \* comportamenti in violazione degli art. 38, 40 e 47 del codice deontologico forense, con riserva di procedere giudizialmente nei confronti dello stesso.

L'avv. \* ha replicato con memoria in data 14 maggio 2009, e con i relativi allegati.

Si rileva preliminarmente che l'eccezione di incompetenza sollevata dall'avv. \* in favore del Consiglio Forense di \*, al quale egli è iscritto, deve essere disattesa in ossequio al principio della competenza concorrente con il luogo in cui il fatto sarebbe stato commesso. Risulta agli atti, infatti, non solo che l'avv. \* abbia studio ed eserciti la professione anche in Bologna, ma anche che l'atto di citazione oggetto dell'esposto sia stato sottoscritto in Bologna e che allo studio in Bologna l'esponente abbia sempre fatto riferimento.

Affermata quindi la competenza di questo Consiglio, nel merito si rileva che la violazione dell'art. 38 c.d.f. (inadempimento al mandato) riguarda l'ipotesi del mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti lo svolgimento dell'incarico, quando si verifica la "non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita". L'esposto, su tale aspetto, si limita a riferire che l'avv. \* non avrebbe partecipato ad alcuna delle udienze tenutesi avanti il Tribunale di \* alle quali, peraltro, avrebbe partecipato il Legale in loco, con mandato congiunto. Ne consegue la mancanza dei presupposti di responsabilità richiesti, e ciò anche in forza delle argomentazioni difensive del Legale.

Con riferimento alla violazione dell'art. 40 c.d.f. (obbligo di informazione), l'esponente lamenta e contesta all'avv. \* di aver errato a promuovere il giudizio di responsabilità medica avanti il Tribunale di \*, risultato poi incompetente con conseguente condanna alle spese: scelta, peraltro, non condivisa con la cliente e il Legale dell'epoca, avv. \*. Oltre a ciò lamenta il fatto che, a mandato conferito, la cliente non è più riuscita ad avere contatti con l'avv. \*, avendo questi delegato interamente la pratica ai suoi collaboratori.

Entrambe le circostanze, così come riferite, non possono di per sé ritenersi comportamenti non corretti sotto l'aspetto deontologico, atteso che da un lato non risultano esservi, al di là delle affermazioni dell'esponente di tentativi di contatto telefonico, comunicazioni scritte (fax, e-mail, lettere) tese ad evidenziare richieste di conferire con l'Avvocato incaricato, e dall'altro che risulta che la determinazione del foro competente, così come appare dagli atti prodotti dalla difesa dell'avv. \*, non può imputarsi a negligenza, bensì a valutazione tecnica, peraltro di non facile soluzione, per la quale questo Consiglio non ha competenza essendo invece delegata alle relative indagini di responsabilità la magistratura ordinaria, alla quale l'esponente si è riservata di rivolgersi.

Da ultimo, risultano prodotte comunicazioni dalle quali risulta che in data 25 luglio 2006 l'avv. \* ha ricevuto copia della sentenza e che in data 27 luglio 2006 il medesimo ha formalizzato la rinuncia al mandato e ha messo a disposizione "tutta la documentazione" in suo possesso, ritirata dai dott. \* e \* giusta delega espressa in tal senso dalla stessa esponente.

P.Q.M.

delibera non luogo a provvedere per mancanza di elementi di rilevanza disciplinare.

(adunanza del 6 giugno 2011)



Riferisce il Consigliere relatore avv. Sandro Giacomelli sull'esposto presentato dal sig. \* nei confronti dell'avv. \*.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, osserva quanto segue.

Con l'esposto, pervenuto il 27 gennaio 2011, il sig. \* lamenta il fatto che l'avv. \* in una memoria, depositata nel procedimento per separazione giudiziale pendente avanti il Tribunale di Bologna tra la propria figlia \* e il marito \*, lo abbia accusato di comportamenti particolarmente gravi con affermazioni e accuse infondate, offensive del suo onore e decoro, e precisamente con la frase *"si intromette nei rapporti tra i coniugi, coinvolge le bambine, ed è arrivato a minacciare più volte il sig. \*, anche di morte, vantandosi di essere un mafioso, nell'esclusivo intento di incutere timore"*; accuse definite, oltre che offensive, del tutto gratuite e non giustificate da particolari esigenze difensive, essendo egli del tutto estraneo al processo.

L'avv. \*, informata dell'esposto, ha replicato depositando documentazione, ivi compresa copia integrale della memoria oggetto dell'esposto, assumendo di avere riportato nella stessa le preoccupazioni manifestategli dal cliente sig. \* per il comportamento del nonno materno, mettendo in evidenza, nella frase richiamata dall'esponente, il contenuto di una denuncia-querela, anch'essa allegata alla memoria, presentata dal sig. \* nei confronti del sig. \*, oltre che nei confronti della propria moglie e della suocera, e pertanto ha concluso chiedendo la reiezione dell'esposto, ritenendo di avere agito nell'adempimento di un preciso dovere defensionale.

Il Consiglio ritiene, nel caso, che il comportamento dell'avv. \* non possa essere considerato deontologicamente scorretto, in quanto il difensore si è limitato a riportare le preoccupazioni dell'assistito, come risultanti dalla dichiarazione dello stesso depositata in allegato alla memoria.

P.Q.M.

Il Consiglio delibera non luogo a provvedere, in assenza di elementi di rilevanza deontologica.

(adunanza del 6 giugno 2011)

Riferisce il Consigliere relatore avv. Vincenzo Florio sull'esposto presentato dall'avv. \* del Foro di \* nei confronti dell'avv. \* del Foro di \*, trasmesso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di \*.

Il tema invocato dall'esponente afferirebbe alla condotta dell'avv. \* di essersi sottratto al rimborso di spese legali, di cui alla condanna portata dalla sentenza del Tribunale di \* n. 454/2010.

Se è vero che il soccombente è rimasto inerte alle numerose sollecitazioni e alle notifiche ricevute su istanze dell'avv. \*, è anche vero che l'avv. \* non ha in assoluto inteso sottrarsi all'adempimento dei propri obblighi, avendo comunicato a mezzo dell'avv. \* le proprie condizioni finanziarie del tutto precarie.

Ciò che induceva l'obbligato ad offrire di far fronte all'impegno in misura rateale con versamenti, invero, di misura assai modesta.

Non ravvisandosi, però e sotto tale profilo, nella condotta dell'avv. \* una intenzionale volontà di sottrarsi agli adempimenti di cui all'esposto.

P.Q.M.

Il Consiglio delibera non luogo a provvedere, in assenza di elementi di rilevanza disciplinare.

(adunanza del 29 giugno 2011)

Riferisce il Consigliere relatore avv. Giovambattista Fragomeni sull'esposto presentato dall'avv. \* nei confronti dell'avv. \*.

All'esito del riferimento e della discussione,

il Consiglio

- esaminato l'esposto;

- valutate le argomentazioni svolte dall'avv. \* nella memoria difensiva depositata in data 28 gennaio 2011;

ritenuto che

- l'esposto presentato dall'avv. \* contiene lagnanze riferite al conflitto d'interessi in cui l'avv. \* si sarebbe trovata nell'esercizio della professione: in particolare lamenta che la stessa, in una occasione, avrebbe assunto la difesa di amministratori destituiti contro una società di cui era stata difensore;

- relativamente alla predetta lagnanza, il C.N.F. (con sentenza n. 64 del 1991) ha stabilito che l'Avvocato non si pone in contrasto con i principi deontologici se assume la difesa degli amministratori destituiti, contro la società, dopo avere rinunciato ai mandati conferiti dalla medesima;

- risulta agli atti che la società \*, precedentemente assistita dall'avv. \*, era stata sottoposta alla procedura di amministrazione giudiziaria con nomina nel ruolo del dott. \*, il quale, nel maggio 2006, aveva revocato il mandato alla difesa della medesima società all'avv. \*: ne discende che, dalla documentazione in atti e in applicazione del principio come sopra enunciato dal C.N.F., il predetto Legale non si era posto in contrasto con i principi deontologici in quanto ha agito, a favore degli amministratori destituiti e contro la società, dopo (nel settembre 2006) avere ricevuto la revoca (nel giugno 2006) al mandato conferitole dalla medesima;

- pertanto, nella condotta dell'avv. \*, quale emersa dai riferimenti dell'esponente e dall'allegata documentazione, e da quanto si può dedurre all'esito dell'indagine preistruttoria svolta, non sono da ravvisare elementi di rilevanza disciplinare;

P.Q.M.

delibera non luogo a provvedere in assenza di elementi di rilevanza disciplinare.

*(adunanza del 29 giugno 2011)*

Riferisce il Consigliere relatore avv. Chiara Rigosi sulla segnalazione pervenuta nei confronti dell'avv. \*.

All'esito del riferimento e della discussione,

il Consiglio

- rilevato che è pervenuta a questo Consiglio segnalazione in merito al profilo di "facebook" dell'avv. \*, in quanto in esso erano contenute informazioni sull'attività professionale della stessa;
- verificato che, in effetti, l'avv. \* utilizzava tale strumento informatico per pubblicizzare la propria attività professionale in modo non conforme ai canoni deontologici;
- ritenuto, tuttavia, che l'avv. \* ha provveduto, qualche settimana dopo la raccomandata con la quale il Consiglio le dava notizia della segnalazione, alla chiusura del suddetto profilo di "facebook";
- valutato, oltre a ciò, che sia nell'ambito della propria memoria difensiva sia in occasione di un colloquio dalla stessa richiesto al Consigliere relatore, l'avv. \* si è dichiarata dispiaciuta e pentita dell'accaduto, riconoscendo di avere agito con leggerezza e scarsa ponderazione;
- considerato, pur ritenendo che il comportamento tenuto dall'avv. \* non sia encomiabile, che l'aver ella prontamente cancellato il proprio profilo "facebook" e l'aver fatto ammenda del proprio operato induca a non procedere oltre;

P.Q.M.

delibera non luogo a provvedere in assenza di elementi disciplinarmente rilevanti.

*(adunanza dell'11 luglio 2011)*

Riferisce il Consigliere relatore avv. Gino Martinuzzi sull'esposto presentato dal sig. \* nei confronti dell'avv. \*.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, osserva quanto segue.

L'esponente ha lamentato che l'avv. \* avesse inteso appropriarsi della somma di euro 13.436,47, depositata dal sig. \* in uno o più conti correnti bancari da lui aperti intestandoli fiduciariamente all'avv. \*, che precisava essere sua nipote.

Con memoria difensiva depositata il 20 maggio 2011, l'avv. \* controdeduceva che l'esponente l'aveva convinta a prestarsi all'intestazione fittizia, di due conti correnti bancari presso la Cassa di Risparmio di \* e presso la Banca \*, per il complessivo importo di circa euro 150.000, per sottrarre tale somma alla possibilità che fosse aggredita dalla moglie separata dello stesso sig. \*, con la quale l'esponente aveva in corso un aspro contenzioso: precisava e documentava che i predetti conti correnti erano stati aperti senza alcuna delega operativa a favore del sig. \*.

Tuttavia l'esponente e la stessa avv. \* avevano concordato e instaurato con le banche una prassi in base alla quale l'avv. \* inoltrava alle banche messaggi fax o e-mail che autorizzavano gli istituti a consegnare allo sportello al sig. \* determinate somme in contanti. Tale prassi era stata tuttavia disattesa a far tempo dal luglio 2010, quando l'avv. \* apprendeva che le due banche avevano consentito prelevamenti allo sportello, con o senza emissione di assegni, senza che lei stessa avesse né autorizzato prelevamenti né emesso assegni. E pertanto contestava alle banche la illegittimità delle suddette operazioni, dando così luogo al blocco della somma residua di euro 13.463,47.

A tali deduzioni il sig. \* non ha sostanzialmente replicato alcunché, salvo chiedere la restituzione delle predette somme, al cui adempimento l'avv. \* ha provato di avere provveduto.

Ritiene il Consiglio che le circostanze accertate consentano di escludere che vi sia mai stata, in capo all'avv. \*, alcuna intenzione di appropriarsi del denaro dello zio o di negargli il rendiconto, mentre appare chiaro che le manovre poste in essere dall'esponente per rientrare direttamente in possesso del suo denaro senza più passare dalle necessarie autorizzazioni della nipote avessero giustificato le cautele adottate dalla stessa avv. \* per salvaguardare la correttezza dei prelievi del denaro dello zio.

Esaurito e adempiuto, da parte dell'avv. \*, il rendiconto con la integrale trasmissione del denaro di proprietà del sig. \*, ritiene il Consiglio che non vi sia luogo a provvedere per insussistenza di elementi di rilevanza disciplinare.

P.Q.M.

delibera non luogo a provvedere.

*(adunanza del 21 settembre 2011)*

Riferisce il Consigliere relatore avv. Gino Martinuzzi sull'esposto presentato dall'avv. \* nei confronti dell'avv. \*.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, osserva quanto segue.

L'esponente lamenta che l'avv. \* si sia sottratto, nei suoi confronti, ai contatti promossi dall'esponente per conseguire il pagamento di un'obbligazione gravante personalmente sullo stesso avv. \* e, nei confronti del suo assistito, sig. \*, al pagamento dovuto.

L'avv. \* ha, dal canto suo, controdedotto di non essersi affatto sottratto alla possibilità di incontrare l'avv. \* e ha dimostrato in modo attendibile di essere molto spesso all'estero e, in particolare, o a \* dove abitualmente risiede con la propria famiglia, o altrove per l'adempimento di incarichi professionali che abitualmente gli vengono assegnati da uno studio legale di \* con il quale collabora.

Nel merito della situazione di debito/credito nei confronti del cliente dell'avv. \*, sig. \*, l'avv. \* ha dimostrato in modo attendibile che il sig. \* non ha mai né precisato né offerto documentazione del suo credito.

Alla luce di tali considerazioni, tenuto conto delle specifiche doglianze mosse dall'esponente, il Consiglio, pur ribadendo che l'Avvocato iscritto nell'Albo di un determinato Ordine ha l'obbligo di essere reperibile nel luogo indicato come proprio domicilio professionale, delibera non luogo a provvedere per insussistenza di elementi di rilevanza disciplinare.

*(adunanza del 21 settembre 2011)*

Riferisce il Consigliere relatore avv. Gino Martinuzzi sulla segnalazione pervenuta dal dott. \*, in qualità di Presidente del Tribunale di \*, nei confronti dell'avv. \*.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, osserva quanto segue.

Con la propria segnalazione pervenuta il 10 dicembre 2008, il Presidente del Tribunale di \* addebita all'avv. \* di avere, in occasione dell'udienza tenutasi in data 13 novembre 2008 dinanzi al Giudice dott. \*, esibito a quest'ultima un documento (trascrizione di un colloquio intercorso fra terzi: il Rag. \* e l'avv. \*) attribuendo ad esso, in un foglio di deduzioni allegato al verbale della stessa udienza, l'attitudine a dimostrare una presunta millanteria dello stesso avv. \*, testimone nella causa, circa la sussistenza di rapporti di familiarità e amicizia fra esso avv. \* e il Giudice dott. \*, e ciò prima che l'avv. \* venisse escusso e allo scopo di provocare l'astensione del Giudice, successivamente ottenuta.

Inoltre, l'esponente addebita all'avv. \* di avere violato il dovere di verità di cui all'art. 14 c.d.f. perché, secondo quanto informalmente e verbalmente riferito dalla dott. \* all'esponente, l'avv. \* aveva rappresentato falsamente la circostanza della pendenza di un procedimento penale, senza specificarne i soggetti interessati.

In merito alla vicenda, va ricordato che a seguito di quanto accaduto in occasione della predetta udienza del 13 novembre 2008, l'avv. \* aveva proposto querela per il reato di diffamazione a carico dell'avv. \*, ma la notizia di reato è stata definitivamente archiviata con la motivazione che "il fatto non sussiste," nonostante l'opposizione dell'avv. \*, essendosi ravvisata, nel caso di specie, l'esimente di cui all'art. 598, co. 1, c.p.

Inoltre va ricordato che, dal canto suo, l'avv. \* era stato querelato da \*, Dottore commercialista di Bologna, per il reato di diffamazione a seguito di altre frasi pronunciate dall'avv. \* nell'ambito della stessa vicenda sostanziale sottostante e, a quanto risulta, quest'ultimo è stato effettivamente rinviato a giudizio a seguito di detta querela.

Il Consiglio osserva che l'avv. \*, avendo avuto notizia della presunta millanteria del testimone indotto da controparte circa rapporti di amicizia e familiarità con il Giudice di quella causa, ha ben operato a tutela non solo del proprio assistito ma anche nei confronti del Magistrato stesso, portando a sua conoscenza la circostanza di detta millanteria. La successiva astensione del Giudice dimostra non già che l'avv. \* abbia operato in modo meno che corretto, ma che l'informazione data al Giudice era di rilevanza e gravità tali da giustificare la stessa astensione.

Per altro verso, la definitiva archiviazione della notizia di reato scaturente dalla querela presentata dall'avv. \*, in dipendenza dell'esimente di cui all'art. 598, co. 1, c.p., dimostra che l'autorità giudiziaria penale ha valorizzato, come doveva, la salvaguardia della libertà dell'Avvocato nell'espletamento delle sue funzioni difensive, dal cui alveo l'operato dell'avv. \* non risulta essere uscito.

Da ultimo, deve osservarsi che a carico dell'avv. \* non è neppure configurabile alcuna violazione del dovere di verità, posto che il rinvio a giudizio dell'avv. \* ha offerto conferma della veridicità dell'accenno a un processo penale già pendente, che, secondo il riferimento verbale della dott. \* al Capo del suo ufficio giudiziario, l'avv. \* aveva fatto verbalmente nel corso della stessa udienza.

P.Q.M.

il Consiglio, con l'astensione del Consigliere avv. Fausto Sergio Pacifico, delibera l'archiviazione della segnalazione, per insussistenza di elementi di rilevanza deontologica.

*(adunanza del 3 ottobre 2011)*

Riferisce il Consigliere relatore avv. Gino Martinuzzi sull'esposto presentato dall'avv. \* del Foro di \* nei confronti dell'avv. \*.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, osserva quanto segue.

Nel proprio esposto l'avv. \* addebita all'avv. \* di avere usato *"toni ... chiaramente e volutamente offensivi"* dell'onore e della dignità dell'esponente nel contesto di una comunicazione a mezzo telefax in data 15 dicembre 2010: atto conclusivo di uno scambio di tre fax avvenuto in quella stessa giornata.

Ed è all'intero scambio appena menzionato che si deve dedicare l'attenzione per valutare l'attitudine delle espressioni usate reciprocamente a recare offese o, eventualmente, a provocare una altrui reazione meno che cortese. Detto scambio, a sua volta, non può essere compreso se non si tiene conto delle seguenti circostanze antecedenti:

- con fax del 19 ottobre 2010 l'avv. \* aveva segnalato all'avv. \* il conteggio delle spese legali dovute dalla ditta \* (cliente dell'avv. \*) a seguito della soccombenza all'esito di un giudizio civile da questa promosso nei confronti dei sig.ri \* e \*, clienti dell'avv. \*;
- con fax del 20 ottobre 2010 l'avv. \* aveva affermato che non doveva trovare esecuzione tale pronuncia, bensì un accordo di definizione transattiva, che affermava doversi ritenere validamente concluso in dipendenza di una proposta direttamente formulata dal sig. \* con e-mail del 5 agosto 2010, della quale l'avv. \* comunicava l'accettazione lo stesso 20 ottobre 2010, dopo varie settimane di silenzio nel merito;
- con ulteriori fax del 21 e 25 ottobre 2010 l'avv. \* aveva riaffermato la piena efficacia della sentenza, ormai intervenuta a regolare la fattispecie prima che risultasse concluso alcun accordo transattivo; e l'avv. \* aveva sostenuto che la proposta non era mai stata revocata;
- erano trascorse varie settimane nel reciproco silenzio, finché in data 26 novembre 2010 l'avv. \* aveva chiesto a carico della ditta \* la notifica della sentenza in forma esecutiva col precetto in calce;
- in data 7 dicembre 2010 l'avv. \* aveva telefonato all'avv. \* per sollevare il dubbio che, nel silenzio della sentenza, non fossero dovute le "spese generali" e per manifestare, comunque, l'intenzione della sua assistita di provvedere al pagamento;
- con fax del 15 dicembre 2010, l'avv. \* aveva chiesto all'avv. \* conferma dell'intenzione della ditta debitrice di voler pagare, *"prima di procedere alla richiesta di pegno"*;
- tale missiva era stata riscontrata immediatamente dall'avv. \*, che la qualificava come *"affatto gradevole e quanto meno sconveniente"*;
- ed è a tale comunicazione che l'avv. \* aveva risposto con altro fax in quella stessa giornata, definendo quella dell'avv. \* come *"non meritevole nemmeno di essere commentata e/o censurata nelle espressioni che non Le permetto di utilizzare nei miei riguardi..."*.

Nel contesto sopra descritto, va preso atto che l'Autorità Giudiziaria ha definitivamente archiviato, senza opposizione dell'avv. \*, la querela presentata da quest'ultimo a carico dell'avv. \* in relazione all'ipotesi di reato di cui all'art. 594 c.p., avendo *"rilevato che la missiva del 15 dicembre 2010 inviata dall'indagato al querelante, sia pure dal tono deciso e non particolarmente cortese, non contiene tuttavia alcuna espressione ingiuriosa e penalmente rilevante"*.

Il Consiglio ritiene tale motivazione pienamente condivisibile, anche in relazione alla esclusione di circostanze rilevanti sul piano deontologico, posto che il *"tono deciso e non particolarmente cortese"* usato dall'avv. \*, oltre a non integrare offese ai danni dell'avv. \*, faceva seguito a una frase di quest'ultimo, parimenti poco cortese, dove aveva definito *"affatto gradevole e quanto meno sconveniente"* un sollecito che, in quanto successivo a un atto di precetto pienamente giustificato, non era neppure un atto dovuto né necessariamente propedeutico a una eventuale richiesta di pignoramento che, decorsi i termini di legge, sarebbe stata perfettamente lecita.

Va tenuto presente, infatti, che dall'art. 23 c.d.f. si evince che l'Avvocato deve primariamente tutelare gli interessi del proprio assistito, cosicché la cortesia verso i colleghi avversari non deve mai spingersi fino al pregiudizio per la parte assistita.

Da ultimo, mette conto osservare che anche in questa sede disciplinare l'avv. \* ha lamentato, a carico dell'avv. \*, l'uso di espressioni "inutilmente pungenti", ma lo stesso esponente non si è forse accorto che "inutilmente pungente" era, da parte sua, anche l'addebito all'avv. \* di avere voluto e inteso tutelare non già i propri assistiti, ma solo il suo interesse a incassare le "sue" spese legali.

In conclusione, il Consiglio, rilevata l'opportunità che nelle comunicazioni fra colleghi ciascuno mediti e ponderi ogni frase facendosi carico di evitare ogni espressione meno che cortese, delibera non luogo a provvedere per insussistenza di elementi di rilevanza disciplinare.

(adunanza del 3 ottobre 2011)

Riferisce il Consigliere relatore avv. Federico Canova sull'esposto presentato dalle sig.re \* e \* nei confronti dell'avv. \*.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, osserva quanto segue.

In data 28 novembre 2006 perveniva a questo Consiglio esposto presentato dalla dott. \* e dalla sig.ra \* nei confronti dell'avv. \*.

Le esponenti, in particolare, richiedevano l'intervento dell'Ordine in relazione alla rinuncia, da parte dell'avv. \*, al mandato conferitogli, per l'assistenza nei procedimenti penali n. \*/03 R.G.N.R. e \*/04 R.G. G.I.P., \*/04 R.G.N.R. e \*/04 R.G. G.I.P. – Trib. di Bologna. La richiesta di intervento si estendeva altresì alla nota spese inviata dal Legale, tramite fax in data 8 novembre 2006 alle esponenti nonché al sig. \*, e all'attività svolta dal Legale in relazione ai procedimenti sopra specificati.

Quanto al primo motivo di doglianze, le esponenti lamentavano che la rinuncia al mandato era stata comunicata dal Legale in data 8 novembre 2006, con motivazione inerente al venire meno del rapporto fiduciario. Tale rinuncia era oggetto di contestazione da parte delle esponenti con fax del 9 novembre 2006 in cui le stesse rilevavano non essere stato esplicitato il motivo alla base del ritenuto venire meno del rapporto di fiducia. Le esponenti rammentavano, inoltre, in tale missive, al Legale, l'incombente fissato, da mesi, per l'udienza del 21 novembre 2006, relativo alla discussione della perizia.

Le esponenti lamentavano, inoltre, che la improvvisa rinuncia aveva impedito una tempestiva sostituzione di difensore. A tale fax il legale non dava riscontro, di talchè le esponenti, in data 13 novembre 2006, chiedevano all'avv. \* di comunicare se avrebbe svolto la sua opera per l'udienza del 21 novembre 2006. In data 15 novembre 2006 il Legale comunicava, a mezzo fax, che non avrebbe partecipato all'incombente.

Venendo al secondo motivo di doglianze, le esponenti lamentavano che la nota spese non risultava adeguatamente esplicitata in relazione alla effettiva opera svolta dal Legale e in considerazione di quanto da esse era stato versato.

Nell'esposto le contestazioni, poi, si estendevano alla condotta tenuta dal Legale durante lo svolgimento dell'incarico. Le esponenti contestavano che all'udienza 7 marzo 2006 (nel procedimento n. \*/03 R.G.N.R.) il Legale, che aveva ricevuto specifico mandato di costituirsi parte civile, non aveva integrato compiutamente il relativo atto con procura speciale, così consentendo al difensore dell'imputato di richiedere l'esclusione delle parti civili, che, tuttavia, il Giudice non disponeva.

L'avv. \* avrebbe poi tenuto in sede di udienza un comportamento passivo, senza opporsi alle diverse istanze formulate dal difensore dell'imputato. L'avv. \* non avrebbe poi, nominato in sede di udienza del 27 aprile 2006 alcun c.t.p., nonostante avesse assicurato alle esponenti che si sarebbe curato di individuarne il nominativo.

Le esponenti lamentavano anche una omessa informazione con riferimento al deposito dell'elaborato peritale, essendosi le stesse accorte, di loro iniziativa, recandosi in Cancelleria, che il deposito era stato prorogato di 45 giorni.

Da qui il Legale non avrebbe, a giudizio delle esponenti, osservato una condotta difensiva adeguata, né in udienza, né nelle fasi prodromiche a essa. Analoga contestazione viene svolta dalle esponenti con riferimento al procedimento penale n. \*/04 R.G.N.R. e \*/04 R.G. G.I.P.

Le esponenti, in conclusione, contestavano la nota spese inviata dal Legale con contestuale rinuncia al mandato, in data 8 novembre 2006, sia perchè tale rinuncia intempestiva avrebbe determinato loro nocumento, sia perchè la nota non era rispondente alla effettività attività, che non veniva nemmeno esplicitata nella nota stessa, che, peraltro, non considerava l'acconto percepito.

Con comunicazione in data 9 febbraio 2007, il Consigliere relatore informava il Legale dell'esposto, invitandolo a presentare memoria con eventuale documentazione scritta, fermo il diritto di essere personalmente sentito.

Tuttavia il Legale non provvedeva al deposito di memoria, adducendo, a seguito di sollecito, di non avere mai ricevuto copia dell'esposto che risultava accluso alla informativa del 9 febbraio 2007. Solo in data 7 ottobre 2011 il Legale prendeva copia dell'esposto presso gli uffici del Consiglio dell'Ordine e, in data 10 ottobre 2011, depositava memoria con documenti allegati.

In tale memoria difensiva il Legale ripercorreva il contenuto e gli oggetti degli incarichi ricevuti, precisandone lo svolgimento.

L'avv. \* descrive la dott. \* come persona estremamente emotiva e diffidente, sin dall'origine del rapporto. Più volte al giorno il Legale riceveva da essa fax con richieste ansiose e suggerimenti che talvolta si trasformavano in ordini. Il Legale non nasconde la difficoltà della gestione del rapporto senza perdere, da un lato, l'autonomia professionale e, dall'altro, la fiducia del cliente.

L'avv. \* dava anche atto delle modiche somme ricevute in acconto, imputandole ai diversi procedimenti. Il Legale produceva anche copia della corrispondenza intercorsa, dalla quale si rileva che il rapporto cliente-Avvocato era effettivamente inficiato da una scarsa fiducia della prima nel secondo, che si sostanziava e traduceva in una difficoltà di gestione e, a volte, anche di semplice comprensione. Il rapporto precipitava, allorché il Legale aveva formulato una richiesta di integrazione del fondo

spese. Il Legale, da ultimo, contestava la ricostruzione dei fatti contenuta nell'esposto, rilevando, fra l'altro, che la difficoltà nel reperire un medico legale di parte era dovuta essenzialmente al fatto che i clienti non volevano pagarlo, come conferma il fatto che la dott. \* assunse personalmente l'incarico.

Ciò premesso, l'esposto appare infondato in quanto destituito di ogni elemento pretesamente costitutivo di rilevanza disciplinare.

Procedendo con ordine, si osserva, preliminarmente, che il Legale ha comunicato con preavviso da ritenersi congruo la propria rinuncia al mandato, che ha formalizzato con motivazione che, di per sé, è idonea e sufficiente a interrompere il rapporto Avvocato-cliente. Invero la comunicazione dell'8 novembre 2006, rispetto all'udienza del 21 novembre 2006, è oggettivamente tempestiva e, comunque, tale da consentire la nomina di altro difensore. Nessun pregiudizio, comunque, le stesse esponenti sono in grado di indicare in relazione al lamentato comportamento, di talchè deve ritenersi insussistente anche l'accennato nocumento.

Così pure l'ulteriore attività di difesa del Legale non risulta avere cagionato pregiudizio alcuno. E, anche là dove ciò fosse effettivamente, in questa sede sarebbe, comunque, sottratta ogni valutazione, in quanto di competenza eventuale ed esclusiva del Giudice di merito.

Parimenti, questo Consiglio non è stato formalmente investito di ricorso in prevenzione alla nota inviata dal Legale, a integrazione degli acconti corrisposti. Né risulta che il Legale abbia presentato istanza di opinamento, di talchè il Consiglio non ha alcun dovere-potere di entrare nel merito di questioni tecniche delle quali non sia stato formalmente investito. Incidentalmente, comunque, si osserva che le note del Legale, in considerazione dell'assistenza svolta, sono riferite a compensi da ritenersi, complessivamente, adeguati all'opera. E anche là dove le esponenti contestano che l'avv. \* non avrebbe effettivamente svolto le prestazioni oggetto delle correlative richieste economiche, si deve osservare come il Consiglio è chiamato a esprimere un parere di mera congruità del compenso, in relazione a parametri predefiniti, essendo rimesso, ancora una volta, l'accertamento dell'effettiva esecuzione di ogni singola prestazione all'apprezzamento del Giudice di merito.

In conclusione, tutte le doglianze delle esponenti sono, in parte, infondate e prive di ogni riscontro probatorio e, in parte, relative a questioni che per carattere e natura sono sottratte alla valutazione di questo Consiglio.

Per gli altri lamentati aspetti non sono comunque riscontrabili elementi di rilevanza disciplinare.

P.Q.M.

delibera non luogo a provvedere per insussistenza di elementi di rilevanza deontologica.

(adunanza del 10 ottobre 2011)

Riferisce il Consigliere relatore avv. Vincenzo Florio sulla segnalazione pervenuta dal Tribunale per i minorenni di \* nei confronti dell'avv. \* del Foro di \*, trasmessa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di \*.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, osserva quanto segue.

Nel trasmettere la segnalazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di \*, che è stata successivamente trasmessa a questo Consiglio, il Presidente del Tribunale per i minorenni di \* ravvisava nella condotta dell'avv. \* profili di lesioni degli interessi delle parti e un comportamento professionalmente poco adeguato, asserendo che esso non sarebbe stato improntato a uno spirito di collaborazione con i servizi sociali di competenza ma, anzi, sarebbe sfociato in atteggiamenti di aspra polemica e tardive contestazioni.

Nel sostenere i profili suindicati, e persino che l'avv. \* avrebbe creato un clima intimidatorio nei confronti dei vari soggetti preposti alla cura e tutela del minore, soggetto destinatario dei provvedimenti del Tribunale per i minorenni di \*, il Presidente affidava alla numerosa corrispondenza dell'avv. \* il fondamento della segnalazione.

In realtà, la lettura attenta e analitica di detta corrispondenza consente di poter escludere un contenuto intimidatorio o che possa esulare da un corretto linguaggio difensivo: si tratta sempre di comunicazioni tese a ottenere documentazione e precisazioni sull'operato dei vari enti coinvolti nella gestione di un minore: l'avv. \* ha tentato di porre in essere in forma asettica e scevra da ogni possibile violazione di norme deontologiche le tutele che ha ritenuto sul piano tecnico più indicate per la posizione della propria cliente.

Non essendovi, pertanto, nulla di disciplinarmente rilevante,

P.Q.M.

il Consiglio delibera non luogo a provvedere, in assenza di elementi di rilevanza deontologica.

(adunanza del 10 ottobre 2011)

Riferisce il Consigliere avv. Vincenzo Florio sull'esposto presentato dall'avv. \* nei confronti dell'avv.

\*,

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, osserva quanto segue.

La vicenda portata all'attenzione del Consiglio dall'avv. \* fa esplicito riferimento alla violazione del

precetto di cui all'art. 28 del codice deontologico, volendosi riferire all'avv. \* la produzione, nel giudizio n. \*/99 r.g., di corrispondenza e atti presuntivamente riservati tra lui e il precedente difensore della sig.ra \*, avv. \*.

Va detto che sul piano della rappresentazione dei fatti non vi sono divergenze, essendo pacifico che:

- la sig.ra \*, col patrocinio dell'avv. \*, evocava dinanzi il Tribunale di Bologna i sig.ri \* e \*;
- all'avv. \*, prematuramente venuto a mancare ai vivi, succedeva l'avv. \*;
- oggetto della causa era la soppressione della servitù di passaggio di canna fumaria perpetrata dai sig.ri \* e \* a danno della sig.ra \*;
- i convenuti, difesi dall'avv. \*, non si costituivano, ma, riconoscendo le ragioni dell'attrice, tentavano di raggiungere un accordo, tendente a eseguire il lavoro di ripristino della canna fumaria e a versare all'attrice, all'atto della sua conclusione, la somma di euro 5.000,00 a titolo di danni, con contestuale rinuncia della sig.ra \* alla prosecuzione della causa;
- in realtà, gli sforzi dei Legali portavano, secondo la tesi dell'avv. \*, alla definizione dell'accordo, tant'è che veniva successivamente predisposta la scrittura del 21 aprile 2008, di cui si dava atto anche nel verbale dell'udienza del 13 dicembre 2007;
- ivi, costituitisi anche i convenuti, i difensori presenti davano atto del raggiungimento della transazione tra le parti, con necessità di differimento per la sottoscrizione di tutte le parti, essendo essa stata firmata dai soli convenuti e dal loro Avvocato;
- così che all'udienza del 9 dicembre 2008 i difensori chiedevano un ulteriore rinvio, dal Giudice disposto al 24 febbraio 2009, per consentire la sottoscrizione dell'atto da parte dell'attrice;
- la corrispondenza successiva tra l'avv. \* e l'avv. \* era appunto intesa a ottenere la sottoscrizione dell'attrice alla transazione, che si voleva già conclusa;
- fatto sta che all'udienza del 24 febbraio 2009 l'avv. \* rinunciava al mandato e l'avv. \*, comparsa in sostituzione dell'avv. \*, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere;
- con sentenza del 26 luglio-16 agosto 2011, il Tribunale di Bologna accoglieva la domanda di parte attrice e per l'effetto dichiarava tenuti e condannava i convenuti a ripristinare la situazione originaria, oltre ai danni quantificati in euro 1.093,47, spese di lite compensate.

Va detto, allora, che l'atteggiamento dell'avv. \* si è distinto per avere con lealtà guidato i suoi clienti al riconoscimento di una condotta, che aveva necessità di trovare adeguata emenda.

Di qui lo sforzo di comporre l'intera vicenda secondo uno schema stragiudiziale che tenesse conto, in sostanza, della dichiarata disponibilità dei propri clienti.

L'opera, allora, del professionista e con lui quella del collega di controparte, avv. \*, aveva effettivamente prodotto il risultato della definizione bonaria della controversia: non si può dubitare della buona fede dell'avv. \* nel riportare l'adesione della propria cliente all'accordo e la sua rinuncia al mandato a fronte del non ipotizzato ripensamento.

Sotto tale profilo, allora, l'avv. \* non si è potuto astenere dal produrre la copia delle scritture e della corrispondenza che ne fossero, secondo il proprio apprezzamento tecnico, la dimostrazione, con ciò mantenendo fede alla originaria condotta dei propri clienti, votata a non creare un inutile contenzioso.

Il Tribunale, dal canto suo, pur non avendo potuto accertare la effettiva conclusione di una transazione, per essere questa priva della sottoscrizione di parte attrice "nonostante avesse ricevuto l'approvazione dell'allora difensore di fiducia, poi rinunciante per il mancato accordo", ha tenuto comunque conto del comportamento dei convenuti in sede di danni, che ha contenuto in misura minima, e in sede di spese, che ha compensato.

Sotto il profilo deontologico, pertanto, non può essere ritenuta rilevante la condotta dell'avv. \*, posto che la violazione del precetto di cui all'art. 28 del codice deontologico trova il suo fondamento nella produzione di atti riservati, che:

- non costituiscono transazione tra le parti: ma l'avv. \* ha allegato corrispondenza e atto di transazione a dimostrazione dell'avvenuto accordo, ancorchè il relativo scritto fosse privo della sottoscrizione di parte attrice;
- l'avv. \*, nell'interesse dei propri assistiti, non ha mai inteso contestare il fondamento della domanda attrice, ma ha solo prestato la propria opera nel tentativo, da lui ritenuto raggiunto dalla definizione stragiudiziale della controversia.

La corrispondenza e la documentazione in questione non è mai stata scambiata tra i professionisti colla indicazione della riservatezza; la tesi dei convenuti, sin dall'origine, è stata quella di avere riconosciuto la propria responsabilità nella soppressione della servitù di passaggio e di avere tentato di sopperirvi in sede stragiudiziale, avendo, secondo l'assunto sostenuto in giudizio, raggiunto ivi l'accordo e, a fronte della mutata volontà dell'avversaria, avendo necessità di documentarla cogli unici allegati, rappresentati anche dalla corrispondenza, non dichiarata riservata, intercorsa tra i patrocinatori.

Si è, pertanto, fuori dalle ipotesi di rilevanza disciplinare nel senso proprio di una trasgressione del divieto di produrre la corrispondenza tra colleghi, di cui all'art. 28 del codice deontologico, e, per

l'effetto, non possono trovare ingresso le doglianze dell'esponente.

P.Q.M.

il Consiglio delibera non luogo a provvedere, in assenza di elementi di rilevanza deontologica.

*(adunanza del 21 dicembre 2011)*

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sull'esposto presentato dalla dott. \*, funzionaria dell'Ufficio \* del Tribunale di \*, nei confronti dell'avv. \*.

All'esito del riferimento e della discussione,

il Consiglio

- rilevato che l'episodio si inserisce nella situazione di difficoltà che spesso qualifica i rapporti fra gli Avvocati e gli Uffici Giudiziari a causa dei perduranti e crescenti disagi determinati da una carenza di personale e di mezzi, non certo addebitabile a nessuna delle due parti, che determina spesso incomprensioni e problematiche nei reciproci rapporti;

- tanto premesso, ritenuto che non vi è dubbio che quello riferito nell'esposto sia stato un episodio che ha portato il Funzionario di Cancelleria e l'Avvocato a sostenere con foga e con accesa convinzione la bontà del proprio atteggiamento;

- considerato, ciò nonostante, e con l'auspicio che i toni siano sempre mantenuti a livello di una corretta dialettica, senza mai trascendere, che non si ritiene che il comportamento del Legale possa avere integrato rilievi di carattere deontologico;

P.Q.M.

delibera non luogo a provvedere in mancanza di elementi di rilevanza disciplinare.

*(adunanza del 16 gennaio 2012)*

Riferisce il Consigliere relatore avv. Fausto Sergio Pacifico sull'esposto presentato dal sig. \* nei confronti dell'avv. \*.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, osserva quanto segue.

L'esponente si lamenta della condotta dell'avv. \* perché questi, in sede di interrogatorio dei propri assistiti dott. \* e dott. \*, li avrebbe istigati ad addossare responsabilità sull'esponente in merito alle note vicende conosciute come "calciopoli".

La condotta ritenuta disdicevole e addebitata all'avv. \* si sarebbe esplicitata attraverso la formulazione di domande suggestive rivolte ai propri clienti e in particolare al dott. \*; il contenuto delle domande riguardava l'approfondimento di alcune condotte del calciatore \* che, se attuate, sarebbero state indicative della sua consapevolezza rispetto ai reati contestati sia a lui, sia ai clienti dell'avv. \*.

Ciò premesso, occorre partire da alcuni principi di ordine generale cui deve attenersi l'Avvocato e, nel caso di specie, il difensore che assiste persone attinte da misure coercitive personali: il dovere di fedeltà nei confronti del proprio assistito; la libertà di strategia e difesa scevra da vincoli e condizionamenti, da chiunque provengano; l'assenza di conflitti d'interesse.

Venire meno a tali doveri costituisce un illecito deontologico che, nei casi più gravi, potrebbe sconfinare nel delitto di patrocinio infedele.

Il caso in esame vede l'esponente come il possibile destinatario di accuse che, sotto forma di domande e chiarimenti, sarebbero state indotte dal difensore dei coindagati la cui posizione, però, ben poteva anche entrare in conflitto d'interessi con quella del calciatore \*; per tale motivo non può ravvisarsi alcuna condotta disdicevole, tenuto conto che la strategia difensiva adottata in favore del proprio assistito, in un contesto così complesso, ragionevolmente non può costituire oggetto di valutazione deontologica, tanto più che le domande del difensore avvenivano con il consenso del Giudice innanzi al quale si rendeva l'interrogatorio.

P.Q.M.

il Consiglio delibera non luogo a provvedere in assenza di elementi di rilevanza deontologica.

*(adunanza del 16 gennaio 2012)*

Riferisce il Consigliere relatore avv. Fausto Sergio Pacifico sull'esposto presentato dal sig. \* nei confronti degli Avvocati \* e \*.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, osserva quanto segue.

Va premesso che le espressioni sconvenienti in atti difensivi non possono essere valutate svincolate dal contesto dell'intero scritto difensivo e dalle motivazioni a loro sostegno.

Va altresì premesso che anche di recente la Corte di Cassazione si è espressa in favore dell'applicazione della scriminante ex art 598 c.p., anche in relazione a espressioni piuttosto pungenti, proprio perché la contesa giudiziaria ha come presupposto uno scontro dialettico aperto privo di paraventi e diplomazia.

Il caso di specie, quindi, non può rimanere svincolato dai predetti principi, applicati ovviamente con criteri di ragionevolezza.



La difesa degli Avvocati\* e\* si è articolata in un corposo atto difensivo in cui vengono contrastate le avverse deduzioni nell'ambito di una vicenda approdata all'esclusione dell'esponente dall'associazione nazionale\* per gravi violazioni etiche ritenute in contrasto alle finalità perseguite dall'associazione.

L'espressione "azione criminosa" usata dagli Avvocati\* e\*, seppur forte, è chiaramente strumentale a difendere il provvedimento di esclusione che aveva posto a sostegno del proprio fondamento condotte statutariamente vietate e ritenute particolarmente disdicevoli, quali, ad esempio, lo scopo di lucro nell'ambito di un'attività notoriamente sociale e culturale.

Tale espressione, in mente ai principi e metodi enunciati in premessa, va contestualizzata e ritenuta strumentale a una difesa aspra che, a parere di questo Consiglio, non travalica i criteri della continenza, se valutata nel complesso dello scritto difensivo e delle tesi ivi sostenute.

P.Q.M.

il Consiglio delibera non luogo a provvedere in assenza di elementi di rilevanza disciplinare.

(adunanza del 16 gennaio 2012)

...

## B) DECISIONI EMESSE

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA  
Presidente avv. Lucio Strazziari, relatore avv. Giovanni Cerri

***Viola i doveri di probità, dignità e decoro (art. 5 c.d.f.), lealtà (art. 6 c.d.f.), diligenza (art. 8 e 38 c.d.f.), di adempimento previdenziale e fiscale (art. 15 c.d.f.), di soddisfare le prestazioni affidate a collega (art. 30 c.d.f.), di informazione (art. 40 c.d.f.) e il divieto di conflitto di interessi (art. 37 c.d.f.) l'avvocato che, reiteratamente e nei confronti di più assistiti, incassi somme di denaro per incarichi professionali non svolti, senza rendere il conto ai clienti nè dare informazioni ovvero dando informazioni false ai clienti sull'adempimento degli incarichi, anche avendo assunto incarico nei confronti di altro proprio cliente, e senza corrispondere il dovuto a collega domiciliatario che aveva officiato.***

***Sanzione adeguata è la radiazione.***

...

### DECISIONE

nel procedimento disciplinare n.\* nei confronti dell'avv.\* incolpato dei seguenti addebiti:

*"a) per avere violato i doveri di lealtà, probità e decoro avendo patrocinato la sig.ra\*, predisponendo la denuncia nei confronti del convivente sig.\*, in precedenza suo assistito.*

*In Bologna, dal settembre 1998;*

*b) per avere violato i doveri di lealtà, probità e decoro avendo accettato numerosi incarichi professionali dal sig.\* senza portarli a compimento e nemmeno aggiornare il cliente, nei confronti della\*s.a.s., del notaio dott.\* e della sig.ra\*, salvo altri; per essersi fatto consegnare dal sig.\* la somma di lire 53.000.000 senza mai rendere il conto e omettendo per la quasi totalità le fatturazioni.*

*In Bologna, dal novembre 1998 sino all'attualità stante la permanenza della condotta;*

*c) per avere violato i doveri di lealtà, probità e decoro per avere accettato incarichi professionali dal sig.\*, asserita vittima di usura, assicurandogli, fra l'altro, la presentazione e l'esito favorevole di una istanza di finanziamento ai sensi della legge n. 108/96, domanda mai inoltrata ai competenti uffici; per non avere diligentemente svolto gli incarichi, senza mai aggiornare il cliente; inoltre, per essersi fatto rilasciare un acconto di lire 2.000.000 senza rilasciare fattura.*

*In Bologna, dal 1997 all'attualità stante la permanenza della condotta;*

*d) per la violazione dei doveri di lealtà, probità e decoro avendo accettato incarico professionale dalla sig.ra\* per una controversia nei confronti del sig.\* rendendosi inadempiente al mandato per non avere svolto alcuna attività per la cliente; avendo inoltre per detta attività ricevuto acconti per lire 2.000.000 senza rendere il conto e senza rilasciare fattura.*

*In Bologna, dal marzo 1999;*

*e) per la violazione dei doveri di lealtà, probità e decoro avendo trattenuto e posto all'incasso un assegno di lire 10.000.000 consegnatoli dalla\*s.a.s. per definire la transazione della controversia insorta con la\*s.p.a., incarico non portato a compimento, così rendendosi inadempiente al mandato ed esponendo la cliente ad azioni esecutive; omettendo inoltre di provvedere alla restituzione della somma, benché espressamente richiesto.*

*In Bologna, dall'anno 2001 sino all'attualità stante la permanenza della condotta;*

*f) per la violazione dei doveri di lealtà, probità e decoro avendo omissso di soddisfare le prestazioni dell'avv.\* di\*, incaricato della causa di opposizione a decreto ingiuntivo tra\*s.r.l. e la\*s.r.l. avanti il Tribunale di\*, avendo*

*inoltre omesso ogni notizia in merito al collega; per avere infine trattenuto le somme destinate a soddisfare il credito dell'avv. \* con provvista fornita dalla \* s.n.c.*

*In Bologna, dal 13 dicembre 1994 sino all'attualità stante la permanenza della condotta;*

*g) per la violazione dei doveri di lealtà, probità e decoro avendo accettato dalla sig.ra \* l'incarico per comporre una controversia nei confronti della Banca \* nonostante si trovasse in condizioni di incompatibilità per essere stato precedentemente officiato di incarichi dallo stesso istituto di credito, uno dei quali tutt'ora in corso; per avere percepito un compenso di lire 4.000.000 senza avere svolto alcuna prestazione, somma mai restituita e per la quale non ha rilasciato fattura.*

*In Bologna, dal marzo 2001."*

#### Fatto e svolgimento del procedimento

Con esposti rispettivamente presentati in date 3 marzo 1999 dal sig. \*, 12 febbraio 2001 dal sig. \*, 10 maggio 2001 dal sig. \*, 14 maggio 1999 dalla sig.ra \*; 25 luglio 2001 dagli Avvocati \* e \* per conto della \* s.a.s.; 26 luglio 1997 dall'avv. \* e 28 settembre 2001 dalla sig.ra \*, venivano lamentate numerose violazioni di natura deontologica nei comportamenti dell'avv. \*, meglio analiticamente descritti nei capi di incolpazione cui si rinvia per il numero e la molteplicità degli addebiti.

Con rituali raccomandate, il Consiglio comunicava all'avv. \* l'inizio della fase delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 6 del regolamento disciplinare per ciascun procedimento.

In data 4 dicembre 2001, dopo diversi rinvii, l'avv. \*, invitato dal Consiglio, veniva interrogato dal Consigliere relatore. Ivi adduceva varie giustificazioni a scarico e depositava documentazione.

Il Consiglio, nella sua adunanza del 17 giugno 2002, deliberava, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38 del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933 e 47 del r.d. n. 37 del 22 gennaio 1934, norme di attuazione e integrative, l'apertura di procedimento disciplinare nei confronti dell'avv. \*, incolpandolo delle violazioni disciplinari riportate nei capi di incolpazione.

La delibera con i capi di incolpazione è stata notificata all'avv. \* in data 26 ottobre 2002 e al Procuratore della Repubblica in data 28 ottobre 2002.

Successivamente, in data 6 novembre 2002, l'avv. \* dimetteva una memoria difensiva allegando i documenti ivi richiamati.

Con delibera dell'11 ottobre 2004, il Consiglio deliberava lo svolgimento della seduta disciplinare per il 2 febbraio 2005; la citazione era notificata all'incolpato nel domicilio in Bologna, via \*, a mani proprie il 5 gennaio 2005 e al Procuratore della Repubblica nella sede il 5 gennaio 2005.

Nell'udienza dibattimentale preliminarmente il Collegio acquisiva la missiva datata 2 febbraio 2005 a firma dell'avv. \*, nella quale si comunicava che con deliberazione del 13 gennaio 2005 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di \* aveva provveduto alla sua cancellazione dall'Albo; e che pertanto l'incolpato non si sarebbe presentato all'udienza essendo venuta meno la condizione per essere sottoposto al procedimento disciplinare. L'esistenza di una delibera di cancellazione è risultata notizia priva di qualsiasi fondamento, come ha potuto essere accertato direttamente presso la Segreteria del Consiglio Forense di \*.

Il Collegio disponeva pertanto procedersi oltre.

Data lettura, da parte del Presidente, dei capi di incolpazione, e udita la relazione del Consigliere avv. Giovanni Cerri sui fatti di cui al procedimento disciplinare, è stata svolta l'istruttoria dibattimentale, con l'audizione di alcuni testimoni e con l'acquisizione di documenti.

All'esito il Collegio ha pronunciato decisione, emettendo dispositivo di cui è stata data lettura.

#### Motivi della decisione

Il Collegio ha rinunciato all'audizione dei testi non citati disponendo l'utilizzazione delle dichiarazioni già dagli stessi rese, nonché di quelle dei due testi deceduti, avv. \* e sig. \*.

La responsabilità disciplinare dell'avv. \* è risultata provata per tutti i capi di incolpazione.

Inequivocabili le dichiarazioni dei testimoni confermate del contenuto degli esposti, corroborate dalla documentazione acquisita, nonché, in parte, dalle stesse dichiarazioni dell'incolpato.

Quanto al capo a) dell'incolpazione il teste \* ha confermato il contenuto dell'esposto del 3 marzo 1999. Testualmente: *"Ribadisco in particolare che in una memoria difensiva depositata nell'interesse della sig. ra \*, coimputata nel medesimo processo penale, nel fascicolo della Procura, che ho allegato in copia all'esposto, l'avv. \* si esprime in termini particolarmente negativi e pesanti nei miei confronti."*

L'avv. \* era legale della \* s.r.l. di cui la sig.ra \*, con la quale collaborava il convivente sig. \*, era legale rappresentante. Il suddetto professionista ha assunto poi mandati da parte di entrambi anche per posizioni personali.

Per quanto qui interessa, il sig. \* era indagato nel procedimento penale m. \*/1993 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Bologna per fatti riconducibili a una pretesa truffa perpetrata in danno di clienti dell'a \* s.r.l.

L'avv. \* assunse l'incarico difensivo del sig. \* e lo assistette all'interrogatorio delegato alla P.G. presso il Commissariato Bolognina-Pontevecchio il 7 aprile 1994, come risulta documentalmente provato.

Nello stesso procedimento il 5 aprile 1994 la sig.ra \* era stata sentita quale persona informata dei

fatti dalla P.G..

Dal novembre 1994 si interruppero i rapporti professionali con il sig. \*, che revocò l'incarico all'avv. \* (vedi raccomandata del 18 novembre 1994 indirizzata alla Procura, in atti).

L'avv. \* continuò a patrocinare la sig.ra \* in altri affari e procedimenti. Per altra presunta truffa, in danno sempre di clienti della \* s.r.l., i sig.ri \* e \* erano peraltro imputati del reato di truffa aggravata in concorso nel procedimento penale n. \*/1993 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Bologna, come risulta dal decreto di citazione in atti.

Per sua esplicita ammissione, l'avv. \* ha assunto nella fase delle indagini preliminari la veste di difensore della sig.ra \* depositando nell'interesse della stessa la memoria in data 9 settembre 1998, ove ha tratteggiato in termini particolarmente negativi la persona del sig. \*. Si rinvia alla lettura del documento, riversato agli atti del procedimento disciplinare, di cui deve darsi conto dei passaggi più significativi (vedi pagg. 7 e 8), testualmente: *"La sig.ra \* è stata vittima di una persona abituata al sotterfugio e all'inganno, una persona che nella vita familiare ... e professionale è incapace di assumere responsabilità e anzi le rifugge, scaricando su altri sia problematiche quotidiane che la risoluzione di situazioni critiche dal medesimo poste in essere"*. Ancora: *"L'inesperienza, ma soprattutto la mancanza delle comuni difese istintive causate dalla depressione, ha facilitato e agevolato l'ingresso nella vita della sig.ra \* del sig. \*. Il quale è viceversa irresponsabile e teso unicamente alla conquista del facile guadagno. Scopo perseguito sia attraverso azioni professionali non chiare sia sfuggendo all'adempimento delle proprie posizioni debitorie, sia infine architettando espedienti leciti e non"*.

Non è per vero consentito assumere un incarico nei confronti dell'ex cliente a nulla rilevando, nella specie, il decorso di un ragionevole lasso di tempo. Invero le due parti erano conviventi e collaboravano nella gestione della \* s.r.l. e l'avv. \* ha potuto utilizzare conoscenze sui fatti assunte anche nello svolgimento del primo incarico (così C.N.F. 29 maggio 2003, n. 99).

La versione dei fatti offerta dall'esponente trova invero riscontri obiettivi e documentali nelle allegazioni, anche provenienti dallo stesso incolpato che, nei fatti, nemmeno sono resiste da una ragionevole diversa versione o giustificazione (vedi verbale dell'interrogatorio dell'avv. \* del 4 dicembre 2001).

In particolare, non può rilevare che all'udienza dibattimentale del 3 marzo 2000 avanti il Tribunale di Bologna l'avv. \* non abbia poi patrocinato la sig.ra \*, che risulterà assolta, potendosi, semmai, ritenere che più meditatamente l'avv. \* abbia percepito sussistere quel conflitto che, oggi, *pro domo sua*, assume non rilevante.

In sede di interrogatorio in data 4 dicembre 2001, l'avv. \* si è giustificato confermando la paternità della memoria "incriminata" salvo assumere che era passato molto tempo dall'interruzione del rapporto difensivo con il sig. \* e che percepì l'incompatibilità solo successivamente quando cioè la sig.ra \* gli riferì di essere stata aggredita e derubata dal compagno.

Resta pertanto gravemente compromessa all'esterno la figura dell'avvocato che, forte della conoscenza di confidenze, informazioni e documenti, li propalò e vieppiù li utilizzò in giudizio in odio al proprio ex cliente, ancorché sia cessato il rapporto professionale con costui.

Nella specie, dunque, prescindendo dalle giustificazioni e, meno che mai, dal decorso del tempo, detto conflitto, tutt'altro che putativo, siccome tratteggiato dall'art. 37, l. del codice deontologico, risultava pienamente sussistente.

È altresì provata la responsabilità disciplinare quanto al capo b) dell'incolpazione.

L'avv. \* ha assunto numerosi incarichi da parte del sig. \*, non diligentemente espletati, facendosi consegnare rilevanti somme a titolo di fondo spese, nonché per anticipazioni, che non risultano essere mai state effettuate (vedi in particolare le somme richieste per trascrivere una domanda giudiziale).

Acquisiti ai fini decisori l'esposto e le dichiarazioni del sig. \*, *medio tempore* deceduto, il teste \* ha testualmente dichiarato: *"Il sig. \* è deceduto all'Ospedale di Imola in data 15 novembre 2003. Ero convivente del sig. \* e ho seguito tutta la vicenda riguardante il rapporto professionale tra lo stesso e l'avv. \*. Nel corso di questo rapporto professionale, il sig. \* ha versato all'avv. \*, a più riprese, la complessiva somma di lire 53.000.000 per onorario richiestogli dallo stesso. Detti versamenti furono effettuati da me direttamente a mezzo miei assegni bancari in quanto il sig. \* era privo di disponibilità; assegni che deposito in fotocopia. Produco anche fotocopia di lettera in data 12 marzo 2001 dell'avv. \* a me indirizzata con allegata nota pro forma per lire 47.300.000. Io, tuttavia, non avevo conferito alcun incarico all'avv. \*. L'unica fattura che il sig. \* ricevette dall'avv. \* è la numero 26 dell'8 novembre 1999 recante un importo di lire 3.672.000, che deposito in fotocopia. Da una verifica che ho effettuato io, insieme al sig. \*, ho constatato che l'avv. \* non aveva svolto alcuna attività difensiva. Contestatagli tale situazione l'avvocato si giustificò riferendo di avere subito il furto della sua auto nella quale conservava i documenti. Data questa situazione, il sig. \* revocò il mandato e si rivolse all'avv. \*. Il motivo della richiesta di così alti importi fu inizialmente come richiesta di fondo spese poi, ricordo in particolare per quello da lire 25.000.000, per iscrivere ipoteca sull'immobile in contestazione"*.

Il mancato, ritardato o negligente adempimento dell'attività professionale inerente ai mandati, solo genericamente contestati dall'incolpato, è sanzionabile disciplinarmente quando, come nella specie,

è riferibile a una trascuratezza non scusabile e rilevante (così C.N.F. 29 maggio 2003, n. 119).

Aggiungasi che per l'attività professionale da espletare l'avv. \* si era fatto consegnare la rilevante somma di lire 53.000.000 senza nemmeno provvedere alla fatturazione per la quasi totalità degli importi, eccezion fatta per la fattura in data 8 novembre 1999 di lire 3.672.000, acquisita agli atti del procedimento disciplinare.

Deve incidentalmente annoverarsi come tentativo depistante l'aver successivamente inviato, il 12 marzo 2001, la nota *pro forma* non costituente fattura per lire 47.000.000 direttamente alla sig.ra \* assumendo, contrariamente al vero e a quanto dichiarato dalla testimone, che trattavasi di richiesta di pagamento per prestazioni rese in suo favore.

L'assunto è poi sconfessato dall'esame degli assegni, acquisiti agli atti, per lire 53.000.000 complessivi, tutti intestati all'avv. \* e da costui incassati.

L'ultimo, quello di lire 25.000.000, risale al 23 aprile 2000, quindi a circa un anno prima della richiesta di pagamento nei confronti della sig.ra \*.

Aggiungasi infine che l'assunto pare sconfessato anche dalla descrizione delle prestazioni, sempre piuttosto generiche. In particolare, il procedimento di rivendica dell'immobile di via \* è incarico conferito all'avv. \* dal sig. \*, e comunque alla sua sfera giuridica riconducibile.

Si vedano, a conferma degli incarichi e della loro, pressoché, mancata evasione, le deposizioni dell'esponente sig. \* rese al Consigliere relatore in data 14 marzo 2002, oltre a tutte le missive e documenti riversati in atti del procedimento disciplinare.

È dunque comportamento disciplinarmente rilevante l'aver assunto incarichi professionali, percepito acconti e omessa, di fatto, l'attività defensionale, senza nemmeno informare il mandante sull'attività svolta e comunque rendendosi irreperibile alle richieste (così C.N.F. 18 luglio 2003, n. 143; conforme a C.N.F. 29 maggio 2003, n. 118).

Anche l'omessa fatturazione dei compensi è disciplinarmente rilevante, non solo per l'evasione fiscale quanto anche per l'evasione contributiva e previdenziale in danno della Cassa Forense, e quindi dei colleghi.

Quanto al capo c) dell'incolpazione, il teste \*, confermando l'esposto del 10 maggio 2001, si è espresso nei termini che si riportano: *"Ribadisco che gli incarichi da me affidati all'avv. \*, in particolare quello relativo alla richiesta di un finanziamento ai sensi della legge n. 108/96 e l'altro relativo alla cancellazione di protesti cambiari, non furono da lui eseguiti, come io ebbi a constatare attraverso ricerche che ebbi a fare personalmente presso gli uffici competenti. Confermo anche che l'avv. \* non provvide a costituirsi parte civile nel mio interesse, tanto che dovetti provvedere con altro legale. Una volta feci sottoscrivere una procura che ho allegato all'esposto e che ho saputo che in realtà non ha valore giuridico alcuno. Faccio anche presente che non mi ha mai restituito, neppure al legale successivamente subentrato, i documenti che gli avevo consegnato, nonostante espresse formali istanze in tal senso, anche per la restituzione del fondo spese di lire 2.000.000. Alle mie insistenti richieste di notizie circa il finanziamento, l'avv. \* mi rispondeva in modo assolutamente confuso facendo riferimento ora a un ente ora a un altro quali erogatori del detto finanziamento, e mi fece altresì aprire un conto corrente presso la Banca \*, a nome di mia sorella, in quanto a suo dire la mia posizione di protestato non me lo consentiva. Sul detto conto avrebbero dovuto essere versati i soldi del finanziamento. In un primo momento propose di utilizzare un suo conto corrente"*.

Le dichiarazioni dell'esponente sono precise e concordanti, e trovano conforto nella documentazione da costui riversata in atti.

Più volte, anche in forma scritta, il sig. \* ha chiesto informazioni sullo stato delle sue delicate pratiche (vedi doc. 2 allegato all'esposto) senza ottenere nessuna informazione.

L'avv. \*, in sede di interrogatorio del 4 dicembre 2001, nemmeno ha ritenuto di prendere immediata posizione difensiva sull'esposto del sig. \* e, salva una generica contestazione degli addebiti, si è riservato di depositare una memoria difensiva.

È per vero pervenuta al Consiglio una dichiarazione del difensore di uno degli imputati che gli riconosce di avere patrocinato al meglio il sig. \*, che rifiutò anche una proposta di risarcimento di lire 48.000.000.

A prescindere dall'interessata (per il proprio assistito) dichiarazione, non sembra al Collegio che possa essere revocata in dubbio la responsabilità disciplinare dell'avv. \* che, di fatto, negò al proprio cliente un'adeguata assistenza legale fornendogli financo notizie destituite di fondamento. Si consideri che riferì al sig. \* che uno degli imputati, tale \*, aveva patteggiato, circostanza rivelatasi non veritiera (si veda il decreto che dispone il giudizio nel procedimento n. \*/1996 R.G.N.R., doc. 1 allegato all'esposto); si consideri che per dare corso all'azione civile l'avv. \* si fece rilasciare dal sig. \* un'invalida procura (allegato 4 all'esposto) e si consideri, inoltre, che dichiarò al sig. \* di avere presentato la richiesta di finanziamento ai sensi della legge n. 108/1996, circostanza risultata non vera; inadempimento mai contestato dall'avv. \*.

Conclusivamente, l'avv. \* nemmeno ha restituito i documenti al sig. \*, che glieli aveva insistentemente richiesti dopo avergli revocato il mandato.

L'avv. \* nemmeno ha negato di avere ricevuto gli acconti dichiarati e non ha ritenuto di produrre

copia delle fatture, semmai emesse.

Pone in essere invero un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di diligenza, correttezza e probità propri della classe forense, l'avvocato che dopo avere assunto un incarico defensionale e avere percepito acconti, non svolga il mandato ricevuto, non informi correttamente il cliente sullo stato della pratica e si renda difficilmente reperibile (così C.N.F. 29 maggio 2003, n. 118).

È parimenti provata la responsabilità disciplinare per il capo d) dell'incolpazione.

L'esposto della sig.ra \*, dimesso personalmente il 14 maggio 1999 al Consigliere avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli, è circostanziato e denso di particolari sulle modalità di affidamento dell'incarico, sul pagamento dell'acconto di lire 2.000.000, preteso insistentemente in contanti, sul mancato svolgimento della pratica, sulla difficoltà di incontrare l'avv. \*, che reiteratamente si faceva negare e, di fatto, sul mancato svolgimento dell'incarico.

L'avv. \*, nell'interrogatorio del 4 dicembre 2001, ha confermato che lo studio assunse l'incarico, che la sig.ra \* gli era stata inviata da un'associazione di assistenza di disadattati e che la sua posizione venne materialmente seguita da un collaboratore di studio.

L'avv. \*, di fatto negando l'incarico nei confronti di tale \*, ha riferito che doveva seguire una posizione pensionistica e che per questa ricevette la somma di lire 700.000 in acconto.

Traspaiono, per vero, dall'esposto alcuni elementi che tratteggiano le difficoltà della sig.ra \* che non inficiano le dichiarazioni circa l'affidamento dell'incarico e il suo mancato espletamento.

L'avv. \*, proprio per la fragilità delle condizioni della sig.ra \*, avrebbe dovuto più diligentemente rendere conto del suo operato e mantenere informata la cliente.

Di contro, non ha prodotto la memoria con i documenti che si era impegnato a depositare al Consiglio, la dichiarazione del suo collaboratore nonché la fattura di acconto, nemmeno per il dichiarato importo ricevuto di lire 700.000, e meno che mai ha dichiarato se e come l'incarico, magari quello per la cura di una posizione pensionistica, venne espletato.

Pure la responsabilità disciplinare per il capo e) dell'incolpazione appare provata.

L'avv. \* ha per vero trattenuto e posto all'incasso un assegno di lire 10.000.000 consegnatoli dalla \* s.a.s. per definire la transazione con la \* s.p.a. Tale incasso avvenne nonostante la \* s.a.s. avesse invitato il professionista a restituirlo. Conseguentemente, così rendendosi inadempiente al mandato, ha esposto la cliente a un pignoramento.

La ricostruzione di tali gravi fatti è indiscutibilmente provata dalla comunicazione del 23 luglio 2001 degli avvocati \* e \*, nuovi legali della \* s.a.s.

La documentazione offerta al Consiglio dall'avv. \* non pare poter essere valutata in chiave difensiva sui gravi addebiti mossigli. Prova ulteriore ne sia che lo stesso incolpato, nel più volte citato interrogatorio del 4 dicembre 2001, ha testualmente dichiarato: *"Entro il 21 dicembre 2001 conto di definire ogni aspetto ulteriore anche di natura patrimoniale"*, dichiarazione confermativa dei fatti a base della segnalazione.

Irrilevante ai fini del presente procedimento, vieppiù della responsabilità disciplinare, è la nota in data 12 gennaio 2002 dei legali della \* s.a.s., che assumono di non avere mai voluto inoltrare al Consiglio alcun esposto e che la lettera del 23 luglio 2001 doveva semplicemente intendersi come richiesta di conciliazione.

Il Consiglio dell'Ordine è sovrano nell'apertura di un procedimento disciplinare qualunque sia la fonte di conoscenza dei presunti illeciti dell'iscritto.

La comunicazione del 23 luglio 2001, proveniente da due avvocati, più che dettagliata su fatti e circostanze riconducibili al conferimento di un incarico e alle modalità del suo espletamento è dunque qualificata notizia per l'avvio del procedimento disciplinare.

Sul capo f) dell'incolpazione la responsabilità dell'avv. \* è indubbia, non avendo provveduto a compensare l'avv. \*, che aveva direttamente incaricato, per l'attività giudiziale da questi svolta avanti al Tribunale di \*.

L'avv. \*, nel corso del suo interrogatorio del 4 dicembre 2001, ha ammesso l'inadempimento, impegnandosi a saldare l'avv. \* a brevissimo (testualmente, in settimana).

Ciò che aggrava la posizione dell'incolpato risiede nel fatto che l'avv. \*, con la memoria in data 6 novembre 2002, ha dichiarato, contrariamente al vero, di avere provveduto a saldare l'avv. \*. Quest'ultimo, invero, su specifica richiesta del relatore, con missiva del 15 novembre 2002, in atti, ha dichiarato di non avere ricevuto somma alcuna.

È monolitica la giurisprudenza del C.N.F. quanto all'obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega ex art. 30 del codice deontologico.

Anche la violazione di cui al capo g) dell'incolpazione è risultata provata.

L'esposto del 28 settembre 2001 della sig.ra \* è circostanziato, corredato da documenti che comprovano come l'avv. \*, dopo avere percepito un acconto di lire 4.000.000 e accettato di assistere la cliente per una posizione debitoria nei confronti della Banca \* originata, a suo dire, da illeciti di un

funzionario di filiale, di fatto abbia rifiutato di patrocinarla assumendo di essere legale del suddetto istituto di credito.

L'esistenza dell'incarico è incontestata, prova ne sia che solo tramite l'intervento del Consiglio la sig.ra \* ha potuto ottenere la restituzione di tutta la residua documentazione consegnata all'avv. \*, al quale reiteratamente e vanamente aveva rivolto ripetute richieste in tale senso (vedi verbale di restituzione dell'11 dicembre 2001).

L'avv. \*, in precedenza, e sempre dopo la conoscenza dell'esposto a suo carico, aveva consegnato al nuovo legale della sig.ra \* solo una minima parte della documentazione (vedi missiva del 13 novembre 2001 da avv. \* ad avv. \*).

L'avv. \*, nel suo interrogatorio del 4 dicembre 2001, ha comunque confermato l'incarico, aggiungendo che dalla revoca del mandato, avvenuta il 22 giugno 2001, la documentazione restava a disposizione della cliente nel suo studio senza che la stessa avesse provveduto a ritirarla.

L'avv. \* ha confermato che i colloqui con la cliente furono quattro e non uno soltanto e, quanto all'eccepito conflitto di interessi, essendo legale della Banca \*, ha affermato che la cliente ne era ben a conoscenza e che riteneva di sfruttarlo a proprio vantaggio.

Ha dichiarato infine che raggiunse un piano di rientro concordato del debito che, tuttavia, la sig.ra \* non onorò.

Nulla ha dichiarato o allegato in merito al fondo spese versato nella rilevante somma di lire 4.000.000, meno che mai la fattura e comunque non ha reso il conto dell'attività in concreto prestata.

Dell'esistenza del rapporto di clientela con l'istituto di credito vi è prova in atti: vedi la missiva del 16 maggio 2002 della direzione generale, richiesta dal Consigliere relatore.

I principi cardine della deontologia probità, lealtà e decoro risultano gravemente offesi dai comportamenti tenuti dall'avv. \* e, anche volendo aderire alle prospettazioni difensive, fanno trasparire un modo assolutamente anomalo e inaccettabile di intendere la professione, con particolare riferimento ai rapporti con i clienti che, per la maggior parte, si sono financo determinati a denunciarlo all'autorità giudiziaria.

L'immagine dell'avvocatura esce fortemente penalizzata da siffatti comportamenti, con gravissima perdita di credibilità nei confronti della cittadinanza e della magistratura..

Il C.N.F. ha ritenuto la responsabilità deontologica dell'avvocato che ha trattenuto somme di spettanza del cliente (Cfr. sentenze 2 aprile 2001, n. 49 e 2 aprile 2001, n. 51).

Ancora più specificamente, è stata ritenuta la responsabilità dell'avvocato che ha trattenuto somme avute in ragione del mandato omettendo di dare il rendiconto al cliente ed effettuando la sottoscrizione apocriфа dei titoli di credito consegnatigli (Cfr. sentenze 11 aprile 2001, n. 64 e 13 dicembre 2000, n. 261).

È stata ritenuta la responsabilità disciplinare dell'avvocato che richieda compensi eccessivi e in misura sproporzionata, sia rispetto alle previsioni di tariffa che alla natura delle prestazioni effettivamente svolte: vedi in particolare i procedimenti per i sig.ri \* e \* (così C.N.F. 29 maggio 2003, n. 98).

Nel comportamento dell'avv. \* è pressoché costante l'omessa informazione ai propri assistiti. È invero obbligo del professionista fornire al cliente tutte le informazioni e inviare allo stesso tutte le comunicazioni necessarie per poter effettuare le scelte e assumere le decisioni più opportune per la tutela dei propri interessi (così C.N.F. 29 maggio 2003, n. 107).

Non può poi tacersi del comportamento dell'avv. \* che, contrariamente al vero, ha allegato fatti e circostanze inverosimili. Ciò appare tanto più negativo se si considera che le dichiarazioni sono state rese al Consiglio.

Ci si riferisce in particolare alla dichiarazione di avere provveduto a soddisfare le pretese economiche dell'avv. \* (capo f). Pure fortemente stigmatizzabile è l'aver affermato falsamente di essere stato cancellato, a richiesta, dall'albo professionale per sottrarsi al giudizio disciplinare.

Può, è vero, riconoscersi all'incolpato in procedimento disciplinare un diritto al silenzio poiché *nemo tenetur se detegere*; una volta, tuttavia, che questi abbia ritenuto di difendersi nel merito delle incolpazioni, non può spingersi a contrastare fatti e situazioni adducendo a discriminante elementi non corrispondenti al vero, con il rischio, oltretutto, di sconfinare nella diffamazione in danno di terzi soggetti.

La reiterazione dei comportamenti, quali emergono alla luce delle risultanze istruttorie, la gravità degli stessi che si sono posti in aperta violazione di quei principi di probità, di lealtà e di correttezza cui devono sempre ispirarsi i rapporti con i propri clienti; e la mancanza di qualsivoglia condotta che possa qualificarsi come riparatrice dei danni causati ai clienti, inducono il Collegio a ritenere che sanzione adeguata, che tenga conto degli elementi soggettivi e di quelli oggettivi, sia quella della radiazione.

P.Q.M.

Il Consiglio, visto l'art. 40 del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933, e successive modificazioni, dichiara l'avv. \* responsabile di tutti gli addebiti di cui ai capi di incolpazione, e applica la sanzione disciplinare della radiazione.

Così deciso in Bologna, 2 febbraio - 21 marzo 2005.

**La decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna è stata confermata dal Consiglio Nazionale Forense con sentenza del 24 marzo - 17 luglio 2006.**

**La sentenza del Consiglio Nazionale Forense non è stata impugnata.**

. . .

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA  
Presidente avv. Lucio Strazziari, relatore avv. Guido Clausi-Schettini

**Viola i doveri di probità, dignità e decoro (art. 5 c.d.f.), lealtà (art. 6 c.d.f.), diligenza (art. 8 e 38 c.d.f.), di adempimento previdenziale e fiscale (art. 15 c.d.f.) e di informazione (art. 40 c.d.f.) l'avvocato che, reiteratamente e nei confronti di più assistiti, incassi somme di denaro per incarichi professionali non svolti ovvero trascurati, senza rendere il conto ai clienti nè dare informazioni ovvero dando informazioni false ai clienti sull'adempimento degli incarichi, trattenendo la documentazione affidatagli ovvero restituendola tardivamente, e senza porre in essere alcuna condotta riparatoria in favore dei clienti.**

**Non viola il dovere di correttezza (art. 6 c.d.f.) l'avvocato che, quale reazione all'atteggiamento ostile e intransigente del giudice, abbandoni l'udienza in una causa civile, senza più ripresentarsi nel prosieguo del giudizio, ove difetti specifica doglianza da parte dell'assistito e tale condotta del legale non abbia creato intralcio al corso della causa.**

**Sanzione adeguata, tenuto conto dell'assenza di precedenti disciplinari e della concentrazione delle condotte in un breve periodo (tre anni nell'ambito dei quasi trenta di iscrizione all'Albo), è la sospensione di sei mesi dall'esercizio della professione.**

. . .

DECISIONE

nei procedimenti disciplinari riuniti al n. \* nei confronti dell'avv. \*, incolpato dei seguenti addebiti:

(nel PD n. \*):

*"Per essere venuto meno ai doveri di probità, correttezza e responsabilità nell'esercizio della professione, avendo assunto l'incarico di tutelare un cliente in un giudizio avanti la Corte di Cassazione, senza essere iscritto all'Albo degli Avvocati abilitati al patrocinio avanti le Magistrature superiori, e comunque non espletando l'incarico ricevuto, nonostante l'acconto percepito; con ciò determinando il passaggio in giudicato della pronuncia impugnanda, con rilevante danno per il cliente.*

*In Bologna, nel gennaio 2001."*

(nel PD n. \*):

*"a) Per avere violato il dovere di probità e decoro, in quanto, nella comparsa di costituzione e risposta per il sig. \* nella causa di separazione giudiziale dalla moglie sig.ra \*, rivolgeva alla controparte le seguenti espressioni offensive 'ciò nonostante, la ricorrente, fraudolentemente e in piena malafede, anche per tentare (ma il tentativo si è tradotto in un 'volgare conato') di avallare l'invocata (e quantomai falsa!!) circostanza che 'il marito vive già altrove' (pag. 3 del ricorso), ha provato di far notificare il ricorso per separazione giudiziale alla residenza fittizia del marito: la prima notifica, fatta eseguire in data 8 marzo 2000, ha avuto il seguente esito 'anzi non potuto notificare in quanto da informazioni assunte e ricerche esperite in loco il suddetto destinatario risulta trasferito' (pag. 5 del ricorso); la ricorrente, non contenta di ciò (benchè a perfetta conoscenza della piena veridicità della predetta relata di notifica negativa dell'8 marzo 2000), con estrema protervia, ricorrendo anche al nominativo di un diverso aiutante ufficiale giudiziario (vedasi pag. 6 del ricorso, dove risulta quale aiutante ufficiale giudiziario non più \*, ma bensì \*!), rifaceva pravamente rinotificare il ricorso in data 16 marzo 2000, ancora una volta, alla predetta residenza fittizia per 'lesinare' una (stentata e, quantomai, stigmatizzabile) notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (pagg. 5 e 6 del ricorso), attribuendole altresì a controparte di utilizzare artatamente menzogne e affermando che 'se fosse un uomo farebbe tornare alla memoria certe deprecabili figure di mascazone d'altri tempi.*

*In Bologna, il 19 aprile 2000, data della comparsa.*

*b) Per avere violato i doveri di fedeltà, lealtà e probità, in quanto, officiato dalle sig.re \* e \* per una causa davanti al Giudice di Pace di Imola, trascurava l'incarico ricevuto non presentando documenti e non presenziando alle udienze, e omettendo inoltre di riferire della causa alle clienti, nonostante le ripetute richieste.*

*In Bologna e Imola, sino all'attualità.*

*c) Per avere violato i doveri di fedeltà, lealtà e probità, in quanto, incaricato dal sig. \* per la causa di divorzio dalla moglie, e di un procedimento per il recupero di un credito nei confronti della ditta \*, ricevendo anche degli acconti per l'attività da svolgere senza emettere fattura, non dava seguito ai mandati ricevuti e, successivamente, nonostante i solleciti del cliente, non provvedeva a restituire la documentazione relativa alle suddette vertenze.*

In Bologna sino all'attualità.

*d) Per avere violato i doveri di fedeltà, lealtà e probità, in quanto, officiato dal sig. \* di seguire numerose pratiche e in particolare quella con il sig. \*, quella con il sig. \* e il procedimento penale pendente davanti la Procura della Repubblica di Bologna, ricevendo anche diversi acconti che non fatturava, trascurava gli incarichi ricevuti, rifiutandosi altresì di rendere il conto delle somme avute dal cliente.*

*In Bologna, sino all'attualità."*

(nel PD n. \*):

*"Per avere violato i doveri di fedeltà, lealtà e probità, in quanto, incaricato dal sig. \*, anche nella qualità di legale rappresentante della \* s.a.s. di seguire numerose pratiche e in particolare quelle contro il condominio di via \* a Bologna, contro la ditta \*, contro il \* Bar, contro il sig. \*, trascurava i mandati ricevuti, rifiutandosi altresì di fornire notizie al cliente sulle pratiche stesse e di restituire la relativa documentazione.*

*In Bologna, sino all'attualità."*

(nel PD n. \*):

*"Per avere violato i doveri di fedeltà, lealtà e probità, in quanto, incaricato dai sig.ri \* e della opposizione a un decreto ingiuntivo notificato loro dalla ditta \*, trascurava l'incarico ricevuto di talchè il decreto diveniva irrevocabile e gli esponenti subivano un procedimento di esecuzione, e ometteva inoltre di rendere il conto delle somme ricevute anche per altre pratiche affidategli.*

*In Bologna, sino all'attualità."*

(nel PD n. \*):

*"a) Essere venuto meno ai doveri di lealtà e correttezza per non essersi presentato, nella sua qualità di difensore di fiducia dell'imputato \*, all'udienza dibattimentale del 28 maggio 2002, avanti l'Ufficio del Giudice di Pace Penale di Bologna, senza avere addotto motivi a giustificazione della sua assenza.*

*In Bologna, il 28 maggio 2002.*

*b) Essere venuto meno ai doveri di lealtà e correttezza per non essersi presentato, nella sua qualità di difensore di fiducia dell'imputato \*, all'udienza dibattimentale del 14 maggio 2003, avanti il Tribunale Penale di Bologna, in composizione monocratica, senza avere addotto motivo a giustificazione della sua assenza.*

*In Bologna, il 14 maggio 2003.*

*c) Essere venuto meno ai doveri di correttezza, probità e decoro, perchè, a fronte di una ordinanza del Giudice di Pace di Bologna, nella causa civile n. \*/04 R.G., abbandonava l'udienza del giorno 29 giugno 2004 senza alcuna giustificazione, e senza più ripresentarsi nel prosieguo della causa; con ciò pregiudicando anche gli interessi del proprio assistito.*

*In Bologna, il giorno 29 giugno 2004 e nel periodo susseguente fino all'8 settembre 2004, data di emissione della sentenza."*

#### Fatto e svolgimento del procedimento

Con esposto presentato il 2 ottobre 2003, il sig. \*, quale liquidatore della società \*, lamentava la mancata proposizione di un ricorso per cassazione da parte dell'avv. \*, nonostante l'incarico conferitogli in proposito. L'esponente aggiungeva che, per il ricorso, l'avv. \*, già legale della predetta società in liquidazione nel giudizio d'appello, aveva chiesto e ottenuto due fondi spese, di cui uno, di lire 10.000.000 circa, per sé e uno, di lire 1.000.000, con assegno che avrebbe dovuto inviare al proprio corrispondente in Roma, avv. \*.

Successivamente, il sig. Rizzoli aveva tentato più volte, ma senza successo, di mettersi in contatto con l'avv. \* per avere notizie sull'andamento della pratica, per cui aveva deciso di rivolgersi direttamente all'avv. \* di Roma. Quest'ultimo gli riferiva di non sapere nulla della pratica e di non avere mai ricevuto l'assegno di lire 1.000.000, che, in effetti, non risultava incassato.

Da un controllo effettuato presso la Cancelleria della locale Corte d'Appello, il sig. \* apprendeva, quindi, che la sentenza in questione era ormai divenuta definitiva, essendo inutilmente decorsi i termini per proporre impugnazione.

Per tali fatti, all'adunanza del 5 maggio 2004, questo Consiglio deliberava l'apertura del procedimento disciplinare rubricato sotto il numero \*.

Nel corso dell'udienza tenutasi il 25 maggio 2005, a tale procedimento venivano, poi, riuniti quelli rubricati sotto i numeri \*, \*, \* e \*.

Si tratta, per quanto riguarda il P.D. n. \*, di quattro esposti, a loro volta già riuniti, presentati dall'avv. \*, dalle sig.re \*, \* e \*, dal sig. \* e dal sig. \*.

Il primo, di cui al capo a) dell'inculpazione, ha per oggetto alcune espressioni contenute in una comparsa redatta dall'avv. \* e giudicate offensive dall'esponente.

Va premesso che alla citata udienza del 25 maggio 2005, l'inculpato ha affermato che non era sua intenzione offendere l'onorabilità dell'avv. \*, manifestando, comunque, il proprio rincrescimento per l'accaduto e porgendo le scuse alla collega. Quest'ultima, preso atto del chiarimento intervenuto, ha dichiarato di rinunciare all'esposto.

Tali circostanze andranno opportunamente valutate nel prosieguo, esimendoci da una diffusa trattazione sul punto.

Il secondo esposto (capo b) riguardava un mandato conferito all'avv. \* dalle sig.re \*, \* e \* per una causa



civile davanti al Giudice di Pace di Imola. Secondo le esponenti, che allegavano anche documentazione a sostegno del loro assunto, l'incolpato avrebbe trascurato l'incarico, omettendo di partecipare ad alcune udienze, di presentare documenti e, comunque, di informarle sull'andamento della causa, nonostante le ripetute richieste a riguardo.

Il terzo esposto (di cui al capo c), presentato dal sig. \*, concerne due incarichi, uno per il recupero di un credito professionale e l'altro per questioni familiari, affidati all'avv. \* e per i quali erano stati anche corrisposti degli acconti. Ciò nonostante il legale ometteva di dare seguito ai mandati, rispondendo in modo evasivo (o, infine, non rispondendo affatto) alle ripetute richieste, verbali e scritte, di informazioni in proposito e trattenendo anche la documentazione ricevuta dal cliente.

Il quarto esposto confluito nel PD n. \* (capo d) riguarda la vicenda riferita dal sig. \*, il quale, a partire dal 1995, avrebbe officiato l'avv. \* di numerosi mandati relativi a pratiche, civili e penali, corrispondendo anche, nel corso del tempo, diversi acconti richiesti dal legale e non fatturati.

Dal 1999, poi, tali richieste sarebbero divenute più pressanti e ingiustificate, il che, unito a un'apparente trascuratezza nella gestione delle pratiche e dello studio in genere (con il continuo avvicendamento di impiegate e collaboratori), avrebbe indotto il sig. \* a chiedere un incontro chiarificatore con il legale.

In occasione di tale incontro, asseritamente svoltosi nel luglio del 2000, il cliente sarebbe stato rassicurato sulla puntuale esecuzione degli incarichi ricevuti. E, tuttavia, l'atteggiamento dell'avv. \* non sarebbe mutato, tanto da indurre il cliente a rivolgersi a questo Consiglio, con l'esposto del 20 luglio 2001.

Il PD, rubricato sotto il n. \*, nasce ancora da lamentati inadempimenti di incarichi professionali. In particolare, nell'esposto presentato il 31 dicembre 2003, il sig. \*, anche in qualità di legale rappresentante della \* s.a.s., afferma di essere stato per anni cliente dell'avv. \*, il quale, peraltro, avrebbe negli ultimi tempi trascurato le pratiche affidategli, rifiutando altresì di fornire informazioni sulle stesse e di restituire la relativa documentazione. Per alcune pratiche, quale ad esempio il recupero crediti contro la ditta \* o l'opposizione all'esecuzione promossa dal condominio di via \*, il cliente ignorava addirittura se vi fossero azioni in corso, non ricevendo più notizie da anni e non disponendo di ulteriori elementi per ricostruire le eventuali iniziative intraprese dal legale.

Analoghe doglianze formano oggetto degli esposti presentati dai sig.ri \* e \*, come riportato dall'incolpazione relativa al PD n. \*. In questo caso, si trattava specificamente di un decreto ingiuntivo notificato agli esponenti dalla ditta \* e divenuto irrevocabile per l'asserita negligenza dell'avv. \*, il quale avrebbe inoltre omesso di restituire la relativa documentazione e di rendere il conto delle somme ricevute anche per altre pratiche affidategli.

Il PD rubricato sotto il n. \* riguarda, invece, alcune segnalazioni dell'autorità giudiziaria di Bologna per comportamenti processuali dell'avv. \* e, segnatamente, ingiustificata assenza dalle udienze o allontanamento dalle medesime.

In particolare, l'episodio riportato nell'incolpazione *sub a*) si sarebbe verificato il 28 maggio 2002, con la mancata comparizione, quale difensore d'ufficio del sig. \*, all'udienza fissata davanti al locale Ufficio del Giudice di Pace.

L'incolpazione *sub b*) riguarda l'assenza, questa volta quale difensore di fiducia dell'imputato \*, all'udienza tenutasi il 14 maggio 2003 davanti al Tribunale di Bologna in composizione monocratica, mentre quella *sub c*) si riferisce a una condotta tenuta dall'avv. \* in una causa civile davanti al locale Giudice di Pace. In quest'ultimo caso, nel corso di un'udienza svoltasi il 29 giugno 2004, a fronte di un'ordinanza del giudice, che non accoglieva le sue richieste istruttorie, l'avv. \* avrebbe abbandonato l'aula, senza più ripresentarsi nel prosieguo della causa, omettendo inoltre ogni ulteriore attività difensiva in favore della propria assistita.

All'udienza del 25 maggio 2005, preceduta dalle notifiche di rito, compariva l'incolpato, mentre non era presente il P.M.

Dopo la riunione dei procedimenti sopra richiamati, il Presidente procedeva alla lettura dei relativi capi di incolpazione. Si procedeva quindi all'audizione dei testimoni, tutti esponenti nei diversi procedimenti disciplinari, poi riuniti. Per ordine e chiarezza di esposizione si seguirà la successione di questi ultimi nel riportare le deposizioni dei testi.

Per il PD n. \* veniva sentito il sig. \*, il quale confermava integralmente l'esposto presentato al Consiglio.

Per il PD n. \*, capo a), si è già detto delle dichiarazioni concilianti dell'avv. \* e di quelle rese in senso conforme dall'incolpato. Il Consiglio, preso atto del chiarimento intercorso tra le parti, riteneva pertanto di rinunciare all'audizione della teste.

Nel capo b) del PD n. \*, riferivano le sig.re \*, \* e \*, le quali confermavano l'esposto presentato al Consiglio il 10 luglio 2001. La sig.ra \* specificava, inoltre, che l'oggetto della loro doglianza era costituito dalla totale assenza di informazioni sullo stato delle cause affidate all'avv. \* e sulle attività difensive da questi intraprese. Si trattava, in particolare, degli incarichi per tre cause civili, oltre alla valutazione di

eventuali iniziative penali per un testamento asseritamente falso. Il legale era stato infatti scelto proprio in virtù della sua competenza anche in tale campo, per cui avrebbe potuto preparare la difesa in modo completo.

Tale circostanza era confermata anche dalla sig.ra \*, la quale ricordava altresì l'incoerenza delle risposte fornite in proposito dall'avv.\* (ad esempio, in un primo momento il legale avrebbe affermato che il testamento era falso, secondo il giudizio del consulente d'ufficio, mentre pochi giorni dopo avrebbe detto che lo stesso era in parte vero e in parte falso).

Il sig.\* deponendo in merito al capo c) del PD n.\*, confermando integralmente l'esposto presentato il 14 dicembre 2001; precisava altresì di avere ottenuto successivamente la restituzione dei documenti e, segnatamente, quelli relativi alla questione del mantenimento del figlio e ad una vertenza di lavoro, avendo così la conferma che l'avv.\* non aveva svolto alcuna attività difensiva in proposito.

A domanda dell'incolpato, il sig.\* ribadiva inoltre di avergli corrisposto anche dei compensi "in nero".

Per il capo d) del PD n.\*, il Collegio rinunciava alla deposizione dell'esponente \*, risultato sconosciuto all'indirizzo, nulla eccedendo a riguardo l'avv.\*, che produceva il carteggio relativo al suo rapporto con il cliente in questione.

Per il PD n.\* veniva sentito il sig.\*, il quale confermava l'esposto presentato il 31 dicembre 2003, aggiungendo di non avere ricevuto, successivamente, alcuna notizia circa lo stato delle pratiche, né la restituzione dei relativi documenti.

A sua volta, la sig.ra \* confermava l'esposto presentato al Consiglio insieme al marito, oggetto del PD n.\*; aggiungeva che l'incarico di presentare opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla ditta \* era stato accompagnato da un fondo spese di 500 euro. I coniugi non avevano più saputo nulla della causa sino a quando avevano ricevuto la notifica dell'atto di precetto.

Comprensibilmente allarmata, la sig.ra \* aveva quindi chiesto chiarimenti all'avv.\*, il quale l'aveva rassicurata dicendole che, di lì a poco, era fissata un'udienza davanti al Tribunale di Porretta Terme. Il giorno convenuto, l'odierna esponente aveva pertanto accompagnato a Porretta Terme l'avv.\* che, dopo averla fatta attendere fuori dall'aula, le aveva riferito di avere raggiunto, nell'occasione, un accordo con il legale di controparte.

Peraltro, dopo circa venti giorni, si era presentato l'ufficiale giudiziario per il pignoramento. La sig.ra \* aveva allora preso contatto con l'avvocato avversario, il quale le aveva detto di non avere mai sentito, neppure telefonicamente, l'avv.\*.

La sig.ra \* riuscì comunque a ottenere la sospensione dell'esecuzione del pignoramento e, successivamente, la pendenza fu definita con l'assistenza di altro legale.

Per confutare le dichiarazioni della teste, l'avv.\* produceva una copia dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, rappresentando che il precetto era stato notificato ai propri assistiti a seguito della provvisoria esecuzione concessa dal giudice.

A domanda dell'incolpato, la teste ammetteva di avere ricevuto, insieme al marito, una raccomandata del 20 luglio 2004, nella quale l'avv.\* comunicava, tra l'altro, che le pratiche erano a loro disposizione dal giorno del ricevimento della raccomandata stessa. Precisava, tuttavia, di non essere stata messa nelle condizioni di provvedere al ritiro, poiché, quando si era recata presso lo studio del legale, le era stato risposto che lo stesso era impegnato e, se cercava di raggiungerlo per telefono, un suo collaboratore le diceva, immancabilmente, di richiamare in un altro momento.

L'avv.\*, a questo punto, si dichiarava disponibile a depositare il giorno successivo la documentazione richiesta presso la sede del Consiglio.

Per le segnalazioni di cui al PD n.\*, l'incolpato affermava di non essersi presentato al processo nei confronti del sig.\* (capo a), in quanto lo stesso gli aveva riferito che si sarebbe fatto assistere da un difensore di fiducia, mentre l'imputato\* (capo b), di cui era difensore di fiducia, gli aveva detto che si sarebbe avvalso di altro legale, essendo intervenuto un contrasto sulla linea difensiva da seguire.

Quanto infine al comportamento tenuto nella causa civile pendente davanti al Giudice di Pace di Bologna (capo c), l'incolpato si giustificava asserendo trattarsi di una legittima reazione all'atteggiamento assunto dal giudice, avv.\*.

Il Collegio, quindi, dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale e dava la parola all'incolpato, il quale svolgeva argomentazioni a difesa, riportandosi ai propri scritti e alle dichiarazioni rese nell'interrogatorio, e concludeva con una richiesta di proscioglimento da tutte le incolpazioni.

Il Collegio di riservava di deliberare e, all'esito, decideva come in dispositivo.

#### Motivi della decisione

Le violazioni disciplinari delle quali è chiamato a rispondere l'avv.\* sono principalmente costituite da omissioni nell'esecuzione dei mandati ricevuti (PD n.\*, n.\* capi b), c), d) e n.\*), talvolta accompagnate dalla riscossione di compensi non fatturati e dei quali non veniva poi reso il conto ai clienti (così nel caso dei sig.ri \* e \*).

A giudizio del Consiglio, tali violazioni risultano provate, all'esito dell'istruttoria svolta, con la sola

eccezione degli episodi riportati nell'esposto del sig.\* (PD n. \*, lett. d).

Questi non è stato sentito all'udienza del 25 maggio 2005, poiché la notifica non è andata a buon fine essendo il teste risultato sconosciuto all'indirizzo. E, tuttavia, l'esame della corrispondenza intercorsa tra l'avv. \* e il proprio assistito consente di ricondurre le doglianze di quest'ultimo a un contesto specificamente economico, correlato al pagamento delle parcelle presentategli dal legale (v. in particolare la lettera raccomandata in data 14 maggio 2001 dell'avv. \*, che riepiloga la situazione debitoria del cliente in relazione alle varie pratiche, contestandogli, tra l'altro, un pagamento con assegno risultato insoluto).

Sul punto, la risposta del sig. \*, affidata, pare, al solo esposto depositato il 20 luglio successivo, è piuttosto vaga, come complesso e, a tratti, confuso sembra il rapporto professionale tra il legale e il proprio assistito, per cui non può comunque ritenersi raggiunta la prova di illeciti disciplinari commessi nell'occasione.

Va inoltre rilevata, per il PD originariamente rubricato sotto il n. \*, la parziale difformità tra le dichiarazioni degli esponenti, sig.ri \* e \*, dalle quali emergerebbe un'assoluta inerzia dell'avv. \*, e le produzioni di quest'ultimo, che ha documentato lo spiegamento di un'attività difensiva, sia pure dall'esito negativo, nel procedimento monitorio promosso dalla ditta \*.

Resta il fatto che l'incolpato non ha reso il conto delle somme ricevute e che lo stesso, al momento della celebrazione del procedimento disciplinare, ossia dopo più di dieci mesi dalla intervenuta revoca del mandato, tratteneva ancora la documentazione dei clienti. Il che comporta necessariamente un giudizio di colpevolezza, anche se solo nei termini sopra precisati.

Le circostanze riportate negli esposti dei sig.ri \*, \*, \* e \*, \* e \* hanno invece superato pienamente il vaglio della trattazione in udienza del procedimento, con conseguente affermazione di responsabilità dell'incolpato a riguardo.

In questo senso, la produzione, nel corso dell'esame delle sorelle \*, di una fattura e della ricevuta di restituzione di documenti non inficia il riferimento delle esponenti, che concerne la negligente conduzione della causa davanti al Giudice di Pace di Imola e, soprattutto, l'assoluta mancanza di informazioni in proposito.

Allo stesso modo, le puntuali risposte del sig. \* alle domande dell'avv. \* confermano la tardiva restituzione dei documenti relativi alle due vertenze affidategli e la sua assoluta inerzia a riguardo. L'esponente ha inoltre ribadito, senza contraddizioni sul punto, di avere corrisposto al legale alcune somme poi non fatturate.

Infine, le deposizioni dei testi \* e \* si sono risolte nel mero richiamo ai rispettivi esposti, senza che l'incolpato muovesse loro contestazione alcuna. Conseguentemente, in assenza di ulteriori elementi capaci di inficiarne l'attendibilità, non vi è motivo per dubitare dell'esattezza dei relativi riferimenti.

La gravità dei fatti in questione è indubbia, considerata, in particolar modo, la reiterazione dei medesimi e la pressochè totale assenza di condotte riparatorie da parte dell'incolpato.

In alcuni casi, infatti, la semplice restituzione, prima della celebrazione del procedimento disciplinare, dei documenti richiesti dai clienti o, comunque, un comportamento più conciliante rispetto alle loro, legittime, rivendicazioni, avrebbe probabilmente consentito un giudizio meno severo sull'operato del legale.

Sanzione adeguata appare, dunque, quella della sospensione dall'esercizio della professione.

Peraltro, considerate l'assenza di precedenti disciplinari e la concentrazione in un breve periodo (tre anni nell'ambito dei quasi trenta di iscrizione all'Albo) delle condotte disciplinarmente rilevanti, la sanzione suddetta andrà contenuta nella misura di mesi sei.

L'incolpato deve essere invece assolto con riferimento ai procedimenti disciplinari, già rubricati sotto il n. \*, che nascono dalle tre segnalazioni della locale autorità giudiziaria.

Per i due procedimenti penali, pendenti l'uno davanti al Giudice di Pace e l'altro davanti al Tribunale in composizione collegiale, le giustificazioni addotte dall'avv. \* circa la mancata presenza alle udienze sono verosimili e, comunque, non contraddette da elementi di segno contrario.

Inoltre, non sembra che l'assenza del legale abbia pregiudicato la trattazione dei due processi, risultando, dai relativi verbali, prontamente reperito un difensore d'ufficio in sostituzione (anche se, poi, il Tribunale ritenne di attivare l'ulteriore procedura di ricerca del difensore tramite *call center*, rinviando l'udienza del 14 maggio 2003).

Quanto alla causa civile, l'allontanamento dall'udienza del 29 giugno 2004 e il successivo comportamento processuale costituirebbe, secondo l'assunto dell'incolpato, una legittima reazione all'atteggiamento, ostile e intransigente, assunto dal Giudice di Pace.

Peraltro, a prescindere dalle valutazioni sull'opportunità di un simile contegno, resta il fatto che il medesimo, in assenza di specifica doglianza della parte assistita dall'avv. \*, non è valutabile sotto il profilo disciplinare, non avendo comunque creato intralcio al corso del giudizio di cui trattasi.

Si è detto, infine, della rinuncia all'esposto effettuata dall'avv. \*, in relazione ai chiarimenti forniti e alle scuse presentate dall'avv. \* alla collega. Considerato, pertanto, l'oggetto del procedimento

disciplinare, il Consiglio non può che prendere atto della conciliazione intervenuta tra i colleghi, deliberando in conformità.

P.Q.M.

Il Collegio, visto l'art.40 del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933 e successive modificazioni, dichiara l'avv. \* responsabile per gli addebiti di cui ai capi di incolpazione relativi agli esposti presentati dai sig.ri \*, \*, \* e \*, \*, \* e \* e \*, e applica la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per mesi sei; assolve l'avv. \* dagli esposti presentati dall'avv. \*, dal Giudice di Pace Civile di Bologna, dal Giudice di Pace Penale di Bologna e dal Tribunale Penale di Bologna, per insussistenza di elementi di rilevanza disciplinare, e dall'esposto presentato dal sig. \*, mancando la prova della sussistenza di elementi di rilevanza disciplinare. Così deciso in Bologna, 25 maggio 2005 - 3 settembre 2007.

**La decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna è stata confermata dal Consiglio Nazionale Forense con sentenza del 29 ottobre - 28 dicembre 2009.**

**La sentenza del Consiglio Nazionale Forense non è stata impugnata.**

...

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA  
Presidente avv. Lucio Strazziari, relatore avv. Annalisa Atti

**Viola i doveri di dignità e decoro (art. 5 c.d.f.), di diligenza (art. 8 c.d.f.), di adempimento previdenziale e fiscale (art. 15 c.d.f.), di colleganza (art. 22 c.d.f.), di collaborazione con il Consiglio dell'Ordine di appartenenza (art. 24 c.d.f.), di soddisfare le prestazioni affidate a collega (art. 30 c.d.f.), di dare comunicazione a collega della elezione di domicilio presso lo stesso (art. 31 c.d.f.), e l'obbligo di restituzione di documenti (art. 42 c.d.f.), l'avvocato che non emetta fattura per compenso ricevuto dal cliente, che non comunichi a collega la sua nomina quale domiciliatario, che ometta di corrispondere il dovuto a collega domiciliatario che aveva officiato, che non restituisca né al cliente né al difensore subentrato la documentazione ricevuta dall'assistito, e che non ritiri svariate raccomandate a.r. inviategli dal Consiglio dell'Ordine**

**Sanzione adeguata è la sospensione per dieci mesi dall'esercizio della professione.**

...

DECISIONE

nei procedimenti disciplinari riuniti al n. \* nei confronti dell'avv. \*, incolpato dei seguenti addebiti:

(nel PD n. \*):

"Per avere violato l'art. 31 del codice deontologico forense, nonché il generale dovere di colleganza, per avere indicato come proprio domiciliatario in causa pendente presso il Foro di \* la collega avv. \*, senza averla preventivamente informata e senza averne ricevuto previamente il consenso.

In \*, nel mese di gennaio 2007"

(nel PD n. \*):

"Avere violato il dovere di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega (art. 30 c.d.f.), avendo ommesso di onorare l'obbligazione di rimborso spese, competenze e onorari dovuti all'avv. \* del Foro di \*, incaricato quale procuratore corrispondente nella causa promossa avanti il Tribunale Civile di \* fra la \* s.r.l., la \* Assicurazioni s.p.a e la Banca \* s.p.a.

Fatti commessi dall'affidamento dell'incarico professionale fino all'attualità."

(nel PD n. \*):

"Per avere violato gli obblighi di dignità e decoro (art. 5 c.d.f.), di diligenza (art. 8 c.d.f.) e di collaborazione con il Consiglio dell'Ordine di appartenenza (art. 24 c.d.f.), per non avere curato il ritiro di svariate raccomandate a.r. allo stesso inviate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, e precisamente:

a) la raccomandata a.r. in data 17 luglio 2008 (contenente la comunicazione dell'apertura del distinto procedimento disciplinare n. \*), inviata all'indirizzo di viale \* a Bologna;

b) la raccomandata a.r. in data 20 settembre 2008 (contenente la comunicazione dell'apertura del distinto procedimento disciplinare n. \*), inviata all'indirizzo di viale \* a Bologna;

c) la raccomandata a.r. in data 15 ottobre 2008 (contenente la comunicazione relativa alla presentazione di esposto), inviata all'indirizzo di viale \* a Bologna;

d) la raccomandata a.r. in data 31 ottobre 2008 (contenente la comunicazione dell'apertura del distinto procedimento disciplinare n. \*), inviata all'indirizzo di viale \* a Bologna;

e) la raccomandata a.r. in data 10 novembre 2008 (contenente la predetta raccomandata a.r. del 20 settembre 2008, ritornata al mittente per compiuta giacenza), inviata all'indirizzo di viale \* a Bologna;

f) la raccomandata a.r. in data 11 dicembre 2008 (contenente la convocazione a comparire all'adunanza

consiliare del 26 gennaio 2009), inviata all'indirizzo di viale \* a Bologna;  
g) la raccomandata a.r. in data 11 dicembre 2008 (contenente la convocazione a comparire all'adunanza consiliare del 26 gennaio 2009), inviata all'indirizzo di via \* a Bologna.

In Bologna, dal 18 luglio 2008 al 12 dicembre 2008."

(nel PD n. \*):

"Per avere violato il dovere di adempimento fiscale e previdenziale (art. 15 c.d.f.), avendo omesso di rilasciare fattura al cliente per le somme percepite a titolo di compenso professionale.

In Bologna, dal maggio 2005 all'attualità"

(nel PD n. \*):

"Per avere violato il disposto degli artt. 42, 22 e 24 c.d.f., non avendo restituito al cliente che li richiedeva senza ritardo documenti e titoli in suo possesso a seguito della revoca del mandato; non avendo risposto ad analoghe richieste rivoltegli dal nuovo difensore del cliente; non avendo risposto alla richiesta di chiarimenti indirizzatagli in proposito dal Consiglio dell'Ordine.

In Bologna, dal giugno 2008 all'attualità"

Fatto e svolgimento del procedimento

(PD n. \*)

Nel febbraio 2007 giungeva al Consiglio segnalazione, da parte del Tribunale di \*, a carico dell'avv. \*, il quale aveva nominato come domiciliataria e codifensore in una controversia pendente davanti a quell'Ufficio una collega di tale Foro, che negava invece di essere stata interpellata in proposito, e di avere mai prestato il proprio consenso al conferimento dell'incarico.

L'avv. \*, nonostante l'Ordine gli avesse inviato a febbraio e maggio 2007 due lettere di richiesta di chiarimenti, non ha mai risposto all'invito.

Con delibera del 2 aprile 2008 veniva aperto procedimento disciplinare con il capo di incolpazione riportato in epigrafe, e veniva fissata udienza dibattimentale di discussione al 18 novembre 2009.

All'udienza dibattimentale nessuno si presentava per l'incolpato. Dato atto della compresenza di numerosi procedimenti pendenti nei confronti dell'avv. \*, tutti chiamati alla medesima udienza dibattimentale, essi venivano riuniti a quello portante il n. \*.

(PD n. \*)

Con esposto ricevuto dall'Ordine il 21 marzo 2008, l'avv. \* di \* esponeva di essere stato contattato dall'avv. \* per essere nominato domiciliatario di questi in una procedura esecutiva presso terzi a favore di un di lui cliente. Terminata l'attività, egli aveva presentato la propria nota al collega, senza tuttavia ricevere nessun riscontro e nessun pagamento; tanto da essere stato costretto a promuovere azione davanti al Giudice di Pace di \*, dal quale aveva ottenuto – contumace l'avv. \* – sentenza di condanna del collega al pagamento delle proprie competenze. Anche in seguito a ciò, non aveva ricevuto alcun cenno da parte dell'avv. \*, e anzi questi non aveva dato seguito neppure a una ipotesi di accordo sul pagamento rateale del debito, concordata tra l'esponente e l'avv. \*, collega di studio dell'avv. \*. L'esponente aveva quindi richiesto pignoramento immobiliare a carico dell'avv. \*, ancora una volta senza esito positivo.

L'avv. \*, nonostante l'invito rivoltegli a fornire chiarimenti in proposito, nulla ha risposto. Con delibera del 28 luglio 2008, veniva aperto procedimento disciplinare con il capo di incolpazione riportato in epigrafe, e veniva fissata udienza dibattimentale di discussione al 18 novembre 2009.

All'udienza dibattimentale nessuno si presentava per l'incolpato, e il procedimento veniva riunito a quello portante il n. \*.

(PD n. \*)

Il 26 gennaio 2009 veniva aperto d'ufficio procedimento disciplinare nei confronti dell'avv. \* per non avere questi curato il ritiro di numerose raccomandate pervenutegli da parte dell'Ordine, quali quelle in data 17 luglio 2008, 20 settembre 2008, 15 ottobre 2008, 31 ottobre 2008, 10 novembre 2008, 11 dicembre 2008, sia presso l'indirizzo di studio, sia presso quello di residenza.

Pertanto veniva aperto procedimento disciplinare con il capo di incolpazione riportato in epigrafe, e veniva fissata udienza dibattimentale di discussione al 18 novembre 2009.

All'udienza dibattimentale nessuno si presentava per l'incolpato, e il procedimento veniva riunito a quello portante il n. \*.

(PD n. \*)

Con esposto ricevuto dall'Ordine il 24 settembre 2009, il sig. \* lamentava che gli avvocati \* e \*, i quali lo avevano difeso il primo in due procedimenti pendenti presso uffici giudiziari di \* e il secondo, come domiciliatario, davanti alla Corte d'Appello di Bologna, non gli avessero rilasciato idonea documentazione fiscale per le somme loro corrisposte a titolo di compenso professionale.

L'avv. \*, nonostante l'invito rivoltegli a fornire chiarimenti in proposito, nulla ha risposto. Con delibera dell'11 marzo 2009, veniva aperto procedimento disciplinare con il capo di incolpazione riportato in epigrafe, e veniva fissata udienza dibattimentale di discussione al 18 novembre 2009.

All'udienza dibattimentale nessuno si presentava per l'incolpato, e il procedimento veniva riunito a quello portante il n. \*.

(PD n. \*)

Con esposto ricevuto dall'Ordine il 22 settembre 2008, il sig. \* lamentava di avere incaricato nel 2007 l'avv. \* di curare per suo conto una procedura di sfratto per morosità; tuttavia, dopo l'udienza di convalida dello sfratto l'esponente non era più riuscito ad avere contatti con l'avv. \*, il quale nulla aveva risposto, neppure dopo esser stato raggiunto dalle revoca del mandato defensionale, e neppure dopo esser stato più volte sollecitato dal nuovo difensore dell'esponente.

L'avv. \*, nonostante l'invito rivoltogli a fornire chiarimenti in proposito, nulla ha risposto. Con delibera del 25 marzo 2009, veniva aperto procedimento disciplinare con il capo di incolpazione riportato in epigrafe, e veniva fissata udienza dibattimentale di discussione al 18 novembre 2009.

All'udienza dibattimentale nessuno si presentava per l'incolpato, e il procedimento veniva riunito a quello portante il n. \*.

Una volta dato luogo alla riunione dei cinque procedimenti pendenti nei confronti dell'avv. \* chiamati alla stessa udienza, il Consigliere relatore avv. Annalisa Atti svolgeva la relazione sui fatti di cui era procedimento. All'esito, il Consiglio prendeva atto che nessuno dei tre testimoni, sig.ri \* e \* e avv. \*, pur regolarmente intimati, era presente all'udienza; ritenuta non necessaria la loro audizione, si dava luogo alla camera di consiglio.

#### Motivi della decisione

Nonostante la diversità dei fatti oggetto dei cinque procedimenti disciplinari (alcuni riguardanti il mancato riscontro a comunicazioni e richieste, o addirittura l'irrintracciabilità dell'incolpato, altri l'inadempimento dell'incolpato ai propri specifici doveri di collaborazione, fatturazione, pagamento e consultazione), il Consiglio ritiene che in tutti si rinvenga un tratto comune, sintomatico di un *modus operandi* dell'avv. \*, per di più costante in un lasso di tempo piuttosto esteso (all'incirca, dall'anno 2004 all'anno 2009): la violazione sistematica, da parte dell'avv. \*, del generale dovere di diligenza, di cui all'art. 8 c.d.f., declinato poi in numerose previsioni specifiche del codice nelle particolarità dei rapporti con colleghi, istituzioni, clienti (così gli artt. 30, 31 e 42 nei rapporti di colleganza, 24 nei rapporti con l'Ordine di appartenenza, 15, 22 e 24 nei rapporti con i clienti, tutti richiamati dai vari capi di incolpazione che hanno attinto l'avv. \*).

Il generale dovere di diligenza imposto all'avvocato, infatti, non riguarda solo la corretta, e appunto diligente, prestazione d'opera professionale, intesa nel suo nucleo caratteristico (corretta, informata e preparata assistenza in giudizio), ma anche la cura di tutte quelle prestazioni accessorie (pronto riscontro alle richieste di clienti, colleghi e istituzioni, pronto adempimento degli obblighi di restituzione, fatturazione e analoghi) che sono corollario della prestazione tipica dell'avvocato.

Anche il sostanziale disinteresse mostrato dall'incolpato nei confronti dei numerosi addebiti disciplinari – pur da lui conosciuti da tempo sufficiente a svolgere le proprie più ampie difese – nonché nei confronti della stessa udienza dibattimentale – di cui aveva avuto notizia tramite notifica eseguita a mani proprie – confermano la prognosi di negligenza e di scarsa attenzione, le quali a loro volta sono sintomatiche di un generale modo disordinato e disorganizzato di condurre la professione, con i rischi che ciò comporta soprattutto per il cittadino che all'avvocato si affida per la tutela dei propri diritti, attività che non tollera imprecisioni, indifferenza, elusione di responsabilità.

Occorre dare atto che, dopo la celebrazione dell'udienza dibattimentale, il 2 dicembre 2009 l'avv. \* ha fatto pervenire al Consiglio un proprio scritto difensivo, nel quale tuttavia nulla si dice di concreto circa gli addebiti, se non un generico riferimento a gravi e oggettive circostanze personali, nè descritte né tanto meno documentate.

La gravità e numerosità degli addebiti, la reiterazione e la persistenza nei comportamenti lamentati, giustificano, a parere del Consiglio, la comminazione di una sanzione disciplinare di una certa gravità.

P.Q.M.

Il Collegio, visto l'art. 40 del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933, e successive modificazioni, dichiara l'avv. \* responsabile degli addebiti di cui ai capi di incolpazione e applica la sanzione disciplinare della sospensione di dieci mesi dall'esercizio della professione forense.

Così deciso in Bologna, 18 novembre 2009 - 21 luglio 2011.

**La decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna non è stata impugnata.**

...

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA  
Presidente avv. Lucio Strazziari, relatore avv. Sandro Giacomelli

**Non viola i doveri di dignità e decoro (art. 5 c.d.f.) e il divieto di minacciare azioni sproporzionate o vessatorie (art. 48 c.d.f.), l'avvocato che, a tutela di un esiguo credito tributario per un ente pubblico, a fronte del mancato riscontro di ingiunzione e di plurime diffide precedenti da parte del debitore, minacci di procedere entro brevissimo termine all'iscrizione di ipoteca giudiziale e/o a promuovere esecuzione immobiliare.**

## DECISIONE

nel procedimento disciplinare n. \* nei confronti dell'avv. \*, incolpato dei seguenti addebiti:

*"Avere violato i doveri di probità, dignità e decoro della classe forense, avendo tenuto nei confronti della controparte, con l'intimazione ad adempiere, un atteggiamento non corretto minacciando azioni e iniziative sproporzionate in violazione dell'art. 48 c.d.f. e dichiarando, contrariamente al vero, che era stata iniziata la procedura esecutiva.*

*Fatti commessi in \*, in data 12 novembre 2008."*

### Fatto e svolgimento del procedimento

Con lettera del 27 gennaio 2009, pervenuta il 30 settembre 2009, inviata anche al Comune di \*, alla Procura della Repubblica di \* e all'avv. \*, il sig. \* lamentava di avere ricevuto una ingiustificata, quanto sproporzionata, intimazione di pagamento da parte dell'avv. \* con avviso che era stata iniziata una procedura di esecuzione forzata mediante pignoramento immobiliare e iscrizione ipotecaria per un presunto credito di euro 200,11 vantato dal Comune di \* per tasse rifiuti solidi urbani relative all'anno 2006. Intimazione che aveva suscitato panico in famiglia e provocato un malore alla madre.

In conseguenza di detta intimazione aveva provveduto subito – l'intimante aveva concesso tre giorni – al pagamento, accertando solo successivamente che la richiesta avanzata era destituita di fondamento, avendo già provveduto al pagamento alla effettiva scadenza.

L'avv. \*, avvertito dell'esposto, faceva pervenire copia della comunicazione del Comune di \* con la quale, su suo suggerimento, veniva comunicato al sig. \* l'annullamento della richiesta di pagamento della somma intimata e, nel contempo, si comunicava che veniva avviato il procedimento per il rimborso.

A richiesta, comunicava successivamente che all'atto dell'invio della intimazione la procedura esecutiva immobiliare, pur avendo predisposto l'atto di pignoramento, non era stata ancora da lui iniziata, avendo peraltro concesso, nella stessa diffida, al debitore un termine per l'adempimento.

Nell'adunanza del 28 settembre 2009, il Consiglio deliberava l'apertura del procedimento disciplinare con il capo di incolpazione sopra riportato, e di ciò dava comunicazione all'avv. \* e al Procuratore della Repubblica di Bologna con raccomandate a.r., pervenute rispettivamente il 16 e il 17 ottobre 2009.

Ricevuta la detta comunicazione, l'avv. \* depositava memoria nella quale metteva in evidenza come l'intimazione da lui inviata per conto del Comune (amministrazione pubblica) era l'ultima di una serie di intimazioni e ingiunzioni di pagamento, da parte del Comune prima e da parte sua poi, rimaste inevase, così come, peraltro, era rimasta inevasa l'ingiunzione fiscale (emessa da alcuni mesi), e che peraltro trattandosi di credito tributario, a suo dire, non poteva parlarsi di sproporzione della iniziativa, e concludeva con la richiesta di assoluzione.

Con deliberazione del 12 settembre 2011 il Consiglio fissava l'udienza dibattimentale per il 26 ottobre 2011 e ne notiziava l'incolpato e il Procuratore della Repubblica con atto notificato rispettivamente il 3 ottobre 2011 e il 30 settembre 2011.

Veniva altresì citato a comparire, con intimazione notificata il 3-8 ottobre 2011, l'esponente \*.

All'udienza dibattimentale del 26 ottobre 2011, a cui non partecipava il P.M., veniva escusso l'esponente che, confermato il contenuto dell'esposto, precisava di avere pagato la somma richiesta il giorno dopo il ricevimento della diffida, dopo avere avuto conferma dell'avv. \*, che aveva interpellato telefonicamente, di essere ancora in tempo, e di avere ottenuto successivamente il rimborso della somma dal Comune. Faceva anche presente di non avere ricevuto precedenti richieste né dal Comune né dall'avv. \*, precisando di essersi trasferito a partire dal 2006 a \* dai suoi genitori, pur mantenendo la propria residenza a \*, dando istruzioni alla Posta di inoltrare la corrispondenza con il servizio "Seguimi".

L'avv. \*, invitato a rendere dichiarazioni, si riportava al contenuto delle memorie difensive e dichiarava altresì che con l'affermazione che con il pagamento avrebbe interrotto la procedura esecutiva, intendeva dire che non la avrebbe attivata come poteva ricavarsi dalla concessione del termine per provvedere.

Faceva altresì presente che tutti gli inviti al pagamento inviati dal Comune in precedenza erano stati indirizzati al sig. \* nella sua residenza ed erano ritornati con l'annotazione di compiuta giacenza.

La diffida inviata rispondeva peraltro alle istruzioni del Comune di tentare comunque, prima di eventualmente azionare l'ingiunzione fiscale già ottenuta (che depositava in copia) e procedere al pignoramento o alla iscrizione di ipoteca, di ottenere il pagamento dal soggetto debitore in via bonaria.

Precisava infine che il servizio "Seguimi" delle Poste non si applicava alle notifiche degli atti giudiziari.

Dichiarata chiusa l'istruttoria, il Collegio dava la parola all'avv. \*, il quale, richiamando quanto già esposto, chiedeva il proscioglimento per insussistenza di elementi di rilevanza disciplinare.

### Motivi della decisione

L'istruttoria espletata ha messo in luce come, contrariamente a quanto poteva recepirsi da una

prima lettura della raccomandata del 12 novembre 2008, la procedura esecutiva immobiliare con iscrizione ipotecaria non era stata ancora iniziata ancorchè fosse stata notificata, e da tempo, ingiunzione fiscale per l'importo dovuto a titolo di tassa rifiuti solidi urbani per l'anno 2006.

La diffida di pagamento, contestata dall'esponente, peraltro faceva seguito a precedenti lettere di solleciti e intimazioni, inviate e dal Comune e dall'avv. \*, tutte rimaste senza riscontro, e anzi ritornate al mittente dopo la compiuta giacenza, così come avvenuto con la notifica a mezzo raccomandata della ingiunzione fiscale.

La lettera di diffida, pur inviata per posta prioritaria alla residenza conosciuta del debitore, è stata evidentemente l'unica ricevuta o ritirata dal destinatario.

Lo stesso esponente ha affermato di avere preso contatto immediato con l'avv. \*, non appena ricevuta la diffida, per sapere se, atteso il tempo trascorso, fosse "ancora in tempo a pagare" e, avutane conferma, "si tranquillizzò" e provvide al pagamento dell'importo richiesto il giorno successivo (importo peraltro che il Comune provvide successivamente a rimborsargli avendo egli già provveduto al pagamento all'atto della scadenza).

Il mancato ritiro delle diffide, in precedenza inviate, e della stessa ingiunzione fiscale, tutte depositate presso l'Ufficio Comunale ai sensi dell'art. 140 c.p.c., poteva costituire elemento tale da far pensare a un completo disinteresse dell'intimato, si da indurre l'ente pubblico a dare istruzioni per tentare ancora, "prima di eventualmente azionare l'ingiunzione fiscale già ottenuta e procedere al pignoramento e alla iscrizione ipotecaria", di ottenere il pagamento in via bonaria.

La diffida inviata dall'avv. \* rispecchia evidentemente le dette istruzioni, ancorchè con riferimenti forse non del tutto chiari.

Nel colloquio telefonico, intervenuto tra l'esponente e l'avv. \*, dopo il ricevimento della diffida, è stato sicuramente chiarito come la data per scontata procedura esecutiva immobiliare, con iscrizione ipotecaria, non fosse stata ancora iniziata.

È l'esponente stesso che afferma come a seguito del colloquio si fosse tranquillizzato, e abbia subito provveduto al pagamento, nonostante alcuni dubbi sulla effettiva debenza da parte sua della somma richiesta.


Le circostanze esaminate portano a escludere che nel comportamento tenuto dall'avv. \*, anche se non del tutto rituale, possano riscontrarsi elementi di natura disciplinarmente rilevanti.

P.Q.M.

Il Collegio, visto l'art. 40 del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933 e successive modificazioni, assolve l'avv. \* dal capo di incolpazione per insussistenza di elementi di rilevanza disciplinare.

Così deciso in Bologna, 26 ottobre - 11 novembre 2011

**La decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna non è stata impugnata.**





## INTERVENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ALL'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE

GUIDO ALPA

Signor Presidente della Repubblica, Autorità, Signore e Signori, rivolgo loro il saluto deferente del Consiglio Nazionale Forense.

Rivolgo un saluto particolare al sig. Ministro Guardasigilli, avv. prof. Paola Severino, formulandole i migliori auguri per l'alto e delicato incarico che ha assunto, con l'auspicio che possa instaurare con l'Avvocatura un dialogo proficuo e un percorso comune per migliorare il sistema di amministrazione della giustizia.

Rivolgo un saluto cordiale al sig. Primo Presidente, al sig. Procuratore Generale e ai Magistrati della Suprema Corte.

Purtroppo anche quest'anno i dati emergenti dalle relazioni dimostrano che i rimedi al dissesto della giustizia non si possono varare in modo frammentario, in via d'urgenza, senza coinvolgere tutti gli operatori della giustizia, e ricorrendo prevalentemente alla modificazione dei testi normativi. Occorre recuperare risorse finanziarie, completare la pianta organica, statuire definitivamente sui giudici onorari, allestire efficientemente il processo telematico, bandire i concorsi per il personale amministrativo, ridurre gli sprechi senza sacrificare la giustizia di prossimità.

L'avvocatura, oltre alla sua funzione istituzionale di difesa dei diritti, svolge opera di supplenza mediante l'espletamento delle funzioni dei giudici onorari e offre attraverso gli Ordini Forensi molti servizi che gli uffici giudiziari non riescono a espletare. Per contenere l'arretrato, l'avvocatura si è anche detta disponibile a partecipare in forme più estese all'esercizio della giurisdizione, irrinunciabile funzione dello Stato, mediante la redazione delle sentenze dei procedimenti trattenuti in decisione.

Ma nella fase della delicata e grave crisi economica che il Paese sta attraversando l'avvocatura – con tutte le sue componenti unite – avverte l'esigenza di promuovere con impegno l'osservanza dei diritti e il recupero del diritto come dimensione indefettibile delle strutture portanti dello Stato e del mercato.

Per questo sentiamo il dovere di esprimere il disagio che investe la nostra categoria, poiché l'amministrazione della giustizia coinvolge il ruolo dell'avvocatura, la sorte della giustizia incide sulla professione forense, e lo statuto costituzionale dell'avvocatura, strettamente connesso con quello della Magistratura, deve poter poggiare sui principi di indipendenza e di autonomia.

La situazione attuale è connotata da aspetti negativi che l'avvocatura vuole segnalare perché vi si possa porre rimedio.

E' stato più agevole il dialogo con il Parlamento che non con i Governi che si sono succeduti negli ultimi anni. Prima di predisporre gli interventi rivolti a rimediare alla crisi della giustizia non si è fatto ricorso né all'interpello, né alla consultazione, e tanto meno alla concertazione con gli operatori di giustizia. E così pure è avvenuto con gli interventi in materia di professioni. Come se si potesse legiferare nella materia del lavoro autonomo, un lavoro intellettuale che incide sui diritti fondamentali dei cittadini, come la salute, la difesa dei diritti, l'abitazione, i trasporti, il patrimonio, e così via, senza sapere quali sono i problemi incontrati individualmente e collettivamente dagli appartenenti a queste categorie.

Senza tenere conto che molti di quei provvedimenti, assunti con atti tra loro distinti, sovrapposti, e di volta in volta correttivi gli uni degli altri, ave-

vano già trovato una loro compiuta espressione in progetti di legge pendenti in Parlamento, che oggi non si sa quale sorte possano ancora avere. Si è voluto adottare la tecnica della delegificazione, sottraendo non solo al dibattito parlamentare, ma affidando alla normazione di secondo grado, per l'appunto regolamentare, materie che coinvolgono diritti fondamentali e interessi primari.

Le manovre, destinate a ridurre il debito pubblico, a ridurre gli sprechi, a sostenere lo sviluppo economico, hanno incorporato temi e materie, come quelli sopra accennati, che non hanno una diretta attinenza alle misure da assumere: mi riferisco in particolare alle regole del codice di procedura civile, alla mediazione, ai procedimenti disciplinari, alla rappresentanza tecnica, alle società tra professionisti con la partecipazione di soci di capitale.

Questi provvedimenti, e la discussione che ne è derivata sui *mass media*, mettono in evidenza una pericolosa indifferenza per i valori giuridici che si vorrebbero posporre alle esigenze economiche. All'economia si affida una società consapevole che gli economisti non hanno saputo né prevedere né prevenire la crisi e ora sono incerti nel trovarne la via d'uscita. Di più, ci si affida a una economia liberale, anzi liberista sulla base di astratte enunciazioni che non corrispondono alla prospettata "economia sociale di mercato".

Il diritto comunitario non giustifica questa linea di procedere. Nel caso delle professioni, il Parlamento europeo ha dichiarato solennemente il 23 marzo 2006 che le professioni intellettuali, in particolare l'avvocatura, svolgono un ruolo essenziale nel contesto delle istituzioni che fondano lo stato di diritto, uno stato

# dalle istituzioni forensi

democratico, partecipato, attento ai valori, soprattutto garante delle libertà dei diritti e degli interessi dei cittadini.

La Corte di Giustizia europea, in tante pronunce, anche riferite alla professione forense, ha confermato la rilevanza delle regole concernenti le professioni, che svolgono una attività strettamente correlata con gli interessi pubblici, e ha persino legittimato le tariffe professionali, sia quelle minime, sia quelle massime, considerandole un mezzo per garantire il servizio reso ai cittadini dal punto di vista della qualità, dell'eguaglianza di trattamento e del dignitoso corrispettivo del lavoro professionale.

Non si giustifica perciò l'attacco agli Ordini professionali, e si ignora che proprio gli Ordini vigilano sulla formazione, sul corretto esercizio della professione, sulla trasparenza nella applicazione dei criteri di valutazione del compenso, e su molte altre cose ancora.

Gli avvocati promuovono il cambiamento, anche dal punto di vista della concorrenza: pretendono una migliore qualificazione con l'introduzione delle specializzazioni, una migliore formazione con il riconoscimento delle Scuole forensi, un più rigoroso controllo dei comportamenti con l'applicazione del codice deontologico, e con tante altre proposte contenute nella legge professionale *in itinere*.

Il mercato professionale forense in Italia è il più aperto d'Europa: gli avvocati italiani sono un quarto di tutti gli avvocati che dei Paesi dell'Unione europea (230.000), quelli ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni

superiori sono un esercito di 46.000 unità; gli studenti delle Facoltà di Giurisprudenza sono i più numerosi d'Europa. Non si può fare carico agli avvocati se il loro numero è troppo alto. A mia memoria, è dal 1995 che ogni anno il Consiglio Nazionale Forense chiede ai Ministri della Giustizia di promuovere i provvedimenti più opportuni. Ma il legislatore è sempre rimasto inerte in questo settore.

Insomma, siamo di fronte a un mercato saturo, e a una categoria, anche di giovani, che stenta a decollare. L'anticipazione del tirocinio all'interno del corso di laurea non può che avere effetti negativi sul compimento degli studi e sulla formazione autenticamente professionale che si richiede per sostenere l'esame di

Stato e per cooperare alla amministrazione della giurisdizione.

L'avvocato per essere tale, per svolgere la sua missione, deve essere libero, autonomo, indipendente e qualificato: è astretto dai vincoli dell'osservanza della legge e dei canoni deontologici, nella consapevolezza della grave responsabilità che assume nella difesa dei diritti e degli interessi dei cittadini. Di qui, insieme alle proposte di stretta collaborazione con le istituzioni, le espressioni del disagio che mi correva l'obbligo di rappresentare in questa solenne circostanza, espressioni che saranno ripetute in tutte le sedi distrettuali.

Grazie per l'attenzione.  
Roma, 26 gennaio 2012

Corriere di Bologna **Domenica 29 Gennaio 2012**



## Liberalizzazioni, la protesta degli avvocati

Lucio Strazziari, presidente dell'Ordine degli avvocati, ha partecipato alla cerimonia con la toga sul braccio, tra le sedie lasciate vuote dai suoi colleghi. Come in tutta Italia, gli avvocati hanno protestato contro le liberalizzazioni promosse dal governo Monti anche nel loro settore

**QUEST'ANNO L'AVVOCATURA ITALIANA, AL FINE DI RAPPRESENTARE UNITARIAMENTE IL FORTE DISAGIO SENTITO DA TUTTE LE COMPONENTI DELL'AVVOCATURA, HA DECISO DI DISERTARE LE CERIMONIE DI INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO CHE SI SONO TENUTE NELLE VARIE SEDI DISTRETTUALI, ESCLUSIVAMENTE AFFIDANDO AI PRESIDENTI DISTRETTUALI LA LETTURA DELL'INTERVENTO SVOLTO DAL PRESIDENTE DEL C.N.F. ALLA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO CHE SI E' SVOLTA INNANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.**

**A BOLOGNA, L'INTERVENTO DELL'AVV. PROF. GUIDO ALPA E' STATO LETTO DAL PRESIDENTE DISTRETTUALE ALLORA IN CARICA, AVV. LUCIO STRAZZIARI, UNICO AD OCCUPARE I BANCHI RISERVATI AI RAPPRESENTANTI DELL'AVVOCATURA EMILIANO-ROMAGNOLA.**

## **THE LAWYER AND SOCIAL MEDIA: IL CONGRESSO ANNUALE DELLA FEDERATION DES BARREAUX D'EUROPE, WROCLAW (POLONIA) DAL 21 AL 24 SETTEMBRE 2011**

FEDERICO CANOVA  
E GUIDO CLAUSI-SCHETTINI

Dal 21 al 24 settembre 2011 si è tenuto a Wroclaw, in Polonia, l'annuale Congresso della Federazione degli Ordini Forensi d'Europa, sul tema *"The lawyer and social media"*.

Dopo un breve cocktail di benvenuto il 21 settembre presso il Palazzo di Vecchia Borsa, sala "Swietlik", il giorno seguente la cerimonia di apertura del Congresso ha avuto luogo presso l'Università di Wroclaw nell'Aula Leopoldina, costruita negli anni 1731-1732. Sull'asse dell'aula, nella parte absidale del podio, accentuata dalle colonne, sopra la cornice, si trova la statua dell'imperatore Leopoldo I, fondatore dell'Università.

Tutti i lavori congressuali, invece, hanno avuto luogo presso la limitrofa Università di Wroclaw, Facoltà di Giurisprudenza, Amministrazione ed Economia, Palazzo D, Sala dell'Unione Europea.

Nel corso della cerimonia di apertura, il neo Presidente della F.B.E. e Copresidente dello Stage, avv. Guido de Rossi, ha rivolto i rituali saluti ai partecipanti, introducendo gli argomenti del Congresso.

Hanno poi preso la parola, nell'ordine, gli avvocati Nazario Oleaga, Copresidente dello Stage, Dariusz Salajewski, Vicepresidente dell'Ordine Nazionale degli Avvocati, Barbara Kras, Presidente dell'Ordine Regionale degli Avvocati, Jacek Ossowski, Presidente del Consiglio Comunale di Wroclaw, Włodzimierz Patalas, Segretario Generale della Città di Wroclaw, per estendere i

loro saluti e presentare l'introduzione ai temi congressuali.

Il programma originario ha, dal principio, subito un sensibile mutamento in quanto uno dei relatori della tarda mattina, Jaroslaw Lotarski (Coordinatore reclami, servizio per la Sorveglianza ed Esecuzione dell'Unità di applicazione per i reclami del Garante europeo della protezione dei dati - E.D.P.S., European Data Protection Supervisor), ha dovuto presentare immediatamente il proprio rapporto introduttivo in quanto aveva dovuto anticipare il volo aereo per Strasburgo.

Il relatore, nello scusarsi per l'inconveniente, ha trattato il tema inerente le professioni forensi e la protezione dei dati, accennando anche alle nuove necessità riguardo la formazione degli avvocati europei. Ha dunque fornito un quadro europeo, richiamando le regolazioni legislative, dalla legge del Consiglio d'Europa del 1950 (art. 8), ai giorni nostri.

Ha preso la parola, per il secondo intervento, Sara Chandler, Presidente della Commissione dei Diritti della F.B.E., tracciando una relazione generale sulle ultime novità relative ai cambiamenti nella formazione dell'avvocatura in Europa, con particolare riguardo al Regno Unito.

È seguito (terzo relatore), l'intervento di Francesco Tedeschi, avvocato dell'Ordine Forense di Trani. La relazione dell'Avv. Tedeschi è parsa, indubbiamente, fra le più apprezzate per incisività e attualità dei temi, nonché

per completezza. Egli, infatti, ha anche offerto un preambolo e genesi storica della protezione dei dati personali, come segue.

**Preambolo e genesi storica della protezione dei dati personali.** *Lo sviluppo del pensiero giuridico ha determinato il riconoscimento di cittadinanza ad alcuni aspetti della vita che prima non ne avevano, ovvero ricevevano riconoscimento di mera aspettativa. Si pensi alla tutela della salute che ha visto affermarsi nuove forme di responsabilità quali quella per danni da fumo con l'imposizione del divieto di fumare nei luoghi aperti al pubblico; ovvero il riconoscimento del danno cd. esistenziale, di costruzione giurisprudenziale, consistente nel pregiudizio derivante da scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato un evento dannoso.*

**Tra le nuove forme di tutela può annoverarsi il diritto alla riservatezza ovvero alla privacy, quale diritto della personalità del cittadino.**

*Invero, già nel 1890 Samuel Warren e Louis Brandeis osservavano che l'individuo deve avere la piena protezione della sua personalità e della sua proprietà in quanto principi così antichi come lo stesso common law, operando così un superamento del principio della legge quale "rimedio soltanto contro l'ingerenza fisica nella vita e nei beni, contro gli atti violenti di trasgressione". Warren e Brandeis concentravano la loro attenzione sul diritto alla riservatezza dell'individuo alla luce dell'uso che poteva farsi delle riproduzioni delle fotografie sui*

# dalle istituzioni forensi

*mass media. Si trattava di un primo approccio a una visione dinamica del diritto, il quale deve tutelare le esigenze della vita dell'individuo seguendo il corso delle innovazioni tecnologiche e del costume come una sorta di continuo work in progress.*

*In epoca più recente, il diritto alla privacy ha trovato il suo riconoscimento nelle normative statali anche attraverso la sua elevazione a rango costituzionale come espressione di un valore fondamentale connaturato alla personalità dell'uomo.*

*Il diritto alla riservatezza ha trovato un pieno riconoscimento a livello internazionale con la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, che all'art. 12 riconosce il diritto inviolabile dell'uomo alla esclusione dalle interferenze nella sua vita privata. In*

*Europa la Convenzione Europea per la Protezione dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali del 1950 attribuisce valore al dato personale, anche se in embrione.*

*Più recentemente, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, approvata dal Consiglio Europeo l'11 dicembre 2000, ha espressamente riconosciuto, quale diritto fondamentale dell'individuo, il diritto alla protezione dei dati personali. Tuttavia, ogni Stato membro della Comunità, ben prima del riconoscimento nella Carta di Nizza, si è dotato di una normativa a tutela dei dati personali. Possiamo ricordare la Germania che aveva disciplinato la materia con una legge del Land dell'Essen nel 1970; tuttavia è la Svezia, con la legge denominata Personal Data Act del 1973, a essere riconosciuta come la prima nazione del mondo a dotarsi di una legge ad hoc per la tutela dei dati personali.*

*Le altre nazioni d'Europa non sono state insensibili al fenomeno e nel corso del tempo hanno adottato una normativa a tutela dei dati personali: la Repubblica Federale Tedesca nel 1977; l'Austria nel 1978; la Francia con una prima legge del 1978 modificata nel 2004, l'Inghilterra nel 1984 e nel 1998; la Svizzera dapprima con la legge cantonale del Canton Ticino nel 1987 e poi con quella federale nel 1992; la Spagna nel 1999 e, per finire, l'Italia con una prima normativa nel 1996 seguita da una disciplina più organica nel 2003.*

**Dati personali.** Preliminarmente appare opportuno affrontare un aspetto di tipo giuridico-terminologico. Cosa si intende per dato personale? Per dato personale qualunque informazione relativa a persona fisica/persona giuridica/ente o associazione identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra



informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

In buona sostanza, ogni informazione che possa consentire l'individuazione del soggetto cui l'informazione si riferisce, anche attraverso elementi apparentemente esterni al soggetto quali fotografie, filmati, estremi di documenti di identità, patente, PIN, ID, suoni, impronte digitali, caratteristiche biometriche, caratteri alfanumerici, ecc., costituisce un dato personale.

Allorquando il professionista legale tratta un affare affidatogli, si trova a gestire una miriade di dati personali non sempre riferiti al cliente; compito del professionista è gestire e utilizzare i dati dei quali, per ragione del suo ministero, è venuto in possesso ai soli fini della difesa tecnica del suo cliente. Pertanto l'avvocato dovrà limitarsi a trattare i dati in modo pertinente e non eccedente l'effettiva necessità con il caso affidato.

Generalmente si usa il termine trattamento con riferimento alla gestione dei dati personali perché tale termine è più ampio della semplice conservazione o utilizzazione del dato personale in data base fisici o informatici.

Infatti, nell'attività professionale l'avvocato non si limita a utilizzare il dato personale a soli fini statistici o di conservazione, ma ne fa un uso più vasto. Il legislatore italiano nella sua disciplina ha individuato alcune forme di trattamento dei dati personali fornendo un'elencazione esemplificativa, ma non esaustiva: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione.

Come è intuibile, ogni attività che ponga l'avvocato in relazione con un dato personale è trattamento; al fine di prevenire utilizzi dannosi per il soggetto interessato al dato personale, vanno assunti comportamenti a loro tutela. La pericolosità dell'attività di trattamento assume particolari connotazioni allorquando, per ragioni

professionali, il professionista viene a conoscenza di dati definiti sensibili quali l'origine razziale, la vita sessuale, le convinzioni religiose o politiche, i carichi pendenti, i precedenti giudiziari e penali. Non sfuggirà che spesso il professionista è a conoscenza di dati non solo dei propri clienti ma di soggetti esterni quali, l'avversario, i propri dipendenti, i testimoni, ecc.

**La tutela dei dati personali e i modelli comportamentali.** Per il valore attribuito al dato personale, si impone una particolare attenzione nei modelli comportamentali degli operatori che interagiscono con essi e, tra questi, in particolare, i professionisti nel settore legale.

Da sempre gli avvocati hanno avuto ben chiaro che l'attività da loro svolta non poteva prescindere dalla necessità di offrire al cliente una sicurezza circa il contenuto degli affari trattati. Infatti, gli avvocati, sia per effetto del contratto di mandato che per regole deontologiche, hanno il dovere di riservatezza e protezione degli affari loro affidati dai clienti. Non sfuggirà che il professionista si espone a responsabilità di natura civilistica e deontologica nel caso in cui venga meno agli obblighi di riservatezza.

Tuttavia, il dovere di mantenere la riservatezza è connaturato con l'obbligo di proteggere tale riservatezza, attraverso l'adozione di misure volte a rendere tale dovere effettivo e non relegato a mera petizione di principio.

Per l'avvocato si impone un onere di cambiamento dell'approccio verso la materia e di ipotizzare gli adempimenti come adempimenti di routine che si adottano al momento della acquisizione del conferimento dell'incarico da parte del cliente. Infatti, quando un cliente affida un incarico si è soliti inserire i documenti ricevuti in una cartellina sulla quale viene indicato il nome del cliente e la controparte; i dati personali del cliente vengono inseriti in una agenda che consenta il suo facile reperimento, e conseguentemente poi si è soliti provvedere a collocare il fascicolo di ufficio in uno schedario, non certo accessibile a chiunque frequenti

lo studio legale. Conseguentemente il professionista dovrà solo cambiare leggermente il suo *modus operandi*, provvedendo a seguire alcune regole di prudenza che gli eviteranno di essere esposto al rischio di arrecare danno al cliente e di farsi muovere un rimprovero di scarsa affidabilità.

Purtroppo la sicurezza viene spesso percepita in senso negativo perché tesa a determinare interferenza con le consolidate procedure di gestione dello studio e a aumentare il lavoro con adempimenti supplementari; tuttavia la sottovalutazione del fattore sicurezza aumenta la vulnerabilità dei sistemi di protezione non solo dei dati, ma dell'intero processo produttivo dello studio.

In un'ottica di strategia a medio-lungo termine, una maggiore attenzione al fattore sicurezza dei dati personali costituisce uno strumento di potenziamento e di acquisizione di clientela, perché le modalità adottate per garantire la sicurezza dei dati detenuti per conto del cliente costituiranno un fattore determinante di scelta del professionista. In quest'ottica, il proiettarsi verso modelli di gestione dello studio compatibili con quelli generalmente accettati come virtuosi.

**Le politiche di sicurezza e il sistema di gestione dei processi organizzativi.** Va osservato che come nei normali processi produttivi di tipo industriale/commerciale, anche per le professioni legali la scelta di un modello comportamentale potrà essere decisiva ai fini della valutazione in sede disciplinare o civilistica, nel caso di diffusione, smarrimento o cessione dei dati personali detenuti, onde individuare il discrimine tra comportamento colpevole e comportamento incolpevole. Tale scelta si rende ancora più determinante allorquando i dati personali vengano gestiti e trattati attraverso strumenti elettronici connessi a una rete esterna (cfr. con internet).

Tuttavia, tutte le normative di riferimento, ponendosi come norme in bianco, pur individuando alcuni parametri di riferimento, in genere, non li indicano con precisione rimettendo

la valutazione della correttezza dei comportamenti di sicurezza a standard comunemente accettati a livello internazionale.

In buona sostanza, come accade per gli IAS in tema di principi contabili, che costituiscono principi ai quali in genere devono attenersi le imprese nella redazione dei bilanci recepiti dalle normative nazionali ed europee, così in materia informatica la sicurezza dei sistemi è demandata a standard internazionali.

La necessità di valutare i rischi e di adottare procedure standard di verifica e certificazione della sicurezza dei sistemi trova una sua prima disciplina nel 1985 ad opera del dipartimento di difesa americana che emanò il definito volgarmente "Orange Book". Successivamente il dipartimento di difesa americano ha elaborato ulteriori guide raccolte nelle denominate Rainbow Series, rappresentanti le regole generalmente accettate di security policies.

In Europa, nella metà degli anni '90, l'Inghilterra rilevò la necessità di individuare regole di sicurezza e validazione dei processi di sicurezza dei sistemi informatici. Tali regole dettero origine nel 1993 allo Standard BS 7799, successivamente corretto e implementato nel 1999 dando origine agli Standard BS 7799-1 e BS 7799-2, quest'ultimo ulteriormente integrato nel 2006 con il BS 7799-3. Al fine di renderli più universalmente accettati, gli British Standards vennero sottoposti all'approvazione dell'International Organization for Standardization, che nel 2000 emanò l'ISO/IEC 17799/2000, integrato nel 2005 dallo Standard ISO/IEC 27001.

In genere, quando si pone attenzione al fattore sicurezza non si può disgiungere tale elemento dal fattore rischio inteso come pericolo di perdita o lesione di un bene materiale o immateriale.

Lo sviluppo tecnologico e l'evoluzione del pensiero giuridico volto al riconoscimento di nuovi diritti e di tutela degli stessi in vari ambiti hanno de-

terminato maggiore attenzione al fattore prevenzione e hanno impresso maggiore impulso all'individuazione di strumenti volti a prevenire perdite o lesioni dei diritti.

Si pensi all'evoluzione della tecnologia nel campo della motorizzazione. Le automobili di qualche anno fa erano poco attente a strumenti di prevenzione del rischio "impatto da scontro"; oggi ogni auto è dotata di airbag e il rischio di lesioni determinate da uno scontro è limitato.

La maggiore attenzione rivolta alla tutela di riservatezza dei dati personali e al loro utilizzo solo a precise condizioni ha determinato la necessità di individuare gli strumenti per prevenire il rischio di loro perdita o loro diffusione e/o uso indiscriminato.

L'insieme degli strumenti rivolti alla protezione dei dati personali sono le misure di sicurezza. Per l'individuazione delle misure di sicurezza informatiche dirette alla protezione dei dati personali trattati con l'ausilio di strumenti elettronici, i richiamati standard internazionali costituiscono un valido aiuto e l'adozione degli accorgimenti ivi indicati costituisce un valido elemento fortemente attenuante, se non addirittura esimente, della responsabilità per danneggiamento e/o uso improprio dei dati personali trattati.

Tuttavia, la predisposizione delle misure di sicurezza richiede una preventiva attività di analisi e valutazione attraverso due step: a) la politica di sicurezza, intesa come l'insieme degli obiettivi di sicurezza dei dati personali che si intende adottare in funzione della loro tutela; b) il sistema di governo della sicurezza dell'informazione, inteso come l'insieme dei meccanismi di sicurezza adottati e aggiornati al fine di mantenere il livello di protezione dei dati sempre costante nel tempo.

Tali step si traducono in modelli dinamici perché hanno una validità connessa con lo sviluppo tecnologico e con le continue forme di aggressione informatiche mutanti nel tempo. Pertanto il professionista dovrà adottare degli schemi organizzativi e di

gestione dei dati diretti a un continuo confronto tra gli obiettivi di sicurezza e gli accorgimenti tecnici necessari in relazione con i rischi cui i dati sono esposti alla luce dei più recenti sviluppi tecnologici.

Tuttavia, va osservato che le attività operative sono tra loro interdipendenti e la modifica di un fattore di rischio comporta la necessità di modificare tutta l'architettura predisposta per la tutela dei dati trattati.

Possiamo immaginare il processo di sistema di governo della sicurezza e la politica di sicurezza adottata come i tasselli di un puzzle che devono coincidere per forma e spessore, per cui la variazione di forma di uno deve necessariamente comportare la variazione dell'altro onde consentire la conservazione dell'unità del puzzle.

L'adeguamento del sistema di gestione si basa su un modello chiamato PDCA applicato al sistema di gestione della sicurezza informatica schematicamente raffigurato nello Standard Iso/IEC 270001 nel modo che segue.

**Misure di sicurezza.** Nell'affrontare il tema delle misure di sicurezza, è opportuno l'analisi distinta tra il trattamento effettuato con l'uso di strumenti elettronici e il trattamento effettuato senza l'uso di tali strumenti. La distinzione è doverosa per le diverse implicazioni determinate dalla scelta di trattamento attraverso l'una o l'altra modalità.

Trattamento effettuato con l'uso di strumenti elettronici: per strumenti elettronici si intende qualsiasi oggetto elettronico idoneo a conservare dati personali quale un hard disk, una smart-card, un telefono cellulare con una scheda di memoria versatile, una macchina fotografica digitale, una memory stick e quant'altro sia suscettibile di acquisire e conservare dati personali.

Una prima scelta operativa consigliata per prevenire rischi di dispersione di dati personali è quella di evitare un uso promiscuo dello strumento elettronico usato nello studio legale

# dalle istituzioni forensi

per il trattamento dei dati. Pertanto sarebbe opportuno che il PC dedicato al lavoro dello studio e al trattamento dei dati non sia utilizzato con una connessione a internet per usi privati (chat, scaricamento di programmi di diletto, collegamento a server di scambio file, ecc.), ovvero per ragioni non direttamente connesse con l'esercizio dell'attività.

L'uso degli strumenti elettronici impone l'audizione di misure dirette a un uso consapevole dello strumento. Infatti, possiamo immaginare lo strumento elettronico come un immobile al cui ingresso è preposto un soggetto che potrà consentire l'accesso solo a persone qualificate. In tale ottica possiamo individuare alcuni step per l'accesso allo strumento elettronico.

**Autenticazione informatica.** L'autorizzazione di accesso ai dati presuppone l'avvenuta individuazione corretta del soggetto autorizzato ad accedere ai dati. Il sistema di autenticazione è proteso a individuare con precisione chi intende accedere ai dati personali contenuti in un sistema informatico. In buona sostanza, l'autenticazione informatica consiste nella verifica dell'identità dell'utente, che consente da un lato di controllare chi accede ai dati e, dall'altro, di attribuire la responsabilità a un oggetto specifico per gli eventuali usi impropri dei dati.

**L'autenticazione informatica si compone di due elementi: il codice di identificazione e il codice di verifica dell'identità.**

Il codice di identificazione consiste nell'attribuzione di un nome ad ogni utente. Nella tecnica informatica tale codice viene chiamato solitamente User Id. In genere il codice di identificazione corrisponde al nome del soggetto che opera ovvero al suo numero di matricola. È evidente che il codice di identificazione deve essere personale e univoco onde consentire a posteriori di individuare il soggetto che ha avuto accesso ai dati in un certo momento per le indagini sulle cause del malfunzionamento del sistema.

Il codice di verifica dell'identità con-

siste nel superamento della prova di accertamento della identità del soggetto attraverso il riscontro della corrispondenza del soggetto autorizzato con il codice di identificazione con chi materialmente sta accedendo ai dati personali. Per riprendere l'esempio dell'immobile dotato di portineria, per l'accesso non è sufficiente che un soggetto si qualifichi come chi dice di essere, ma deve provare di esserlo.

Nell'attuale panorama di conoscenze tecniche si possono individuare tre tipi di codice di verifica dell'identità: una parola chiave o password che consiste in una informazione nota solo all'operatore; un oggetto posseduto in via esclusiva dall'operatore; una caratteristica fisica personale dell'operatore.

Il tipo più comune di verifica dell'identità è la **password**. Per quanto criticato, perché facilmente eludibile, l'uso di tale sistema di verifica è sufficientemente sicuro. Infatti, il Governo Federale degli Stati Uniti lo ha usato per molti anni. La parola chiave è una composizione alfanumerica la cui lunghezza può essere variabile a seconda di quanto stabiliscano le normative in materia, ovvero se il sistema non lo consente, nel numero massimo di caratteri consentito. Nella scelta della parola chiave è preferibile una composizione alfanumerica. Infatti, il numero di parole che possono comporsi in una stringa di otto caratteri, utilizzando una composizione mista di parole e numeri, è maggiore di una composizione di soli numeri o lettere della stessa lunghezza. Infatti, la probabilità che si possa individuare un carattere di una password di otto caratteri alfanumerici è 1 su 8 e sempre che non si utilizzino caratteri speciali quali i caratteri accentati ovvero simboli.

Nella **scelta della parola chiave** lo standard internazionale ISO/IEC 27002 indica i seguenti requisiti di selezione: ricordata con facilità; non basata su qualcosa che qualcun altro potrebbe facilmente indovinare o ottenere utilizzando le informazioni relative alla persona, quali le date di nascita dell'utente o di loro familiari, numero di telefono o nomi di familiari;

non vulnerabile da termini utilizzati in dizionari; non contenente identiche e consecutive lettere o numeri. A questi requisiti ritengo possano aggiungersi i seguenti utili accorgimenti: facilmente individuata dall'utente; digitata senza difficoltà.

Pertanto la password non deve essere così banale da consentire a chiunque di scoprirla; tuttavia la scelta della parola chiave deve corrispondere a criteri che consentano all'utente di operare sullo strumento elettronico. Ogni utente potrà utilizzare la tecnica che ritiene più opportuna per elaborare una password difficilmente individuabile. Ad esempio, una tecnica potrebbe essere quella di usare come password le strofe di una canzone ovvero le prime lettere delle parole di una poesia. Vi sono anche programmi generatori di password casuali. Ma la password non deve essere immutabile nel tempo; essa va cambiata periodicamente e ogni qualvolta si ritenga compromessa.

Il sistema informatico usato dovrebbe essere strutturato in modo tale da invitare al cambiamento della parola chiave quando si è raggiunto il tempo massimo di utilizzo della stessa. Altresì lo stesso sistema dovrebbe avere la capacità di verificare che la nuova password usata non sia quella usata da altro utente ovvero sia stata già usata in precedenza. Il sistema dovrebbe essere impostato in modo tale da consentire il riutilizzo di una password ogni n utilizzi.

La password è strettamente personale e va utilizzata la tecnica della "one time password" consistente nell'attribuzione all'utente di una password che questi ha il dovere di cambiare al primo utilizzo del sistema e il sistema deve essere strutturato in modo tale da invitare l'utente a cambiare la password prima dell'utilizzo del programma di accesso al trattamento dei dati personali.

L'attribuzione di una parola chiave personale risponde a criteri di ragionevolezza. Infatti, solo una password personale ed utilizzabile in modo esclusivo da un solo utente consente

di individuare il responsabile in caso di uso improprio dei dati personali, così come può consentire di individuare il responsabile di una cessione illecita della password. Infine tale criterio rende più facile la disattivazione della password nell'ipotesi in cui l'incaricato cessi i rapporti con lo studio legale.

Una parola chiave quando non è più utilizzata deve essere archiviata. L'archiviazione richiede che il sistema sia in grado di consentire l'accesso all'archivio delle password solo a soggetti qualificati, quali il **titolare del trattamento, il responsabile del trattamento, ovvero l'amministratore di sistema.**

Altro aspetto fondamentale da tenere presente in tema di password è la sua digitazione. Operativamente l'utente deve poter digitare la password in modo da evitare che terzi estranei possano vedere la tastiera. Quanto al video, tutti i più moderni sistemi prevedono che durante la digitazione della password non si vedano i caratteri immessi ma solo dei simboli anonimi.

Il sistema dovrà prevedere un numero massimo di tentativi di digitazione della password, ovvero la disabilitazione di accesso al sistema dopo un certo periodo di inattività. Nei sistemi più complessi è prevista l'ipotesi di sblocco in caso di dimenticanza della parola chiave. Lo sblocco potrà avvenire direttamente dall'utente attraverso un meccanismo di domanda e risposta: al momento della immissione la prima volta della password il sistema stabilisce con l'utente le modalità per consentirgli di riottenere la password dimenticata attraverso una domanda e relativa risposta predeterminata dall'utente. In ogni caso, il titolare del trattamento deve poter accedere al sistema nell'ipotesi di blocco del sistema attraverso una password-passepartout. Infatti, se l'utente incaricato per una ragione qualsiasi non dovesse essere al posto di lavoro, deve essere sempre possibile per il titolare accedere ai dati personali da lui trattati.

Un ulteriore compito del professionista è quello di istruire gli utenti incaricati al trattamento dei dati personali

di non lasciare incustodito o accessibile il terminale o il PC e che, nell'ipotesi di certo periodo di inattività, deve attivarsi uno screen saver che impedisca a terzi di poter accedere ai dati ivi contenuti, prevedendo in tale ipotesi che per poter riattivare il sistema sia necessario digitare nuovamente la parola chiave.

**Oggetto posseduto in via esclusiva dall'operatore.** La verifica della identità dell'operatore potrà avvenire anche con un oggetto che possiede in via esclusiva l'utente. In genere l'oggetto più utilizzato è un badge o scheda magnetica che viene inserita in un apposito lettore e abilita le procedure. Altro potrebbe essere un oggetto con apparato radio che il sistema riconosce, consentendo l'abilitazione delle procedure alla presenza del soggetto.

Tali sistemi non sono completamente sicuri perché facilmente duplicabili, dimenticati o persi. In tal caso non si potrebbe accedere al sistema. Una possibile soluzione potrebbe essere quella di prevedere una scheda per l'accesso al sistema e la digitazione di una password per l'abilitazione delle procedure.

**Una caratteristica fisica personale dell'operatore.** Trattasi dei cd. dispositivi di riconoscimento biometrico fondati sul riconoscimento di alcune parti del corpo del soggetto quali l'impronta digitale, la retina dell'occhio, la voce, la firma, la mano ovvero l'esame del volto. In genere non si ritiene che tali meccanismi di verifica del codice di identificazione siano in contrasto con la privacy dell'utente perché, tecnicamente, il meccanismo di riconoscimento della caratteristica dell'operatore non si estende a tutta la parte del corpo interessata. Ad esempio, un meccanismo di verifica che si basasse sulla lettura delle impronte digitali non estenderebbe il suo esame all'intera impronta ma ad alcuni elementi che sarebbero confrontati con quelli precedentemente immessi nel sistema.

L'insieme del codice di identificazione e di quello di verifica costituiscono le credenziali di autenticazione.

## **Adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione.**

Le credenziali di autenticazione non utilizzate per almeno sei mesi devono essere disattivate, salvo quelle relative alle necessità di gestione tecnica (cd. user-id e password-passepartout). Il sistema potrà prevedere l'automatica disattivazione in caso di non utilizzo della password. Le credenziali di autenticazione vanno ovviamente disattivate nel momento in cui l'utente incaricato del trattamento non faccia più parte dello studio. Rientrano tra le procedure di gestione anche le istruzioni sulle modalità di uso del PC da parte dell'utente.

## **Utilizzazione di un sistema di autorizzazione.**

Non è sufficiente prevedere un meccanismo di accertamento delle credenziali di autenticazione per rendere sicuro il sistema di trattamento dei dati personali. È altresì necessario prevedere un meccanismo di individuazione dei criteri di accesso ai dati personali per il loro trattamento attraverso un sistema di autorizzazione. Si può definire sistema di autorizzazione il complesso degli strumenti elettronici e delle modalità di abilitazione all'accesso e trattamento dei dati in relazione a ciascun profilo di autorizzazione previsto per ogni utente.

Per profilo di autorizzazione può definirsi il complesso degli elementi abbinati univocamente a un oggetto che consenta di individuare a quelli dati egli può accedere e quali trattamenti può effettuare. In parole povere con un sistema di autorizzazione si individua "chi" può fare "cosa". In uno studio legale non sempre tutti i componenti hanno gli stessi compiti; né il titolare del trattamento ha interesse a consentire l'accesso a chiunque su tutti i dati. Pertanto bisognerà individuare un profilo di autorizzazione personalizzato per ogni singolo operatore. Nella strutturazione di un profilo di autorizzazione dovrà predisporre un mansionario che stabilisca a quali risorse ogni utente avrà accesso e con quali modalità potrà accedervi.

Uno schema di sistema di autorizzazione potrà essere strutturato come segue. Titolare: accesso a tutti i dati.



# dalle istituzioni forensi

Segreteria: l'utente incaricato potrà avere accesso ai dati personali ma non a quelli sensibili; in particolare potrà stabilirsi che tale oggetto, occupandosi della gestione contabile dello studio, potrà avere accesso ai dati dei clienti e dei terzi in funzione della gestione contabile. Altrettanto dicasi per la gestione degli appuntamenti: la segreteria potrà avere accesso ai dati personali dei terzi in funzione degli adempimenti di udienza e conseguenti per la gestione degli appuntamenti, degli adempimenti e delle scadenze. L'utente incaricato potrà avere accesso ai dati archiviati solo se strettamente necessario alle funzioni assegnate. Praticanti: accesso alle cartelle e file di elaborazione documenti contenenti anche i dati sensibili purché per questi ultimi vi sia controllo di uso non ripetuto. All'uopo potrà predisporre che il titolare abiliti l'accesso di volta in volta. Il praticante potrà avere accesso ai dati archiviati solo sotto stretto controllo del titolare.

Il sistema di autorizzazione dovrà essere predisposto all'inizio del trattamento per ciascun incaricato; periodicamente e almeno ogni sei mesi, secondo quanto stabiliscono gli standard internazionali, andrà verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione. Pertanto una modifica delle mansioni comporterà la modifica del profilo di autorizzazione.

Da un punto di vista tecnico dovranno strutturarsi le password in modo tale che chi è autorizzato ad accedere e trattare dei dati personali non possa accedere agli altri dati. Ad esempio, l'addetto alla segreteria non potrà accedere ai file dei documenti se non è previsto che egli possa utilizzare le procedure di formazione degli atti e dei documenti.

Infine, un sistema di autorizzazione potrà prevedere i livelli di accesso temporale in modo da escludere che alcuni soggetti possano accedere e trattare i dati in orari diversi da quelli cd. d'ufficio.

**Aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici.**

L'individuazione di tale soggetto è fon-

damentale perché le best practices e gli standard internazionali impongono il ripristino degli strumenti elettronici in tempi brevi. La scelta deve ricadere su un soggetto esperto poiché l'addetto alla manutenzione deve intervenire senza indugio sia sull'hardware che sul software. L'addetto alla manutenzione non solo deve conoscere il funzionamento del programma applicativo ma deve essere in grado di intervenire sul sistema operativo; sui software di sicurezza anti intrusione e antivirus, oltre che sull'hardware.

Se all'interno dello studio non vi è una persona particolarmente esperta che sia in grado di assumere tale ruolo, è opportuno stipulare un contratto di assistenza e manutenzione con un professionista del settore. Nel contratto di assistenza si dovrà prevedere l'obbligo di intervento immediato, ovvero in modo da garantire il ripristino della funzionalità completa del sistema in tempi ragionevolmente brevi. Altresì il contratto dovrà prevedere che, nell'ipotesi di trasferimento dell'hardware presso la sede dell'esperto, i dati contenuti nella memoria di massa dell'hardware non siano dallo stesso utilizzati, visionati e comunque trattati in alcun modo, fissando una penale nel caso di inosservanza a tale obbligo.

**Protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici; i malware.** Al fine di prevenire intrusioni indesiderate ai sistemi, specie se collegati alla rete internet, vanno installati programmi specifici che prevengano tali rischi che si aggiornino periodicamente. Analogamente il sistema operativo deve essere in grado di aggiornarsi ogni qualvolta vengano rilasciate nuove release dal produttore dirette, attraverso patch, alla prevenzione della vulnerabilità del sistema, ovvero alla correzione di eventuali difetti di funzionamento del software o dell'hardware. L'utilizzazione del termine intrusione e vulnerabilità del sistema trova la sua giustificazione nell'ampiezza dei pericoli di attacchi informatici che non possono essere prevenuti con un semplice antivirus.

Appare opportuno affrontare in questa

sede l'argomento della sicurezza informatica che costituisce l'antecedente logico e pratico alla sicurezza dei dati. Le tecniche di intrusione ai sistemi informatici, con il passare degli anni, si sono fatte sempre più pericolose e più subdole, perciò il virus rientra nella più estesa categoria dei software maligni denominati nella comune accezione malware.

I malware possono distinguersi in quelli diretti a danneggiare il sistema, compromettendone il regolare funzionamento e provocando il danneggiamento dei dati ivi contenuti e in quelli che, invadendo il sistema, violano la privacy dell'utente. Tra i primi si annoverano i virus intesi come programmi che si moltiplicano attraverso la diffusione in rete ed attraverso i quali i file contenuti nell'hard disk vengono cancellati. Il pericolo delle nuove forme di virus, come il famoso "I Love You", è rappresentato dalla rapidità della loro diffusione, perché, in genere, questi nuovi virus contengono istruzioni per replicarsi e per trasmettersi a tutti i contatti contenuti nel programma di posta elettronica, con la conseguenza che tutti i contatti ricevono un messaggio di posta elettronica contenente come allegato il file infettato.

Altra forma di malware è il **worm** (verme): non solo è autoreplicante ma è in grado di attivarsi anche senza l'intervento umano, sfruttando i bug del sistema. A tal proposito i produttori di sistemi operativi provvedono periodicamente a mettere in rete una patch (pezza) diretta a eliminare il bug del sistema.

Un altro tipo di malware particolarmente pericoloso è il **trojan**. Tale tipo di malware, che prende il nome dal cavallo di Troia, consiste in un software contenuto all'interno di un altro programma o di un altro file che esegue regolarmente la sua funzione, ma che alla sua prima apertura attiva il trojan. Una volta attivato, il trojan si insedia nel sistema operativo e si attiva ogni volta che il PC viene acceso. Attraverso questo programma, il PC infettato e collegato a internet si trasforma in un server al quale un altro PC, anch'esso collegato in internet, con un software di collegamento con il trojan, accede liberamente. In buona sostanza ogni qualvolta ci si collega a internet con un PC infetto da un trojan, il cracker

che ha infettato il PC automaticamente può accedere, controllare, manipolare, cancellare tutto o parte del contenuto dell'hard disk, oltre che immettere dati e file nel PC infettato e far attivare altri e nuovi programmi.

Si è preferito usare il termine corretto di **cracker** al posto di quello più comunemente conosciuto come **hacker** perché quest'ultimo è un programmatore esperto dei sistemi operativi e delle problematiche connesse alla violazione del sistema, mentre il cracker è colui che viola i sistemi informatici in modo e per motivi illeciti. Tuttavia il cracker può accedere a un PC e infettarlo con un trojan anche senza l'apertura di un file, sfruttando le vulnerabilità della rete e la vulnerabilità delle porte di accesso a internet del PC. In poche parole, il cracker con un programma denominato portscan verifica se il PC interessato abbia una porta di connessione non sorvegliata e sferra l'attacco introducendosi nel sistema.

Altra forma di attività illecita è il DoS, attacco informatico in cui si cerca di portare il funzionamento di un sistema informatico che fornisce un servizio, ad esempio un sito web, al limite delle prestazioni, lavorando su uno dei parametri d'ingresso, fino a renderlo non più in grado di erogare il servizio.

Un malware altamente insidioso è il **Rootkit**, software creato per avere il controllo completo sul sistema senza bisogno di autorizzazione da parte di utente o amministratore. La particolare insidiosità del malware sta nel fatto che si colloca nella root del sistema e si attiva all'accensione del PC prima della partenza del sistema operativo, con la conseguenza che l'antivirus non lo riconosce; infatti, l'antivirus si attiva come primo programma dopo la partenza del sistema operativo.

Infine ci sono i **virus cd. buoni**, che si preoccupano di individuare il malware e di rimuoverlo. Spesso, però, il cracker usa mascherare il malware da virus buono. Tra i secondi possiamo individuare: gli **spyware**, che hanno la funzione di spiare i comportamenti dell'utente connesso a internet e inviare informazioni relative a comportamenti o al sistema

del PC collegato a qualcuno che può utilizzarle per inviare posta indesiderata (cd. spam) ovvero per scopi illeciti; gli **adware**, che hanno la funzione di aprire fastidiosissime finestre pubblicitarie durante a navigazione in internet; il **dialer**, che, promettendo l'accesso a siti per adulti in modo gratuito, ovvero a siti dai quali è possibile scaricare suonerie o programmi gratuiti, una volta attivato disconnette il modem dalla linea telefonica cui è connesso e lo collega a un numero a pagamento.

Una delle forme di diffusione dei malware avviene attraverso messaggi di posta elettronica. Una buona regola è quella di non aprire mai un allegato di posta elettronica se proviene da un mittente sconosciuto. Tuttavia, anche nell'ipotesi in cui un allegato di posta provenga da una persona a noi nota, è sempre meglio accertarsi se il mittente abbia effettivamente spedito il messaggio di posta con l'allegato. Infatti, l'invio di **cd. fake e-mail** è una tecnica di trasmissione di posta elettronica con allegato infetto. È abbastanza facile, anche senza la conoscenza di particolari tecniche informatiche, inviare una fake e-mail, mediante la modifica dell'account di posta elettronica. In sostanza, quando si imposta un indirizzo di posta elettronica nel programma di posta elettronica si forniscono indicazioni nel pannello generale dell'account. La modifica di queste consente di spedire posta elettronica sotto falso nome.

Orbene, al momento del ricevimento del messaggio, se l'utente è registrato nei contatti del programma di messaggistica elettronica, il programma indicherà il mittente con il nome indicato nell'account modificato. In questo caso l'utente ritenendo di potersi fidare del messaggio ricevuto aprirà l'allegato e così inconsapevolmente avrà attivato il malware. Pertanto è vivamente consigliato non aprire mai allegati di posta elettronica che siano dei file eseguibili. I file eseguibili sono quelli che contengono programmi; tecnicamente sono quelli che hanno una estensione .exe. Tuttavia, una tecnica usata dal cracker è quella di modificare l'estensione del file attribuendogli una estensione più tranquilla, ad esempio.doc (file documento di word) ovvero .jpg (file imma-

gine); a volte l'allegato ha una doppia estensione confidando nel fatto che, in genere, nel sistema operativo windows nel pannello visualizzazione di opzione cartelle vi è l'opzione di spunta nel pannello nascondi estensione per i tipi di file conosciuti. Pertanto, allorché si riceve un messaggio di posta elettronica la visualizzazione dell'allegato indica che trattasi di file innocuo anche se non è così.

Va osservato, invero, che nell'ipotesi di una fake e-mail potrebbe essere possibile risalire al mittente originale attraverso la verifica dei dettagli del messaggio dalle proprietà del messaggio. In tale riquadro potrà individuarsi da quale server e con quale IP il mittente ha inviato il messaggio. Conseguentemente, attraverso una denuncia all'autorità giudiziaria, potranno attivarsi le indagini per l'individuazione del soggetto che ha inviato il messaggio con allegato infetto. Si è usato il condizionale perché, in realtà, il messaggio potrebbe essere inviato attraverso un indirizzo IP diverso con una tecnica chiamata IP Spoofing, che consente di camuffare l'IP e di inviare e-mail in modo anonimo ovvero attraverso l'uso di un PC infettato che diventa uno "zombie" agli ordini del cracker, che lo userà per inviare e-mail a terzi che riterranno di ricevere i messaggi di posta dall'ignara vittima.

Tempo fa sono pervenuti messaggi di posta elettronica con il logo Microsoft che invitavano l'utente ad aprire un allegato costituente, apparentemente, una patch di aggiornamento per prevenire attacchi da virus: si trattava di una fake e-mail contenente un malware. Infatti, era del tutto impensabile che la Microsoft potesse utilizzare la posta elettronica per inviare gli aggiornamenti del sistema operativo. D'altronde era altrettanto inimmaginabile pensare di essere così noti alla Microsoft da ottenere il privilegio di un aggiornamento personalizzato del proprio sistema operativo.

Infine, una ulteriore fonte di intrusione è l'uso di programmi di scambio file comunemente chiamati **file sharing** attraverso una connessione P2P. Il file sharing è usato per lo scambio di file audiovisivi o musicali. Per poter accedere

# dalle istituzioni forensi

a tale tipo di scambio è necessario utilizzare un programma di P2P che consente a ogni utente di condividere una cartella per lo scambio; così facendo si consente di tenere aperta una porta che un malintenzionato potrebbe usare per accedere al PC.

Come proteggersi dai malware? Una forma di protezione è l'antivirus, che ha il compito di scansionare tutti i file ivi compresi quelli ricevuti via e-mail cancellando quelli infetti. Il Sans Institute, cui fanno parte esperti del settore, ha redatto una linea guida per prevenire possibili attacchi informatici. Al fine di evitare attacchi intrusivi derivanti da programmi quali portscan, è bene dotarsi di un firewall, programma che, frapponendosi tra il modem e il PC collegato a internet, blocca tutti i potenziali attacchi che provengono dalla rete.

Un buon antivirus e firewall dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: idoneità a effettuare una scansione del PC al momento della sua accensione analizzando i file di boot e system; essere sempre attivo durante il collegamento a internet; scansionare la messaggistica di posta elettronica e i suoi allegati prima e durante lo scarico sul PC; bloccare le intrusioni provenienti da programmi, documenti e comunque istruzioni contenute nei file ricevuti ovvero nei file che tentano di introdursi indebitamente nel PC attraverso porte libere; cancellare i file infetti ovvero, nel caso non sia possibile, riporli in quarantena; essere aggiornabile via internet ovvero in altro modo e prevedere un meccanismo di allarme per l'aggiornamento; chiaramente l'aggiornamento dovrà riguardare non solo la definizione dei virus, ma anche quello del programma antivirus o firewall.

È vivamente consigliato aggiornare i programmi (non solo da definizione dei virus) con cadenza settimanale o quindicinale. È altresì vivamente consigliata la verifica del periodo di validità dell'abbonamento al programma. Infatti, se l'abbonamento è scaduto il programma di solito consente al massimo l'aggiornamento delle definizioni dei virus, ma non la protezione. In commercio esistono dei programmi integrati che contengono sia un antivirus che un firewall.

Una nuova minaccia informatica sta rapidamente diffondendosi: il **phishing**. Il nome trae origine dal termine inglese fishing (pescare). I malintenzionati pescano nella rete ignare vittime. Trattasi di una truffa ben architettata, attraverso artifici e raggiri, che inducendo in errore l'utente contattato consente al malintenzionato di ottenere informazioni riservate quali lo user id (il nome utente) e la password per l'accesso a sezioni riservate per l'utente di siti istituzionali, di banche, di banche dati in abbonamento, di commercio elettronico o altro.

In genere, il truffatore invia una e-mail a una serie indefinita di utenti nella quale, utilizzando i loghi, per esempio di una banca, paventa la necessità della verifica dei dati personali dell'utente per i più svariati motivi (manutenzione del server o altro). In calce all'e-mail viene indicato un indirizzo web al quale connettersi. L'utente, connettendosi all'indirizzo indicato, vedrà aprirsi una finestra con i loghi del sito della sua banca ovvero, addirittura una home page del tutto simile a quella originale del sito della banca. L'utente provvederà a loggarsi nella sezione riservata, immettendo il proprio user id e la propria password. L'utente non accederà a nessuna sezione del sito ma si ritroverà di nuovo nella home page (questa volta quella reale) della banca e penserà che per motivi di connessione non è riuscito a connettersi e riproverà verificando la correttezza dei suoi dati. L'utente riterrà di non avere necessità di effettuare cambiamenti e chiuderà la finestra del browser. I dati dell'ignaro utente, nel frattempo, sono stati trasmessi al truffatore che potrà utilizzarli accedendo al sito della banca per effettuare operazioni illecite sul conto corrente del malcapitato con le credenziali sottratte fraudolentemente. Ci si può accorgere della truffa verificando il nome dell'indirizzo web che di solito è contrassegnato da una serie di numeri (indirizzo IP) e che normalmente una banca non indica.

Da ultimo è stata scoperta una più raffinata tecnica denominata **pharming** attraverso la quale il truffatore, sfruttando alcune vulnerabilità della rete, utilizza il sito ufficiale della banca per effettuare un reindirizzamento a un altro sito creato appositamente per perpetrare la

truffa. È vivamente consigliato ignorare messaggi che provengano da banche o altre istituzioni private o pubbliche che invitano l'utente a verifiche dei propri dati; se si hanno dubbi è consigliabile contattare direttamente l'ufficio istituzionale del soggetto che ci ha inviato l'e-mail per la verifica dell'autenticità del messaggio ricevuto.

Infine, è opportuno evidenziare che, sebbene si possa avere adottato la misura di sicurezza informatica più efficace, rimane sempre un anello debole nella catena della sicurezza informatica: l'uomo.

Uno dei maggiori pericoli per la sicurezza informatica viene dall'attività dei cd. ingegneri sociali, persone che attraverso sistemi di comunicazione, quali il telefono, riescono a ottenere dati e informazioni per poter violare i sistemi attraverso una tecnica chiamata di social engineering. Il cd. ingegnere sociale è colui che, con tecniche di persuasione, riesce a ottenere informazioni riservate; ad esempio, qualificandosi come ufficiale di P.G. potrebbe ottenere informazioni riservate su alcuni fascicoli dello studio, ovvero qualificandosi come tecnico della Telecom ottenere password di accesso ai sistemi per una paventata necessità di controllo delle procedure di accesso a internet. Buona regola è quella di verificare sempre la provenienza delle richieste di informazioni per via telefonica e fornirle solo se strettamente necessario.

Alla luce delle suesposte argomentazioni appare lecito chiedersi **cosa bisognerebbe fare per rendere un sistema informatico sicuro al 100%**.

Un adagio informatico sostiene che l'elaboratore veramente sicuro è quello guardato a vista, scollegato da una rete sia interna che esterna, blindato ed essenzialmente spento. Tuttavia, anche il PC spento non è del tutto sicuro. Infatti, agli addetti ai lavori non è sconosciuto il cd. attacco tempest, consistente nella intercettazione delle informazioni tramite l'analisi delle onde elettromagnetiche emesse dagli apparati elettronici, utilizzando le falle nelle procedure di sicurezza delle emissioni elettromagnetiche che rendono vulnerabili le appa-

# dalle istituzioni forensi

recchiature elettroniche. Infatti, tutti i PC emettono segnali elettromagnetici, regolati da orologi interni; l'attività di elaborazione, così come lo spegnimento o l'accensione del PC, regolato dall'orologio di sistema, trasforma il monitor in una sorta di radio trasmittente dei flussi informativi visualizzati dallo schermo, intercettabili via etere da apparecchiature scanner specifiche, rendendo così disponibili i contenuti dell'hard disk a terzi. Questo tipo di attività di intercettazione è chiamato attacco tempest.

Adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi. Per la sicurezza informatica dei dati personali trattati, appare opportuno prevedere modalità organizzative dirette al salvataggio dei dati (cd. backup) con cadenza almeno settimanale.

Il **backup** è di intuitiva importanza specie per chi solitamente usa un PC con sistema windows collegato alla rete internet. Infatti, molto spesso accade che il PC vada in panne anche per un errore prodottosi nel sistema operativo a causa dell'installazione di un programma che va in conflitto con la struttura del sistema operativo usato nel PC (il siste-

ma operativo windows può avere delle conformazioni diverse a seconda dei programmi che vengono installati che vanno a incidere su parti di esso: le cd. librerie).

Nel predisporre l'organizzazione delle procedure di backup bisognerà tenere conto di operazioni da eseguirsi tra le quali possono suggerirsi le seguenti: individuazione del soggetto deputato alle operazioni di backup; individuazione dei dati da archiviare; scelta del supporto di archiviazione; fissazione della regola del cambiamento periodico dei supporti di archiviazione; etichettatura in modo sicuro dei supporti di archiviazione; individuazione di un luogo di conservazione dei dati di backup; individuazione di ogni eventuale procedura per evitare che quanto archiviato nei supporti possa essere smarrito, danneggiato ovvero reso inutilizzabile; scelta della modalità di archiviazione; verifica della integrità di quanto verrà archiviato prima della sua archiviazione.


È vivamente consigliato avere delle copie di rispetto non solo dei dati ma anche dei programmi e del sistema operativo. È opportuno evidenziare che ogni contratto di licenza software consente

una o più copie del programma ai fini di operazioni di ripristino.

Pertanto è opportuno che tutti i programmi originali e le copie di rispetto, opportunamente contrassegnate, siano conservate in luogo riservato e in modo tale da poter essere recuperate con facilità al bisogno.

Quanto alle **operazioni di archiviazione**, appare opportuno prevedere l'archiviazione periodica, non solo dei dati personali che vengono trattati nello studio legale, ma di tutti i dati, file o documento necessari per l'esercizio dell'attività professionale. Ad esempio, per chi dovesse utilizzare un foglio elettronico per la gestione finanziaria dello studio, è consigliabile fare copie di salvataggio dei relativi file per non dover procedere alla rielaborazione della contabilità nell'ipotesi di perdita o malfunzionamento del sistema. Per i file di documento (foglio di calcolo, documento, database, ecc.), si consiglia di salvare il documento con un nuovo nome in modo di averne un clone. Infatti, nell'ipotesi di danneggiamento del file, sarà possibile recuperare il suo contenuto dal clone.

Sarebbe opportuno che il soggetto de-



## La storia del nostro Ordine dal 1874 al 1945

Disponibile presso la  
Fondazione Forense Bolognese  
e la segreteria  
del Consiglio dell'Ordine

putato alle operazioni di backup fosse sempre lo stesso per evitare pericolo di dimenticanze e confusioni. I supporti di archiviazione possono essere diversi; può utilizzarsi una specifica macchina in rete che funga da server su cui archiviare tutti i dati. Alcune di queste macchine più evolute sono dotate di più dischi fissi (hard disk) che, collegati tra loro e utilizzando una particolare procedura, effettuano una copia dei dati su tutti i dischi in modo da consentire una maggiore sicurezza in caso di danneggiamento di uno dei dischi. Se si sceglie tale soluzione è opportuno che tale macchina sia isolata dal collegamento a una rete internet. Altri supporti di archiviazione possono essere floppy disk, dischi removibili, cd, dvd, cartucce, ecc. I supporti di archiviazione devono essere etichettati preferibilmente in modo chiaro per evitare che possano essere confusi con altri supporti.

Ci sono diversi tipi di modalità di archiviazione. *Copia integrale*: è la copia completa di tutti i dati; richiede un maggiore tempo di archiviazione e si estende anche ai dati non modificati. *Copia incrementale*: è la copia in nuovo file solo di quelli nuovi e/o modificati rispetto alla copia precedente; i tempi di archiviazione si riducono ma potrebbe essere necessario ricostruire gli archivi attraverso la ricostruzione di tutti i file incrementati. *Copia differenziale*: è la copia in nuovo file dei soli file nuovi e/o modificati rispetto all'ultima copia completa; richiede un minore tempo di archiviazione e un minor tempo di archiviazione, essendo sufficiente per la ricostruzione usare la copia completa e l'ultima copia differenziata. Sebbene la copia integrale richieda un tempo maggiore di archiviazione, è ritenuta più sicura e comoda, perché necessità di un minor numero di supporti di archiviazione e un minor tempo per la ricostruzione.

I supporti di archiviazione vanno conservati in luogo sicuro e vanno tenuti lontano da fonti di calore e da fonti magnetiche per evitare che possano deteriorarsi fisicamente ovvero smagnetizzarsi. Nell'una e nell'altra ipotesi la ricostruzione potrebbe essere impossibile, e potrebbe essere possibile solo attraverso l'invio dei supporti a centri

specializzati con tutte le conseguenze circa la diffusione dei dati.

**Trattamento dei dati personali senza l'ausilio di strumenti elettronici.** Oggi è molto difficile che vi sia uno studio legale che non si avvalga di strumenti elettronici. Tuttavia, anche nel caso di utilizzazione di strumenti elettronici, i dati personali vengono trattati anche in modalità non informatica. Conseguentemente vanno adottate misure di sicurezza per evitare che i dati vengano manipolati o dispersi.

Le misure suggerite per tali trattamenti si possono riassumere nelle seguenti modalità operative: a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito di trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative; b) previsione di procedure per una idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti; c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzate all'identificazione degli incaricati.

Appare opportuno e idoneo stabilire l'obbligo di istruzione degli utenti incaricati al trattamento dei dati personali circa il controllo e la custodia dei dati trattati per l'intero ciclo necessario allo svolgimento dei compiti loro affidati. È consigliabile la redazione di un mansionario nel quale siano individuati specificatamente per ogni utente incaricato il tipo di dati da trattare e le modalità del trattamento, ciò anche al fine di fissare i livelli di responsabilità al trattamento dei dati personali.

Dovranno essere fissate delle regole per le modalità di utilizzo del materiale cartaceo contenente i dati personali. In linea generale, si evidenzia che tutti i fascicoli di uno studio legale contengono dati personali sottoposti a trattamento e, conseguentemente, necessitano di cautele e protezione da indebito uso delle informazioni ivi contenute.

Appare opportuno che i fascicoli siano riposti in cassettiere con chiusura a chiave ovvero riposti in una stanza separata dai luoghi di frequentazione del pubblico. Sotto il profilo operativo si suggerisce

l'adozione dei seguenti accorgimenti che hanno natura esemplificativa e non esaustiva: individuare un luogo al riparo da un facile accesso di terzi estranei che possa contenere in modo sicuro gli archivi (le cassettiere, o altri sistemi di raccolta e conservazione dei fascicoli di studio); stabilire che l'utente incaricato possa prelevare solo un fascicolo per volta dall'archivio e tutti gli altri fascicoli necessari allo svolgimento dell'incarico affidatogli; stabilire che il fascicolo preso dall'archivio dovrà essere utilizzato per il tempo strettamente necessario ai compiti affidati all'utente incaricato; stabilire che i fascicoli non potranno essere mai lasciati incustoditi sulle scrivanie; stabilire che, nell'ipotesi di ricevimento di clienti o terzi, si provveda a chiudere il fascicolo e nascondere alla vista del cliente per evitare che questi possa carpire informazioni sui dati personali di soggetti a lui estranei attraverso la lettura del contenuto del fascicolo lasciato involontariamente aperto; dare istruzioni di non effettuare copie fotostatiche dei documenti contenenti dati personali se non nella misura strettamente necessaria all'esercizio del mandato di difesa ricevuto; controllare che la fotocopiatrice non abbia in memoria delle copie non ancora elaborate; stabilire che le fotocopie mal riuscite non siano usate come carta da appunti e siano distrutte; stabilire che la spedizione di originali avvenga con una modalità che possa garantire la sicurezza di ricezione del documento e dei dati ivi contenuti; stabilire che tutti gli appunti, le copie dei documenti realizzati e collazionati siano distrutti dopo la stesura dell'originale; disporre la distruzione dei documenti con appositi trituradocumenti; dare istruzioni, nell'ipotesi in cui sia strettamente necessario che il fascicolo d'ufficio o i documenti ivi contenuti siano portati fuori dallo studio per l'udienza ovvero per altri motivi, che lo stesso non sia lasciato incustodito; stabilire che nell'ipotesi di colloqui telefonici sia vietato trattare dati personali se non per motivi strettamente connessi con l'esercizio del mandato di difesa ricevuto; stabilire che i dati personali non siano oggetto di divulgazione neanche a titolo di esempio in corso di colloqui professionali ed extraprofessionali; stabilire che l'accesso agli archivi avvenga solo negli orari di ufficio e stabilire regole per l'individua-

zione dei soggetti abilitati ad accedere agli archivi oltre gli orari di lavoro.

Infine, sarebbe opportuno redigere apposite linee guida comunicate a tutti gli utenti incaricati nella forma di una lettera di incarico.

**Adozione delle misure di sicurezza e quantizzazione dei rischi.** L'adozione delle misure di sicurezza è modulare e va parametrata ai rischi cui è esposta la struttura organizzativa dei sistemi informatici, individuati attraverso la cd. quantizzazione dei rischi. La quantizzazione del rischio è una tecnica usata da molte aziende per misurare e determinare gli investimenti diretti a prevenire i danni. Nello specifico, la quantizzazione sarà necessaria per prevenire il rischio di perdita o distruzione dei dati personali trattati.

Un criterio da utilizzarsi nella quantizzazione dei rischi potrà essere il seguente: valutazione dell'impatto e la frequenza di ogni tipo di rischio; attribuzione di un valore a ogni tipo di rischio; valutazione delle misure di sicurezza da adottarsi per la prevenzione dei rischi; individuazione: delle misure che rallentano l'intrusione; delle misure che segnalano l'intrusione; delle misure che consentano il tempestivo intervento sul posto.

Per la quantizzazione di quanto da ultimo indicato si è soliti far ricorso alla seguente formula matematica  $T_p \gg T_a + T_i$ , laddove  $T_p$  = tempo penetrazione delle difese,  $T_a$  = tempo di rilevazione intrusione e  $T_i$  = tempo di intervento. Solo dopo avere provveduto a una quantizzazione dei rischi, potranno individuarsi le misure che si intendono adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità, nonché quelle dirette a garantire l'efficienza della struttura e degli strumenti usati per il trattamento dei dati e delle misure di contenimento e riduzione dei danni (cd. contingency planning) e di intervento di ripristino immediato dei dati a seguito del verificarsi di un evento accidentale di perdita degli stessi (cd. disaster recovery).

**Protezione dei dati personali e attività di comunicazione.** Finora sono stati

analizzati i comportamenti e le procedure organizzative dirette a prevenire fenomeni di intrusione e accessi indesiderati ai dati trattati dal professionista. Tuttavia, l'attività professionale si estrinseca attraverso la trasmissione di dati, fascicoli e atti dallo studio verso l'esterno. In tali casi, se trattasi di atti e documenti che vengono spediti in forma cartacea, l'assunzione delle misure di salvaguardia dei contenuti di quanto spedito o trasmesso si sostanzia in una serie di comportamenti consolidati e costituenti prassi comunemente accettate, per cui si provvede a trasmettere il plico chiuso in buste protette dalla visione contro luce e consegnati a uno spedizioniere affidato. Analoghi accorgimenti devono essere assunti allorché si provvede a trasmettere un plico in formato digitale; non appare opportuno affidarsi ai normali canali di comunicazione via internet ovvero affidarsi a canali collettivi come la chat di facebook. Infatti le trasmissioni via internet possono essere facilmente intercettate da malintenzionati che possono acquisire i contenuti trasmessi. Appare preferibile affidarsi a canali sicuri di comunicazione. Alcuni server di posta elettronica utilizzano per le comunicazioni sicure il protocollo HTTPS alla stregua dei siti di e-commerce. L'invio attraverso tali canali web è ritenuto sicuro perché utilizza porte di comunicazione più controllate e meno vulnerabili rispetto alla comune porta cd. know port tcp80. Tuttavia, laddove ci si sia serviti di un protocollo di trasmissione sicura, potremmo avere la necessità di evitare che alcuni contenuti digitali cadano nelle mani sbagliate o che siano visionati da oggetti non qualificati. In tali casi l'invio attraverso un canale di comunicazione sicuro non esclude che, per esempio, la segretaria dello studio possa aprire il contenuto digitale e visionarlo, con pericoli circa la diffusione dei dati che vorremmo mantenere segreti. Per ovviare a tale pericolo dovremmo utilizzare le stesse modalità di cautela di un plico inviato a mezzo di un vettore qualificato e affidabile che provvederà alla consegna del plico solo alla persona interessata e non ad altri. In questo caso potremmo avvalerci di programmi di crittografia dei contenuti digitali ovvero ci si può avvalere di programmi di steganografia, quali puff.

Conclusioni. Gli sviluppi tecnologici determinano la necessità di ripensare il modo tradizionale di gestione dell'attività professionale. La particolare attenzione delle normative internazionali e nazionali alla protezione dei dati personali impone delle scelte determinanti volte a mutare la cultura della sicurezza.

Il cambiamento di prospettiva deve essere il frutto di una scelta consapevole e interiorizzata perché, per quanto si possano assumere tutte le cautele e le misure di sicurezza più idonee al passo con gli sviluppi tecnologici, la predisposizione psicologica rappresenta la pietra angolare su cui tutte le scelte operative programmatiche devono essere assunte.

Le politiche di sicurezza e le conseguenti scelte operative non devono essere considerate come inutili oneri; al contrario devono costituire il metro di valutazione di modelli comportamentali virtuosi che si traducono in referenze di qualità nell'esercizio della professione. Non sfugga che molti studi legali si propongono per ottenere la certificazione di qualità, e il requisito dell'adozione di misure di sicurezza per la protezione dei dati e dei contenuti affidati dai clienti rappresenta un elemento di valutazione positiva per l'ente certificatore al quale ci si è rivolti per ottenerla.

L'imprescindibile adozione di una strategia di sicurezza a tutela dei dati personali si pone in sintonia con la elevazione, a livello normativo, del diritto alla privacy dell'individuo assunto a valore primario di rango costituzionale. Richiamo sul punto la comunicazione 251 della Commissione dell'UE del 31 maggio 2006: A Strategy for a Secure Information Society, seguita dalla Risoluzione del Consiglio in data 22 marzo 2007 che, per rimanere nel tema, tra l'altro ha elaborato raccomandazioni dirette: a sostenere i programmi di formazione e migliorare la sensibilizzazione della pubblica opinione ai temi della sicurezza delle reti e dell'informazione; a prestare la dovuta attenzione alla necessità di prevenire e combattere minacce nuove o esistenti alla sicurezza di reti di comunicazione elettronica, comprese l'intercettazione e l'utilizzazione illegale di dati.

# dalle istituzioni forensi

Alla luce di quanto esposto, se il dato personale è un valore di libertà dell'individuo, e le misure di sicurezza costituiscono uno strumento di tutela di tale valore, entrambi si pongono tra loro in un rapporto sinergico a corrispondenza biunivoca che esprime così nel suo insieme una scelta di giustizia perché giustizia non esiste là dove non vi è libertà.

È poi intervenuta Silvia Gimenez-Salinas, già Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona, che ha intrattenuto i congressisti sull'argomento inerente la protezione dei dati e l'etica professionale. Ha, inoltre, approfondito e enunciato i criteri di applicazione delle procedure deontologiche, di protezione dei dati personali, anche in relazione agli aspetti professionali per i profili collegati alle nuove tecnologie.

Jesús Soler, avvocato dell'Illustre Colegio de Abogados del Señorío del Vizcaya, ha avuto modo di riportare le esperienze spagnole, mentre Marco Ciliberti, dell'Ordine degli Avvocati di Lucera, quelle italiane.

Il terzo giorno, 23 settembre, l'avv. Guido de Rossi, Presidente della F.B.E., ha inaugurato la cerimonia di apertura del programma scientifico presentando Marek Maciej Wiewióski, membro del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Wrocław, entrato nella F.B.E. tre anni fa.

Sono seguiti i saluti e l'introduzione di Mirko Roš, già Presidente della F.B.E.

David SCHÄFER, proprietario della Socialbrand David Schäfer, ha intrattenuto i congressisti sull'argomento inerente il potere dei *social media*. In particolare ha spiegato cosa sono, come operano, e a quali fini oggi essi sono utilizzati.

È seguito l'intervento di Hans-Jürgen Hellwig, ex Presidente della C.C.B.E., di Francoforte, che ha tracciato una relazione inerente ai *social media* e alla normativa riguardante la professione di avvocato; ha delineato poi le prospettive della C.C.B.E. e le prospettive tedesche.

Grzegorz Furgał, giornalista, direttore dell'ufficio stampa dell'Ordine Nazionale degli Avvocati, ha approfondito il tema dei *social media* nella prospettiva e nell'interrogativo se essi possano, o meno, considerarsi come buono strumento di *marketing*.

Peter Homoki, dell'Ordine degli Avvocati di Budapest, ha riferito circa le esperienze degli avvocati ungheresi con i *social media*, mentre Luis Antonio Sales (Segretario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona), ha espresso il punto di vista della Spagna, configurando il modello e le esperienze in ambito di *social media* dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona.

Rod Mole, Vicepresidente della F.B.E., membro del Consiglio della Law Society of England & Wales, ha riferito il punto di vista britannico; ha precisato che le professioni giuridiche vengono svolte senza un regolamento specifico, non avendo, il loro codice deontologico, particolari limiti se non quelli relativi ai precetti maggiormente diffusi in ambito di dignità e materia di segreto professionale.

**Facebook** è ritenuto un mezzo nuovo per comunicare tra gli avvocati e la gente in genere, al fine di costruire un dialogo in modo interattivo. Ha precisato che Facebook può diventare pericoloso se usato ai fini pubblicitari, solo che si pensi che se fosse un paese, sarebbe il terzo Paese del Mondo per numero di presenze.

**Twitter** potrebbe essere il mezzo per parlare in modo più libero. Ritiene che sia necessaria l'elaborazione di leggi che stabiliscano divieti e prevedano limiti.

Le pagine di Facebook sono anche state utilizzate come prove, da un coniuge contro l'altro, per i procedimenti in materia di famiglia, nelle separazioni e nei divorzi. Facebook viene anche controllato per chi deve essere assunto, per verificare età, provenienza e anche qualche dato sensibile. Facebook, inoltre, è utilizzato per l'esecuzione di alcune notifiche di provvedimenti dei Tribunali.

Il Governo Inglese, in alcuni casi, è anche stato indotto a verificare questioni di interesse pubblico nei confronti del singolo individuo, sotto il profilo della violazione della privacy, come nel caso del calciatore che ha avuto un rapporto con una modella.

Ha poi preso la parola Francesco Tregnaghi, Presidente della Commissione Informatica dell'Ordine degli Avvocati di Verona, per riferire in merito al punto di vista italiano. Innanzitutto, ha ringraziato la F.B.E. per l'occasione di illustrare il punto di vista italiano sullo stato dei rapporti, certo non troppo frequenti, tra gli avvocati i *social media* in Italia.

Ha ritenuto doveroso avvertire che, non esistendo statistiche scientifiche sull'uso degli stessi, la relazione avrebbe riflesso molte soggettive impressioni che, sia pur da avvocato appassionato dei nuovi media, non possono che considerarsi uno dei tanti punti di vista possibili.

Ha ritenuto necessario partire da una definizione di *social media* che possa avere una base condivisa. Gli è sembrato giusto utilizzare la definizione data da un *social media* generalista, ovvero Wikipedia, che definisce i *social media* con riferimento all'uso di tecnologie basate su web e dispositivi portatili per trasformare la comunicazione in un dialogo interattivo. E, per fare alcuni esempi, sono *social media* tutti quelli elencati nelle *slides* che sono state oggetto di visualizzazione ed esame in sede di convegno.

Sono esclusi dal concetto, e pertanto dalla presentazione, tutti i media basati su web che costituiscono comunicazione a senso unico, ovvero le pagine statiche dei siti web cosiddetti 1.0, che hanno un autore, e solo molteplici lettori o fruitori passivi.

**Gli ordini e i social media in Italia.** Non c'è alcun Ordine degli Avvocati italiani che faccia uso di *social media* per comunicare con gli iscritti, come fa, ad esempio, l'Ordine di Barcellona con la sua pagina Facebook. Tutti hanno da tempo un sito web, anche frequentemente aggiornato, e alcuni

usano delle newsletter, diffuse via e-mail, per comunicare agli iscritti le notizie più importanti.

Ci sono però delle associazioni di categoria parasindacali che ne fanno un certo uso di pagine Facebook e Twitter.

Il ruolo dell'Ordine, però, soprattutto in quanto soggetto deputato alla applicazione delle regole deontologiche cui gli avvocati devono necessariamente attenersi, è comunque assai importante. L'illustrazione delle regole deontologiche a proposito della pubblicità sul web potrà spiegare parzialmente perché gli avvocati italiani non siano "visibili" su certi *social media*.

### **Avvocati e social media in generale.**

Due possono essere in generale i motivi per cui gli avvocati possono usare i social media: il primo è quello di condividere con i colleghi (o comunque con giuristi quali giudici e professori universitari) la propria conoscenza, i propri dubbi, chiedere consiglio su problemi generali o specifici che si incontrano nel lavoro di ogni giorno; il secondo è quello di comunicare con i clienti e con potenziali clienti (con formula cosiddetta di *social advertising*).

La diffusione tra i colleghi italiani è comunque piuttosto scarsa e ciò si può ascrivere a due principali motivi: la mancanza di familiarità con l'informatica e i suoi mezzi, elevatissima tra gli avvocati ultracinquantenni ma diffusa anche tra i più giovani. La cosa è di recente emersa con chiarezza quando, nel processo di realizzazione della struttura informatica dei Tribunali chiamata "processo civile telematico" (PCT) alcune aree del paese, come il distretto cui appartiene Verona, sono passate alla obbligatorietà delle comunicazioni fatte dai Tribunali agli avvocati per via telematica, che ha costretto tutti gli avvocati attivi nel settore civile a dotarsi di dispositivo di firma digitale, a compiere un corso abilitante e a installare alcune procedure informatiche per adeguarsi al nuovo mezzo.

**I newsgroup, o gruppi di discussione, in Italia.** La definizione della slide

è ancora una volta tratta da Wikipedia English, e sostanzialmente definisce il gruppo come un deposito dove vengono immagazzinati, visibili a tutti, i contributi aggiunti dagli utenti dalle loro singole postazioni. Una differenza solo tecnica è quella fra i gruppi di "usenet" (il primo mezzo tecnico su cui si sono diffusi) e i gruppi basati su web più moderni, come tutti i google groups.

Si trova in effetti qualche newsgroup per avvocati o comunque dedicato a materie legali. Ce ne sono di a) riservati a giuristi: dove un moderatore accetta i nuovi membri solo dopo avere controllato le loro credenziali. Sono generalmente moderati da un avvocato e il livello delle discussioni è, con le dovute eccezioni, abbastanza alto. Un buon esempio è "Legalit", creato e moderato da Tiziano Solignani, un collega di Modena, e aperto solo ad avvocati, giudici e altri giuristi; b) aperti a tutti: il livello è generalmente basso, visto che questi newsgroup tendono a divenire il luogo dove i più disparati utenti vanno a cercare consiglio legale gratuito, senza però alcuna garanzia che qualsiasi parere (se fornito) venga da qualcuno che abbia un minimo di cultura legale e di esperienza. Non vale la pena di menzionarne alcuno.

**I blog**, ovvero quei siti web (o loro parti) mantenuti da un individuo che ne è titolare quasi in forma di diario giornaliero, con inserimento regolare di notizie, commenti o eventi, con contenuti grafici o video e che possono permettere agli altri utenti non titolari di interloquire con brevi commenti. Tutti i blog, generalmente rinvenibili su internet, sono tenuti da singoli avvocati con lo scopo di presentare la propria attività a potenziali clienti, spesso rispondendo a questioni da questi poste e selezionate. Devono ovviamente seguire tutte le regole deontologiche, ma questo non è particolarmente difficile e ciò spiega perché si stiano velocemente diffondendo tra gli avvocati italiani. Hanno spesso un buon livello di qualità, e possono essere interessanti anche per altri avvocati, non solo giovani, come condivisione di conoscenza ed esperienza.

**Avvocati e microblog in Italia.** I microblog, fra i più noti Twitter, differiscono dai blog tradizionali perché hanno un contenuto tipicamente assai più piccolo per dimensioni. Sono usati per scambiare frequentemente piccoli commenti e immagini, e sono perciò particolarmente versati per ricevere contenuto direttamente da cellulari, anche di vecchia generazione e via sms. L'uso dei microblog è assai poco diffuso tra gli avvocati italiani nell'ambito della loro professione. Potrebbe comunque avere buone prospettive come modo per seguire interessanti fonti di notizie legali, ma come maniera per essere "seguiti" da potenziali clienti (e in definitiva di fare pubblicità) possono incorrere nei rigori delle regole deontologiche del codice nazionale.

**Avvocati e reti sociali in Italia.** In particolare Facebook. Ancora una definizione da Wikipedia, che ci dice come una rete sociale sia un servizio o piattaforma on-line focalizzato a ricostruire ed evidenziare le connessioni sociali dei membri che condividono interessi o esperienze. Essenzialmente consiste nella rappresentazione di ciascun utente, spesso con un "profilo", i suoi collegamenti sociali e una serie di servizi aggiuntivi.

**Molte pagine fatte da avvocati su Facebook.** Ci sono pagine di gruppi, che funzionano come punto di aggregazione di avvocati che possono incontrare avvocati che hanno la stessa specialità, trovare domiciliatari in altre città e discutere problemi giuridici, come nei newsgroup. Ci sono anche pagine "vetrina" di singoli studi legali, che presentano la loro attività con finalità pubblicitarie. Queste devono a mio avviso ritenersi proibite dalle regole deontologiche sulla pubblicità.

**Reti sociali: LinkedIn.** Sta crescendo ad un ritmo molto elevato il numero di avvocati italiani, specialmente di quelli che parlano una lingua estera, su LinkedIn (un sito dedicato alle relazioni nell'ambito degli affari). Ciascuno crea un proprio profilo con alcune informazioni di base, ed evidenzia la propria connessione con altri membri: ciò dovrebbe aiutare a cercare perso-



# dalle istituzioni forensi

ne tra gli amici degli amici.

Il successo numerico potrebbe essere dovuto al fatto che il profilo base, facile da creare, può ben difficilmente essere considerato pubblicità, e quindi non incorre nelle restrizioni della stessa. Può essere un modo di incontrare colleghi in altre città, e di essere trovati: ma non c'è alcun riscontro sulla sua efficacia.

**Condivisione dell'editing di documenti.** Si tratta della possibilità di salvare un documento (testo, foglio elettronico, presentazione) su internet, e permettere non solo al creatore, ma a un numero indefinito di utenti da lui abilitati, di contribuire alla redazione del testo, ciascuno dal proprio computer. I primi esempi di condivisione nella creazione e nell'editing di documenti tra avvocati e tra avvocato e clienti datano qualche anno. Ci sono state iniziative di legge redatte in modo collaborativo da avvocati, in genere i membri di un newsgroup giuridico, con questo mezzo.

Alcuni studi legali stanno cercando (in relazione alle capacità informatiche e di scrittura dei clienti), di far diventare pratica ordinaria quello di condividere gli atti del processo, specialmente se comprendono descrizioni in atto, con il cliente, permettendogli di controllare l'avanzamento della redazione e anche intervenire sulla descrizione del fatto, sia direttamente che comunicando con l'avvocato (che resta il responsabile finale dell'atto).

Ciò nonostante, l'avvocato "medio", non ha la minima idea di come fare una cosa del genere.

**Il ruolo degli Ordini.** Nell'argomento *social media*, il ruolo degli Ordini degli avvocati è in Italia molto forte. Essi infatti sono incaricati direttamente di far applicare, anche per mezzo di veri procedimenti disciplinari, il codice deontologico forense.

È necessario però, per capirne il ruolo, spiegare alcune di queste regole, per tener fede alla promessa di spiegare perché alcune forme di comunicazio-

ne devono intendersi vietate all'avvocato italiano. Ci sono alcune regole in generale sulla pubblicità ma potremo saltare la descrizione di quelle che regolano il contenuto della stessa.

**Regole deontologiche sulla pubblicità degli avvocati italiani.** Ci sono regole sulla pubblicità nei canoni 17 e 17 bis del codice deontologico forense, che stabiliscono quale debba essere il contenuto minimo di ogni informazione pubblicitaria, e quale possa essere l'ulteriore contenuto eventuale: significando cioè che tutto il resto debba intendersi vietato. Le regole per la pubblicità sul web sono state aggiunte nel 2006.

Una delle regole generali merita però di essere menzionata, ovvero quella contenuta nel canone 17, che recita: *"L'avvocato non può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi consentano"*. Ecco perché ogni interazione sociale pubblica che abbia il risultato di rivelare ai terzi l'identità dei propri clienti, ad esempio quali "amici" dello studio che danno un voto favorevole, cade sotto questa regola.

**Le regole deontologiche specifiche per la pubblicità web.** Ce ne sono sostanzialmente due: l'avvocato può utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipa; è assolutamente vietato qualsiasi inserimento pubblicitario di terzi, sia gestito dall'avvocato che dal suo provider in modo automatico, e perciò non devono esserci banner o testi aggiunti, e non devono aprirsi finestre pop-up.

**La necessità che il dominio sia dell'avvocato e a lui riferibile.** La proprietà e la diretta riconducibilità implicano un dominio di secondo livello, ovvero sia del tipo *tregnaghi.it* e non del terzo livello, del tipo *tregnaghi.latervista.org* (altervista è un dominio di secondo livello di proprietà di un servizio di hosting gratuito, e men che meno una sottopagina, del tipo *it.facebook.com/pages/avv.tizio*).

La riferibilità e la proprietà possono essere provati tramite l'interrogazione del database "Whois" ("chi è"), che deve restituire il nome dell'avvocato o della sua organizzazione.

E infine, una pagina autonoma aperta automaticamente alla visualizzazione della homepage di un collega (di solito si tratta di hosting gratuiti): è il cosiddetto pop-up.

Ha poi preso la parola Christiane Feral-Shuhl (prossimo Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Parigi), per trattare i diversi profili di rischi connessi all'utilizzazione dei *social media* degli avvocati.

In conclusione, anche il dibattito finale relativo alla relazione fra *social media* e segreto professionale ha offerto spunti interessanti, anche con riferimento ai profili di carattere etico-professionale.

La mattina di sabato 24 settembre si sono tenute le riunioni delle commissioni F.B.E. E' quindi seguita l'Assemblea Generale, dove, dopo l'appello degli Ordini presenti e l'approvazione del verbale dell'Assemblea Generale tenutasi a Firenze nel mese di maggio, i Presidenti hanno brevemente riferito sui lavori delle singole commissioni.

Sono stati poi presentati i Congressi dell'Assise degli Ordini del Mediterraneo, tenutosi a Roma dal 17 al 19 novembre 2011, e il Congresso Generale della F.B.E., che ha avuto luogo dal 24 al 26 maggio 2012 a Bruxelles.

I lavori si sono quindi conclusi con il rapporto del Segretario Generale e il discorso di commiato del Presidente avv. Guido De Rossi, che ha dato appuntamento ai partecipanti al prossimo congresso di Bruxelles.



# dalle associazioni dalle associazioni

## E COSÌ PER NON MORIRE (SENZA PENSIONE)

BRUNO SAZZINI

ASSOCIAZIONE SINDACALE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA - A.N.F.

Il dibattito sul sistema previdenziale (retributivo o contributivo) da adottare per il futuro in Cassa Forense, vuoi per le sollecitazioni del Governo (la sostenibilità evocata dal Ministro Fornero), vuoi per l'esigenza dei più giovani di avere certezze per il proprio futuro pensionistico, ha subito una improvvisa accelerazione, con una spaccatura abbastanza singolare tra i sostenitori della recente riforma previdenziale, che lavorando prevalentemente con misure parametriche ha mantenuto il retributivo correggendo in parte le distorsioni del sistema, e i critici in prima istanza, i sostenitori del passaggio al contributivo tout court, che ne chiedono l'immediata adozione.

Lo scontro tra le due scuole di pensiero è deciso, ma anche partigiano e un po' fazioso, perché entrambe tendono a esaltare i pregi di ogni sistema, glissando sui limiti negativi, e ognuna accentua l'aspetto tecnico, omettendo però un approccio politico in senso lato.

La prima sottolineatura critica muove dalla constatazione che il dibattito attuale sembra vertere su una mera riforma tecnica, decisa dai tecnici e imposta per esigenze di sostenibilità patrimoniale, senza spazio o concessione alcuna alla politica (nel senso ampio, di confronto o partecipazione dei destinatari), per una scelta che mitighi la durezza della scelta meramente econometrica.

Questo è il genere di riforma, e la attuale realtà internazionale e nazionale lo dimostra, che si fa sulla pelle (e nelle tasche) della gente, non sono mere applicazioni matematiche (come non lo è in senso stretto l'economia) e genera condotte nel corpo sociale ignote e imprevedibili, come lo è il quadro economico futuro, però con riflessi immediati nel sistema macroeconomico.

Vorrei qui porre l'attenzione sul sistema contributivo, perché oggi sostenuto (ed è vero) come il più equo nell'ambito della distribuzione intergenerazionale degli oneri, ma anche quello meno sviscerato nella sua componente diretta, e cioè il valore delle prestazioni erogande; il livello di contribuzione; ecc.

L'esperienza maturata per un breve periodo come consulente dell'E.N.P.A.P., l'Ente di Previdenza degli Psicologi, mi ha fatto toccare con mano la durezza del sistema contributivo. L'ente citato è stato costituito con il d.lgs. n. 103/1996, quindi sin dalla nascita voluto con il sistema contributivo a capitalizzazione: questo sistema, anche in ragione della giovinezza media degli iscritti (ma anche dell'ente) e del reddito medio netto assai basso, ha provocato un ampio dibattito critico per la pochezza delle prestazioni erogate.

Un primo parziale correttivo è stato portato dalla recente riforma, che ha riconosciuto agli enti di cui al d.lgs. n. 103/1996 la facoltà di modulare il

contributo oggettivo, originariamente fermo per legge al 2%, sino al 5%.

Ho quindi voluto iniziare da una verifica concreta, pur consapevole della rozzezza di un calcolo fatto in maniera grossolana, di quale sarebbe l'impatto di un sistema previdenziale contributivo sul reddito prima e sulla pensione poi.

Avverto che il risultato è, senza dubbio, per eccesso o difetto, perché ho adottato un reddito medio costante per tutti gli anni, non capitalizzato né rivalutato annualmente, e ho preso l'ultimo coefficiente di trasformazione noto del 5,65 per il pensionamento a 65 anni.

Il dato, anche se non esattissimo, può costituire un elemento utile per la riflessione: la scelta dei redditi di comparazione è fatta sulla fascia medio-bassa, ove è concentrata la maggior parte dei redditi dell'avvocatura (dati della Cassa).

Prima ipotesi: a) reddito medio lordo per 36 anni: euro 49.000,00; b) contributo soggettivo 14% (utilizzato per il montante contributivo individuale): euro 6.860,00; c) reddito annuo detratti i contributi e al lordo dell'imposta: euro 42.140,00; d) reddito annuo disponibile dopo il pagamento dell'imposta: euro 29.246,00 (N.B.: in realtà è ancora più basso, perché non è computata l'IRAP); e) pensione contributiva annua lorda: euro 13.953,24; f) pensione contributiva annua netta

# dalle associazioni

dopo l'imposta: euro 11.148,08.

Seconda ipotesi: a) euro 35.000,00; b) euro 4.900,00; c) euro 30.100,00; d) euro 22.308,00; e) euro 9.966,60; f) euro 8.471,71.

Terza ipotesi: a) euro 25.000,00; b) euro 3.500,00; c) euro 21.500,00; d) euro 16.617,00; e) euro 7.119,00; f) euro 6.396,26.

L'aliquota contributiva attuale crea un impatto moderato sulla disponibilità reddituale corrente, ma genera pensioni assai basse, che rischiano di esserlo, in concreto, ancora di più, perché, con la riforma recente, la domanda di pensione a 65 anni rispetto ai 70 comporta un decremento annuo pari al 20%.

Il tasso di sostituzione (il rapporto tra la prima pensione e l'ultimo reddito percepito indica in quale misura verrà mantenuto il reddito, e quindi il suo tenore di vita, al momento della pensione) oscilla tra il 20 ed il 30%, troppo basso.

Per innalzare il tasso di sostituzione bisogna elevare l'aliquota contributiva, e quindi i nuovi esempi, sempre riferiti all'attualità per le aliquote IRPEF e il coefficiente di trasformazione, prendono in considerazione una aliquota contributiva pari al 24%.

Si avrà rispetto agli esempi indicati:

Prima ipotesi: a) euro 49.000,00; b) 24% = euro 11.760,00; c) euro 37.240,00; d) euro 26.655,46 (N.B.: in realtà è ancora più basso, perché non è computata l'IRAP); e) euro 23.919,84; f) euro 18.648,89.

Seconda ipotesi: a) euro 35.000,00; b) euro 8.400,00; c) euro 26.600,00; d) euro 20.490,00; e) euro 17.085,60; f) euro 14.000,00.

Terza ipotesi: a) euro 25.000,00; b) euro 6.000,00; c) euro 19.000,00; d) euro 15.275,00; e) euro 12.204,00; f) euro 10.700,00.

Come si vede, il contributo è assai ingeneroso con i redditi più bassi, con un'alta incidenza sulla disponibilità di reddito e una bassa erogazione previ-

denziale.

Il confronto tra i due conteggi non ha altro scopo che individuare questioni che nel dibattito presente, quando si parla di contributivo, o sono irrisolte o rientrano tra le affermazioni apodittiche, a cominciare dal primo dictum secondo cui questo permetterebbe un recupero dell'evasione, data la necessità di mantenere costante il livello di contribuzione.

La sensazione è che in realtà ciò non risponda a verità, perché aliquote così elevate che incidono direttamente sulla disponibilità del reddito attuale rischiano di determinare l'effetto opposto, come già accade ora per commercianti e artigiani, privilegiando l'utilità attuale (della disponibilità di reddito) a quella futura e incerta della pensione a 70 anni (come ricordava Keynes, "nel medio periodo sono tutti morti").

Le pensioni di invalidità, inabilità e indiretta calcolate con il contributivo diventano poca cosa e quindi vi è la necessità di integrarle (o non farlo affatto) con sistemi di previdenza privata o complementare, con maggiori oneri.

La rottura, o l'affievolimento del patto intergenerazionale, comporta (o può comportare) che vengano messi in discussione, ad esempio, il tetto pensionistico contributivo, volendo i redditi più alti valorizzare al massimo il versamento previdenziale, l'esclusione di contributi figurati o agevolati.

Altri punti emersi nel dibattito odierno sono topic: lo svincolo dalla continuità della professione, facendo stato la mera apertura di partita i.v.a. come requisito per la contribuzione (in linea con un contributivo puro); se sia possibile, in questo caso, l'assistenza diretta e come retribuirla; ecc.

Tutti questi, però, sono problemi anche politici; non si può trascurare l'incidenza della riforma in un momento di transizione della professione, alle prese con una ridefinizione della propria identità e, conseguentemente, della capacità reddituale; dell'impatto delle

società di capitali; della fuga dalla giurisdizione operata dalla più recente legislazione nazionale; dell'efficacia del contrasto all'evasione fiscale; ecc.

La scelta di campo tra retributivo e contributivo, pertanto, non può essere mero esercizio tecnico, ma deve essere calata nella realtà quotidiana, non ignorandosi le difficoltà economiche del Paese e, quindi, anche dell'avvocatura.

Allora, per finire, alcune blande provocazioni di stimolo al dibattito:

- se non sia preferibile, come scelta definitiva o transitoria, un sistema contributivo a basso tasso di sostituzione che permetta l'integrazione volontaria con la previdenza complementare, lasciata libera nell'erogazione:

- se non sia opportuno introdurre, individuando come finanziarlo, uno strumento adottato di recente dalla Cassa dei Commercialisti, il coefficiente intergenerazionale di equità che permette una contribuzione figurata (pago il 12%, ma ai fini della pensione varrà 14%), ponderandolo in ragione dell'età;

- se, e per quanto, si possa mantenere assistenza diretta o gli elementi solidaristici presenti;

- se, e per quanto, sia possibile modulare in modo morbido il passaggio tra i due sistemi, accompagnandolo all'assestamento professionale in corso.

Questi argomenti non possono essere riservati solo ai tecnici, perché riguardano la quotidianità di ciascuno di noi, ed è utile e necessario il confronto per la comprensione dei problemi e la condivisione delle scelte.

Bologna, 23 marzo 2012



## LETTERA APERTA AL COMUNE DI BOLOGNA SUL PROGETTO DI PEDONALIZZAZIONE DEL CENTRO

Egregio Signor Sindaco,  
Egregio Signor Assessore,

il Sindacato degli Avvocati di Bologna ha preso visione del progetto di pedonalizzazione allo studio di codesto Comune, relativamente al quale non si possono nascondere perplessità e preoccupazioni di seguito rappresentate.

Ricordiamo bene, Signor Sindaco, la lettera con la quale Lei, nel maggio 2011, in campagna elettorale per la Sua elezione, rappresentava la Sua attenzione ai temi della Giustizia, sia a livello nazionale, sia a livello locale, esponendo come pure i Comuni potessero fare la loro parte nel migliorare l'accesso alla Giustizia e la funzionalità del sistema, anche con il sostegno strutturale, facendo l'esempio di Torino e assumendo tale impegno dinanzi all'elettorato.

Siamo quindi certi che la segnalazione a Lei delle nostre preoccupazioni non cadrà nel vuoto; sicuri, del resto, che l'Assessore Colombo abbia la Sua stessa sensibilità nel contemperamento degli interessi della collettività, tenuto conto anche del rango costituzionale dell'interesse al libero e non ostacolato accesso alla Giustizia.

Nello specifico, le perplessità e preoccupazioni rilevate riguardano la zona degli uffici giudiziari ricompresa tra piazza dei Tribunali (ove, come noto, trovano sede la Corte d'Appello e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati) e via Farini, fino all'incrocio con via D'Azeglio (ove trova sede il Tribunale); inclusa via del Cane.

Questa zona sembra previsto venga ricompresa in "Area ad Alta Pedonalità" con le seguenti previsioni orientative.

Tutta la settimana e durante l'intera

giornata:

- l'accesso alle auto e alle moto dei soli residenti;

- trasporto pubblico sugli assi portanti, ai taxi e ai mezzi operativi in orari strettamente definiti (e per ora non specificati).

Riteniamo che tali limitazioni siano sostanzialmente incompatibili con l'accesso alle aule giudiziarie, e con il libero esplicarsi della funzione della Giustizia costituzionalmente garantita; e ciò quantomeno nei seguenti termini e per le di seguito esplicitate ragioni:

- tutti debbono poter accedere alle aule della Giustizia con i mezzi pubblici, taxi inclusi, in qualsiasi orario diurno (si pensi solo ai testi, magari, ma non necessariamente, con problemi di deambulazione, o anziani);

- parimenti, deve potersi accedere alle aule della Giustizia in ogni orario diurno con mezzi a due ruote per i quali debbono essere conservati i parcheggi attualmente esistenti (come quelli di via del Cane, ai quali peraltro si accede solo dalle strade secondarie e non da via Farini); agli effetti ricordiamo che ormai sono pochi gli avvocati che hanno studio tanto in prossimità del Tribunale (e/o Corte d'Appello) da potervi accedere a piedi; gli altri si muovono in parte con mezzi pubblici (autobus, ma anche taxi: v. sopra), e in parte (molti altri) con mezzi a due ruote;

- la scelta di codesto Comune di collocare nel pieno centro della città le strutture giudiziarie, ad oggi ancora suddivise in molteplici sedi anche distinte fra loro, non può essere ulteriormente gravata per gli operatori del diritto da difficoltà di spostamento e carenza di adeguate aree a parcheggio (aree che Lei aveva assicu-

rato, nella citata comunicazione del maggio 2011, che sarebbero state adeguatamente implementate).

Mantenuta inalterata la libera circolazione di via D'Azeglio dai viali di circonvallazione a via Farini (come sembra essere già previsto nel piano presentato), occorrerebbe quanto meno:

- che l'"Area ad Alta Pedonalità" attualmente prevista su via Farini sino all'incrocio con via D'Azeglio cessasse non a detto incrocio, ma all'incrocio con piazza Cavour; e che venisse mantenuta la libera circolazione dei mezzi sulla restante parte di via Farini, su via Garibaldi, piazza Cavour, via del Cane e le altre stradine dell'isolato ricompreso tra via Marsigli, via Garibaldi, piazza Cavour, via Farini, via D'Azeglio;

- che quantomeno e inoltre fosse consentito il libero accesso in qualsiasi orario diurno a taxi e mezzi a due ruote;

- che fossero create nelle zone limitrofe adeguate aree di parcheggio per auto e motocicli.

In attesa di Vostro riscontro, confidando che la sensibilità già affermata sui temi della Giustizia non potrà non condurVi a tenere conto delle preoccupazioni, da un lato, e delle esigenze, dall'altro, sopra rappresentate, porgiamo con l'occasione i nostri più cordiali saluti.

**il Direttivo del Sindacato  
Avvocati di Bologna**

*Avvocati Maria Anna Alberti,  
Maurizio Andreotti, Davide Bacchi,  
Lorenzo Casanova, Francesco Paolo  
Colliva, Giovanni Delucca, Piergiorgio  
Ognibene, Vittorio Paolucci,  
Angiola Vancini*

# dalle associazioni

*Camera Minorile dell'Emilia Romagna*  
*A.D.M.e.F.*  
*A.D.M.e.F.*

Bologna, 5 marzo 2012

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati  
di Bologna  
Ill.mo Signor Presidente  
Avv. Sandro Callegaro  
Palazzo di Giustizia  
Piazza dei Tribunali n.4  
40124 Bologna

Spett.le Consiglio, Egregio Presidente,

L'Assemblea dell'associazione A.D.M. e F., denominata Camera Minorile dell'Emilia-Romagna, riunita in adunanza il 24 febbraio 2012, ha eletto i componenti del nuovo Consiglio Direttivo per il periodo 2012-2014.


In particolare, i soci della Camera hanno confermato la fiducia e la stima di molti dei membri in carica e aggiunto nuove energie alla compagine, eleggendo i colleghi: avvocatessa Stefania Tonini, confermata dal Direttivo quale Presidente dopo il periodo di reggenza della carica; avvocatessa Elena Merlini confermata nella carica di Vice Presidente; avvocatessa Maria Cristina Mirabelli, eletta dal Direttivo quale Vice Presidente; avvocatessa Alice D'Anastasio, eletta dal Direttivo quale Tesoriera; avvocatessa Rebecca Rigon, confermata nella carica e nell'Ufficio di Segretaria; avvocato Roberto Casella, consigliere; avvocatessa Nadia Del Frate, consigliera; avvocatessa Chiara Dore, consigliera; avvocatessa Maria Elena Guarini, consigliera; avvocatessa Claudia Landi, consigliera; avvocatessa Anna Rita Sabbi, consigliera; avvocatessa Cristina Toti, consigliera.

Il Direttivo così composto rinnova e ritiene opportuno, soprattutto alla luce del particolare momento che la professione forense si trova ad affrontare, rafforzare il proprio impegno di collaborazione e confronto con l'istituzione del Consiglio, così come con gli altri operatori giuridici direttamente e indirettamente coinvolti nell'assistenza e nel servizio legato alla domanda di giustizia del cittadino, segnatamente con riferimento alle materie e ai procedimenti attinenti ai diritti delle famiglie e delle persone.

Rivolgendo all'intero Consiglio di recente insediato e a tutti i suoi componenti i migliori auspici per una proficua attività, inviamo cordiali saluti

La Presidente

(Avv. Stefania Tonini)



*Camera Minorile dell'Emilia Romagna*  
*Viale Panzacchi n.19 - 40136 Bologna*  
*A.D.M.e.F.*

# dalle associazioni

## A.I.A.F. EMILIA-ROMAGNA

### A.I.A.F. EMILIA-ROMAGNA

ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI

Via Garibaldi 9 – 40124 Bologna • tel. 051-58.33.38 – fax 051-33.11.96

[www.aiaf-avvocati.it](http://www.aiaf-avvocati.it)

Care Colleghe e Cari Colleghi,

desidero comunicarVi che il direttivo regionale mi ha eletta Presidente della Sezione Territoriale Emilia Romagna. Ringrazio anche a nome del direttivo regionale Valeria Fabj che per tanti anni si è fatta carico di dirigere in prima persona il lavoro dell'Associazione.


Sarà impegno del direttivo e mio lavorare proficuamente e con passione perché la nostra Associazione possa farsi interprete autorevole delle tematiche riguardanti i diritti delle persone e della famiglia, del ruolo fondamentale ed insostituibile che l'Avvocatura esercita anche in questo ambito del diritto così particolare, complesso e di rilievo nell'ordinamento giuridico del nostro Paese.

Ci attende un periodo di lavoro intenso per affrontare le sfide che ci impongono i tempi di particolare congiuntura sfavorevole non solo economica.

In particolare l'emersione inequivocabile della crisi dell'attuale sistema giustizia richiede da parte della nostra Associazione approfondimenti e progetti di cambiamento oramai ineludibili, così come, tra i tanti impegni che dovremo mettere in agenda, vi sarà il costante confronto e l'interlocuzione con la Magistratura, nella consapevolezza che la difesa del nostro ruolo è garanzia essenziale non solo per la difesa dei diritti del cittadino, ma altresì per la buona ed efficiente amministrazione della giustizia secondo il principio costituzionale del giusto processo.

Mi auguro la Vostra collaborazione, che sollecito, nei modi che riterrete.

Un cordiale saluto.

  
Daniela Abram

## A.I.A.F. EMILIA-ROMAGNA

## **IL 55° CONGRESSO ANNUALE DELLA UNION INTERNATIONALE DES AVOCATS, MIAMI BEACH (U.S.A.) 31 OTTOBRE - 4 NOVEMBRE 2011**

GIOVANNI ROBERTO VIVALDI

Nei giorni dal 31 ottobre al 4 novembre 2011 si è tenuto il 55° congresso dell'U.I.A. a Miami Beach (Stati Uniti).

Favorita dal clima della stazione di soggiorno americana (26-30 gradi), la riunione mondiale ha visto convenire più di un migliaio di avvocati, provenienti da ogni parte del globo. L'organizzazione del congresso, gestita dai colleghi statunitensi, ha permesso il lavoro di oltre quindici commissioni contemporaneamente sui temi più vari e interessanti.

Il Presidente dell'U.I.A. Pascal Maurer, che già fu ospite degli avvocati di Bologna nel settembre 2011, ha tracciato un parallelo fra la città cosmopolita che ospitava la riunione e lo spirito dell'U.I.A. svolgendo il suo indirizzo di saluto nelle tre lingue di lavoro dell'U.I.A.: francese, inglese e spagnolo.

Il Presidente del Congresso, l'americano James C. Moore, ha poi illustrato le caratteristiche dei luoghi, con le architetture *art déco* dei primi tempi della Miami Beach, che oggi è un importante centro commerciale, oltre che turistico, della Florida, di due milioni di abitanti.

Le varie commissioni hanno lavorato nei tre giorni operativi del congresso secondo le varie competenze. I temi generali sono stati:

- 1) si devono sottoporre a giudizio gli accusati di terrorismo come imputati ordinari?
- 2) la scienza della vita e l'economia biotecnologica: fino a che punto dobbiamo spingerci?
- 3) sport professionali; aspetti transnazionali delle questioni giuridiche.

I nostri colleghi bolognesi Michela Cocchi e Andrea Pizzi hanno diretto i lavori della commissione "diritto dello spettacolo", mentre la collega Daniela Di Francia ha tenuto una applaudita esposizione pratica per gli avvocati impegnati in un processo di negoziazione in un contesto internazionale.

Miami non ha bisogno di presentazioni quanto alle attività turistiche e balneari; solo che sappiate nuotare, un tuffo nell'Atlantico, con tutta la prudenza del caso, è un'esperienza unica; così come la visita guidata alle paludi delle Everglades a bordo di battelli spinti da un'elica di aereo, che scivolano sull'acqua fino a stazioni ecologiche dove potete coccolare, prendendolo in braccio come un qualsiasi cucciolo, un alligatore nano; osservando però a debita distanza di sicurezza, l'adulto, di quattro metri di lunghezza.

L'U.I.A. Italia ha tenuto in occasione del congresso la prima riunione del suo nuovo consiglio, salutando a Miami il presidente recentemente eletto Avv. Alessandro Colavolpe di Roma. L'attività dell'U.I.A. per il 2012 prevede numerosi seminari e riunioni di lavoro che si svolgeranno in tutti i paesi membri.

Il prossimo congresso mondiale, il 56°, si terrà a Dresda dal 31 ottobre al 4 novembre 2012.



## IL PREMIO JACQUES LUDOVIC TRARIEUX DELLA UNION INTERNATIONALE DES AVOCATS

BRUNO MICOLANO

Nella mia attività di membro del Direttivo dell'U.I.A. mi occupo di diritti dell'uomo e ho avuto l'onore di essere scelto come membro della giuria del premio Jacques Ludovic Trarieux.

Per chi non lo sapesse, Jacques Ludovic Trarieux visse dal 1840 al 1904 e si occupò del famoso caso Dreyfuss. In suo onore, nel 1984, è stato istituito il premio il cui motto è *"l'omaggio degli avvocati ad un avvocato"*.

In rappresentanza dell'associazione parigina ho, appunto, partecipato alla votazione per scegliere l'avvocato cui conferire il prestigioso premio.

La giuria si è riunita a Roma nei locali, prestigiosi, messi a disposizione dal nostro C.N.F. La scelta è stata difficile e l'esperienza entusiasmante. A leggere le vite contemporanee di questi nostri colleghi ci si vergogna un po' a lamentarsi per l'istituzione dello Sportello Unico Polifunzionale del nostro Tribunale, problema che ha angustiato l'avvocatura bolognese.

Leggiamo le vite professionali di alcuni dei candidati:

Parvez Aslam Choudhry (Pakistan) è il presidente di Legal Aid for Destitute and Settlement (LADS), una ONG, da egli stesso creata, che fornisce assistenza giuridica ai detenuti che provengono da zone svantaggiate e opera contro le leggi discriminatorie in Pakistan.

Minacciato dagli estremisti e dagli islamisti, Parvez Aslam Choudhry è in pericolo di morte permanente. Nel maggio 2006, è stato vittima di un tentativo d'omicidio: aggressori non identificati hanno deliberatamente colpito

la sua automobile con un veicolo; uno dei passeggeri è stato ucciso sul colpo; Parvez Aslam Choudhry è stato ricoverato parecchi giorni.

L'8 febbraio 2010 due membri del Parlamento europeo hanno esortato le autorità pachistane ad accordare al più presto delle misure di protezione, chiedendo in particolare che gli siano accordati dei mezzi sicuri di trasporto e una scorta della polizia per partecipare ai processi, oltre a una protezione di polizia per il suo studio e la sua casa.

**Nguyễn Van Dai (Vietnam)**, 42 anni, che anni prima aveva fatto parte del partito comunista vietnamita, è diventato credente alla fine del 1999 in seguito alla difesa di una donna appartenente alla chiesa evangelica "Assemblee di Dio in Vietnam". La donna era stata accusata di usare la sua casa per culti religiosi non consentiti. Van Dai ha deciso allora di occuparsi dei diritti umani e religiosi, divulgando i casi di presunti abusi da parte delle autorità. Van Dai è stato condannato a cinque anni di prigione e a tre di arresti domiciliari per violazione dell'art. 88 del codice penale del Vietnam, dopo essere stato condannato al termine di processi iniqui. È stato liberato il 6 marzo 2011, dopo avere scontato l'integrità della sua pena.

**Lê Thi Công Nhân (Vietnam)**, nata nel 1979, membro del Foro di Hanoi dal 2003, segretaria incaricata delle relazioni internazionali dell'associazione degli avvocati di Hanoi e dell'U.I.A., era la portavoce del "Partito del Progresso" (clandestino poiché uno dei numerosi partiti d'opposizione che sono nati in violazione del diritto nazionale). Incarcerata il 6 marzo 2007,

insieme a Nguyễn Van Dai, per avere scritto e distribuito, in particolare tramite *internet*, delle prove e documenti, per avere risposto ai media stranieri e dato corsi di diritto agli studenti nei loro studi a Hanoi, Lê Thi Công Nhân è stata condannata in appello a Hanoi il 27 novembre 2007 a tre anni d'imprigionamento per "propaganda contro lo Stato della Repubblica socialista del Vietnam". Rinchiusa nel campo di concentramento n. 5 di Thanh Hoa, ha contratto una poliartrite reumatoide e una malattia che minacciavano di farla perdere il suo occhio sinistro. È stata liberata il 6 marzo 2010 dopo avere scontato l'integrità della sua pena. Tre giorni dopo, il 9 marzo 2010, è stata interrogata per tre ore per impedire alla stampa straniera di farle un'intervista.

**Buthaina Duqmaq (Israele/Palestina)**, avvocato a Ramallah, ha fondato nel 1989 il Mandela Institute, l'associazione Mandela di sostegno ai prigionieri e per i loro diritti, che difende gli 11.000 detenuti nelle prigioni israeliane, ivi comprese le donne e più di 380 bambini e ragazzi di meno di 18 anni. Buthaina Duqmaq visita i prigionieri affinché non siano torturati, abusati all'interno delle prigioni o privati delle visite dei loro genitori. I bambini sono detenuti con le loro madri in condizioni sanitarie e nutrizionali estremamente carenti. Buthaina Duqmaq considera che le donne palestinesi prigioniere hanno il diritto di partorire come tutte le altre madri e che il suo ruolo è quello di essere al fianco delle prigioniere durante il loro parto. Si tratta di un atto patriottico e umanitario che lei stessa e l'Istituto Mandela ha la volontà di assumere per i prigionieri politici.

**Mohammad Mostafaei (Iran)**, 43 anni, è una delle più importanti voci



# dalle associazioni

critiche del sistema giudiziario iraniano. È stato l'avvocato di Delara Darabi e di Sakineh, la donna condannata a morte per lapidazione in Iran e, negli ultimi anni, ha difeso diversi prigionieri di coscienza e condannati a morte, compresi 40 minorenni. Ha lasciato l'Iran dopo l'arresto della moglie e del cognato, il 24 luglio 2010, a seguito di una sua intervista in cui aveva denunciato l'amputazione delle mani di cinque persone condannate per rapina. Mohammad Mostafaei è stato condannato in contumacia nel suo Paese a sei anni di reclusione e all'esilio per attentato alla sicurezza nazionale e propaganda contro il regime. Attualmente è un rifugiato politico in Norvegia, dove gli è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico.

**Alice Nkom (Camerun)**, 64 anni, fondatore e presidente dell'Associazione per la difesa dell'omosessualità (ADEFHO), rischia l'arresto dopo l'annuncio di un sostegno finanziario da parte dell'Unione Europea nella lotta contro l'omofobia in Camerun, aiuto che forma parte del "Progetto di assistenza e orientamento alle minoranze sessuali"

(PAEMH) coordinato dalla ADEFHO. Un rappresentante del Ministero delle Comunicazioni ha detto che Alice Nkom sarebbe colpevole di crimini contro la sovranità e l'indipendenza del Camerun. In Camerun, l'omosessualità e la transessualità sono un crimine. L'11 gennaio 2011, nella emissione televisiva "Le carte sul tavolo", Alice Nkom è stata minacciata fisicamente da un collega avvocato di Douala, a causa del suo lavoro sull'orientamento sessuale. Questi fatti intervengono in un contesto di ostilità latente nei confronti della comunità lesbica, gay, bisessuale, transessuale e intersessuale (LGBTI) e dei difensori dei diritti delle minoranze sessuali, lavoro che Alice Nkom svolge gratuitamente.

**Edqin Paul (Pakistan)**, avvocato cristiano evangelico, è stato eliminato, con la sua famiglia, perché "colpevole" di avere dato assistenza legale. Edqin Paul, la moglie e i loro cinque figli minorenni sono stati uccisi nella loro casa di Haripur, la mattina del 28 settembre 2010. La sua "colpa" era quella di avere assistito legalmente un tassista, accompagnandolo al posto di polizia

per sporgere denuncia del fatto che rischiava di perdere tutto perché si era affidato a un usuraio locale, che era arrivato a chiedergli interessi del 400%. Erano seguite le minacce e l'invito a lasciare la città entro 24 ore. Il giorno dopo, i colpi di arma da fuoco, al mattino presto, e la macabra scoperta dei sette cadaveri nella casa del quartiere Sher Khan.

**Ahmed Seif Al-Islam (Egitto)**, 60 anni, fu arrestato e torturato dalla Sicurezza di Stato nel 1983 per il suo coinvolgimento nel movimento socialista. Nel 1989, poco dopo avere recuperato la libertà dopo cinque anni di prigione, Ahmed Seif Al-Islam si è dedicato ai più importanti casi di violazione dei diritti umani che abbia conosciuto il suo paese. Da allora s'impegna a combattere la tortura in Egitto. Nel 1999 ha fondato, con altri difensori dei diritti umani, il Centro per il Diritto Hisham Mubarak, così chiamato in onore di Hisham Mubarak, un avvocato egiziano specializzato nei diritti umani che ha deciso, nel 1994, di dedicare la sua carriera e fornire assistenza legale alle vittime di violazioni dei diritti fonda-



# dalle associazioni

mentali. Il Centro fornisce consulenza e supporto alle vittime e ai sopravvissuti di tortura e di altre violazioni dei diritti umani, e mira a garantire che i colpevoli siano consegnati alla giustizia. Lui e gli altri difensori dei diritti umani sono andati ad indagare sulle accuse di tortura e di altri gravi abusi contro i detenuti dalle forze di sicurezza egiziane. Il 4 febbraio 2011 Ahmed Seif Al-Islam è stato arrestato mentre cercava di organizzare le difese legali per un gruppo di manifestanti arrestati; ha trascorso due giorni sotto la custodia della polizia egiziana segreta, poi è tornato a Tahrir per aiutare i giovani organizzatori della rivolta.

**Lynne Stewart (U.S.A.)**, 70 anni, militante dei diritti civili, ha difeso Omar Adel-Rahman, condannato all'ergastolo nel 1995, dichiarato colpevole di avere cercato di far assassinare il presidente egiziano Hosni Mubarak, di aver voluto attaccare installazioni militari americane e di avere partecipato a una cospirazione per organizzare attentati contro le gallerie e i ponti di New York. Per poter difendere Omar Abdel-Rahman, è stata obbligata a rispettare le "SAMS", misure amministrative speciali. Ma Lynne Stewart ritiene che le "SAMS" siano incostituzionali, violando il Primo Emendamento così come il Sesto Emendamento della Costituzione americana, secondo i quali ogni imputato ha diritto a un avvocato e a essere giudicato da una giuria di Stato imparziale, nello Stato stesso dove il crimine è stato commesso e solamente per questo crimine. La giustizia americana si è interessata a lei dopo gli attentati dell'11 settembre 2001. Il 9 aprile 2002, Lynne Stewart fu arrestata nel suo domicilio dall'FBI, alcuni mesi dopo gli attentati dell'11 settembre, in un clima di isterismo collettivo. La sera del suo arresto, John Ashcroft, Ministro della Giustizia degli Stati Uniti, ha dichiarato nella trasmissione televisiva di David Letterman, Late Night Show, che Lynne Stewart era un traditore alla nazione. È stata condannata nel 2006 a 28 mesi di prigione, per la corrispondenza epistolare con Omar Abdel-Rahman. Il 15 luglio 2010, Lynne Stewart è stata condannata a dieci anni di prigione per avere contravvenuto alle misu-

re amministrative speciali ("SAMS") dell'amministrazione penitenziaria.

**Fathi Terbil (Libia)**, avvocato e attivista per i diritti umani, difensore dei familiari di alcune delle vittime del massacro avvenuto nel 1996 dei 1.200 detenuti nel carcere di Abu Sali, a Tripoli; massacro che è stato riconosciuto dallo stesso regime. Quando fu arrestato il 15 febbraio 2011, senza motivi certi, i familiari delle vittime così come i clienti dell'avvocato protestarono per l'arresto chiedendo la scarcerazione dell'avvocato dei diritti umani. I manifestanti furono respinti dalla polizia con gas lacrimogeni e idranti e da colpi di arma da fuoco, provocando decine di feriti e due morti tra i manifestanti, che non smettevano di urlare "Basta al dittatore". Fathi Terbil è stato rilasciato il 16 febbraio all'alba, a causa della forte mobilitazione davanti alla sede dei servizi di sicurezza. L'insurrezione che si è scatenata a Bengasi il 17 febbraio si è poi propagata a tutta la Libia. Fathi Terbil, che è stato incarcerato sette volte, ha guidato la contestazione contro Gheddafi, chiedendone la sottoposizione a un processo equo. In quanto difensore dei diritti dell'uomo informa regolarmente alle procedure speciali dell'ONU sulle violazioni dei diritti dell'uomo commesse in Libia. Cooperava da parecchi anni con Alkarama.

Per scegliere il candidato sono state necessarie quattro votazioni, poiché nessuno raggiungeva il *quorum* previsto dallo statuto. L'ultima votazione, poi, ha visto l'assoluta parità fra gli ultimi due candidati rimasti in gara (Choudhry e Terbil) e solo il voto del Presidente ha fatto cadere la scelta su quest'ultimo avvocato di Bengasi. Forse l'attualità della cronaca ha influito nella scelta.

Il premiato ha ricevuto il premio e la medaglia a Bordeaux, nell'ottobre scorso.

In occasione della riunione i membri della giuria non hanno potuto non parlare del caso di Firmin Yangambi, avvocato congolese in attesa della sentenza d'appello dopo che in primo grado è stato condannato a morte. Il

nostro collega, molto attivo nella difesa dei diritti umani in Congo, si presentò a un posto di polizia per interessarsi della sorte di due suoi famigliari arrestati. Entrato nel posto di polizia ne è uscito come detenuto, imputato di fronte alla Corte penale militare di contrabbando di armi a fini insurrezionali. Processato da una Corte militare, è stato condannato a morte.

Il processo d'appello è stato seguito dalle maggiori associazioni di avvocati che hanno mandato anche propri rappresentanti in qualità di osservatori neutrali per seguire le fasi salienti del processo. L'U.I.A. ha fatto pervenire numerose missive sia alla Corte che alla Presidenza della Repubblica congolese e al ministro di giustizia, e un nostro associato ha partecipato a molte udienze.

Da un punto di vista processuale ci si è lamentati della palese violazione della stessa costituzione congolese, la quale prevede che solo i militari possano essere sottoposti al giudizio di una Corte militare e, inoltre, ci si è lamentati di altre palesi violazioni. Basti dire che le famose armi oggetto del contrabbando, di cui al capo d'imputazione, non sono mai state rinvenute e non figurano fra i corpi di reato di cui al processo.

Anche in questo caso, come in altri, è facile constatare l'importanza sempre più crescente delle associazioni internazionali degli avvocati che, fra l'altro, fanno sentire meno solo il malcapitato collega.

La professione di avvocato in certi paesi sta diventando una professione estremamente pericolosa, soprattutto se ci si occupa di tutela dei diritti umani e di assistenza alle vittime.

In appello la sentenza è stata riformata per quanto riguarda la condanna a morte. Siamo in attesa di conoscere la nuova pena che sarà, comunque, detentiva.



# IUS BOLOGNA SPORT



con il patrocinio di:



## L'ASSOCIAZIONE “LE TOGHE NEL PALLONE”

STEFANO GOLDSTAUB

Avevo in animo, inizialmente, di redigere un breve cammeo per illustrare l'attività della neo-costituita associazione "Toghe nel Pallone", ma il nome ha evocato in me lontani ricordi che mi hanno indotto ad aprire i più reconditi cassetti della memoria.

Il racconto ha inizio quarantuno anni fa, quando un piccolo bambino di circa otto anni a bordo campo fa un tifo indiatolato per il padre e i suoi compagni di squadra impegnati nella finale del primo torneo nazionale forense di calcio, che vede protagonisti la compagine bolognese opposta a quella vicentina. Nella squadra avversaria brillavano le stelle di due giocatori che da poco avevano concluso una fulgida attività calcistica professionistica: Sergio Campana, fondatore prima e indiscusso capo poi dell'Associazione Nazionale Calciatori, e l'italo-brasiliano Cinesinho, schierato come fuori quota. I biancorossi, anche grazie alle loro stelle, ebbero la meglio, ma solo per uno stringato uno a zero ottenuto grazie a un eurogol di Cinesinho. Allora come oggi, organizzatore del torneo era l'intramontabile Valentino Galeotti di Ferrara.

Per quel piccolo bambino ha avuto allora inizio una lunga serie di partite, prima viste come giovane spettatore, poi giocate come aitante calcia-

tore e oggi, nuovamente, solo viste come spettatore nella modificata veste di dirigente.

I giocatori sono cambiati, ma lo spirito che aveva mosso quei giovani avvocati di quarantuno anni fa, molti dei quali hanno raggiunto l'ambito riconoscimento della "Toga d'Oro", è rimasto immutato. Non si possono non ricordare gli annuali incontri che hanno visto contrapposti magistrati e avvocati e che nel corso degli anni hanno visto cimentarsi tra i primi il "bomber" Bruno Ciccone, la "guizzante" ala Libero Mancuso, il "poderoso" mediano Vito Zincani, l'"iracondo" difensore Vincenzo Castiglione e, fra i secondi, il "capitano" Ivan Gardini, il bomber Cesare "gatto" Fini e l'"infaticabile" Bruno Maranesi.

La foto pubblicata di seguito a questo scritto fu scattata proprio in occasione di una di quelle memorabili sfide che immancabilmente si preparavano con tenzoni letterarie, come quella riportata (che corredeva la cartolina d'invito alla sfida calcistica), e che si concludevano con pantagrueliche cene.

La tradizione calcistica delle toghe forensi bolognesi è stata poi per anni perpetrata grazie alla passione dell'allenatore, il magistrato Bruno Ciccone, e di un gruppo di avvocati

molto unito e forte, ma poco propenso al sacrificio e all'allenamento. Di quel periodo non si possono non ricordare gli arcigni difensori Maurizio Andreotti e Stefano Gamberini, il "totem" di centrocampio Fabio Zannotti e i bomber Ezio Torrella e il notaio, in prestito all'avvocatura, Giampaolo Zambellini Artini.

Fu una lunga stagione di risultati inferiori al valore della squadra, ma di grande divertimento e di amicizie consolidate anche al di fuori del rettangolo di gioco. La "gestione Ciccone" fu poi seguita da un periodo di autogestione da parte degli stessi giocatori e da un brevissimo periodo in cui la squadra avvocati non partecipò al torneo nazionale forense.

Fu grazie all'idea degli avvocati Augusto Bonazzi e Pietro Giampaolo, che coinvolsero alcuni giocatori delle passate stagioni, il sottoscritto non più giovane bambino di otto anni, i colleghi Maurizio Andreotti, Stefano Gamberini e Massimiliano Iovino e il magistrato Aldo Resta, figlio d'arte in tutti i campi, che la stagione calcistica bolognese forense ripartì per brillare come mai nel passato era accaduto. Fu migliorato il reclutamento dei giocatori, fu introdotto l'obbligo di allenamento settimanale e fu contattato, per risolvere annosi problemi di gestione dei giocatori



## Toghe nel pallone

La squadra di calcio degli avvocati si è ritrovata in piazza dei Tribunali e ha spalato neve e ghiaccio dai marciapiedi, liberando anche il cortile interno del Palazzo di Giustizia



**Alcuni degli sportivi che hanno spalato i cortili del Tribunale e della Corte d'Appello, con attività volontaria di aiuto ai colleghi e alla cittadinanza. Da sinistra, in piedi: il Consigliere avv. Stefano Goldstaub, il magistrato dott. Aldo Resta, il Presidente de "Le Toghe nel Pallone" avv. Augusto Bonazzi, il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, il Presidente dello "Ius Bologna Ciclismo" avv. Manlio D'Amico, gli avvocati Donato Lupo e Francesco Forlani; seduti, gli avvocati Duccio Cerfogli, Sergio Mangiavillano, Daniele Colangelo e Stefano Bargellini.**

nel corso delle partite, un notissimo allenatore di campionati minori regionali – Mister Musolesi – che impose ben presto una disciplina e un rigore mai conosciuti nella storia del calcio forense bolognese.

Come sempre accade arrivarono i risultati, culminati nella conquista del campionato nazionale 2009: campioni d'Italia!

Nel frattempo, nacque l'idea di costituire l'associazione prendendo spunto dal titolo di un libro che narrava le gesta di un gruppo di amici avvocati uniti dalla medesima passione per il calcio. Come in ogni organizzazione che si rispetti c'era un Presidente, l'avv. Pietro Giampaolo, dei soci fondatori appartenenti al Consiglio Direttivo e tanti associati. Dopo la vittoria del 2009

la compagine bolognese ha sempre mantenuto un ottimo livello di *performances*, iniziando ogni anno il campionato come una delle possibili favorite.

Contestualmente alla gestione del campionato, l'associazione si è distinta in iniziative aggreganti, che hanno rinverdito quello spirito che aveva mosso tanto tempo prima quei "pionieri" che avevano affrontato il primo campionato nazionale forense. Apprezzata e riuscita – come è raccontato più in dettaglio da altro scritto in questa Rivista – è stata l'iniziativa di un campionato di calcio a sette, la Jus Felsinea Cup, disputatosi fra settembre e dicembre 2011, che ha visto protagoniste ben sei compagini, di cui una quasi interamente composta da magistrati, che si sono affrontate in accessissimi duelli, stemperati solo dall'immane successivo pranzo o cena.

Grande soddisfazione, anche personale, c'è stata per il risultato finale che ha visto prevalere la compagine denominata in modo non casuale "Anni Sessanta", che ha potuto dimostrare ai giovani di oggi il valore dei "vecchi guerrieri" di ieri. Onore al merito va al neo Presidente eletto avv. Augusto Bonazzi che per almeno tre mesi ha fatto sì che nei corridoi delle aule di giustizia si parlasse non solo di diritto, ma di strategie, di risultati, di proiezioni e, così come un tempo, abbondassero i lazzi e gli

scherni all'avversario sconfitto.

L'inizio del 41° campionato forense, atteso con trepidazione per le tante novità della rosa dei giocatori e la perdita, crediamo momentanea, di colonne della squadra quali il capitano Matteo Palmieri e il suo collega Max Lovino, è stato pirotecnico: nelle tre prime partite, tutte giocate in trasferta, la compagine felsinea ha fatto bottino pieno! La squadra ha dominato il proprio girone ed è approdata con facilità alle semifinali di Riccione, ormai imminenti al momento di andare in stampa. Si segnala anche la novità dell'allenatore Mister Scagliarini, che subito si è integrato con la squadra e

si è fatto ben volere sia dalla dirigenza che dai calciatori.

Novità organizzative di quest'anno, nell'affrontare le trasferte, sono l'utilizzo di un camper "presidenziale" di proprietà dell'avv. Bonazzi e di un pulmino preso a nolo e condotto con sapienza dal "granitico" avv. Donato Lupo.

L'associazione, che spera di ripetere altre iniziative come quella autunnale della Jus Felsinea Cup, ha anche il piacere di avere tra i propri associati una carica istituzionale del nostro Consiglio dell'Ordine: l'imprescindibile Segretario Giovanni Berti Arnoaldi Veli, presente sia alle trasferte che agli allenamenti, mostrando una carica e un

entusiasmo degni del più giovane dei calciatori schierati.

Fra le ultime iniziative goliardiche – ma non troppo – dell'associazione, si è segnalata la "spalata" effettuata da una decina di volontari associati (coadiuvati anche da alcuni colleghi ciclisti e podisti) prima degli spazi attigui a piazza dei Tribunali poi dei cortili di Palazzo Legnani-Pizzardi per liberarli dai cumuli di neve caduta nello scorso rigidissimo inverno. Siamo certi che fra trent'anni chi vedrà la foto dei valorosi avvocati spalatori potrà spendere parole di elogio per i protagonisti di queste vere "avventure".

## DAGLI ARCHIVI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE: LA MEMORABILE DISFIDA A PALLONE FRA AVVOCATI E MAGISTRATI DEL 19 GIUGNO 1973

*nullum crimen sine poena  
nulla toga sine palla*

Caro Lavgiur<sup>1</sup>,

si farà. E questa volta si farà bene, com'è nelle antiche tradizioni degli operatori di Palazzo Baciocchi. Giudici<sup>2</sup> contro Avvocati.<sup>3</sup> Il 19 giugno. Arbitro Bulgarelli. Alle cinque e mezzo si gioca<sup>4</sup>, alle nove si mangia<sup>5</sup>.

Dice: *uffa, ci risiamo. Ventidue incoscienti che si scannano sol perché l'«ipotesi matusa» li terrorizza; un pranzo nel salone grande dell'albergo-bene dove si mangia da cani però nel menù, scritto in francese, c'è l'ultima novità, il carrello dei bolliti; la solita toga d'oro che sostiene di aver giocato con Della Valle allo Sterlino e vuol declamare una «zirudela» rievocativa; il Signor Consigliere che tenta disperatamente di raccontare all'avvocata belloccia di quando, insomma, sull'Aspromonte, in una Pretura in mezzo ai lupi, lui da solo... No, io me ne sto a casa, mi tolgo le scarpe, mi spaparacchio sulla poltrona e poi non è detto che sbaglio perché, non sempre ma dopo il Vietnam e «ti spunta un fiore in bocca» delle volte c'è tribuna politica.*

Quando si dice la distrazione! Non ho detto che si farà. Ho detto che si farà bene. La qual cosa comporta:

- che lo spettacolo dei ventidue che si scannano sarà teneramente deamicisiano perché, dopo, i più – completamente frantumati e stravolti – invocheranno la mamma e piangeranno alle molcenti carezze delle spose su di una valanga di ecchimosi mostruose<sup>6</sup>. Esempio edificante per le genti sane che immediatamente abbruceranno le sale ove si proiettò «ultimo tango»;
- che le barzellette «buonissime» potranno essere raccontate sì ma esclusivamente a mia zia, notoriamente sordomuta, che io porto prudentemente a tutti i ricevimenti, se non altro per difendermi da Labombarda;
- che il carrello dei bolliti in francese lo metti dove so io<sup>7</sup>; quello che mangeremo, l'ha detto Buratti, sarà una «galanteria da sogno intimo»;
- che l'idea di veder dare dei calci negli stinchi al consiglio superiore della magistratura<sup>8</sup> sotto la mentita maglia di terzino di Della Porta, è semplicemente travolgente;
- che l'unica toga avente diritto alla declamazione sarà Maranesi, toga d'oro onoraria per arterio-calcio-sclerosi in istato di avanzato stato confusionale cronico. Comunque si limiterà a cantare «addio giovinezza» e «son fili d'oro», congeniali al suo temperamento romantico e pudico;
- che è proibito portare, tenendo la destra, le «gentili signore» e le «graziose fidanzate» ma è obbligatorio condurre seco, al guinzaglio, le mogli e le morose magari in blue-jeans ma possibilmente con fastosi braccialetti d'oro per dare modo a quel rompi di Cioffi di dimostrare quanto son riabilitati i suoi liberati dal carcere<sup>9</sup>, ovviamente camuffati da camerieri.

Al 19 giugno! E che tutti i lavgiur di Bologna possano dire, fra dieci, cento, centomila giorni: io c'ero!

Con simpatia e tante cordiali e grosse glosse, credimi tuo

IRNERIO



## LA SQUADRA DEGLI AVVOCATI NEL 1973

*Da sinistra, in piedi: Luigi Vittorio Trombetti, Alfredo Goldstaub, Mauro Castagnetti, Adolfo Lammioni, Umberto Attard, Vincenzo Desiderio; accosciati: Piernicchie Lovato, Lamberto Pelli, Cesare Fini, Ivan Gardini, Gaetano Castellano, Mauro Poli; seduto, davanti: Bruno Maranesi.*

### NOTE:

- 1 Significa «lavoratore del giure». Giustamente, il «ruscarolo» è diventato netturbino, la «pulla» si chiama vigile urbano e l'attuale «colf» altro non è che la serva d'una volta. Qui, se non ci adeguiamo anche noi, anche quel pò di prestigio di cui godiamo presso i parenti di campagna, va a farsi benedire.
- 2 Pasquali, Castiglione, Guidi, De Nardis, Frattin, Baravelli, De Cesare, Scarpari, Pintor, Ciccone, Zinconi (riserve: Alvaro, Della Porta, D'Orazi, Guarino, Tardino, Nunziata).
- 3 Trombetti, Lammioni, Attardo, Lovato, Castagnetti, Maranesi, Goldstaub, Pelli, Castellano, Gardini, Fini (riserve: Avogaro, Manaresi, Desiderio, Ezechieli; commissario unico Marino Maschio).
- 4 Le cinque e mezzo sono pomeridiane; il campo sportivo è quello della Lunetta Gamberini, fuori Santo Stefano (in fondo a Via degli Orti).
- 5 Alla trattoria «da Nonno Rossi» all'Aeroporto.
- 6 Al termine della serata, al giocatore «più distrutto» verrà consegnata la «Coppa Sbragati».
- 7 E cioè, naturalmente, nel frigorifero, ma nel ripiano basso.
- 8 Frase cancellata ex art. 598 c.p.
- 9 No, questa volta niente liberati dal carcere; però il ricavato della manifestazione sarà inviato alla squadra di calcio del penitenziario di Porto Azzurro.

*(dal biglietto d'invito originale)*

## IL 1° TORNEO DI CALCETTO IUS FELSINEA CUP



AUGUSTO BONAZZI

Amicizia, spirito di gruppo, sana competizione e agonismo: sono queste le componenti della "Toghe nel Pallone" A.S.D., della cui costituzione scrive su questo numero di *Bologna Forense* Stefano Goldstaub. L'associazione, di cui fanno parte ad oggi circa un centinaio di membri tra avvocati, notai, magistrati e sostenitori, ha raccolto l'esperienza di illustri colleghi che per tanti anni hanno rappresentato la categoria forense felsinea in giro per il Paese nel campionato nazionale forense, difendendo i colori (per inciso, rossoblu) e distinguendosi per gli ottimi risultati culminati nella vittoria dello scudetto nel 2009.

Lo statuto dell'Associazione, al suo art. 2, promuove "l'organizzazione e l'esercizio di attività sportive e ricreative al fine di promuovere i valori dell'amicizia, della solidarietà e della colleganza"; proprio in quest'ottica, ha preso il via il 6 ottobre 2011 il primo torneo di calcio a sette organizzato dall'Associazione e denominato Jus Felsinea Cup, riservato agli operatori del diritto (avvocati, magistrati e notai).

Tale manifestazione si è affiancata all'attività "principale" della partecipazione al Campionato Nazionale Forense e ha offerto – sotto le spoglie del ritrovo "agonistico" – l'occasione per amici e colleghi di lavoro di incontrarsi fuori dagli ambiti lavorativi e in particolare senza la "toga" professionale, ma con una divisa sportiva.

Il livello del torneo è stato mantenuto volontariamente amatoriale al fine di garantire la massima partecipazione anche se, a onor del vero, durante il torneo il livello è senz'altro molto cresciuto.

*Nomina sunt consequentia rerum* di-

ceva Giustiniano, e in ossequio a tale brocardo ogni squadra partecipante si è perfettamente calata nel *nomen omen*:

**"ANNI SESSANTA"**, capitanati dall'avv. Stefano Goldstaub, erano i principali candidati alla vittoria finale, grazie alla loro tecnica, esperienza e costanza. L'avv. Goldstaub, pur predicando miseria e umiltà, aveva effettuato una prestigiosa campagna acquisti assicurandosi il gioiello avv. Fabio Zanotti, l'eterno avv. Fausto Vena e il bomber Matteo Cipriani nonché il portierone "Pizzinga" Pizzirani. La maglia di colore giallo è valsa loro il soprannome di "favolosi canarini".

Questa la loro formazione: Stefano Goldstaub (capitano), Luca Pizzirani, Federico Fini, Marco Dori, Donato Lupo, Fabio Zanotti, Stefano Bordoni, Renato Goldstaub, Stefano Vanni, Matteo Cipriani, Stefano Della Porta (fuoriquota), Fausto Vena, Samuele Fazzolari, Santi Gulletta.

**"RED HOT CHILI LAWYERS"**, capitanati dall'avv. Massimiliano Iovino, denominato per l'occasione "il Falco", hanno rappresentato un mix rock di robustezza di gioco e realizzazione sotto porta. Hanno annoverato nella rosa anche il Segretario del Consiglio dell'Ordine avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, integratosi a pennello nell'Associazione. Facilmente desumibile il colore della maglia... I tifosi li chiamano "i porporati".

Questa la loro formazione: Massimiliano Iovino (capitano), Giovanni Donati, Gianluca Lolli, Filippo Legnani Annichini, Cosmè Franceschi, Roberto Retus, Andrea Corbelli, Luca Salvetti, Andrea Iovino, Alessandro Raccamodoro Ramelli, Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Gabriele Bordoni, Marco Maianesi, Gianluca "Barone" Mala-

vasi, Luca Vecchi.

**"I MIGLIORI ANNI"**, sotto la guida dell'avv. Ezio Torrella, si sono distinti per le ottime individualità e resistenza. Chiamati anche gli "azzurri nostalgici".

Questa la loro formazione: Ezio Torrella (capitano), Daniele Colangelo, Niki Bianchi (Fuoriquota), Jader Ritrovato, Mimmo Zagari, Fabrizio Faraci, Fulvio Berrera, William Carboni, Luigi Petrillo, Lamberto Carraro, Giovanni Frisoli, Antonio De Filippo, Nicolò Stanzani, Giovanni Voltarella, Federico Tirelli.

**"DE JURE"**, capitanati dall'avv. Augusto Bonazzi, Presidente dell'Associazione organizzatrice e promotrice del torneo, sono chiamati "i presidenziali" (con loro milita anche l'avv. Pietro Giampaolo, già Presidente del "Le Toghe nel Pallone", che quest'anno ha ceduto il testimone al compagno di squadra). Il loro colore è il blu notte...

Questa la loro formazione: Augusto Bonazzi (capitano), Mauro Vasile, Francesco Forlani, Pierpaolo Mazzoli, Riccardo Artelli, Andrea Forlani, Federico Di Capua, Antonio Commisso, Raffaello Chiesi, Michele Frasca (fuoriquota), Iacopo Annese, Pietro Giampaolo.

**"TUATA"**, guidati dall'invalicabile avv. Daniele Vicoli, sulla carta erano i più giovani ma non per esperienza. Il colore della loro maglia è arancione; i fans li chiamano gli "orange" per il colore forse... ma c'è chi giura che ricordano una certa rappresentativa nazionale.

Questa la loro formazione: Daniele Vicoli (capitano), Francesco Greco, Patrizio Del Bello, Filippo Marchiodi, Simone Sabattini, Alessandro Cappello, Riccardo Vigiano, Giovanni Lo-

vato, Riccardo Ansuini (fuoriquota), Antonio Sgambati, Sergio Mangia-villano, Luigi Della Rupe, Santiago Arguello Alessandro Maranesi.

“P.Q.M.”, capitanati dal dott. Maurizio Atzori, è la squadra rappresentativa dei magistrati. Trai pali contano sulla presenza del dott. Aldo Resta, portiere anche della squadra a undici dello Ius Bologna e protagonista della vittoria dello scudetto del 2009, affiancato in difesa da un sapiente dott. Giovanni Salina. Il colore della maglia è il bianco e sono conosciuti come “total white”. I più esperti sanno che esiste un dentifricio con quel nome e la sua caratteristica è che... spazza via tutto e tutti!

Questa la loro formazione: Maurizio Atzori (capitano), Aldo Resta, Rocco Cuda (fuoriquota), Alberto Gamberini, Giovanni Salina, Lorenzo Gestri, Massimiliano Cenni, Giancarlo Caruso, Mirko Margiocco, Marco Mescolini, Enrico Cieri, Domenico Ambrosino, Letizio Magliaro, Mattia Fiorentini, Angelo Brugaletta.

Il torneo si è svolto nel campo di via S. Caterina gestito dal simpatico e cordiale sig. Tullio Wang King; terzo tempo obbligatorio presso la vicina trattoria Amedeo, dove cotoletta e patatine hanno unito anche i palati.

I curiosi e gli appassionati hanno seguito le fasi del torneo, oltre che a bordo campo (e bordo tavola), in tempo reale sul sito [www.toghenelpallone.it](http://www.toghenelpallone.it), nella sezione dedicata alla Ius Felsinea Cup, costantemente aggiornato con classifiche, risultati, le temute e attese pagelle e gli scatti più significativi delle gare, realizzati con grande maestria dall'avv. Vittorio Zucconi, fotografo ufficiale della manifestazione.

Grande successo hanno avuto le pagelle con i commenti, talvolta spietati, sulle prestazioni dei giocatori, nonché le radiocronache con le sintesi delle gare che hanno contribuito a creare alcuni idoli dei tifosi: uno su tutti l'avv. Massimiliano Iovino, che si è guadagnato il soprannome di “Falco” grazie alla sua rapacità e concretezza sotto porta, portando peraltro a casa il trofeo come miglior

giocatore “over” del torneo.

Il campo della Fortitudo in via Frassinago ha ospitato le finali del torneo, disputate in un gelido pomeriggio. Dalle tribune un folto pubblico ha accolto le finaliste in campo, Tuata vs. Anni Sessanta, dirette per l'occasione dall'arbitro professionista Cristian Brighi di Cesena, tutt'ora in servizio e collega avvocato, che ha certamente dato un tocco di prestigio e professionismo alla manifestazione, donando all'associazione una maglia ufficiale autografata da tutti gli arbitri della Lega Calcio.

L'Associazione ha messo a disposizione del pubblico coperte (ovviamente rossoblu), oltre a un buffet di leccornie e salatini.

La vittoria, come da pronostici, è stata conquistata dai canarini con un discreto margine di vantaggio, ma riteniamo che la più grande vittoria sia stata raggiunta dall'intera manifestazione, svoltasi all'insegna dell'amicizia, della lealtà e della sportività di tutti i partecipanti.

*Dulcis in fundo* gli amici e i soci dell'associazione si sono dati appuntamento per la cena sociale, anche in vista delle imminenti vacanze natalizie, per le premiazioni, in una serata di gala organizzata al ristorante La Lumiera. La serata ha visto la presenza di oltre 150 amici in un clima di festa conviviale, con il coinvolgimento nelle premiazioni dell'allora Presidente del Consiglio dell'Ordine avv. Lucio Strazziari, dell'attuale Presidente avv. Sandro Callegaro, e del Segretario avv. Giovanni Berti Arnaldi Veli.

È stato anche un momento di ritrovo e ricordo delle gesta di molti amici e colleghi sportivi che hanno dato lustro alla categoria e al nostro Ordine sotto l'aspetto professionale e sportivo. Con grande apprezzamento e coinvolgimento hanno partecipato alla serata di gala anche i colleghi di altre discipline sportive dello Ius Bologna, dal ciclismo con il Presidente avv. Manlio D'Amico al podismo e allo sci, con i quali è stata occasione di stringere ancora più forte il gemellaggio esistente e delineare sce-

nari futuri per la co-organizzazione di eventi sportivi interdisciplinari.

Insomma, un mix di sana competizione, rispetto, costanza, divertimento, allegria, ma anche collaborazione e serietà, valori propri dello sport al servizio della categoria, nello spirito dell'associazione, che spesso convergono o dovrebbero farlo con i principi deontologici.

“Ogni volta che un bambino prende a calci qualcosa per la strada, li ricomincia la storia del calcio”, diceva Jorge Luis Borges. Noi ci permettiamo di aggiungere che di questa grande storia lo Ius Bologna ha fatto e fa tutt'ora parte.

Per doverosa notizia, queste le squadre premiate e i giocatori che si sono distinti nel torneo:

1° classificata: Anni Sessanta

2° classificata: Tuata

3° classificata: Red Hot Chili Lawyers

4° classificata: De Iure

5° classificata: I Migliori Anni

6° classificata: P.Q.M.


Capocannoniere: Matteo Cipriani

Migliori giocatori, *ex aequo*: Riccardo Vigiano e Stefano Della Porta

Miglior portiere: Aldo Resta

Miglior giocatore “over”: Massimiliano “Falco” Iovino

Coppa disciplina: De Iure







## Ius Bologna Ciclismo

### IL CALENDARIO 2012 DELLO IUS BOLOGNA CICLISMO

MANLIO D'AMICO

Il gruppo ciclistico dello Ius Bologna è composto da avvocati, magistrati e notai ciclisti, ma anche da operatori del diritto del Tribunale di Bologna – e cancellieri, c.t.u. e personale amministrativo – tutti accomunati da colleganza e contiguità professionale, oltre che da una irrefrenabile passione per lo sport delle due ruote (bici da corsa e mountain bike).

Lo Ius Bologna Ciclismo è nato nel 1995 sotto l'egida del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e vanta una cinquantina di partecipanti, di cui quattro rappresentanti del gentil sesso: la veterana pluricampionessa Miriam Zanoli, la tenace e combattiva Claudia Pantano, la scalatrice Giovanna Zangrilli e la *new entry* Lisa Spiga.

Il gruppo è diviso in due sottosezioni: la sezione turistica, guidata dall'avv. Federico Alzona, che una volta al mese organizza il sabato mattina escursioni cicloturistiche a Bologna e provincia, e la sezione agonistica, che ha come atleti di punta l'avv. Andrea Fiume e il dott. Pietro Marcotullio, giovane praticante dello studio dell'avv. Vittorio Casali (anch'egli ciclista).

**Sezione turistica.** Tra gli appuntamenti più belli di quest'anno della sezione turistica si segnalano:

- sabato 10 marzo 2012: la prima uscita ufficiale con rituale arringa sul famoso Ponte di Campotto del nostro Presidente Onorario avv. Ulisse Melega: Bologna-Campotto-Bologna, spianurata di oltre 100 km;
- sabato 28 aprile 2012: Riccione, *tour* ciclo-turistico "a caccia" dei colli romagnoli, con gemellaggio con i colleghi ciclisti del Forum Bike Ravenna;
- sabato 19 maggio 2012: Verzuno-Riola di Vergato, giro organizzato dal Presidente Onorario avv. Melega: imperdibile giro sui bacini di Suviana e Brasimone.
- dal 21 al 24 giugno 2012: Cortina d'Ampezzo, *weekend* formativo in bicicletta con lo Ius Bologna: ritrovo annuale delle Toghe Bolognesi nella Perla delle Dolomiti, edizione 2012.

E i prossimi imperdibili saranno:

- sabato 8 settembre 2012: Tour dei Colli Euganei ad Arquà Petrarca (Padova), con partenza e arrivo da casa del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna avv. Sandro Callegaro e gemellaggio con i colleghi ciclisti di Padova, Bassano e Verona;

- sabato 29 settembre 2012: Molinella, Cesare Magli Bike Day: giro conclusivo per le suggestive Valli di Comacchio organizzato dall'avv. Paolo Ghedini, con il patrocinio del Comune di Molinella.

**Sezione agonistica.** Lo squadrone rossoblu della sezione agonistica partecipa alle prove del Campionato Italiano Forense dell'A.I.M.A.N.C. (Associazione Italiana Magistrati Avvocati Notai Ciclisti) ed è stato campione italiano a squadre in varie occasioni.

Quest'anno il calendario delle gare del XXVIII Campionato Italiano Forense, organizzate dall'A.I.M.A.N.C. per il 2012, è il seguente:

- 25 aprile 2012: Gran-fondo Cantina Tollo dei Colli Teatini, a Tollo (Chieti), dove ha trionfato il nostro campione di casa dott. Pietro Marcotullio. Pietro ha battuto la concorrenza di oltre 60 colleghi "togati" imponendosi sul duro percorso di 93 km con il tempo di 2 ore 35 minuti e 53 secondi, alla media di quasi 35 km. all'ora!
- 1° giugno 2012: Crono individuale all'interno della Reggia di Caserta: 4° posto per il dott. Pietro Marcotullio e 7° posto per l'avv. Andrea Fiume;
- 2 giugno 2012: prova in linea di 70

km nel percorso ondulato di Santa Maria Capua Vetere (Caserta): 3° posto per il dott. Pietro Marcotullio e 5° per l'avv. Andrea Fiume.

L'ultima prova del Campionato Italiano, dove si deciderà l'assegnazione della maglia tricolore del Campione Italiano assoluto, è fissata al 16 settembre 2012 a Castiglione della Pescaia, con cronoscalata del Monte Tirli.

In bocca al lupo ai nostri campioni di casa, che sono a un passo dalla vittoria finale!

Per tutti gli amici e colleghi interessati – neofiti, ciclamatori e cicloturisti – ribadiamo che lo spirito del gruppo è quello di permettere il ritrovo tra colleghi con la passione della bici. Il motto è: si parte insieme e si torna insieme. Vi saluto con un estratto dall'arringa sulla giovinezza pronunciata – come ogni anno – sul ponte di Campotto dal nostro Presidente onorario avv. Ulisse Mella, nella parte tratta dal discorso ai cadetti di West Point del Generale Douglas MacArthur:

DOMENICA 18 MARZO 2012 **il Resto del Carlino**



***“La giovinezza non è un periodo della vita, è uno stato dello spirito, un prodotto della volontà, una qualità dell’immaginazione, un’intensità emotiva, una vittoria del coraggio sulla timidezza, del gusto dell’avventura sull’amore per la comodità.***

***Non si diventa vecchi per avere vissuto un certo numero di anni: si diventa vecchi per avere abbandonato il proprio ideale.***

***Gli anni segnano la pelle, la rinuncia ai nostri ideali segna l’anima.***

***Le preoccupazioni, le incertezze, i timori e la sfiducia sono i nemici che lentamente ci spingono verso terra e ci fanno diventare polvere prima della morte.***

***Giovane è colui che prova stupore e meraviglia, colui che, come il bambino, chiede: e dopo? Colui che sfida gli eventi e vive gioiosamente il gioco della vita.***

***Siete giovani se giovane è la vostra fiducia, vecchi se vi fate travolgere da dubbi e incertezze. Giovani come la fiducia in voi stessi, Giovani come la vostra speranza. Vecchi come la prostrazione.***

***Resterete giovani finchè sarete sensibili. Sensibili alla bellezza, alla bontà, alla grandezza. Sensibili ai messaggi della natura, dell’uomo e dell’infinito.***

***Se un giorno il vostro cuore dovesse essere preda del pessimismo e divorato dal cinismo, Dio abbia pietà della vostra anima di vecchio.”***



Gemellaggio fra lo Ius Bologna Ciclismo e i colleghi ciclisti dell'Ordine di Ravenna (Riccione, 28 aprile 2012)

## IL DOPING: UNA PIAGA CHE POTRÀ VEDERE LA SUA FINE SOLO CON UNA NUOVA CULTURA SPORTIVA

MANLIO D'AMICO

*vice procuratore federale della Federazione Ciclistica Italiana*

Ho purtroppo smesso di credere e di sperare che la lotta al doping nello sport possa dare risultati efficaci. Ho la convinzione che l'utilizzo di sostanze chimiche per aumentare le *performance* sia ormai troppo radicato, faccia ormai parte di una cultura sportiva degenerata.

Con la necessità per gli sportivi di seguire allenamenti con elevato grado di professionalità e di scientificità, si è dovuto ricorrere sempre più spesso alla medicina e alla farmacia. Con il risultato di generare da una parte il rischio di danni in termini di salute e dall'altro di falsare i risultati, siano essi gare o partite, e di minare la credibilità dello sport e dei valori che esso rappresenta.

L'atleta dedito al doping, poi, costringe i suoi avversari a fare altrettanto, a meno che questi non si rassegnino a non avere più possibilità di vincere o di emergere. Diventa una spirale d'inaudita perversione.

La mobilitazione di strutture antidoping inizialmente è stata inadeguata e intempestiva ma attualmente, grazie al prezioso contributo della Federazione Ciclistica Italiana, della Procura Federa-

le e del C.O.N.I. si stanno facendo passi da gigante e si cominciano a ottenere ottimi risultati. La ricerca di nuove sostanze e le procedure tecnico-scientifiche per l'individuazione nelle analisi delle sostanze proibite viaggiano a ritmi profondamente diversi. La ricerca dei prodotti dopanti è velocissima e dispone di mezzi maggiori rispetto a quelli usati per la gestione dei controlli, ed è per questo motivo che sono necessari mezzi adeguati per combattere questa immane guerra.

L'incessante inseguimento dell'antidoping alla produzione di nuove sostanze è una battaglia difficilissima che vale la pena di essere combattuta, come dicono a tutti i convegni il Presidente della F.C.I. dott. Renato Di Rocco e il Procuratore Federale avv. Gianluca Santilli.

Per evitare che abbia ampio spazio per trionfare la cultura dell'imbroglio e dell'inganno dobbiamo tutti insieme noi cicloamatori, anche a livello dilettantistico, dare l'esempio e il nostro contributo. Spesso infatti le operazioni di rastrellamento finiscono per trovare pochi casi emblematici mentre migliaia di "dopati", soprattutto cicloamatori, la fanno franca. Finisce nella

rete il Contador di turno, o il Pantani, o Ullrich, Valverde, Petacchi, Pellizzotti, mentre chi è più fortunato o più furbo o protetto la fa franca per tutta la carriera.

Con queste premesse è difficile anche per i più ottimisti, ma non impossibile, sperare di venire fuori. Occorrerà molto tempo e tanto impegno di uomini e mezzi degli organi inquirenti per debellare una piaga che potrà vedere la sua fine solo con la costruzione di una nuova cultura sportiva e umana, non più strutturata sulla ricerca del successo a ogni costo.

Solo allora, forse, lo sport potrà tornare a essere un semplice e sano mezzo per divertirsi e conservare sani mente e corpo.



# IUS BOLOGNA SPORT

## LA 46<sup>a</sup> EDIZIONE DEL CAMPIONATO ITALIANO PER AVVOCATI E MAGISTRATI SCIATORI: S. MARTINO DI CASTROZZA, APRILE 2012

GIOVANNI CERRI  
E VITTORIO MAZZA

A grandi passi si avvicina il cinquantesimo, il fatidico passaggio all'età adulta, il doppiaggio di boa della più gettonata manifestazione sciistica forense nazionale.

Come per la 39<sup>a</sup> edizione di Livigno, anche quest'anno abbiamo temuto di non farcela causa ritardi di programmazione, caldo fuori stagione, scarsità della materia prima: la neve.

All'ultimo momento, gli organizzatori (Ordine di Trento con la Emc2 del noto Paolo Vettori e con il nostro

apprezzato e ricordato contributo economico) hanno alzato l'asticella: dalle piste di S. Martino, la gran parte chiuse, a quelle più alte del Passo Rolle, *et voilà*, il gioco è fatto. Piste sciabili fin verso mezzogiorno inoltrato e dunque competizioni salvate.

Venerdì 30 marzo sulla pista Ferrari un mediamente partecipato slalom speciale su due *manches*. Un percorso caldo che con un paio di porte doppie e una tripla ha messo a dura prova i togati sciatori d'antan e quelli meno abituati alle competizioni.

La nostra Gianna Machirelli ne ha fatto le spese e, pur disputando una buona seconda, è stata squalificata per salto di porta nella prima manche. Per gli altri buoni risultati menzioniamo il 4° e 5° posto rispettivamente di Luca Vittori Antisari e di Giovanni Cerri nella agguerrita categoria B 7-6.

Per carenza di neve la non folta pattuglia dei fondisti è stata trasferita con le motoslitte in altra località, a oltre 2.000 metri di quota, ove il nostro Vittorio Mazza, unico rappresentante bolognese, se l'è cavata,



conquistando la seconda piazza nella categoria A2-3.

Sabato 31 marzo il *clou* della manifestazione con la disputa dello slalom gigante, sulla lunga pista Cavallazza - Ferrari 2. Preparata davvero coi fiocchi, crescente partecipazione, sole quanto basta, ricognizione all'alba per preservare compattezza e scorrevolezza, come in effetti è avvenuto.

Il percorso, contrariamente a qualche precedente edizione, era piuttosto lungo e ben tracciato con un muretto finale davvero infingardo e traditore e in parte dai più sottovalutato, ma davvero di grande soddisfazione per i partecipanti e per il *parterre*.

Ecco i piazzamenti dei bolognesi: partendo dai più piccoli, podio e medaglia d'argento per Giacomo Mazza, classe 2002, nella categoria cuccioli, e subito a seguire, con la medaglia di bronzo, Andrea Foffani; podio anche per Gianna Machirelli, con il 3° posto nella categoria C 6; 6° posto per Vittorio Mazza nella categoria B 3-2; Luca Vittorio Antisari 7° e Giovanni Cerri 8° della categoria B 7-6, nella quale ha dato il meglio di sé anche Carlo Gandolfi Colleoni.

Per la cronaca, la gara di slalom gigante è stata vinta con grande vantaggio da Federico Biemmi del Foro di Brescia.

Nel pomeriggio lo slalom parallelo tra i migliori delle due competizioni alpine, fra i quali il nostro Vittorio Mazza, che ha visto la vittoria di Fabio Geremia di Vicenza tra i maschietti e di Chiara Vitali di Lecco tra le ragazze.

Premiazioni in baita a seguire. Alla sera nella Malga Ces la serata conviviale con succulenti manicaretti, intrattenimento gradevole e menzioni per tutti dal sempre verde speaker delle manifestazioni Arduino De Cet.

Egli ha ricordato l'edizione del 1959 in occasione della premiazione dell'Avv. Visonà di Rovereto, già a quell'epoca in pista, a riprova dell'at-

taccamento alla montagna, alla manifestazione, alla toga e anche, ovviamente, alla vita (chissà che partecipare al campionato non comporti un'immortalità tendenziale, provare per credere).

La classifica per Ordini ha visto prevalere Verona su Vicenza per una manciata di punti; medaglia di bronzo per l'ordine di Bolzano. Bologna al 4° posto, la famigerata medaglia di legno: soddisfatti sì ma con circolare condiviso rammarico anche per non avere partecipato più numerosi, poiché il distacco dal 3° classificato, Bolzano, è stato davvero risibile e conteggiato in soli 20 punti.

Abbiamo dovuto sopportare le reprimende dell'amica P.M. Laura Sola, grande sostenitrice della pattuglia felsinea e quest'anno non in forma per le gare, per non avere con lei insistito affinché partecipasse almeno alla gara di fondo che sicuramente avrebbe portato preziosi e sufficienti punti nel nostro carriera tanto da farci raggiungere il terzo piazzamento.

Quasi dimenticavamo il convegno giuridico di venerdì pomeriggio sulla normativa penale in materia di riciclaggio, nel corso del quale vi è stato un vivace e utile confronto fra i partecipanti e i relatori, ufficiali della Guardia di Finanza di Bolzano, i quali hanno esposto le indicazioni che dall'alto hanno ricevuto i nuclei addetti alla prevenzione antiriciclaggio, e alle quali dovranno attenersi nelle verifiche che in futuro, già a partire dai prossimi mesi, essi condurranno negli studi professionali, fra i quali anche i nostri di avvocato.

La normativa antiriciclaggio, indubbiamente meritevole nel suo intento, contribuirà, e non poco, a rendere ulteriormente problematico l'esercizio della nostra professione. Se è vero che la normativa ha la funzione di prevenire possibili illeciti sotto il profilo del riciclaggio degli enormi proventi dalle attività criminali, non si può evitare di osservare che essa è particolarmente invasiva nei confronti dell'avvocato. Il legislatore, fra l'altro, pare non essersi preoccupato

minimamente di considerare le questioni e i problemi attinenti al rapporto cliente-avvocato e al segreto professionale. Si tratta di problematiche e preoccupazioni che sono emerse nell'ambito del dibattito congressuale. Dal convegno è risultato evidente che coloro che avranno il compito di condurre gli accertamenti, prima, e di giudicare sugli stessi, poi, dovranno dimostrare particolare misura e intelligenza, in modo da evitare una applicazione cieca e rigida delle norme, che avrebbe sicuramente l'effetto inverso rispetto a quello voluto.

La prossima edizione dovrebbe essere ad appannaggio dell'ordine di Sondrio e verosimilmente all'Aprica o a Madesimo, augurandoci non oltre febbraio o metà marzo al massimo.

Il bilancio ci impone di incensarci un poco significando che la nostra partecipazione è stata di rilievo, come sopra accennato; peccato non essere stati più numerosi ma con una nota di merito per la partecipazione di una *new entry*, il prof. avv. Luigi Foffani, che con il figlio ha avuto il battesimo della manifestazione e che speriamo cominci ad affezionarsi.

A presto dunque per celebrare assieme agli amici della Fondazione Forense Bolognese, che sempre alacremente e con successo organizza ad Andalo il Trofeo delle Toghe Bolognesi, giunto quest'anno alla 4<sup>a</sup> edizione e con sempre maggiori adesioni da parte di sciatori e non, grazie anche agli interessanti convegni giuridici e alle manifestazioni collaterali.



# OBBLIGO DI INDOSSARE LA TOGA NELLE UDIENZE PUBBLICHE CIVILI E PENALI



## Tribunale di Bologna

Presidenza

Bologna, 12 MAR. 2012

n. 776 prot.

Ai Presidenti ed ai magistrati delle Sezioni Penali del Tribunale di Bologna e delle Sezioni distaccate di Imola e di Porretta Terme


Al Signor Direttore delle Cancellerie Penali presso il Tribunale di Bologna

Al Signor Dirigente Amministrativo del Tribunale di Bologna

e p. c. Al Signor Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna

Al Signor Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

ORDINE AVVOCATI BOLOGNA
DATA ARRIVO 14 MAR. 2012
PROT. N. 1476
DATA PROT. 14 MAR. 2012



**OGGETTO:** Obbligo di indossare la toga nelle pubbliche udienze civili e penali.

Ho recentemente rilevato che nel corso della celebrazione di alcune udienze penali giudici e cancellieri, magistrati dell'ufficio del P.M. ed avvocati difensori **non** indossavano la toga, così come prescritto dalla vigente normativa.

Invito, pertanto, i magistrati e i cancellieri del mio ufficio ad indossare in tutte le pubbliche udienze civili e penali la toga che, al di là dell'obbligo di legge, costituisce un simbolo esteriore dell'alta funzione sociale che sono chiamati a svolgere.

Chiedo che analogo invito venga rivolto dal signor Procuratore della Repubblica e dal signor Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, che mi leggono per conoscenza, rispettivamente ai magistrati dell'ufficio del P.M. (professionali e V.P.O.) e agli avvocati difensori, che svolgono la loro funzione nelle pubbliche udienze civili e penali.

Ringrazio per l'attenzione.

IL PRESIDENTE  
(dott. Francesco Scutellari)

IL PRESIDENTE
Avv. SANDRO CALLEGARO
DATA VISTO
DESIGNAZIONE

Via Farini, 1 - 40121 Bologna - tel. 051 201111 - fax 051/332393 e-mail tribunale.bologna@giustizia.it



CONSIGLIO DELL'ORDINE  
DEGLI AVVOCATI  
DI BOLOGNA

Bologna, 17 marzo 2012

Rif.Prot.n. ds/1525/2012  
Circolare del Presidente 2/2012

Gent.mi Signori  
Avvocati

Oggetto: Obbligo di indossare la toga nelle pubbliche udienze civili e penali.

Cari Colleghi,

il Presidente del Tribunale, con nota del 12 marzo u.s., ha rilevato che nel corso della celebrazione di alcune udienze penali, giudici e cancellieri, magistrati dell'ufficio del P.M. ed avvocati difensori non indossavano la toga così come prescritto dalla vigente normativa.

Mi unisco, pertanto, al richiamo che il Presidente, Dr. Scutellari, ha rivolto a magistrati e cancellieri, invitandoVi ad indossare, in tutte le pubbliche udienze civili e penali, la toga che, oltre ad essere un obbligo di legge, è simbolo dell'alta funzione che l'avvocato è chiamato a svolgere nell'ambito della giurisdizione e nella società civile.

*<<Amo la toga, non per le mercerie dorate che la adornano né per le larghe maniche che danno solennità al gesto, ma per la Sua uniformità stilizzata, che simbolicamente corregge tutte le intemperanze personali, e scolorisce le disuguaglianze individuali dell'uomo sotto l'oscura divisa della funzione. La toga, uguale per tutti, riduce chi la indossa ad essere, a difesa del diritto "un avvocato": come chi siede al banco del tribunale è "un giudice", senza aggiunta di nomi e titoli. E' di pessimo gusto far apparire in udienza sotto la toga il professore Tizio o il commendatore Caio: come sarebbe mancanza di buona creanza rivolgersi in udienza al presidente o al pubblico ministrero, chiamandoli signor Giuseppe o signor Gaetano. Anche la parrucca degli avvocati inglesi, che può parere un ridicolo anacronismo, ha questo stesso scopo di affermare l'ufficio sull'uomo: nascondere il professionista che può anche essere calvo e canuto, sotto la professione, che ha sempre la stessa età e lo stesso decoro.>> (Calamandrei – Elogio dei giudici scritto da un avvocato)*

Cordialità.



IL PRESIDENTE  
(Avv. Sandro Callegaro)

Documento elaborato dai Giudici della Sezione Lavoro del Tribunale di Bologna, contenente le linee guida relative alla trattazione dei procedimenti di accertamento tecnico preventivo previste dall'art. 445 bis c.p.c., introdotto con d.l. n. 98/2011, in vigore dal 1° gennaio 2012.

Ai fini della predisposizione della nota di iscrizione a ruolo mediante codice a barre, in attesa della implementazione della speciale procedura nel ruolo generale informatizzato del lavoro, come da direttive ministeriali, gli avvocati sono invitati a utilizzare il "codice oggetto 2.11.999, altre ipotesi", inserito nel ruolo del diritto del lavoro e nella materia "procedimenti cautelari ante causam".

## TRIBUNALE DI BOLOGNA

### SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO

#### LINEE GUIDA COMUNI PER LA TRATTAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO OBBLIGATORIO PREVISTI DALL'ART. 445 BIS C.P.C. CONCORDATI NELLA RIUNIONE DI COORDINAMENTO DEL 21 DICEMBRE 2011

##### 1) Ammissibilità del ricorso per ATP

Costituiscono requisiti di ammissibilità dell'istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio la preventiva presentazione all'INPS della domanda amministrativa e la definizione del procedimento amministrativo.

L'inammissibilità della istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio può essere rilevata dal giudice sia all'atto del deposito del ricorso, sia dopo la costituzione del contraddittorio con l'INPS.

Nell'istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, la parte deve richiamare, a pena di inammissibilità, le varie fasi del pregresso procedimento amministrativo, compresa la provvidenza inizialmente richiesta, e non limitarsi a richiedere in modo generico l'accertamento del requisito sanitario.

Il procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio deve essere, preventivamente, esperito solo per le controversie tassativamente indicate nel primo comma dell'art. 445 bis c.p.c. e, cioè, quelle in materia assistenziale (invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità) nelle quali il requisito sanitario integra uno degli elementi costitutivi e quelle disciplinate dagli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 (assegno di invalidità e pensione ordinaria di inabilità).

##### 2) Assistenza legale

L'istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio non può essere presentata dalla parte personalmente.

La parte deve essere, necessariamente, assistita da un legale di sua fiducia, secondo le regole generali.



### 3) Iscrizione a ruolo

Le istanze di accertamento tecnico preventivo obbligatorio sono iscritte a Registro Generale Contenzioso lavoro, secondo le indicazioni di volta in volta emanate dal competente Ministero della Giustizia, ed assumono un numero di ruolo proprio che le distingue da tutti gli altri procedimenti.

Le istanze di accertamento tecnico preventivo obbligatorio sono soggette al contributo unificato previsto per le cause previdenziali, salve le esenzioni di legge.

### 4) Assegnazione

Il Presidente avrà cura di assegnare i procedimenti di cui all'articolo 445 bis c.p.c., sulla base di un criterio automatico a rotazione fra i magistrati della sezione, separando le istanze di accertamento tecnico preventivo obbligatorio dalle altre cause previdenziali per prestazioni.

Il magistrato che ha trattato una istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio è incompatibile per la trattazione della successiva ed eventuale causa di merito.

### 5) Presentazione contestuale del ricorso ordinario e della istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio

In caso di contestuale deposito del ricorso ordinario e della istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, i due procedimenti possono essere assegnati allo stesso magistrato, con l'avvertenza che quest'ultimo non può, in ogni caso, trattare la successiva ed eventuale causa di merito.

### 6) Procedibilità della domanda

Qualora la parte depositi il ricorso giudiziario senza avere prima proposto l'istanza per l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, il giudice, alla prima udienza di discussione, rileva l'improcedibilità della domanda, ed assegna alle parti termine di quindici giorni per la presentazione della istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso.

La causa si intende definita con la dichiarazione di improcedibilità della domanda e non può essere successivamente riassunta al venire meno della condizione di procedibilità della domanda.

In tale caso, infatti, la parte, se intende contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è tenuta a depositare un nuovo ricorso giudiziario nel rispetto delle forme e dei termini previsti dall'articolo 445 bis c.p.c.

L'istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, successivamente depositata, è assegnata ad altro giudice.

### 7) Procedimento

Quale che sia la provvidenza richiesta dall'assistito, l'INPS è il solo soggetto passivamente legittimato nel procedimento di cui all'articolo 445 bis c.p.c.

La nomina del consulente tecnico d'ufficio, da effettuare nel rispetto della rotazione dei nominativi prevista dal codice di procedura civile, può essere contenuta anche nel decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, una volta valutata l'ammissibilità dell'istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.

Le operazioni di consulenza tecnica si svolgono secondo quanto previsto dall'articolo 195 c.p.c. e, comunque, nel rispetto delle norme generali dettate in materia dal codice di procedura.

Al termine delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio deposita la relazione in Cancelleria.

Il giudice comunica alle parti, con proprio decreto, il deposito della consulenza tecnica in Cancelleria e fissa alle stesse un termine perentorio non superiore a trenta giorni per l'eventuale contestazione delle risultanze della relazione.

Non si fa luogo alla verifica e all'accertamento dei requisiti socio-economici.

#### 8) Contestazione

La contestazione consiste in una dichiarazione scritta, depositata in Cancelleria, con la quale la parte manifesta il proprio dissenso in ordine alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio senza necessità di alcuna motivazione o specificazione.

La presentazione della dichiarazione di contestazione, ancorché tardiva o, sebbene tempestiva, non seguita dal deposito del ricorso giudiziario nel successivo termine di trenta giorni, preclude, definitivamente, la possibilità di omologare l'accertamento del requisito sanitario, salvo il caso in cui le parti, con istanza congiunta e previa espressa rinuncia alla contestazione, non richiedano al giudice l'emissione del decreto di omologazione.

#### 9) Decreto di omologazione

Con il decreto di omologazione, il giudice, preso atto delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, della assenza di contestazioni e della congruità della relazione, omologa il requisito sanitario.

Il decreto di omologazione consiste in un atto, non motivato, con il quale il giudice dichiara il requisito sanitario.

Non è ammessa l'omologazione parziale del requisito sanitario, in presenza di contestazione sulla decorrenza della invalidità.

Con l'emissione del decreto di omologazione, il giudice liquida le spese processuali applicando le disposizioni contenute negli articoli 91 e seguenti c.p.c. e nell'articolo 152 disp. att. c.p.c.

Qualora la parte intenda avvalersi dall'esenzione dalle spese legali in caso di soccombenza è tenuta a formulare nelle conclusioni del ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio la dichiarazione prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c.

Parimenti obbligatoria è la dichiarazione di valore della causa prevista dall'art. 38, comma 1, lett. b) n. 2) del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modificazioni in legge 15 luglio 2011, n. 111.

È ammessa, a istanza di parte, la correzione di errori materiali contenuti nel decreto di omologazione.

In caso di omissioni, è ammessa, a istanza di parte, l'integrazione del decreto di omologazione.

Il decreto di omologazione è notificato, a cura della parte, agli enti competenti per l'erogazione della prestazione richiesta.

#### 10) Passaggio alla fase contenziosa

Il passaggio alla fase contenziosa avviene mediante deposito, nel termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, del ricorso giudiziario, nel quale, a pena di inammissibilità, la parte deve specificare i motivi della contestazione, senza potersi, cioè, limitare a richiedere, genericamente, una nuova valutazione medico legale del caso.

Il giudice nominato per la trattazione della fase contenziosa deve essere diverso da quello che ha istruito l'istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.

Nel caso di duplice contestazione, presentata cioè dalla parte privata e dall'INPS, i ricorsi depositati da ciascuna delle parti vanno successivamente riuniti ed assegnati ad un solo magistrato.

Il giudizio di merito è la sede prevista dalla legge per la trattazione e la discussione non solo delle questioni medico legali, ma anche di tutte le altre questioni procedurali relative alla fase precedente dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio.

La sentenza pronunciata nel giudizio di cui all'articolo 445 bis c.p.c., resa in contraddittorio con l'INPS, ha natura di mero accertamento del requisito sanitario.

## NUOVE MODALITÀ DI RICEZIONE DELLE ISTANZE, O DELLE DICHIARAZIONI DI NOMINA DEL DIFENSORE, PRESSO LA SEGRETERIA DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DEL TRIBUNALE

Le nomine di difensore, in assenza di numero Re.Ge., vanno accettate purchè munite di copia di denuncia/querela, di verbale di sequestro, di verbale di identificazione, di elezione di domicilio, di verbale di arresto o di perquisizione, o di altro atto processuale dal quale risulti la legale conoscenza dell'esistenza di un procedimento.

Il personale dell'Ufficio inviterà comunque il richiedente a depositare istanza di attestazione del numero di procedimento e del P.M. assegnatario e sulla stessa verrà contestualmente annotato l'avvenuto rilascio dell'informazione richiesta (R.G.N.R., nome del magistrato) al fine di garantire al difensore di svolgere la propria attività difensiva. Tali richieste saranno considerate prioritarie.

Nel caso in cui l'avvocato non sia in grado di dimostrare di avere legale conoscenza dell'esistenza di un procedimento nell'ambito del quale il suo assistito sia indagato o parte offesa, deve presentare formale richiesta di comunicazione di esistenza di iscrizione ai sensi dell'art. 335 c.p.p. Tali richieste avranno carattere prioritario.



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA

N. 670/2012 Prot. (M.)

Bologna 16/02/2012

OGGETTO: Ordine di servizio n. 6/2012.


AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI  
B O L O G N A

ALLA CAMERA PENALE  
B O L O G N A

D'ordine del Procuratore della Repubblica di Bologna, trasmetto – per opportuna conoscenza – l'unito ordine di servizio n. 6/2012 che disciplina le modalità di ricezione delle istanze o delle dichiarazioni di nomina di difensore presso l'ufficio "Sportello" di questa Procura della Repubblica.  
Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

Il Direttore Amministrativo  
dott.ssa Irene La Zaffina



NOTIZIAE UFFICIALI



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA

Ordine di servizio n. 6 /2012

Il Procuratore della Repubblica

considerato che pervengono allo sportello penale numerose richieste in materia di ricezione di istanze o dichiarazioni di nomina di difensore di vario genere, chiarisce quanto segue:

- 1) per il rilascio di certificazione ex art. 335 c.p.p. si richiamano le direttive del Procuratore della Repubblica di cui all'O.S. n. 172/2010 del 16/09/2010;
- 2) la richiesta deve essere presentata esclusivamente dall'interessato (indagato/persona offesa) o dal suo difensore; non saranno esitate richieste provenienti da soggetti non legittimati;
- 3) l'avvocato deve sempre allegare l'atto di nomina; la parte offesa/l'indagato deve allegare copia del documento di identità;
- 4) l'istanza (formulata con il modello apposito) deve essere annotata dall'addetto allo sportello sull'apposito registro.

Ed ancora si precisa, al fine di contemperare il rispetto del segreto investigativo col diritto di difesa, che

- le nomine di difensore, in assenza di un numero di Re.Ge, vanno accettate purché munite di copia di denuncia/querela, di verbale di sequestro, di verbale di identificazione, di elezione di domicilio, di verbale di arresto o di perquisizione, o di altro atto processuale dal quale risulti la legale conoscenza dell'esistenza di un procedimento. Il personale dell'Ufficio inviterà comunque il richiedente a depositare istanza di attestazione del numero del procedimento e del P.M. assegnatario, e sulla stessa verrà contestualmente annotato l'avvenuto rilascio dell'informazione richiesta (NRNR, nome del magistrato) al fine di garantire al difensore di svolgere la propria attività difensiva. Tali richieste saranno considerate prioritarie;
- nel caso in cui l'avvocato non sia in condizione di dimostrare di avere legale conoscenza dell'esistenza di un procedimento nell'ambito del quale il suo assistito sia indagato o parte offesa deve presentare formale richiesta di comunicazione di esistenza di iscrizione ai sensi dell'art. 335 cpp. Tali richieste avranno carattere prioritario.

Bologna, 16 Febbraio 2012

Il Procuratore della Repubblica  
Roberto ALFONSO

## CONVENZIONE CON COSEPURI PER IL RITIRO E LA CONSEGNA IN STUDIO DEI FASCICOLI DI PARTE NELLE CAUSE CIVILI CONCLUSE IN TRIBUNALE E IN CORTE D'APPELLO

Al fine di agevolare il ritiro dei fascicoli di parte nelle cause civili concluse in Tribunale e in Corte d'Appello, il Consiglio dell'Ordine ha stipulato una convenzione con la ditta di autonoleggi Cosepuri, in forza della quale gli autisti di tale ditta potranno ritirare i fascicoli di parte nel relativo ufficio gestito dal Consiglio dell'Ordine posto a Palazzo Baciocchi e consegnarli negli studi degli avvocati che intendano avvalersi di tale servizio.

Con la convenzione sono stati concordati i seguenti prezzi scontati:


- per la consegna in studio entro le mura: € 14,00;
- per la consegna in studio entro il Comune di Bologna: € 19,00;
- per la consegna in studio fuori dal Comune di Bologna: importo da richiedere al momento della prenotazione;
- eventuale attesa dell'autista: € 19,00 all'ora.

Agli importi va aggiunta l'i.v.a. Ogni ora di servizio è comprensiva di 16 km di franchigia e dei costi inerenti alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008).

I fascicoli devono essere trasportabili in un unico giro, come carico/scarico, da parte dell'autista di Cosepuri e non devono superare i 20 kg per pacco.

Eventuali eccedenze di volume saranno concordate tra le parti, prima del ritiro. Tutta la documentazione è assicurata dal momento del ritiro al momento della consegna fino a un massimo di € 100.000,00.

Per gli ordini di ritiro e consegna, la ditta Cosepuri risponde al n. 051-51.80.80: al momento dell'ordine, menzionare la convenzione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.



# Dulcis in fundo Dulcis in fundo

## PATACHÈDI: TITTA BENZI E FEDERICO FELLINI

A CURA DI SANDRO CALLEGARO

Qualche tempo fa il collega Alessandro Armaroli mi segnalava un libro a me completamente sconosciuto; era quello di Luigi Benzi, meglio noto come il Titta di "Amarcord". Già il titolo era tutto un programma: "Patachèdi". Edizione Guarnaldi di Rimini.

Alessandro me lo ha presentato come qualcosa a lui particolarmente caro, direi quasi sacro. Ho poi capito il motivo quando ho avuto il libro per le mani: gli era stato regalato dallo stesso Titta, con tanto di affettuosissima dedica, nel 1996. Nel tentativo di entusiasmarlo alla lettura, mi diceva: "Guarda, racconta – ci parla e consegna – la memoria di un mondo che non è più, di cui ho vissuto una piccola frazione, avendone conosciuto gli attori di persona. Con loro ho condiviso, non senza saperlo, che camminavo sul tappeto della storia della libertà che andava facendo. Titta era l'amico di Fellini, da lui appellato come 'il grosso'. Se ne parla in *Amarcord*, anzi Titta è la voce narrante fuori campo. Nel film la scena di Ciccio Ingrassia racconta di una gita fuori porta a Rimini, proprio della famiglia Benzi."

Ciò mi è bastato, e sono qui. Vorrei condividere con voi lettori la parte iniziale del libro, che mi ha particolarmente colpito. Nel 1982 Fellini inviava una lettera all'amico Titta chiedendogli delle idee, "per fare un film attorno alla vita di un avvocato di provincia. Un avvocato anche modesto, ma vero, autentico. Che non fosse come quel 'panzone di Perry Mason' che le cause le vinceva tutte. Un avvocato che sapesse anche perderle."

A tal fine gli inviava ben venticinque domande che fanno comprendere la cura e la profondità con le quali Fellini creava i suoi personaggi. Domande, alcune certamente folcloristiche e "felliniane", che in due puntate ripropongo qui di seguito, ben potendo essere per gli avvocati di oggi, giovani e meno giovani, oggetto di riflessione.

1) Perché avvocato. E non medico, o ingegnere o prete. Che cos'è che alla fine del liceo ti ha fatto pensare che la tua vita sarebbe stata quella che è diventata? Che ne sapevi tu degli avvocati quando facevi il ginnasio o il liceo, e che cos'era per te un avvocato? A cosa pensavi che servissero gli avvocati? Te lo ricordi l'avvocato Ricci?

2) Com'era il primo avvocato presso il quale hai lavorato come giovane di studio, assistente, aiuto? Cosa hai appreso da lui?

3) Il tuo studio, oggi, con i tuoi giovani di ufficio, i tuoi figli (ho visto uno con i capelli bianchi più vecchio di te, che fa il giovane di studio; parlami un poco anche di lui). E poi tua figlia, avvocatessa grintosa, che ti contrasta, ti fronteggia. Non ho visto tuo figlio, in studio, ma dimmi qualcosa anche di lui. E parlami degli orari, e come si svolge la giornata, la sala di attesa dei clienti. Ne ricevi qualcuno di notte? Qualcuno che non può farsi vedere? È successo? O di notte ricevi solo delle belle chiappone?

4) Come dovrebbe essere, secondo te, in astratto l'avvocato? E come è nella realtà? Descrivi l'avvocato ideale, indipendentemente dalla società in cui è chiamato a operare. E accanto a questo ritratto che immagino utopistico, dimmi come sono la maggior parte degli avvocati che conosci. Oppure come sei tu.

5) Quale dote ti riconosci come avvocato? Voglio dire, in che cosa ti pare di avere un particolare talento: preparazione? facondia? furbizia? senso psicologico? umanità? spregiudicatezza? ribalderia? gigioneria, teatralità, fascino dell'attore? prepotenza? buco di culo?

6) E il tuo maggior difetto, il tuo limite? Dove ti riconosci più debole (troppo sentimentale? O al contrario, troppo cinico? Arraffi tutto, non sei capace di rinunciare a un cliente?). Insomma, pro-

va a dire obiettivamente dove ti sembra di riconoscere una tua carenza.

7) La tua vita privata – negli affetti, nelle abitudini, nelle scelte – è inconsciamente condizionata da una tua visione giuridica della vita?

8) Qual è il codice comportamentale, professionale, diciamo pure etico, deontologico, dell'avvocato Titta?

9) Senza entrare nei dettagli, quali sono secondo te gli articoli più ingiusti del nostro codice, della nostra legislazione? Quali cambieresti, insomma?

10) Staticamente, dei processi che hai risolto con successo (al di là della giustizia dei codici), quanti erano veramente meritevoli del verdetto che hai ottenuto? E a questo proposito raccontami con la spregiudicatezza che ti distingue un tipico caso di sentenza vittoriosa ma completamente ingiusta.

11) E adesso il Titta spiritoso: descrivimi qualche magistrato e raccontami qualche episodio dei tuoi rapporti coi magistrati: come li blandisci, come li corteggi o come li attacchi, come li corrompi o come li 'invernisci' (tipo quella storia che mi hai detto a voce, della ficona che mandavi al magistrato perché gli posasse le tette sulla testa con la scusa di consultare insieme gli incartamenti).

12) I magistrati, secondo te, seguono il processo? Voglio dire, stanno attenti? E cosa fa un avvocato quando si accorge che un magistrato non lo ascolta, o è distratto, o dorme? Immagino che avrai aneddoti a non finire su questo tipo di situazioni.

Caro Titta a certe domande puoi anche non rispondere. Le butto giù così, tanto per offrirti delle occasioni di avvio.

(segue nel prossimo numero)